

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 85

40° anno

17 marzo 1997

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

### I *Comunicazioni*

#### **Parlamento europeo**


Sessione 1996/1997

(97/C 85/01)

#### **Processo verbale della seduta di lunedì 17 febbraio 1997**

##### *Svolgimento della seduta*

1. Ripresa della sessione .....	1
2. Approvazione del processo verbale .....	1
3. Composizione del Parlamento .....	1
4. Composizione delle commissioni e delegazioni .....	1
5. Interpretazione del regolamento (articolo 92, paragrafo 2) .....	2
6. Autorizzazione a elaborare relazioni — Competenza delle commissioni .....	2
7. Presentazione di documenti .....	3
8. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio .....	6
9. Petizioni .....	7
10. Ordine dei lavori .....	8
11. Tempo di parola .....	9
12. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (argomenti proposti) ...	9
13. Carta dell'energia *** (discussione) .....	9
14. Problemi di sviluppo in Italia (discussione) .....	9
15. Problemi di sviluppo in Germania (discussione) .....	10
16. Politica di coesione e ambiente (discussione) .....	10
17. Ordine del giorno della prossima seduta .....	10



Prezzo: 40 ECU

(Segue)

**Processo verbale della seduta di martedì 18 febbraio 1997***Parte I: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale .....	14
2. Presentazione di documenti .....	14
3. Seguito dato ai pareri e risoluzioni del Parlamento .....	15
4. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate) .....	15
5. Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza .....	17
6. Regimi di sicurezza sociale * (discussione) .....	17
7. Protezione sociale (discussione) .....	18
8. Indicazione dei prezzi dei prodotti ***II (discussione) .....	18

*Significato dei simboli utilizzati*

*	procedura di consultazione
**I	procedura di cooperazione, prima lettura
**II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
***I	procedura di codecisione, prima lettura
***II	procedura di codecisione, seconda lettura
***III	procedura di codecisione, terza lettura

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

*Indicazioni concernenti i turni di votazioni*

— Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

— I risultati delle votazioni per appello nominale sono pubblicati in allegato.

*Significato delle abbreviazioni delle commissioni*

ESTE	commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa
AGRI	commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
BILA	commissione per i bilanci
ECON	commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
RICE	commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia
RELA	commissione per le relazioni economiche esterne
GIUR	commissione giuridica e per i diritti dei cittadini
ASOC	commissione per gli affari sociali e l'occupazione
REGI	commissione per la politica regionale
TRAS	commissione per i trasporti e il turismo
AMBI	commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
CULT	commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione
SVIL	commissione per lo sviluppo e la cooperazione
LIBE	commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni
CONT	commissione per il controllo dei bilanci
ISTI	commissione per gli affari istituzionali
PESC	commissione per la pesca
REGO	commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità
DONN	commissione per i diritti della donna
PETI	commissione per le petizioni

*Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici*

PSE	gruppo del partito del socialismo europeo
PPE	gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano)
UPE	gruppo «Unione per l'Europa»
ELDR	gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
GUE / NGL	gruppo confederale della sinistra unitaria europea / sinistra verde nordica
V	gruppo Verde al Parlamento europeo
ARE	gruppo dell'Alleanza radicale europea
I-EDN	gruppo dei deputati indipendenti per l'«Europa delle Nazioni»
NI	non iscritti

9. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio .....	18
TURNO DI VOTAZIONI	
10. Regimi di sicurezza sociale * (votazione) .....	19
11. Indicazione dei prezzi dei prodotti ***II (votazione) .....	19
12. OCM del settore della banana * (votazione finale) .....	19
13. Carta dell'energia *** (votazione) .....	19
14. Problemi di sviluppo in Italia (votazione) .....	20
15. Problemi di sviluppo in Germania (votazione) .....	20
16. Politica di coesione e ambiente (votazione) .....	20
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
17. Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti da iscrivervi) .....	21
18. ESB (discussione) .....	22
19. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione) .....	23
20. Aiuti ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile **II (discussione) .....	24
21. Sistema d'indennizzo degli investitori ***III (discussione) .....	24
22. Ordine del giorno della prossima seduta .....	24

*Parte II: Testi approvati dal Parlamento*

1. Regimi di sicurezza sociale *	
A4-0018/97	
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, a favore dei lavoratori disoccupati, il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(95)0734 – C4-0116/96 – 96/004 CNS) .....	25
Risoluzione legislativa .....	26
2. Indicazione dei prezzi dei prodotti ***II	
A4-0015/97	
Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (C4-0530/96 – 95/0148(COD)) .....	26
3. OCM nel settore della banana *	
A4-0337/96	
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (COM(96)0082 – C4-0233/96 – 96/0080(CNS)) .....	32
Risoluzione legislativa .....	33
4. Carta dell'energia ***	
A4-0041/97	
Decisione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del Trattato sulla Carta dell'energia e del Protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (COM(95)0440 – 12046/96 – C4-0664/96 – 95/0237 (AVC)) .....	34
5. Problemi di sviluppo in Italia	
A4-0405/96	
Risoluzione sui problemi di sviluppo e gli interventi strutturali in Italia .....	34
6. Problemi di sviluppo in Germania	
A4-0002/97	
Risoluzione sui problemi di sviluppo e sugli interventi strutturali in Germania nel periodo 1994-1999 .....	39

7. Politica di coesione e ambiente A4-0360/96 Risoluzione sulla comunicazione della Commissione concernente la politica di coesione e l'ambiente (COM(95)0509 — C4-0141/96) .....	42
---	----

(97/C 85/03)

**Processo verbale della seduta di mercoledì 19 febbraio 1997***Parte I: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale .....	51
2. Presentazione di documenti .....	51
3. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni) .....	52
4. Carne bovina — Controlli veterinari — Registrazione di bovini * (discussione) .....	53
5. Benvenuto .....	54
6. Residui di medicinali veterinari negli alimenti * (discussione) .....	54
7. Priorità per la politica dei consumatori (1996-1998) (discussione) .....	54
8. Benvenuto .....	54

## TURNO DI VOTAZIONI

9. Encefalopatia spongiforme bovina (votazione) .....	55
10. Aiuti ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile **II (votazione) .....	55
11. Sistemi di indennizzo degli investitori ***III (votazione) .....	55
12. Protezione sociale (votazione) .....	55
13. Carne bovina — Controlli veterinari — Registrazione dei bovini * (votazione) .....	56

## FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

14. Priorità per la politica dei consumatori (1996 — 1998) (seguito della discussione) .....	57
15. Libro verde sui servizi finanziari (discussione) .....	58
16. Politica dell'Unione nei confronti dell'Algeria (dichiarazione seguita da discussione) .....	58
17. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio) .....	58
18. Credito al consumo ***I (discussione) .....	59
19. Riconoscimento dei diplomi ***I (discussione) .....	59
20. Statuto dei dipendenti delle CE (parità di trattamento tra uomini e donne) * (discussione) ..	59
21. Ordine del giorno della prossima seduta .....	60

*Parte II: Testi approvati dal Parlamento*

1. ESB B4-0078, 0079, 0080, 0083 e 0096/97 Risoluzione sui risultati dei lavori della commissione temporanea d'inchiesta sull'encefalopatia spongiforme bovina .....	61
2. Aiuti ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile **II A4-0011/97 Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada, e per via navigabile (C4-0584/96 — 95/0204(SYN)) .....	62
3. Sistemi di indennizzo degli investitori ***III A4-0047/97 Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (C4-0058/97 — 00/0471 (COD)) .....	63



4. Protezione sociale	
A4-0016/97	
Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione «Il futuro della protezione sociale: Un quadro di riferimento per un dibattito europeo» e sulla relazione della Commissione «La protezione sociale in Europa 1995» (COM(95)0466 — C4-0524/95 e COM(95)0457 — C4-0518/95) .....	63
5. Carne bovina — Controlli veterinari — Registrazione dei bovini *	
a) A-0037/97	
Proposta di regolamento del Consiglio relativa all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (COM(96)0460 — C4-0546/96 — 96/0229(CNS)) .....	67
Risoluzione legislativa .....	71
b) A4-0033/97	
I. Proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (COM(96)0170 — C4-0334/96 — 96/0109(CNS)) .....	72
Risoluzione legislativa .....	76
II. Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (COM(96)0170 — C4-0335/96 — 96/0110(CNS)) .....	76
Risoluzione legislativa .....	77
c) A4-0022/97	
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (COM(96)0460 — C4-0545/96 — 96/0228 (CNS)) .....	77
Risoluzione legislativa .....	83

(97/C 85/04)

**Processo verbale della seduta di giovedì 20 febbraio 1997***Parte I: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale .....	98
2. ONP e servizio universale delle telecomunicazioni ***I (discussione) .....	98
3. Telecomunicazioni — Servizi di comunicazione personali via satellite ***II (discussione) ..	98

## TURNO DI VOTAZIONI

4. Credito al consumo *** I (votazione) .....	99
5. Telecomunicazioni — Servizi di comunicazioni personali via satellite ***II (votazione) ...	99
6. Riconoscimento dei diplomi ***I (votazione) .....	99
7. ONP e servizio universale delle telecomunicazioni ***I (votazione) .....	99
8. Residui di medicinali veterinari negli alimenti * (votazione) .....	100
9. Statuto dei dipendenti delle Comunità europee (parità di trattamento tra uomini e donne) * (votazione) .....	100
10. Priorità per la politica dei consumatori (1996 — 1998) (votazione) .....	101
11. Libro verde sui servizi finanziari (votazione) .....	101
12. Politica dell'Unione nei confronti dell'Algeria (votazione) .....	102

## FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

13. Benvenuto .....	103
14. Composizione del Parlamento .....	103
15. Encefalopatia spongiforme bovina (mozione di censura) (votazione) .....	103

## DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ

16. Regione dei Grandi laghi (discussione) .....	103
--	-----

(Segue)

17. Albania (discussione) .....	103
18. Diritti dell'uomo (discussione) .....	104
19. Ex Jugoslavia e mancato rispetto degli accordi di Dayton (discussione) .....	104
20. Razzismo e xenofobia (discussione) .....	104
21. Regione dei Grandi Laghi (votazione) .....	104
22. Albania (votazione) .....	105
23. Diritti dell'uomo (votazione) .....	105
24. Ex Jugoslavia e mancato rispetto degli accordi Dayton (votazione) .....	106
25. Razzismo e xenofobia (votazione) .....	106
FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ	
26. Lavori dell'Assemblea paritetica ACP-UE nel 1996 (discussione) .....	107
27. Politica di cooperazione allo sviluppo (discussione) .....	107
28. Aiuto d'emergenza, ricostruzione e sviluppo (discussione) .....	107
29. Ordine del giorno della prossima seduta .....	107

*Parte II: Testi approvati dal Parlamento*

1. Crediti al consumo ***I	
A4-0345/96	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 87/102/CEE (modificata dalla direttiva 90/88/CEE) relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (COM(96)0079 – C4-0243/96 – 96/0055(COD)) .....	108
Risoluzione legislativa .....	110
2. Telecomunicazioni – Servizi di comunicazione personali via satellite ***II	
a) A4-0051/97	
Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (C4-0633/96 – 95/0282(COD)) .....	110
b) A4-0050/97	
Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità (C4-0634/96 – 95/0274(COD)) .....	113
3. Riconoscimento dei diplomi ***I	
A4-0003/97	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di riconoscimento dei diplomi per le attività professionali disciplinate da direttive di liberalizzazione e di transizione, e completa il sistema generale di riconoscimento dei diplomi (COM(96)0022 – C4-0123/96 – 96/0031(COD)) .....	114
Risoluzione legislativa .....	116
4. ONP e servizio universale delle telecomunicazioni ***I	
A4-0049/97	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (COM(96) 0419 – C4-0581/96 – 96/0226(COD)) .....	117
Risoluzione legislativa .....	126
5. Residui di medicinali veterinari negli alimenti *	
A4-0035/97	
Proposta di prorogare il termine fissato all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2377/90, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (COM(96)0584 – C4-0683/96 – 96/0279(CNS)) .....	127
Risoluzione legislativa .....	127



6.	Statuto dei dipendenti delle CE (parità di trattamento tra uomini e donne) *	
	A4-0046/97	
	Proposta modificata di regolamento (CEEA, CECA, CE) del Consiglio che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne (COM(96)0077 – C4-0565/96 – 00/0904(CNS))	128
	Risoluzione legislativa	133
7.	Priorità per la politica dei consumatori (1996-1998)	
	A4-0317/96	
	Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sulle priorità della politica a favore dei consumatori (1996-1998) (COM(95)0519 – C4-0501/95)	133
8.	Libro verde sui servizi finanziari	
	A4-0048/97	
	Risoluzione sul Libro verde della Commissione sui servizi finanziari: come soddisfare le aspettative dei consumatori (COM(96) 0209 – C4-0339/96)	137
9.	Regione dei Grandi Laghi	
	B4-0076, 0092, 0114, 0116 e 0129/97	
	Risoluzione sulla situazione nella regione dei Grandi Laghi, in particolare nell'Est dello Zaire	141
10.	Situazione in Albania	
	B4-0082, 0093, 0105, 0113, 0126 e 0138/97	
	Risoluzione sulla situazione in Albania	142
11.	Diritti dell'uomo	
a)	B4-0062, 0063, 0077, 0091, 0094, 0095, 0098, 0111, 0123, 0124, 0134 e 0142 /97	
	Risoluzione sulla 53a sessione della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo	143
b)	B4-0059, 0075, 0108, 0119 e 0143/97	
	Risoluzione sull'Iran	145
c)	B4-0070 e 0144/97	
	Risoluzione sulla perdurante detenzione in isolamento di Mordechai Vanunu	146
d)	B4-0057 e 0118/97	
	Risoluzione sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Ciad	147
e)	B4-0065 e 0130/97	
	Risoluzione sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni e lo sfruttamento intensivo delle foreste tropicali nell'isola di Yamdena in Indonesia	147
12.	Ex Jugoslavia e mancato rispetto degli accordi di Dayton	
	B4-0087, 0099, 0104, 0127, 0139 e 0156/97	
	Risoluzione sulla situazione a Mostar e Brcko	148
13.	Razzismo e xenofobia	
	B4-0069, 0100, 0117, 0131 e 0136/97	
	Risoluzione su razzismo, xenofobia ed estrema destra	150

(97/C 85/05)

**Processo verbale della seduta di venerdì 21 febbraio 1997***Parte I: Svolgimento della seduta*

1.	Approvazione del processo verbale	170
2.	Composizione delle commissioni	170
3.	Competenza delle commissioni	170
4.	Presentazione di documenti	170
5.	Applicazione del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità * (articolo 99 del regolamento) (votazione)	171
6.	Applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee * (articolo 99 del regolamento) (votazione)	171

IT

*(Segue)*

7. Settore dell'olio d'oliva * (articolo 99 del regolamento) (votazione) .....	172
8. Efficienza delle strutture agricole * (articolo 99 del regolamento) (votazione) .....	172
9. Enzimi e microrganismi nell'alimentazione animale * (articolo 99 del regolamento) (votazione) .....	172
10. Lavori dell'Assemblea paritetica ACP/UE nel 1996 (votazione) .....	172
11. Politica di cooperazione allo sviluppo (votazione) .....	172
12. Aiuto d'emergenza, ricostruzione e sviluppo (votazione) .....	172
13. Liquidazione dei conti del FEAOG per l'esercizio 1992 (discussione e votazione) .....	173
14. Coniugi partecipanti alle attività dei lavoratori autonomi (discussione e votazione) .....	173
15. Tagliole (discussione e votazione) .....	173
16. Mais geneticamente modificato (discussione e votazione) .....	174
17. Composizione dei gruppi politici .....	174
18. Composizione delle delegazioni .....	174
19. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta .....	174
20. Calendario delle prossime sedute .....	174
21. Interruzione della sessione .....	174

*Parte II: Testi approvati dal Parlamento*

1. Applicazione del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità * (Articolo 99 del regolamento)	
Proposta di regolamento (CE, CEEA, CECA) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEEA, CECA, CEE) che stabilisce le categorie di funzionari e agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità (COM(96)0400 – C4-0534/96 – 96/0214(CNS)) ...	175
2. Applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee * (Articolo 99 del regolamento)	
Proposta di regolamento (CE, CEEA, CECA) del Consiglio che modifica il regolamento (CEEA, CECA, CEE) 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (COM(96)0400 – C4-0535/96 – 96/0215(CNS)) .....	175
3. Settore dell'olio d'oliva * (Articolo 99 del regolamento)	
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (COM(96)0571 – C4-0004/97 – 96/0275(CNS)) .....	175
4. Efficienza delle strutture agricole * (Articolo 99 del regolamento)	
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 riguardante il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (COM(96)0614 – C4-0036/97 – 96/0288(CNS)) .....	175
5. Enzimi e microrganismi nell'alimentazione animale * (Articolo 99 del regolamento)	
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (CEE) 93/113/CE relativa all'utilizzo e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e alla loro preparazione nell'alimentazione animale .....	176
6. Lavori dell'Assemblea paritetica ACP-UE nel 1996	
A4-0019/97	
Risoluzione sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica ACP-UE nel 1996 .....	176
7. Politica di cooperazione allo sviluppo	
A4-0028/97	
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla complementarità fra la politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità e le politiche degli Stati membri (COM(95)0160 – C4-0178/95) .....	178



8. Aiuto d'urgenza, ricostruzione e sviluppo *	
A4-0021/97	
Risoluzione sull'aiuto umanitario dell'Unione europea e il ruolo di ECHO e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al collegamento tra aiuto, ricostruzione e sviluppo (COM(96)0153 – C4-0265/96) .....	181
9. Liquidazione dei conti del FEAOG	
A4-0043/97	
Risoluzione intesa a informare la Commissione dei motivi per cui non può esserle attualmente concesso il discarico per la liquidazione dei conti del FEAOG per l'esercizio 1992 (C(96)0417 – C4-0259/96) .....	184
10. Coniugi partecipanti alle attività dei lavoratori autonomi	
A4-0005/97	
Risoluzione sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi	186
11. Tagliole	
B4-0154/97	
Risoluzione sulle tagliole .....	188

Lunedì 17 febbraio 1997

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1996-1997

Sedute dal 17 al 21 febbraio 1997  
PALAIS DE L'EUROPE – STRASBURGO

## PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 1997

(97/C 85/01)

## Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON  
JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES GIL-DELGADO

*Presidente**(La seduta è aperta alle 17.00)***1. Ripresa della sessione**

Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 30 gennaio 1997.

**2. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

**3. Composizione del Parlamento**

Il Presidente informa il Parlamento che l'on. Kranidiotis è stato nominato ministro aggiunto degli affari esteri del governo greco con decorrenza 3 febbraio 1997.

Si congratula per la sua nomina.

Il Presidente comunica che le competenti autorità greche lo hanno informato che la on. Anna Karamanou è stata nominata deputata al Parlamento, in sostituzione dell'on. Kranidiotis, con decorrenza 6 febbraio 1997.

Porge il benvenuto alla nuova collega e ricorda il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento.

Comunica altresì che l'on. Tapie lo ha informato, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento, delle sue dimissioni da deputato al Parlamento, con decorrenza 4 febbraio 1997.

Ai sensi dell'articolo 12 dell'Atto relativo all'elezione dei deputati al Parlamento europeo, il Parlamento constata tale vacanza e ne informa lo Stato membro interessato.

Interviene l'on. Hory, a nome dei membri francesi del gruppo ARE, in seguito alla comunicazione riguardante l'on. Tapie.

**4. Composizione delle commissioni e delegazioni**

Il Presidente comunica di aver ricevuto dai gruppi PSE, PPE, UPE e V le seguenti richieste di nomina:

- commissione per gli affari esteri: on. Avgerinos, in sostituzione dell'on. Krenidiotis,
- commissione giuridica: on. Ahern,
- commissione per la politica regionale: on. Karamanou, in sostituzione dell'on. Avgerinos,
- commissione per le petizioni: on. De Esteban Martin, in sostituzione della on. Palacio Vallelersundi, on. Camisón Asensio,

Lunedì 17 febbraio 1997

- delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Cipro: on. Tsatsos,
- delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Romania: on. Morris, in sostituzione dell'on. Smith,
- delegazione alla commissione parlamentare mista Spazio economico europeo: onn. Rapkay e Cabrol,
- delegazione per le relazioni con l'Estonia: on. Garosci,
- delegazione per le relazioni con Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tadgikistan, Turkmenistan e Mongolia: on. Needle, in sostituzione dell'on. West; on. Medina Ortega in sostituzione dell'on. Aparicio Sánchez,
- delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti: on. Seal in sostituzione dell'on. Tappin,
- delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare di Cina: on. Hindley in sostituzione della on. Billingham.

Se non saranno formulate obiezioni al momento dell'approvazione del presente processo verbale, tali nomine saranno considerate ratificate.

## 5. Interpretazione del regolamento (articolo 92, paragrafo 2)

Il Presidente informa il Parlamento che la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, competente — conformemente all'articolo 162, par. 1, del regolamento — sulla questione della deroga all'applicazione dell'articolo 102 del regolamento nel quadro dell'articolo 92, ha approvato, nella riunione del 4 febbraio 1997, la seguente interpretazione:

*«La non applicabilità dell'articolo 102 è possibile esclusivamente in commissione e solo in caso di urgenza. Non sono previste eccezioni alle disposizioni dell'articolo 102, né per le riunioni di commissione che non siano state dichiarate urgenti né per le sedute.*

*La disposizione a norma della quale possono essere presentati emendamenti orali significa che non ci si può opporre a che in commissione vengano posti in votazione emendamenti presentati oralmente».*

*Le due suddette eccezioni alle regole generali devono essere applicate con grande cautela e attenzione. Risulta evidente che la combinazione della non applicazione dell'articolo 102 e della votazione sugli emendamenti presentati oralmente conferisce al presidente della riunione una notevole responsabilità quanto ad assicurare che tutti i membri presenti siano pienamente consapevoli dell'oggetto del voto, e ciò a maggior ragione visto che non verrà effettuata una vera e propria votazione in seduta, cfr. paragrafo 3. È pertanto fondamentale che le traduzioni scritte di tutti i testi approvati in commissione siano disponibili in tempo utile e prima della tornata in questione.*

In mancanza di opposizione, prima dell'approvazione del presente processo verbale, da parte di un gruppo politico o di almeno ventinove deputati, conformemente all'articolo 162, par. 4, del regolamento, la presente interpretazione sarà considerata approvata.

## 6. Autorizzazione a elaborare relazioni — Competenza delle commissioni

Sono autorizzate a elaborare relazioni:

- la commissione RICE
  - sullo sviluppo e l'applicazione delle nuove tecnologie dell'informazione nei prossimi dieci anni,
  - sulla fattibilità tecnologica delle reti idrauliche trans-europee;
- la commissione REGO sulla cooperazione tra commissioni competenti per il merito e commissioni competenti per parere (art. 147 del regolamento).

Sono competenti per parere:

- la commissione OCCU
  - su un sistema più rigoroso di valutazione dell'impatto sulle imprese (autorizzata a elaborare una relazione: ECON; già competente per parere: GIUR) (autorizzazione subordinata al rispetto del calendario dei lavori della commissione competente per il merito)
  - sulla comunicazione della Commissione sui servizi d'interesse generale in Europa (COM(96)0443 — C4-0507/96) (competente per il merito: ECON; già competenti per parere: TRAS, RICE, GIUR, CULT, ISTI e AMBI);
- la commissione REGI sulla summenzionata comunicazione (COM(96)0443 — C4-0507/96)
- la commissione PESC sulla relazione della Commissione «relazione annuale del fondo di coesione — 1995» (COM(96)0388 — C4-0509/96) (competente per il merito: REGI; già competenti per parere: OCCU, AGRI, AMBI, TRAS, BILA, CONT e ECON);
- la commissione LIBE sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale (COM(96)0567 — C4-0638/96) (competente per il merito: DONN; già competente per parere: SVIL);
- la commissione SVIL sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere recante proroga interinale del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Senegal riguardante la pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 2 ottobre 1996 al 1° novembre 1996 (COM(96)0611 — C4-0032/97 — 96/0287(CNS)) (competente per il merito: PESC);
- la commissione AMBI sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante l'organizzazione della cooperazione sugli obiettivi energetici comunitari stabiliti (COM(96)0431 — C4-0046/97 — 96/0218(CNS)) (competente per il merito: RICE, già competente per parere: ECON).

Lunedì 17 febbraio 1997

## 7. Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

*a) dal Consiglio, il seguente documento:*

— Comunicazione sul programma della presidenza olandese (C4-0049/97)

deferimento:  
commissioni interessate

lingue disponibili: EN, FR, NL

*b) dalla Commissione:*

*ba) le seguenti proposte e/o comunicazioni:*

— Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità europea (COM(97)0031 — C4-0055/97 — 96/0052(COD))

deferimento  
merito: AMBI  
parere: BILA, OCCU

base giuridica: Art. 129 CE

— Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Politica di coesione e cultura — Un contributo all'occupazione (COM(96)0512 — C4-0056/97)

deferimento  
merito: REGI  
parere: ECON, OCCU, CULT

— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (COM(97)0020 — C4-0059/97 — 97/0027(COD))

deferimento  
merito: AMBI  
parere: AGRI

base giuridica: Art. 100 A CE

*bb) i seguenti documenti:*

— Libro verde sulla politica di concorrenza comunitaria e restrizioni verticali (COM(96)0721 — C4-0053/97—)

deferimento  
merito: ECON

lingue disponibili: DE, EN, FR, NL

— La politica tributaria nell'Unione europea — Relazione sullo sviluppo dei sistemi tributari (COM(96)0546 — C4-0054/97)

deferimento  
merito: ECON

— Relazione della Commissione al Consiglio sull'organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco greggio (COM(96)0554 — C4-0057/97)

deferimento  
merito: AGRI  
parere: BILA, CONT

*c) dalla Corte dei conti:*

— Relazione speciale n. 3/96 sulla politica del turismo e sua promozione corredata delle risposte della Commissione (C4-0050/97)

deferimento  
merito: CONT  
parere: TRAS

— Relazione della Corte dei Conti delle Comunità europee sui conti dell'esercizio 1995 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Fondazione di Dublino) corredata delle risposte della Fondazione e conti dell'esercizio 1995 (2273/96 — C4-0051/97)

deferimento  
merito: CONT  
parere: OCCU

lingue non disponibili: FI, SV

— Relazione della Corte dei Conti delle Comunità europee sui conti e sulla gestione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 1995 corredata delle risposte del Centro (2290/96 — C4-0052/97)

deferimento  
merito: CONT  
parere: OCCU

lingue non disponibili: FI, SV

*d) dal comitato di conciliazione:*

— Progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (3602/97 — C4-0058/97 — 00/0471(COD))

*e) dalle commissioni parlamentari:*

— Relazione sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica ACP-UE nel 1996 — commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Relatrice: on. Baldi  
(A4-0019/97)

— Relazione sulle denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione della legislazione comunitaria per quanto concerne l'ESB, senza pregiudizio della giurisdizione dei tribunali nazionali e comunitari Parte A: I. Risultati dell'inchiesta; II Raccomandazioni per il futuro; III. Pareri di minoranza (pubblicati separatamente) — commissione temporanea d'inchiesta sull'ESB

Relatore: on. Medina Ortega  
(A4-0020/97)

Lunedì 17 febbraio 1997

— Relazione sull'aiuto umanitario dell'Unione europea e il ruolo di ECHO, e sulla comunicazione della Commissione relativa al collegamento tra aiuto, ricostruzione e sviluppo (COM(96)0153 — C4-0265/96) — commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Relatore: on. Fassa  
(A4-0021/97)

— \* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (COM(96)0460 — C4-0545/96 — 96/0228(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: on. Mayer  
(A4-0022/97)

— \* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi stati membri, d una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (COM(96)0259 — C4-0450/96 — 96/0149(CNS)) — commissione per le relazioni economiche esterne

Relatrice: on. Miranda de Lage  
(A4-0023/97)

— \*\*\* Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra (5871/96 — C4-0319/96 — 96/0093(AVC)) — commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa

Relatore: on. La Malfa  
(A4-0024/97)

— \*\*\* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altra (5870/96 — C4-0318/96 — 96/0094(AVC)) — commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa

Relatore: on. Lambrias  
(A4-0025/97)

— \*\*\* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (5872/96 — C4-0320/96 — 96/0092(AVC)) — commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa

Relatrice: on. Hoff  
(A4-0026/97)

— Relazione sulla relazione congiunta della Presidenza del Consiglio e della Commissione relativa alla politica mediterranea — seguito della Conferenza di Barcellona (7987/96 — C4-0414/96) — commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa

Relatore: on. Sakellariou  
(A4-0027/97)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla complementarità fra la politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità e le politiche degli Stati membri (COM(95)0160 — C4-0178/95) — commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Relatore: on. McGowan  
(A4-0028/97)

— Relazione sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato d'applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore — Presentata conformemente all'articolo 13 della direttiva 89/48/CEE (COM(96)0046 — C4-0194/96) — commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Relatrice: on. Fontaine  
(A4-0029/97)

— \*\*\* I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di seguito a favore dell'autore di un'opera d'arte originale (COM(96)0097 — C4-0251/96 — 96/0085(COD)) — commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Relatrice: on. Palacio Vallelersundi  
(A4-0030/97)

— Relazione sugli aspetti economici e commerciali dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, destinato a sostituire l'accordo sugli scambi e la cooperazione commerciale ed economica con l'URSS, sul quale sono attualmente fondate le relazioni contrattuali ufficiali — commissione per le relazioni economiche esterne

Relatore: on. Kittelmann  
(A4-0031/97)

— \* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la repubblica del Kirghizistan, dall'altra (COM(95)0049 — 95/0063(CNS)) — commissione per le relazioni economiche esterne

Relatore: on. Chesa  
(A4-0032/97)

— \* Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio — che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (COM(96)0170 — C4-0334/96 — 96/0109(CNS)); — che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (COM(96)0170 — C4-0335/96 — 96/0110(CNS)) — commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatore: on. Olsson  
(A4-0033/97)

Lunedì 17 febbraio 1997

— Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul programma integrato a favore delle piccole e medie imprese (PM) e dell'artigianato (programma pluriennale) (COM(96)0329 — C4-0490/96) — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatrice: on. Peijs  
(A4-0034/97)

— \* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) 2377/90, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (COM(96)0584 — C4-0683/96 — 96/0279(CNS)) — commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatore: on. K. D. Collins  
(A4-0035/97)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione «Costruire il futuro dell'industria marittima europea — Contributo alla competitività dell'industria marittima (COM(96)0084 — C4-0211/96) — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (Procedura «Hughes»)

Relatore: on. Katiforis  
(A4-0036/97)

— \* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine — Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatore: on. Papayannakis  
(A4-0037/97)

— \* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea di carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Georgia, dall'altra (8890/96 — C4-0566/96 — 96/0180(CNS)) — commissione per le relazioni economiche esterne

Relatore: on. Kittelmann  
(A4-0038/97)

— \* Relazione sulla proposta di regolamento (CE, EURATOM, CECA) del Consiglio che adegua e fissa una procedura d'adeguamento annuo dei tassi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliera di missione all'interno del territorio europeo degli stati membri dell'Unione europea (COM(96)0451 — C4-0542/96 — 96/0232(CNS)) — commissione per i bilanci

Relatore: on. Tappin  
(A4-0039/97)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale dal titolo: «Una politica di competitività industriale per l'industria chimica europea: un esempio» (COM(96)0187 — C4-0273/96) — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatore: on. Langen  
(A4-0040/97)

— \*\*\* Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (12046/96 — C4-0664/96 — 95/0237(AVC)) — commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia

Relatrice: on. Matikainen-Kallström  
(A4-0041/97)

— Relazione sulla relazione della Commissione sulla situazione demografica nell'Unione Europea (1995) (COM(96)0060 — C4-0143/96) — commissione l'occupazione e gli affari sociali

Relatrice: on. Boogerd-Quaak  
(A4-0042/97)

— Relazione interlocutoria sul rinvio del discarico da dare alla Commissione per la liquidazione dei conti del FEAOG-Garanzia per l'esercizio finanziario 1992 (C(96)0417 — C4-0259/96) — commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: on. Mulder  
(A4-0043/97)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione sulla parità di opportunità per i disabili (COM(96)0406 — C4-0582/96) — commissione l'occupazione e gli affari sociali

Relatrice: on. Schmidbauer  
(A4-0044/97)

— Relazione sul Libro verde intitolato «Vivere e lavorare nella società dell'informazione: priorità alla dimensione umana» (COM(96)0389 — C4-0522/96) — commissione l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: on. Wim van Velzen  
(A4-0045/97)

— \* Relazione sulla proposta modificata di regolamento (EURATOM, CECA, CEE) dal Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne (COM(96)0077 — C4-0565/96 — 00/0904(CNS)) — commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Relatrice: on. Lindholm  
(A4-0046/97)

f) *dalla delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione:*

— Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (C4-0058/97 — 00/0471(COD))

Relatore: on. Janssen van Raay  
(A4-0047/97)

g) *dai deputati:*

ga) *le seguenti interrogazioni orali (art. 40 del regolamento):*

— K. D. Collins, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori,

**Lunedì 17 febbraio 1997**

alla Commissione: Posizione della Commissione europea nei confronti della legislazione sulle tagliole (B4-0002/97);

— Breyer e Lannoye, a nome del gruppo V, alla Commissione: Immissione sul mercato di mais geneticamente modificato (B4-0003/97);

— de Villiers, a nome del gruppo I-EDN, alla Commissione: ESB — Commissione d'inchiesta — rischio di trasmissione dell'ESB attraverso taluni prodotti farmaceutici (B4-0004/97);

— des Places, a nome del gruppo I-EDN, alla Commissione: OGM — immissione sul mercato di mais geneticamente modificato (B4-0005/97);

— Martens e Böge, a nome del gruppo PPE; alla Commissione: relazione della commissione d'inchiesta in materia di ESB sulle denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione della legislazione comunitaria per quanto concerne l'ESB (B4-0006/97);

— Green, a nome del gruppo PSE, alla Commissione: Commissione temporanea d'inchiesta sull'ESB (B4-0007/97);

— Barthet-Mayer e Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, alla Commissione: relazione della commissione d'inchiesta sull'ESB (B4-0008/97);

— Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo V, alla Commissione: Relazione della commissione d'inchiesta sull'ESB (B4-0009/97);

— Santini, Rosado Fernandes, Pasty e Azzolini, a nome del gruppo UPE, alla Commissione: Raccomandazione sull'ESB (B4-0010/97);

— Kofoed, a nome del gruppo ELDR, alla Commissione: Conclusioni della commissione temporanea d'inchiesta sull'ESB (B4-0011/97);

— Pasty, a nome del gruppo UPE, alla Commissione: gli organismi geneticamente modificati (B4-0012/97);

— González Álvarez, a nome del gruppo GUE/NGL, alla Commissione: richiesta di moratoria all'ingresso di mais transgenetico nell'UE (B4-0013/97);

— Barthet-Mayer e Kouchner, a nome del gruppo ARE, alla Commissione: immissione sul mercato di mais geneticamente modificato (B4-0014/97);

— Roth-Behrendt, a nome del gruppo PSE, alla Commissione: immissione sul mercato di mais geneticamente modificato; procedura di autorizzazione (B4-0015/97);

— Grossetête, a nome del gruppo PPE, alla Commissione: immissione sul mercato di mais geneticamente modificato (B4-0016/97).

*gb) le seguenti interrogazioni orali per il tempo delle interrogazioni (B4-0001/97.) (art. 41 del regolamento):*

— David, Camisón Asensio, Papayannakis, McIntosh, Lambraki, Caccavale, Sjöstedt, Watts, Medina Ortega, Holm, Kaklamanis, Torres Couto, Megahy, Crowley, Theonas, Lomas, Stewart-Clark, Sindal, Andersson, Ahern, Morris, Smith, Ahlqvist, Alavanos, Desama, Wibe, Lindqvist, Pettinari, Newens, Kirsten M. Jensen, Klironomos, Howitt, Izquierdo

Rojo, Posselt, Ghilardotti, Pollack, Riis-Jørgensen, Oddy, Sanz Fernández, Gerard Collins, Gallagher, Ephremidis, Papakyriazis, Titley, Stenmarck, Kirsten M. Jensen, Sturdy, Gallagher, Watts, Torres Couto, Ahern, Wijzenbeek, Wibe, Lindqvist, Svensson, Holm, Billingham, Ahlqvist, Vallvé, Pirker, Kestelijn-Sierens, Posselt, Izquierdo Rojo, Kerr, Theonas, Jackson, Donnelly, Hautala, Kinnock, Alavanos, García Arias, Colom i Naval, Sjöstedt, Gahrton, Plooi-j-van Gorsel, Andrews, Pérez Royo, Lambraki, Hatzidakis, Teverson, Gillis, McCarthy, Killilea, Cassidy, Dybkjær, Baldarelli, Cars, Ferrer, Megahy, Coates, Blak, Girão Pereira, Evans, Vecchi, Monfils, Andersson, Morris, Smith, Oddy, McMahon, Papayannakis, Virgin, Añoveros Trias de Bes, Medina Ortega, Bowe, Thors, Tongue, Graenitz, Eisma, Spaak, Otila, Howitt, Malone, Riis-Jørgensen, Gerard Collins, Fitzsimons, Hyland, Sichrovsky, McIntosh e Ephremidis.

*gc) il seguente documento:*

— mozione di censura contro la Commissione delle Comunità europee per il suo comportamento nella gestione della crisi dell'ESB, presentatadagli onn. Happart, Jové Peres, Pailler, Barthet-Mayer, Rosado Fernandes, Campos, Bébéar, Dury, Berthu, Goldsmith, de Villiers, Bonde, Souchet, des Places, Fabre-Aubrespy, Striby, Seillier, Grossetête, Vandemeulebroucke, Hory, Lalumière, Novo Belenguer, Leperre-Vernier, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Gonzáles Triviño, Fourçans, de Gaulle, Jean-Pierre, Decourrière, Bernard-Reymond, Verwaerde, Dary, Castagnède, Stasi, Sandbaek, Moreau, Piquet, Wurtz, Papayannakis, Puerta, González Alvarez, Miranda, Elmalan, Ainardi, Theonas, Eriksson, Sjöstedt, Seppänen, Ojara, Novo, Pettinari, Castellina, Ribeiro, Maset Campos, Herzog, Sierra González, Sornosa Martínez, Mohamed Ali, Carnero González, Gutiérrez Díaz, Vinci, Manisco, Bertinotti, Ephremidis, Svensson, Alavanos, Soltwedel-Schäfer, Philippe-Armand Martin, Laignel e Fouque (B4-0056/97/riv.2).

## **8. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio**

Il Consiglio ha trasmesso al Parlamento copia conforme dei seguenti documenti:

— accordo di cooperazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani per il controllo dei precursori e delle sostanze chimiche utilizzati di frequente nella fabbricazione illecita di droghe o di sostanze psicotrope;

— accordo concernente le relazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia;

— accordo concernente le relazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania e protocollo che stabilisce le condizioni applicabili alle associazioni temporanee di imprese e alle società miste previste dall'accordo;

— accordo concernente le relazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia;

— accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, e la Confederazione svizzera sull'emendamento della convenzione del 20 maggio 1987 relativo a un regime di transito comune.

Lunedì 17 febbraio 1997

**9. Petizioni**

Il Presidente comunica di aver deferito alla commissione competente, a norma dell'articolo 156, paragrafo 5, del regolamento, le seguenti petizioni, che sono state iscritte nel ruolo generale alle date di seguito riportate:

*Il 21 gennaio 1997*

del sig. Stephen Mason (n. 0054/97);  
 del sig. Quentin Williams (n. 0055/97);  
 del sig. Quentin Williams (n. 0056/97);  
 del sig. William Trent (n. 0057/97);  
 della sig.ra Carol Ann Barclay (con 2 firme) (n. 0058/97);  
 del sig. H. Hindle (n. 0059/97);  
 del sig. Jens Löhnert (n. 0060/97);  
 del sig. H. Spengler (Aktionsgruppe Windenergie M/V) (n. 0061/97);  
 del sig. Georg Jerzy Klingsport (n. 0062/97);  
 del sig. Reinhard Ulmar (n. 0063/97);  
 del sig. Gianni Tamino (più 3.556 firme) (n. 0064/97);  
 della sig.ra Petra Deusing (n. 0065/97);  
 del sig. R. Wilke (n. 0066/97);  
 del sig. Heinrich Lenz (n. 0067/97);  
 del sig. Hermann-Josef Meyer (n. 0068/97);  
 del sig. Bernhard Völk (Initiative Bessere Zukunft) (n. 0069/97);  
 del sig. Carl Gert Wolfrum (n. 0070/97);  
 del sig. Ioannis Ntinos (n. 0071/97);  
 del sig. Nikolaos Zantiotis (n. 0072/97);  
 del sig. Vlahogiannis (Association Hélienne d'Ingénieurs Technologues) (n. 0073/97);  
 di R. Ioakeimidis (Open Line) (n. 0074/97);  
 del sig. A. L. Vrionakis (n. 0075/97);  
 di Adenried Weichert (n. 0076/97);  
 del sig. Charles Solomon (n. 0077/97);  
 del sig. Willi Waldau (n. 0078/97);  
 del sig. Robbert Maris (n. 0079/97);  
 del sig. Ahmed Amri (n. 0080/97);  
 del sig. Henri Deschaume (n. 0081/97);  
 del sig. François Ramade (Société Nationale de Protection de la Nature) (n. 0082/97);  
 del sig. C. Amand (KPMG Tiberghien & Co s.c.) (con 2 firme) (n. 0083/97);  
 della sig.ra Virginia Matagne (n. 0084/97);  
 della sig.ra Josiane Dumas (più 5 firme) (n. 0085/97);  
 della sig.ra Marylene Adiny (n. 0086/97);  
 della sig.ra Amanda Esposito (n. 0087/97);  
 della sig.ra Maria Eugénia Teixeira Rebelo Costa Ferreira (n. 0088/97);  
 della sig.ra Rosario Gaité Canton (n. 0089/97);  
 del sig. Bruno Possio (n. 0090/97);  
 del sig. Flavio Cimardi (n. 0091/97);  
 del sig. Roberto G. Aloisio (con 2 firme) (n. 0092/97);

*Il 31 gennaio 1997*

della sig.ra Françoise Jöet (Association Liberté Information Santé) (più 70 firme) (n. 93/97);  
 del sig. Manos Ioannis (n. 94/97);  
 del sig. Pierre Faoro (Association Nationale pour la Défense des Biens Patrimoniaux Français en Tunisie) (n. 95/97);  
 della sig.ra Maria Jose de No Sanchez de Leon (n. 96/97);  
 del sig. José Cesar López Goiriz (Viajes Rivercar S.A.) (n. 97/97);  
 del sig. Juan Alarcón Alarcón (Grupo Ecologista Sierra Mijas) (n. 98/97);  
 del sig. Ramón Bermejo Abalde (n. 99/97);  
 del sig. Matteo La Cara (n. 100/97);  
 del sig. Gino di Candeloro (n. 101/97);  
 del sig. Leonardo Lombardi (più 120 firme) (n. 102/97);  
 del sig. Mario Murabito (n. 103/97);  
 del sig. Roberto G. Aloisio (con 2 firme) (n. 104/97);  
 di Marinha Marie-Nelly (n. 105/97);  
 della Consejería de Educación y Ciencia — Junta de Andalucía (più 402 firme) (n. 106/97);  
 del sig. Jussi Hyvärinen (n. 107/97);  
 del sig. Massimo Maltoni (n. 108/97);  
 del sig. Horst Maiwald (n. 109/97);  
 del sig. Günter Bergmann (n. 110/97);  
 del sig. Horst Pfeiffer (n. 111/97);  
 del sig. Günter Krause (n. 112/97);  
 del sig. Rudi Gose (n. 113/97);  
 del sig. Horst Scholz (n. 114/97);  
 del sig. Arthur Schumann (n. 115/97);  
 della sig.ra Stanka Possidente (n. 116/97);  
 del sig. Fahim Ahmad (più 52 firme) (n. 117/97);  
 del sig. Patrick McNamara (Kill Residents Group) (più 19 firme) (n. 118/97);  
 del sig. Peter Antoon Duckers (Lëtzebuurger Rentner an Invalide Verband a.s.b.l., Sektion Norden) (n. 119/97);  
 del sig. F. Waldhausen (Evangelische Kirchengemeinde Hiesfeld) (n. 120/97);  
 del sig. Peter Inden (Aktionsgemeinschaft der Bürgerinitiativen gegen die Verlegung der Autobahn 4) (più 19 firme) (n. 121/97);  
 del sig. Volker Totzeck (n. 122/97);  
 del sig. Hans-Dieter Zillmann (più 11 firme) (n. 123/97);  
 del sig. Stefan Faulstroch (EuroGames IV) (n. 124/97);  
 del Gemeindeamt Ludesch (n. 125/97);  
 della sig.ra Marie Luise Camp (n. 126/97);  
 del sig. F.-H. Symann (n. 127/97);  
 del sig. Kongo Ntinu (n. 128/97);  
 del sig. Bernhard Völk (Initiative Bessere Zukunft) (n. 129/97);  
 della sig.ra Edelhard Amenda (Naturschutzbund Deutschland — Gruppe Kassel e.V.) (n. 130/97);  
 del sig. Hermann Hahne (n. 131/97);

**Lunedì 17 febbraio 1997**

della sig.ra Johanna Finkbeiner (n. 132/97);  
 del sig. Gabriele Drinkmann (n. 133/97);  
 della sig.ra Elisabeth Daheim-Küsters (n. 134/97);  
 del sig. Henry Dudek (n. 135/97);  
 del sig. Jeremy Gosselin (n. 136/97);  
 della sig.ra Elisabeth Drcon z (For Animals) (n. 137/97);  
 della sig.ra N.J. Nokes (n. 138/97);  
 del sig. A.P. Lang (n. 139/97);  
 del sig. Peter Brown (n. 140/97);  
 del sig. Colum Donnelly (n. 141/97);  
 del sig. S. Narendrasingam (n. 142/97);  
 del sig. D. Waterhouse (n. 143/97);  
 del sig. John O'Connor (n. 144/97);  
 del sig. David de Meist-Gordon (n. 145/97);  
 del sig. Amjid Jameel Qureshi (n. 146/97);  
 del sig. Spyros Criticos (n. 147/97);  
 della sig.ra Ann Pearce (n. 148/97);  
 della sig.ra Ann Pearce (n. 149/97);  
 del sig. Hellmut Krahl (n. 150/97);  
 del sig. Hubert Ankarcrona (Skyddsvakt Hubert Ankarcrona AB) (n. 151/97);  
 del sig. Manfred Lenz (n. 152/97);  
 dei coniugi Maria et Panagiotis Ploumakis (più 36 firme) (n. 153/97);  
 del sig. Lotfi Zitoun (n. 154/97);  
 del sig. Harry Casey (n. 155/97);  
 del sig. Wolfgang Schwanitz (n. 156/97);  
 del sig. Barbro Magnusson (con 3 firme) (n. 157/97);

*Il 13 febbraio 1997*

della sig.ra Kristiina Avonius (n. 158/97);  
 della sig.ra Veronique Hourdequin (n. 159/97);  
 del sig. Alain Simard (n. 160/97);  
 del sig. Georges Beix (n. 161/97);  
 del sig. Richard Caiati (n. 162/97);  
 del sig. Daniel Kerbiriou (n. 163/97);  
 del sig. André Dufour (n. 164/97);  
 del sig. Júlio Magalhães (n. 165/97);  
 della sig.ra Fabienne-Marcelle Kessler Cavolo (n. 166/97);  
 del sig. René Steichen (Arendt & Medernach) (n. 167/97);  
 della sig.ra Hélène Arapinis (Association des Parents d'Elèves — Section française) (con 10 firme) (n. 168/97);  
 del sig. Marcel Cornet (n. 169/97);  
 del sig. Jena-Pierre Lafay (n. 170/97);  
 del sig. Orlando Valladares dos Santos (Associação Medicina Natural e Bioterapêuticas) (con 2 firme) (n. 171/97);  
 della sig.ra Maria Aragão (Grupo de Intervenção para a Defesa dos Animais) (n. 172/97);  
 della sig.ra Maria Aragão (Grupo de Intervenção para a Defesa dos Animais) (n. 173/97);  
 del sig. Daniel Alonso (n. 174/97);

di Itaca — Asociacion para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (più 2 firme) (n. 175/97);  
 del sig. Luis Alberto Nin Arigon (n. 176/97);  
 del sig. Jaume Lopez i Puigbo (Geganter de Vallgorguina) (n. 177/97);  
 del sig. Giuseppe Mangiafico (n. 178/97);  
 del sig. Giovanni Murgia et Mme Angelica Rampogna (n. 179/97);  
 del sig. Constantino Grillo (n. 180/97);  
 della sig.ra Antonina Mazzara (n. 181/97);  
 del sig. Fortunato Di Noto (Parrocchia Madonna del Carmine) (con 6 firme) (n. 182/97);  
 del sig. Giovanni Campano (n. 183/97);  
 del sig. Antonio Fari (n. 184/97);  
 del sig. David Vitz (Vlaamse Volksbeweging vzw — VVB) (n. 185/97);  
 della sig.ra Gisela Pereira (n. 186/97);  
 del sig. Antonio Hermanns (n. 187/97);  
 del sig. Joachim Peters (n. 188/97);  
 del sig. Felice Di Caro (n. 189/97);  
 de Loni Schneider (n. 190/97);  
 della sig.ra M<sup>a</sup> del Carmen González Orejón (n. 191/97);  
 del sig. Walter Rickbenbach (n. 192/97);  
 del sig. Pavel Lami (n. 193/97);  
 della sig.ra Maureen Randa (n. 194/97);  
 del sig. Rudy Kennedy (Claims for Jewish Slave-Labour Compensation) (n. 195/97).

**10. Ordine dei lavori**

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Interviene l'on. Andrews, il quale, richiamandosi a un suo intervento fatto nella seduta del 9 dicembre 1996 (*processo verbale della seduta in tale data, punto 9 in fine*), sulle condizioni di detenzione, in un carcere tedesco, di una detenuta irlandese incinta, la signora Róisín McAliskey, segnala che la persona in questione continua a essere detenuta nelle medesime condizioni e fa presente l'esistenza di un disaccordo fra le autorità britanniche e quelle tedesche, le quali non avrebbero, a suo avviso, obiezioni a che la detenuta sia posta in libertà su cauzione (il Presidente gli revoca la facoltà di parlare, facendo presente che il punto non figura all'ordine del giorno, pur precisando che sarà fatto il necessario al riguardo).

Il Presidente comunica che è stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno della tornata di febbraio 1997 (PE 166.604/PDOJ), al quale non è stata proposta alcuna modifica (articolo 96 del regolamento).

Riferendosi alla relazione Izquierdo Rojo, a nome della commissione per la pesca, sulla proposta di regolamento del Consiglio che prevede talune misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca (COM(96)0296 — C4-0388/96 — 96/0160(CNS)) (A4-0409/96), che era stata rinviata in commissione, sulla base dell'art. 59, par. 3, del regolamento, nella seduta del 13 dicembre 1996 (*processo verbale della seduta in tale data, parte I, punto 8 b*)), il Presidente comunica che la

Lunedì 17 febbraio 1997

commissione pesca ha designato un nuovo relatore, l'on. Adam, e ha deciso di chiedere il rinvio in commissione di detta questione sulla base dell'articolo 129 del regolamento.

Interviene la on. Fraga Estévez, presidente della commissione pesca, che ne dà conferma.

L'Assemblea accoglie la richiesta di rinvio in commissione.

*Lunedì 17 e martedì 18 febbraio*

— nessuna richiesta di modifica.

— Il Presidente ricorda comunque di aver ricevuto da 72 deputati, conformemente all'articolo 34 del regolamento, una mozione di censura contro la Commissione per il suo comportamento nella gestione della crisi dell'ESB (B4-0056/97/riv.2), mozione che è stata trasmessa alla Commissione.

Come indicato nel progetto definitivo di ordine del giorno, la discussione si svolgerà martedì alle 15.00 e la votazione giovedì alle 15.00, conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del suddetto articolo.

Interviene la on. Green, la quale, a nome del gruppo PSE, chiede che il termine di presentazione di emendamenti e proposte di risoluzione comuni, fissato alle 16.00 di martedì, sia prorogato alle 20.30, vale a dire al termine della discussione.

Il Presidente decide di mantenere il termine alle 16.00, pur prevedendo che eventuali modifiche alla proposta di risoluzione comune possano essere presentate fino alle 20.30.

*Mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio*

— il gruppo ARE ha chiesto che la votazione sulle proposte di risoluzione presentate per concludere la discussione sulle interrogazioni orali sull'ESB si svolga giovedì, alle 15.00, dopo la votazione sulla mozione di censura.

Intervengono su tale richiesta gli onn. Barthet-Mayer, la quale, a nome del gruppo ARE, la motiva, Puerta, a nome del gruppo GUE/NGL e dei firmatari della mozione, e Martens, a nome del gruppo PPE.

Con AN (PPE), il Parlamento respinge la richiesta:

votanti:	316
favorevoli:	44
contrari:	268
astenuti:	4

*Venerdì 21 febbraio*

— Nessuna richiesta di modifica.

*Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 97 del regolamento) del Consiglio e della Commissione per*

— una proposta di regolamento del Consiglio recante approvazione di un programma pluriennale destinato a promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'energia — programma SYNERGY (nuova consultazione (SN1160/97 — C4-0065/97 — 95/0126(CNS))

**Motivazione dell'urgenza:** il progetto di regolamento in questione costituisce la base giuridica necessaria per l'utilizzo

nel 1997 dell'importo già iscritto: per non perdere gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1997 il Consiglio deve decidere il più rapidamente possibile.

L'Assemblea sarà chiamata a pronunciarsi su questa richiesta di applicazione della procedura di urgenza all'inizio della seduta di domani.

\*  
\*      \*

L'ordine dei lavori è così fissato.

## 11. Tempo di parola

Il tempo di parola previsto per le discussioni iscritte all'ordine del giorno delle sedute dal 17 al 21 febbraio 1997 è ripartito conformemente all'articolo 106 del regolamento (vedi documento «Ordine del giorno»).

## 12. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (argomenti proposti)

Il Presidente propone di iscrivere i seguenti cinque argomenti all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, che si svolgeranno giovedì 20 febbraio, dalle 15.00 alle 18.00:

- Regione dei Grandi laghi africani
- Albania
- Diritti dell'uomo
- Ex Jugoslavia e mancato rispetto degli accordi di Dayton
- Esportazione di carne bovina in Africa australe

## 13. Carta dell'energia \*\*\* (discussione)

La on. Matikainen-Kallström illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (COM(95)0440 — 12046/96 — C4-0664/96 — 95/0237(AVC)) (A4-0041/97).

Intervengono gli onn. Stockmann, a nome del gruppo PSE, Estevan Bolea, a nome del gruppo PPE, Malerba, a nome del gruppo UPE, Plooi-j-van Gorsel, a nome del gruppo ELDR, Bloch von Blotnitz, a nome del gruppo V, Blokland, a nome del gruppo I-EDN, McNally, Porto, Fitzsimons, e Ahern, il commissario signora Wulf-Mathies. la on. Plooi-j-van Gorsel, la quale rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario signora Wulf-Mathies risponde.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

*Votazione: vedi processo verbale della seduta del 18 febbraio, parte I, punto 13.*

## 14. Problemi di sviluppo in Italia (discussione)

L'on. Podestà illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la politica regionale, sui problemi di sviluppo e gli interventi strutturali in Italia (C4-0050/96, C4-0051/96 e C4-0052/96) (A4-0405/96).

**Lunedì 17 febbraio 1997**

Intervengono gli onn. Speciale, a nome del gruppo PSE, Viola, a nome del gruppo PPE, Azzolini, a nome del gruppo UPE, e Moretti, a nome del gruppo ELDR.

**PRESIDENZA DELL'ON. ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ**

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Pettinari, a nome del gruppo GUE/NGL, Orlando, a nome del gruppo V, Cellai, non iscritto, Bontempi, Baggioni e Vallvé e il commissario signora Wulf-Mathies.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Votazione: vedi processo verbale della seduta del 18 febbraio, parte I, punto 14.*

### **15. Problemi di sviluppo in Germania (discussione)**

L'on. Botz illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la politica regionale, sui problemi di sviluppo legati alle azioni strutturali avviate in Germania nel quadro degli obiettivi 1, 2 e 5b per il periodo 1994-1999 (C4-0047/96, C4-0048/96, C4-0049/96, C4-0673/96, C4-0674/96) (A4-0002/97).

Intervengono gli onn. Walter, a nome del gruppo PSE, e Berend, a nome del gruppo PPE.

**PRESIDENZA DELLA ON. URSULA SCHLEICHER**

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Vallvé, a nome del gruppo ELDR, Schroedter, a nome del gruppo V, Schiedermeier e Klabß e il commissario signora Wulf-Mathies.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Votazione: vedi processo verbale della seduta del 18 febbraio, parte I, punto 15.*

### **16. Politica di coesione e ambiente (discussione)**

L'on. Hatzidakis illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la politica regionale, sulla comunicazione della Commissione concernente la politica di coesione e l'ambiente (COM(95)0509 — C4-0141/96) (A4-0360/96).

Intervengono gli onn. Papayannakis, relatore per parere della commissione ambiente, Bösch, a nome del gruppo PSE, Arias Cañete, presidente della commissione per la politica regionale, il quale interviene anche a nome del gruppo PPE,

Eisma, a nome del gruppo ELDR, Blokland, a nome del gruppo I-EDN, Klironomos, Varela Suanzes-Carpegna, Novo, Frutos Gama, Fernández Martín, Sjöstedt, Izquierdo Collado, Imaz San Miguel, Myller, Vaz da Silva, e Novo Belenguer, a nome del gruppo ARE, e il commissario signora Wulf-Mathies.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Votazione: vedi processo verbale della seduta del 18 febbraio, parte I, punto 16.*

### **17. Ordine del giorno della prossima seduta**

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 18 febbraio 1997, è stato così fissato:

*Dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 19.30 e dalle 21.00 alle 24.00*

*dalle 9.00 alle 9.15*

- Discussioni su problemi di attualità (proposte di risoluzione presentate)
- Decisione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza

*dalle 9.15 alle 12.00 e dalle 22.30 alle 24.00*

- relazione Oomen-Ruijten, sui regimi di sicurezza sociale \*
- relazione Weiler sulla protezione sociale
- raccomandazione per la seconda lettura Oomen-Ruijten, sull'indicazione dei prezzi dei prodotti \*\*\*II
- raccomandazione per la seconda lettura Tamino sugli aiuti ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile \*\*II
- relazione Janssen van Raay sui sistemi di indennizzo degli investitori \*\*\*III

*alle 12.00*

- turno di votazioni
- discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti iscritti)

*dalle 15.00 alle 19.30*

- discussione congiunta di una relazione, sette interrogazioni orali e una mozione di censura sull'ESB

*dalle 21.00 alle 22.30*

- Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

*(La seduta è tolta alle 20.10)*

Enrico VINCI,  
*Segretario generale*

Renzo IMBENI,  
*Vicepresidente*

Lunedì 17 febbraio 1997

**ELENCO DEI PRESENTI****Seduta del 17 febbraio 1997**

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Ahern, Ainardi, Alber, Aldo, Amadeo, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Añoveros Trias de Bes, Anttila, Aparicio Sánchez, Apolinário, Argyros, Arias Cañete, Arroni, Augias, Avgerinos, Azzolini, Baggioni, Baldarelli, Baldi, Balfe, Bardong, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton, Bazin, Bébéar, Belleré, Berend, Bernard-Reymond, Bertens, Berthu, Bianco, van Bladel, Blak, Bloch von Blotnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Burenstam Linder, Cabezón Alonso, Caccavale, Camisón Asensio, Campos, Cardona, Carlotti, Carrère d'Encausse, Cars, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castellina, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Cellai, Chanterie, Chesa, Chichester, Colajanni, Colli Comelli, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Cot, Cox, Crawley, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, Daskalaki, De Clercq, De Coene, De Giovanni, Dell'Alba, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Donner, Dupuis, Dury, Dybkjær, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Ettl, Evans, Ewing, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Fantuzzi, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Filippi, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Fontaine, Ford, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Gallagher, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, de Gaulle, Giansily, Gillis, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graenitz, Green, Gröner, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hyland, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Janssen van Raay, Jean-Pierre, Jensen Lis, Jöns, Junker, Kaklamanis, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Klaß, Klironomos, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lalumière, Lambraki, Lambrias, Lang Carl, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Le Gallou, Lehne, Leopardi, Leperre-Verrier, Liese, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Lööw, Lucas Pires, Lüttge, Lulling, Macartney, McCartin, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, McNally, Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Manisco, Mann Erika, Marinho, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Monfils, Moniz, Moorhouse, Moretti, Morgan, Morris, Moscovici, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Newens, Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo Belenguer, Oddy, Olsson, Oonfen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Otila, Paasilinna, Paasio, Pailler, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parodi, Pasty, Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari, Piecyk, Piha, Pimenta, Piquet, Pirker, des Places, Plooi-j-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poggiolini, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Provan, Puerta, van Putten, Rack, Rapkay, Raschhofer, Rauti, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Riis-Jørgensen, Robles Piquer, Rosado Fernandes, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rovsing, Rübig, Ruffolo, Ryyänen, Sainjon, Saint-Pierre, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seppänen, Simpson, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spiers, Stenmarck, Stenzel, Stewart-Clark, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tajani, Tamino, Tannert, Tappin, Tatarella, Taubira-Delannon, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Tomlinson, Trakatellis, Trizza, Truscott, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., Verde i Aldea, Verwaerde, Viceconte, Viola, Virgin, Virrankoski, Voggenhuber, van der Waal, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wiersma, Wijzenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann

Lunedì 17 febbraio 1997

## ALLEGATO

## Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(–) = Contrari

(O) = Astensioni

## 1. Modifica dell'ordine del giorno

(+)

**ARE:** Barhet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Ewing, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Sainjon, Saint-Pierre

**ELDR:** André-Léonard, Boogerd-Quaak, De Clercq, Kestelijn-Sierens, Vallvé

**GUE/NGL:** Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Miranda, Mohamed Ali, Pailler, Papayannakis, Piquet, Puerta, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas

**I-EDN:** Berthu, Fabre-Aubrespy, Striby

**NI:** Dillen, Hager, Raschhofer, Vanhecke

**PPE:** Grossetête, Pimenta, Verwaerde

**PSE:** Campos, Carlotti, De Giovanni, Laignel, Van Lancker

**UPE:** Rosado Fernandes

(–)

**ELDR:** Anttila, Brinkhorst, Cars, Cox, de Vries, Dybkjær, Frischenschlager, Haarder, Kofoed, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryyänänen, Spaak, Teverson, Thors, Wiebenga

**I-EDN:** Blokland, van der Waal

**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Bardong, Berend, Böge, de Brémond d' Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chichester, Cunha, De Melo, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Garriga Polledo, Gillis, Goepel, Gomolka, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lucas Pires, Lulling, McIntosh, Malangré, Martens, Matikainen-Kallström, Mendonça, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Perry, Piha, Plumb, Poggiolini, Porto, Posselt, Provan, Rack, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Stenzel, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barros-Moura, Barton, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crawley, Cunningham, David, De Coene, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fantuzzi, Frutos Gama, Görlach, Graenitz, Green, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hindley, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lööw, McGowan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Pons Grau, van Putten, Rehder, Roth-Behrendt, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Vecchi, Waddington, Waidelich, Walter, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** d'Aboville, Aldo, Arroni, Azzolini, Baldi, Carrère d'Encausse, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Guinebertière, Malerba, Pasty, Podestà, Santini

**V:** Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, van Dijk, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Müller, Orlando, Roth, Schörling, Tamino, Ullmann, Wolf

(O)

**I-EDN:** Sandbæk

**PPE:** Argyros, Colombo Svevo

**PSE:** Mendiluce Pereiro

---

Martedì 18 febbraio 1997

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 1997**

(97/C 85/02)

**PARTE I****Svolgimento della seduta**

PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI

*Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.00.)*

La Presidenza condanna il nuovo attentato compiuto ieri a Bilbao, nel quale un poliziotto è stato assassinato.

Porge le condoglianze del Parlamento alla famiglia della vittima e l'appoggio dell'Assemblea al governo spagnolo.

**1. Approvazione del processo verbale***Intervengono gli onn.:*

— McMahan, il quale, riferendosi al punto 7, gb) («Interrogazioni orali per il tempo delle interrogazioni») fa rilevare di aver presentato un'interrogazione su una direttiva sull'orario di lavoro rivolta specificatamente al commissario Kinnock; gli risulta ora che detta interrogazione è stata iscritta nell'apposito documento con il numero 100, vale a dire non tra le interrogazioni cui risponderà il commissario Kinnock; chiede di conoscere il motivo di questa decisione e che si rimedi a questo errore, se di errore si tratta (la Presidenza risponde di sperare che l'errore indicato dall'oratore possa essere corretto);

— Smith, il quale fa rilevare di trovarsi in una situazione simile a quella evocata dall'oratore precedente (la Presidenza risponde che non è il Parlamento a decidere quale commissario risponderà alle interrogazioni e che se c'è stato un errore questo sarà corretto);

— Ahern, la quale fa rilevare, da parte sua, che una sua interrogazione rivolta specificatamente al commissario Kinnock è stata regolarmente iscritta fra quelle cui egli risponderà (la Presidenza risponde che queste osservazioni saranno trasmesse alla Commissione).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

**2. Presentazione di documenti**

La Presidenza comunica di aver ricevuto

a) *dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni e raccomandazioni:*

— Relazione sul Libro verde della Commissione sui servizi finanziari come soddisfare le aspettative dei consumatori

(COM(96)0209 — C4-0339/96) — Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatrice: on. Marinucci  
(A4-0048/97)

— \*\*\*I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (COM(96) 0419 — C4-0581/96 — 96/0226(COD))

Relatrice: on. Read  
(A4-0049/97)

— \*\*\*II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità (C4-634/96 — 95/0274(COD)) — Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatore: on. Hoppenstedt  
(A4-0050/97)

— \*\*\*II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (C4-0633/96 — 95/0282(COD))

Relatore: W.G. van Velzen  
(A4-0051/97)

b) *dai deputati le seguenti proposte di risoluzione (art. 45 del regolamento):*

— Muscardini sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (B4-0047/97)

deferimento  
merito: DONN  
parere: OCCU

— Fernández-Albor su un simbolo che identifichi gli esercizi commerciali che non vendono novellame (B4-0048/97)

deferimento  
merito: PESCE

Martedì 18 febbraio 1997

— Muscardini sulla proibizione del commercio di pelli di animali d'affezione (B4-0049/97)

deferimento  
merito: AMBI

— Musumeci su misure a favore di Porto Empedocle (B4-0050/97)

deferimento  
merito: REGI

— Musumeci sulla creazione di una zona franca a Porto Empedocle (B4-0051/97)

deferimento  
merito: ECON

— Musumeci sugli aiuti al settore agrumicolo siciliano (B4-0052/97)

deferimento  
merito: AGRI  
parere: CONT

— Muscardini, Belleré, Musumeci sul ponte sullo stretto di Messina (B4-0053/97)

deferimento  
merito: TRAS  
parere: REGI

### 3. Seguito dato ai pareri e risoluzioni del Parlamento

La Presidenza comunica che è stata distribuita la comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri e alle risoluzioni approvate dal Parlamento nelle sedute di settembre 1996 (documento SP(96)3462).

### 4. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

La Presidenza comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione, presentate dagli onn.

— André-Léonard, Bertens, Vallvé, a nome del gruppo ELDR, sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Ciad (B4-0057/97);

— Bertens, André-Léonard, Vallvé, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione nella regione dei Grandi Laghi (B4-0058/97);

— Cars, a nome del gruppo ELDR, sull'Iran (B4-0059/97);

— Watson, Bertens, De Clercq, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione a Hong Kong (B4-0060/97);

— Cars, De Vries, Wiebenga, a nome del gruppo ELDR, sull'abolizione della pena di morte (B4-0062/97);

— Bertens, Larive, a nome del gruppo ELDR, sulla Cina e la commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (B4-0063/97);

— Kirsten Jensen, Blak, Sindal, a nome del gruppo PSE, sulla condanna a morte di Thomas J. Miller-El negli Stati Uniti (B4-0064/97);

— Pollack, a nome del gruppo PSE, sulla violazione dei diritti delle popolazioni autoctone e l'esaurimento delle foreste tropicali nell'isola di Yamdena in Indonesia (B4-0065/97);

— D'Ancona, a nome del gruppo PSE, sulle esportazioni di carne bovina nell'Africa australe (B4-0066/97);

— Ford, a nome del gruppo PSE, sull'aiuto sociale agli emigranti (B4-0068/97);

— Ford, Kirsten M. Jensen, Andersson, a nome del gruppo PSE, sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo (B4-0069/97);

— Crampton, Howitt, McCarthy, Walter, Coates, White, Morris, Morgan, Murphy, Kerr, Waddington, Wim van Velzen, Truscott, Van Lancker, Wynn, Whitehead, Tomlinson, Thomas, Tappin, Watts, Bowe, Simpson, Newens, Harrison, Hardstaff, Megahy, Barton, Smith, McMahon, McNally, a nome del gruppo PSE, sulla continua detenzione in isolamento di Mordechai Vanunu (B4-0070/97);

— Newens, a nome del gruppo PSE, sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Bahrain (B4-0071/97);

— Hardstaff, Harrison, Hallam, Happart, Kenneth D. Collins, Oddy, Cunningham, Waddington, Barton, Berger, David Martin, Haug, Smith, Falconer, Seal, Megahy, McNally, Spiers, Stockmann, Murphy, Elliott, Bowe, McCarthy, Crawley, Needle, Miller, McMahon, a nome del gruppo PSE, sulla Repubblica democratica popolare del Laos (B4-0072/97);

— Newman, Colom i Naval, Ford, Papakyriazis, a nome del gruppo PSE, sull'extradizione e il processo di A. Brunner (B4-0073/97);

— Krehl, Paasilinna, Hoff, Truscott, a nome del gruppo PSE, sulla situazione in Cecenia (B4-0074/97);

— García Arias, Díez de Rivera Icaza, Barros Moura, a nome del gruppo PSE, sull'Iran (B4-0075/97);

— Sauquillo Pérez del Arco, Pons Grau, a nome del gruppo PSE, sull'assassinio di lavoratori in Ruanda (B4-0076/97);

— Barros Moura, Schulz, Imbeni, Titley, Howitt, a nome del gruppo PSE, sulla 53ª sessione della commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (B4-0077/97);

— Bertens, Cars, La Malfa, a nome del gruppo ELDR, sulla crisi in Albania (B4-0082/97);

— Cars, Bertens, La Malfa, Frischenschlager, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione nell'ex Jugoslavia (B4-0087/97);

— Azzolini, a nome del gruppo UPE, sulle inondazioni che hanno colpito tutta la Campania e, con particolare intensità, la città di Napoli e la penisola sorrentina (B4-0088/97);

— Pasty, Azzolini, Daskalaki, a nome del gruppo UPE, sulla situazione in Albania (B4-0089/97);

**Martedì 18 febbraio 1997**

- Pasty, Azzolini, a nome del gruppo UPE, sulla situazione nell'ex Jugoslavia (B4-0090/97);
- Pasty, Azzolini, Van Bladel, a nome del gruppo UPE, sulla 53ª sessione della commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (B4-0091/97);
- Pasty, Azzolini, Andrews, Aldo, a nome del gruppo UPE, sulla situazione nell'est dello Zaire (B4-0092/97);
- Dupuis, Hory, a nome del gruppo ARE, sulla situazione in Albania (B4-0093/97);
- Dupuis, Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, sulla risoluzione Cina/Tibet alla commissione per i diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite e la posizione dei paesi dell'Unione europea (B4-0094/97);
- Dupuis, Dell'Alba, Hory, a nome del gruppo ARE, sul moltiplicarsi dei ricorsi alla pena di morte in numerosi paesi (B4-0095/97);
- Dupuis, Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, sulle gravi violazioni dei diritti dell'uomo nel Turkestan orientale (Xinjiang) (B4-0098/97);
- Vandemeulebroucke, Dell'Alba, Dupuis, a nome del gruppo ARE, sulla situazione politica in Serbia (B4-0099/97);
- Hory, Lalumière, Kouchner, Dell'Alba, Dupuis, Leperre-Verrier, Barthet-Mayer, Taubira-Delannon, Castagnède, Dary, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, a nome del gruppo ARE, sull'avanzamento dell'estrema destra nell'Unione europea e in particolare in Francia (B4-0100/97);
- Hory, a nome del gruppo ARE, sulla situazione nell'est dello Zaire (B4-0101/97);
- Correia, Barros Moura, Marinho, Apolinário, Moniz, Lage, Candal, Campos, Torres Couto, Torres Marques, a nome del gruppo PSE, sulle intemperie nelle Azzorre (B4-0102/97);
- Dury, Happart, Desama, a nome del gruppo PSE, sulle perdite di posti di lavoro nell'Unione europea, come nel caso delle miniere di Clabecq (B4-0103/97);
- Wiersma, Hoff, Titley, a nome del gruppo PSE, sulla situazione a Mostar e nella Slavonia orientale (B4-0104/97);
- Roubatis, Swoboda, Imbeni, Hoff, Colajanni, Wiersma, a nome del gruppo PSE, sulla situazione in Albania (B4-0105/97);
- Daskalaki, Kaklamanis, Carrère d'Encausse, a nome del gruppo UPE, sull'incriminazione da parte dei turchi del Metropolita Iakovos, arcivescovo di Laodikeia, per aver celebrato una messa di Pasqua (B4-0106/97);
- Gerard Collins, Andrews, Crowley, Fitzsimons, Gallagher, Hyland, Killilea, Azzolini, Carrère d'Encausse, Van Bladel, Rosado Fernandes, a nome del gruppo UPE, sull'assassinio in Kenya del missionario francescano irlandese Larry Timmons (B4-0107/97);
- Lenz, Majj-Weggen, Moorhouse, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sullo scrittore ed editore iraniano Sarkouhi (B4-0108/97);
- Costa Neves, De Melo, Capucho, Cunha, Lucas Pires, Pimenta, Porto, Vaz da Silva, Mendonça, a nome del gruppo PPE, sulle intemperie nelle Azzorre (B4-0109/97);
- Arias Cañete, Valverde López, Galeote Quecedo, Hernandez Mollar, a nome del gruppo PPE, sulle inondazioni e le calamità che hanno colpito di recente l'Andalusia a seguito di intemperie (B4-0110/97);
- Lenz, Moorhouse, Soulier, Oostlander, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla 53ª sessione della commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (B4-0111/97);
- Stenzel, Rübige, Habsburg-Lothringen, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla Bulgaria (B4-0112/97);
- Pack, Bianco, Castagnetti, Filippi, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sull'Albania (B4-0113/97);
- Fernández Martín, Tindemans, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla situazione nella regione dei Grandi Laghi (B4-0114/97);
- Gillis, McCartin, Banotti, Cushnahan, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sull'assassinio di Padre Larry Timmons da parte della polizia keniana (B4-0115/97);
- Carnero González, Pettinari, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione nella regione dei Grandi Laghi, in particolare nell'est dello Zaire (B4-0116/97);
- Pailler, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle minacce alla libertà di espressione e di creazione (B4-0117/97);
- Pettinari, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Ciad (B4-0118/97);
- Vinci, Pettinari, a nome del gruppo GUE/NGL, sui diritti dell'uomo in Iran (B4-0119/97);
- Ephremidis, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'incriminazione da parte dei turchi del Metropolita Iakovos, arcivescovo di Laodikeia, per aver celebrato una messa di Pasqua (B4-0120/97);
- Papayannakis, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'estradi-zione e il processo di A. Brunner (B4-0121/97);
- Puerta, Sornosa Martínez, Eriksson, a nome del gruppo GUE/NGL, sui diritti dell'uomo in Argentina (B4-0122/97);
- Carnero González, Manisco, Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, sui diritti dell'uomo — Ginevra (B4-0123/97);
- Carnero González, Manisco, Ephremidis, Svensson, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla commissione per i diritti dell'uomo dell'ONU e l'abolizione della pena di morte (B4-0124/97);
- Pettinari, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle esportazioni di carne bovina in Africa australe (B4-0125/97);
- Alavanos, Manisco, Pettinari, Maset Campos, Theonas, Piquet, Eriksson, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione in Albania (B4-0126/97);
- Carnero González, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione nell'ex Jugoslavia (B4-0127/97);

Martedì 18 febbraio 1997

- González Álvarez, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla minaccia di chiusura delle acciaierie di Clabecq (B4-0128/97);
- Aelvoet, Telkämper, a nome del gruppo V, sulla regione dei Grandi Laghi (B4-0129/97);
- Hautala, McKenna, a nome del gruppo V, sulla violazione dei diritti delle popolazioni autoctone e l'esaurimento delle foreste tropicali nell'isola di Yamdena in Indonesia (B4-0130/97);
- Roth, Cohn-Bendit, Mamère, a nome del gruppo V, sulla recrudescenza del razzismo e del neofascismo in Europa (B4-0131/97);
- Roth, Orlando, a nome del gruppo V, sulla scomparsa di profughi nel Mediterraneo (B4-0132/97);
- Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo V, sulla situazione degli Indiani Mapuches nella provincia di Neuquen in Argentina (B4-0133/97);
- Aglietta, Ripa di Meana, Orlando, Müller, a nome del gruppo V, sulla pena di morte (B4-0134/97);
- Roth, Aelvoet, Lannoye, Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo V, sulle violazioni dei diritti dell'uomo da parte della ditta Eurogold a Pergamon in Turchia e il rischio di catastrofe ecologica dovuto all'impiego di prodotti chimici contenenti cianuro nello sfruttamento di miniere d'oro (B4-0135/97);
- Roth, Cohn-Bendit, Ullmann, a nome del gruppo V, sull'introduzione del visto obbligatorio per i minori membri di famiglie di immigrati nella Repubblica federale di Germania (B4-0136/97);
- Graefe zu Baringdorf, Kreissl-Dörfler, Telkämper, Aelvoet, a nome del gruppo V, sulle esportazioni di carne bovina in Africa australe (B4-0137/97);
- Aelvoet, Cohn-Bendit, Gahrton, Tamino, a nome del gruppo V, sulla situazione in Albania (B4-0138/97);
- Aelvoet, Cohn-Bendit, Müller, Tamino, a nome del gruppo V, sulla situazione in Bosnia-Erzegovina e in Slavonia orientale (B4-0139/97);
- Bloch von Blottnitz, Ahern, a nome del gruppo V, sulla sicurezza nucleare in Ucraina (B4-0140/97);
- McKenna, Ahern, Roth, Ullmann, Orlando, a nome del gruppo V, sur Róisín McAliskey, su Róisín McAliskey, prigioniera irlandese detenuta in Gran Bretagna su richiesta delle autorità tedesche, incinta di più di sei mesi e gravemente malata (B4-0141/97);
- Müller, Kreissl-Dörfler, Ripa di Meana, Aglietta, a nome del gruppo V, sulla 53 sessione della commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (B4-0142/97);
- Roth, Aglietta, Gahrton, a nome del gruppo V, sulla scomparsa dell'editore iraniano Faraj Sarkouhi, del fratello Ismail Sarkouhi e dell'assistente Parvin Ardalan (B4-0143/97);

- Telkämper, Ullmann, McKenna, Lannoye, a nome del gruppo V, sulla continua detenzione in isolamento di Mordechai Vanunu (B4-0144/97);

La Presidenza informa che oggi, in chiusura della seduta antimeridiana, comunicherà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 47 del regolamento, l'elenco degli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per giovedì 20 febbraio, dalle 15.00 alle 18.00.

## 5. Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza al seguente documento:

- Proposta modificata di regolamento del Consiglio recante approvazione di un programma pluriennale destinato alla promozione della cooperazione internazionale nel settore dell'energia — Programma SYNERGY (riconsultazione) (SN1160/97 — C4-0065/97 — 96/0126(CNS)) \*

Interviene l'on. Lange.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è respinta.

\* \*  
\* \*

La on. Green, riferendosi al documento intitolato «Session News» (elaborato quotidianamente dalla DG III e destinato alla stampa), fa rilevare che vi si afferma che lei avrebbe richiesto, all'apertura della seduta di ieri, «un aggiornamento della votazione sulle proposte di risoluzione prevista per le 12.00 di mercoledì»; fa presente che ciò è assolutamente sbagliato e chiede alla Presidenza, a nome del gruppo PSE, di disporre il ritiro immediato di detto documento (la Presidenza risponde che l'intervento dell'oratrice fa testo e che viene preso atto della segnalazione in esso contenuta).

## 6. Regimi di sicurezza sociale \* (discussione)

La on. Oomen-Ruijten illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica, a favore dei lavoratori disoccupati, il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(95)0734 — C4-0116/96 — 96/0004(CNS)) (A4-0018/97).

Intervengono gli onn. Imaz San Miguel, a nome del gruppo PPE, Pompidou, in sostituzione della on. Hermange, a nome del gruppo UPE, Boogerd-Quaak, a nome del gruppo ELDR, e Wolf, a nome del gruppo V, e il commissario Flynn.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi successivo punto 10.

Martedì 18 febbraio 1997

## 7. Protezione sociale (discussione)

La on. Weiler illustra la relazione che ha presentato, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sulla comunicazione della Commissione «Il futuro della protezione sociale: Un quadro di riferimento per un dibattito europeo» (COM(95)0466 — C4-0524/95) e sulla relazione della Commissione concernente la protezione sociale nell'Unione europea (1995) (COM(95)0457 — C4-0518/95) (A4-0016/97).

Intervengono il presidente in carica del Consiglio Ad Melkert, il commissario Flynn, gli onn. Wim van Velzen, a nome del gruppo PSE, Hatzidakis, a nome del gruppo PPE, Hermange, a nome del gruppo UPE, Boogerd-Quaak, a nome del gruppo ELDR, Ojala, a nome del gruppo GUE/NGL, Schörling, a nome del gruppo V, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARE, Lis Jensen, a nome del gruppo I-EDN, Carl Lang, non iscritto, Theonas, relatore per parere della commissione economica, e Cabezón Alonso.

### PRESIDENZA DELL'ON. ANTÓNIO CAPUCHO

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Hernandez Mollar, Podestà, Lindqvist, Ribeiro, Sainjon, Berthu, Bellerè, Van Lancker, Schiedermeier, Vanhecke, Andersson, González Álvarez, Ghilardotti, Morris e Rocard e il presidente Melkert.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

La Presidenza informa il Parlamento che per motivi di ordine tecnico gli emendamenti non sono disponibili in tutte le lingue e che, pertanto, la votazione si svolgerà domani alle 12.00.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 19 febbraio, parte I, punto 19.*

## 8. Indicazione dei prezzi dei prodotti \*\*\*II (discussione)

La on. Oomen-Ruijten illustra la raccomandazione per la seconda lettura che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (C4-0530/96 — 95/0148(COD)) (A4-0015/97).

Intervengono gli onn. Whitehead, a nome del gruppo PSE, Jackson, a nome del gruppo PPE, Garosci, a nome del gruppo UPE, Riis-Jørgensen, a nome del gruppo ELDR, Blokland, a nome del gruppo I-EDN, Fitzsimons, Oomen-Ruijten, quest'ultima sugli emendamenti, Riis-Jørgensen, sul precedente intervento, e Oomen-Ruijten e il commissario Flynn, la on. Oomen-Ruijten e il commissario Flynn.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 11.*

*(La seduta è sospesa alle 11.55, in attesa del turno di votazioni, e ripresa alle 12.00)*

### PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

*Vicepresidente*

## 9. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

La Presidenza comunica, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente al disposto degli articoli 189B e 189C del trattato CE, le seguenti posizioni comuni, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione:

— Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori (C4-0038/97 — 95/0079(COD))

deferimento  
merito: ECON  
parere: BILA, GIUR, RELA

base giuridica: art. 57 par. 2 CE, art. 66 CE, art. 100 A CE

— Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (C4-0039/97 — 95/0080(COD))

deferimento  
merito: ECON  
parere: RICE, GIUR, RELA, TRAS

base giuridica: art. 57 par. 2 CE, art. 66 CE, art. 100 A CE

— Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia (C4-0040/97 — 96/0203(COD))

deferimento  
merito: RICE  
parere: BILA, TRAS

base giuridica: art. 129 D, primo comma CE

— Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua per la seconda volta la decisione 1110/94/CE adattata dalla decisione 616/96/CEE relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1944-1988) (C4-0041/97 — 96/0034(COD))

deferimento  
merito: RICE  
parere: BILA, ECON, AMBI, CULT, TRAS

base giuridica: art. 130 I, par. 1-2 CE

Martedì 18 febbraio 1997

— Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (C4-0072/97 — 95/0209(COD))

deferimento

merito: AMBI

parere: BILA, ECON, TRAS

base giuridica: art. 100 A CE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, mercoledì 19 febbraio 1997.

#### TURNO DI VOTAZIONI

La Presidenza fa procedere a una votazione elettronica per verificare il numero dei deputati presenti in Aula (hanno votato 291 deputati).

Non essendo raggiunto il numero di deputati richiesto per l'approvazione di raccomandazioni per la seconda lettura, la Presidenza decide di chiamare per prima la relazione Oomen-Ruijten (A4-0018/97).

### 10. Regimi di sicurezza sociale \* (votazione)

Relazione Oomen-Ruijten — A4-0018/97

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(95)0734 — C4-0116/96 — 96/0004(CNS):

*Emendamenti approvati:* 1; 2 e 3 in blocco

*Emendamento respinto:* 4

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 1*).

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 1*).

\*  
\* \* \*

La Presidenza fa procedere a un'altra votazione elettronica per verificare il numero dei deputati presenti in Aula (hanno votato 374 deputati).

### 11. Indicazione dei prezzi dei prodotti \*\*\*II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Oomen-Ruijten — A4-0015/97

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0530/96 — 95/0148(COD):

*Emendamenti approvati:* 1- 3 in blocco, 5; 6; 7 con VE (354 favorevoli, 69 contrari, 0 astenuti.), 8- 10 in blocco; 11 (prima parte); 11 (seconda parte); 12; 13; 14; 24; 15, 16, 18 e 21 in blocco; 17; 19; 20; 22.

*Emendamento respinto:* 23 con VE (195 favorevoli, 230 contrari, 5 astenuti)

*Emendamento decaduto:* 25

*Emendamento non posto in votazione (art. 125, par. 1, e) del regolamento):* 4

#### Interventi:

— la relatrice, prima della votazione sull'em. 15, ha segnalato l'opportunità di sostituire il termine «dovrebbero» con «possono» (la Presidenza ha constatato che non vi erano obiezioni a che l'emendamento fosse posto in votazione così modificato);

*Votazioni distinte:* em. 5, 7, 13, 17, 19, 20, 22 (UPE)

#### Votazione per parti separate:

em. 11 (UPE):

prima parte: fino a «unità del prodotto»

seconda parte: resto

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune così modificata (*parte II, punto 2*).

### 12. OCM del settore della banana \* (votazione finale)

Relazione Santini — A4-0337/96

Relazione rinviata in commissione sulla base dell'art.129 del regolamento il 13 dicembre 1996 (*processo verbale della seduta in tale data, parte I, punto 12*)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0082 — C4-0233/96 — 96/0080(CNS):

*Emendamenti approvati:* 14 e 16 di compromesso in blocco; 15 di compromesso

*votazione distinta:* em. 15 (on. Barthet-Mayer)

#### Interventi:

— il relatore sui tre emendamenti di compromesso;

— la on. Barthet-Mayer, prima dell'inizio della votazione, ha chiesto una votazione distinta sull'em. 15 (la Presidenza ha accolto la richiesta)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 3*)

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 3*).

### 13. Carta dell'energia \*\*\* (votazione)

Raccomandazione Matikainen-Kallström — A4-0041/97

#### PROGETTO DI DECISIONE

Il Parlamento approva la decisione ed esprime quindi parere conforme (*parte II, punto 4*).

Martedì 18 febbraio 1997

#### 14. Problemi di sviluppo in Italia (votazione)

Relazione Podestà — A4-0405/96

##### PROPOSTA DI RISOLUZIONE

*Emendamenti approvati:* 3; 4; 5 con VE (248 favorevoli, 203 contrari, 11 astenuti); 6; 1 con VE (241 favorevoli, 213 contrari, 2 astenuti)

*Emendamenti respinti:* 7; 2 con AN

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, il cons. F e il par. 4 nella versione modificata oralmente.

##### *Interventi:*

##### *a) prima della votazione sul cons. F:*

— il relatore ha proposto un emendamento orale volto a modificare la fine del considerando nel modo seguente: «... si ripercuotono in maniera allarmante sul tasso di disoccupazione che raggiunge il 21,3% nel mezzogiorno rispetto al 7,1% nelle regioni settentrionali e al 10,2% in quelle centrali d'Italia, con una media nazionale pari al 12,2% (dati ISTAT — dicembre 1996) rispetto alla media comunitaria pari al 10,8% (dati EUROSTAT — settembre 1996)».

— la on. Schroedter ha chiesto una verifica della traduzione tedesca dell'emendamento e delle cifre riportatevi (la Presidenza ne ha dato conferma);

— la on. McCarthy ha chiesto che le cifre figuranti nell'emendamento fossero le più recenti disponibili (la Presidenza ha risposto che era proprio questo l'obiettivo dell'emendamento orale proposto);

(la Presidenza ha constatato che non vi era opposizione a che fosse posto in votazione il cons. F nella versione modificata oralmente dal relatore).

##### *b) prima della votazione sul par. 4 il relatore ha proposto un emendamento orale a tale paragrafo, volto a sopprimere il testo dopo i termini «regioni deboli italiane».*

(La Presidenza ha constatato che non vi era opposizione a che fosse posto in votazione il par. 4 nella versione modificata oralmente dal relatore).

##### *c) prima della votazione sull'em. 7:*

— il relatore ha chiesto all'on. Dell'Alba di ritirare il suo em. 7, eccezion fatta per l'ultima frase da considerarsi aggiuntiva al testo del par. 6;

— l'on. Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, autore dell'emendamento, ha fatto presente che in tal caso avrebbe preferito una votazione per parti separate del suo emendamento;

— la on. McCarthy ha segnalato che non disponeva del testo dell'em. 7 (la Presidenza ha fatto presente che il testo era stato distribuito; tuttavia, onde evitare confusioni durante la votazione, ha chiesto all'on. Dell'Alba di scegliere fra l'emendamento orale proposto dall'on. Podestà all'em. 7 e l'em. 7 nella sua versione originale);

— l'on. Dell'Alba ha accettato che l'em. 7 fosse posto in votazione nella versione modificata oralmente dal relatore;

— il relatore ha spiegato nuovamente in cosa consisteva il suo emendamento orale;

— la on. Napolitano ha dato lettura dell'em. 7 modificato oralmente;

(Per evitare ogni rischio di confusione, la Presidenza ha infine deciso di porre in votazione l'em. 7 nella sua versione originale)

##### *Risultato della votazione per AN:*

am 2 (V):

votanti:	464
favorevoli:	62
contrari:	399
astenuti:	3

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 5*).

#### 15. Problemi di sviluppo in Germania (votazione)

Relazione Botz — A4-0002/97

##### PROPOSTA DI RISOLUZIONE

*Emendamenti approvati:* 1 con VE (252 favorevoli, 188 contrari, 15 astenuti); 2 (prima parte) con VE (248 favorevoli, 199 contrari, 1 astenuto)

*Emendamento respinto:* 2 (seconda parte)

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

##### *Votazione per parti separate:*

am 2 (relatore):

prima parte: fino a «fondo strutturale»  
seconda parte: resto

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 6*).

#### 16. Politica di coesione e ambiente (votazione)

Relazione Hatzidakis — A4-0360/96

##### PROPOSTA DI RISOLUZIONE

*Emendamento approvato:* 1

*Emendamento respinto:* 2

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

##### *Interventi:*

— la on. Schroedter, prima dell'inizio della votazione, ha chiesto una verifica delle traduzioni degli emendamenti.

Martedì 18 febbraio 1997

Votazioni *distinte*: par. 18 (PPE), par. 24 (V)

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 7*).

\* \* \*

*Dichiarazioni di voto:*

Relazione Oomen-Ruijten — A4-0018/97

— *scritte*: Caudron; Blak, Iversen, Kirsten Jensen, Sindal

Raccomandazione per la seconda lettura Oomen-Ruijten — A4-0015/97

— *scritte*: Díez de Rivera Icaza, Gahrton, Lindholm, Holm, Schörling

Relazione Santini — A4-0337/96

— *orale*: Martinez

— *scritte*: Souchet; Sjøstedt, Svensson, Eriksson; Lindqvist; Wibe, Andersson, Waidelich, Hulthén e Theorin,

Raccomandazione Matikainen-Kallström — A4-0041/97

— *scritte*: Holm, Gahrton, Lindholm e Schörling,

Relazione Podestà — A4-0405/96

— *orale*: Dell'Alba, a nome del gruppo ARE

— *scritta*: Wibe

Relazione Botz — A4-0002/97

— *scritta*: Wibe

**FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI**

## 17. Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti da iscrivervi)

La Presidenza comunica che, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento, è stato stabilito l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza che si terranno giovedì 20 febbraio.

Tale elenco comprende 48 proposte di risoluzione ed è così composto:

### I. REGIONE DEI GRANDI LAGHI

B4-0058/97 del gruppo ELDR  
B4-0076/97 del gruppo PSE  
B4-0092/97 del gruppo UPE  
B4-0101/97 del gruppo ARE  
B4-0114/97 del gruppo PPE  
B4-0116/97 del gruppo GUE/NGL  
B4-0129/97 del gruppo V

### II. ALBANIA

B4-0082/97 del gruppo ELDR  
B4-0089/97 del gruppo UPE  
B4-0093/97 del gruppo ARE  
B4-0105/97 del gruppo PSE  
B4-0113/97 del gruppo PPE  
B4-0126/97 del gruppo GUE/NGL  
B4-0138/97 del gruppo V

### III. DIRITTI DELL'UOMO

*53ª sessione della commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite*

B4-0063/97 del gruppo ELDR  
B4-0077/97 del gruppo PSE  
B4-0091/97 del gruppo UPE  
B4-0094/97 del gruppo ARE  
B4-0111/97 del gruppo PPE  
B4-0123/97 del gruppo GUE/NGL  
B4-0142/97 del gruppo V

B4-0062/97 del gruppo ELDR  
B4-0095/97 del gruppo ARE  
B4-0124/97 del gruppo GUE/NGL  
B4-0134/97 del gruppo V

B4-0098/97 del gruppo ARE

#### Iran

B4-0059/97 del gruppo ELDR  
B4-0075/97 del gruppo PSE  
B4-0108/97 del gruppo PPE  
B4-0119/97 del gruppo GUE/NGL  
B4-0143/97 del gruppo V

#### Mordechai Vanunu

B4-0070/97 del gruppo PSE  
B4-0144/97 del gruppo V

#### Ciad

B4-0057/97 del gruppo ELDR  
B4-0118/97 del gruppo GUE/NGL

#### Popolazioni indigene in Indonesia

B4-0065/97 del gruppo PSE  
B4-0130/97 del gruppo V

### IV. EX JUGOSLAVIA E MANCATO RISPETTO DEGLI ACCORDI DI DAYTON

B4-0087/97 del gruppo ELDR  
B4-0090/97 del gruppo UPE  
B4-0099/97 del gruppo ARE  
B4-0104/97 del gruppo PSE  
B4-0127/97 del gruppo GUE/NGL  
B4-0139/97 del gruppo V

### V. RAZZISMO E XENOFOBIA

B4-0069/97 del gruppo PSE  
B4-0100/97 del gruppo ARE  
B4-0117/97 del gruppo GUE/NGL  
B4-0131/97 del gruppo V  
B4-0136/97 del gruppo V

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, il tempo di parola complessivo è così ripartito, salvo eventuali modifiche all'elenco:

per uno degli autori: 1 minuto  
deputati: 60 minuti in tutto

Conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le eventuali obiezioni agli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate,

**Martedì 18 febbraio 1997**

presentate per iscritto e provenire da un gruppo politico o da almeno 29 deputati — devono essere trasmesse alla Presidenza entro le 20.00 di oggi; la votazione su dette obiezioni si svolgerà, senza discussione, all'inizio della seduta di domani.

*(La seduta è sospesa alle 12.45 e ripresa alle 15.00)*

PRESIDENZA DELL'ON.  
**JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES GIL-DELGADO**  
*Presidente*

## 18. ESB (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta:

- la relazione dell'on. Medina Ortega sulle denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione della legislazione comunitaria per quanto concerne l'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) (A4-0020/97);
- l'interrogazione orale dell'on. de Villiers, a nome del gruppo I-EDN, sulla commissione temporanea d'inchiesta «ESB» — rischio di trasmissione dell'ESB tramite alcuni prodotti farmaceutici (B4-0004/97);
- l'interrogazione orale degli onn. Martens e Böge, a nome del gruppo PPE, sulla relazione della commissione d'inchiesta sull'ESB sulle denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione della legislazione comunitaria per quanto concerne l'ESB (B4-0006/97);
- l'interrogazione orale della on. Green, a nome del gruppo PSE, sulla commissione temporanea d'inchiesta sull'ESB (B4-0007/97);
- l'interrogazione orale degli onn. Barthet-Mayer e Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, sulla relazione della commissione d'inchiesta sull'ESB (B4-0008/97);
- l'interrogazione orale dell'on. Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo V, sulla relazione della commissione d'inchiesta sull'ESB (B4-0009/97);
- l'interrogazione orale degli onn. Santini, Rosado Fernandes, Pasty e Azzolini, a nome del gruppo UPE, sulle raccomandazioni in materia di ESB (B4-0010/97);
- l'interrogazione orale dell'on. Kofoed, a nome del gruppo ELDR, sulle conclusioni della commissione temporanea d'inchiesta sull'ESB (B4-0011/97)
- la mozione di censura degli onn. Happart, Jové Peres, Pailler, Barthet-Mayer, Rosado Fernandes, Campos, Bébér, Dury, Berthu, Goldsmith, de Villiers, Bonde, Souchet, des Places, Fabre-Aubrespy, Striby, Seillier, Grossetête, Vandemeulebroucke, Hory, Lalumière, Novo Belenguer, Leperre-Verrier, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, González Triviño, Fourçans, de Gaulle, Jean-Pierre, Decourrière, Bernard-Raymond, Verwaerde, Dary, Castagnède, Stasi, Sandbæk, Moreau, Piquet, Wurtz, Papayannakis, Puerta, González Álvarez, Miranda, Elmalan, Ainardi, Theonas, Eriksson, Sjöstedt, Sepänen, Ojala, Novo, Pettinari, Castellina, Ribeiro, Marset Campos, Herzog, Sierra González, Sornosa Martinez, Mohamed Ali, Carnero González, Gutiérrez Díaz, Vinci, Manisco, Bertinotti, Ephremidis, Svensson, Alavanos, Soltwedel-Schäfer, Philippe-Armand Martin, Laignel, Fouque, contro la Commissione per il suo comportamento nella gestione della crisi dell'ESB (B4-0056/97/riv.2).

Intervengono gli onn. Medina Ortega, il quale illustra la sua relazione, Böge, presidente della commissione temporanea d'inchiesta, Lalumière, la quale deplora l'assenza del Consiglio in contrasto con l'ampia rappresentanza della Commissione (il Presidente risponde che il Consiglio, contattato dalla Presidenza, ha ritenuto «di non essere in grado, di non giudicare opportuno» di essere presente oggi), e Happart, primo firmatario della mozione di censura, e il Presidente della Commissione Jacques Santer.

Intervengono gli onn. Green, a nome del gruppo PSE, Martens, a nome del gruppo PPE, e Pasty, a nome del gruppo UPE.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY  
*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Kofoed, a nome del gruppo ELDR, Puerta, a nome del gruppo GUE/NGL, Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo V, Lalumière, a nome del gruppo ARE, Nicholson, a nome del gruppo I-EDN, e Martinez, non iscritto.

La Presidenza comunica che sono state presentate otto proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

- Graefe zu Baringdorf, Voggenhuber, Aelvoet e Roth, a nome del gruppo V, sulla relazione della commissione d'inchiesta sull'ESB (B4-0078/97);
- Green, a nome del gruppo PSE, sui risultati della commissione d'inchiesta sull'ESB (B4-0079/97);
- Martens, Böge, Viola, Redondo Jiménez, Goepel, Trakattellis, Funk, Thyssen e Gillis, a nome del gruppo PPE, sui risultati della commissione d'inchiesta sull'ESB (B4-0080/97);
- de Villiers, a nome del gruppo I-EDN, sulle responsabilità della Commissione rispetto al pregiudizio arrecato alla salute degli europei, in particolare nel contesto dell'epidemia di ESB (B4-0081/97);
- Santini, Rosado Fernandes, Pasty e Azzolini, a nome del gruppo UPE, sulle raccomandazioni in materia di encefalopatia spongiforme bovina (B4-0083/97);
- Lalumière, Barthet-Mayer, Castagnède, Hory, Leperre-Verrier, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke e Novo, a nome del gruppo ARE, sull'ESB (B4-0084/97);
- Jové Peres, Pailler, Novo, Ephremidis, Papayannakis e Svensson, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'encefalopatia spongiforme bovina (B4-0085/97);
- De Vries, a nome del gruppo ELDR, sui risultati dei lavori della commissione d'inchiesta sull'ESB (B4-0096/97).

Intervengono nel seguito della discussione gli onn. Fayot, Viola, Santini, Teverson, Jové Peres, Green, la quale fa presente che oggi pomeriggio, alla Camera dei comuni, il primo ministro britannico Major ha definito «un mucchio di sciocchezze» la relazione della commissione d'inchiesta, Böge, su quest'ultimo intervento, Voggenhuber, Barthet-Mayer, des Places, Parigi, Fantuzzi.

Martedì 18 febbraio 1997

## PRESIDENZA DELL'ON. ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Plumb, Hyland, Mulder, Pailler, Graefe zu Baringdorf, Vandemeulebroucke, van der Waal, Raschhofer, Roth-Behrendt, Redondo Jiménez, Rosado Fernandes, Goerens, Novo, Macartney, Whitehead, Bébéar, il quale protesta contro la decisione di porre in votazione la mozione di censura solo giovedì (la Presidenza rammenta il disposto dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento), Brinkhorst, Svensson, Féret, David, Trakatellis, Frischenschlager, Görlach, Gillis, Anttila, Guigou, Goepel, Kirsten M. Jensen, Thyssen, Myller, Funk, Colino Salamanca, Stenzel, Graenitz, Böge, Lambraki e Paisley, il commissario Fischler, il commissario signora Bonino e il Presidente Santer.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: proposte di risoluzione: *vedi processo verbale della seduta del 19 febbraio, parte I, punto 9.*

mozione di censura: *vedi processo verbale della seduta del 20 febbraio, parte I, punto 15.*

*(La seduta è sospesa alle 19.45 e ripresa alle 21.00)*

## PRESIDENZA DELL'ON. PARASKESVAS AVGERINOS

*Vicepresidente***19. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)**

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B4-0001/97).

*Prima parte*

**Interrogazione n. 44** dell'on. Titley: Mancato riconoscimento da parte degli Stati membri dei rispettivi titoli accademici e qualifiche professionali

Il commissario Monti risponde all'interrogazione nonché alle domande complementari degli onn. Titley e Spiers.

**Interrogazione n. 45** dell'on. Stenmarck: Vendite di articoli esentasse nell'Unione europea

Il commissario Monti risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Stenmarck, Andersson, Sjöstedt e Watts.

**Interrogazione n. 46** della on. Kirsten Jensen: Procedure per l'immissione in libera pratica di mais modificato geneticamente

Dal momento che l'argomento figura già all'ordine del giorno della presente tornata, l'interrogazione non viene chiamata.

**Le interrogazioni 47** dell'on. Sturdy e **48** dell'on. Gallagher decadono poiché gli interroganti sono assenti.

Interviene l'on. Imaz San Miguel, il quale chiede di poter far propria un'interrogazione presentata da un deputato assente (la Presidenza risponde in senso negativo, dal momento che il regolamento non lo consente).

*Seconda parte*

**Interrogazione n. 49** dell'on. Watts: Sicurezza del tunnel della Manica

Il commissario Kinnock risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Watts.

**L'interrogazione 50** dell'on. Torres Couto decade, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 51** della on. Ahern: Sicurezza delle comunità costiere nei confronti delle spedizioni radioattive

Il commissario Kinnock risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Ahern.

La on. Ahern rivolge un'altra domanda complementare alla quale il commissario Kinnock promette di fornire una risposta scritta.

**Interrogazione n. 52** dell'on. Wijsenbeek: Aiuti a un'impresa di trasporto vallona

Il commissario Kinnock risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Wijsenbeek.

**Interrogazione n. 53** dell'on. Wibe: Costruzione della ferrovia di Botnia nel settentrione svedese

Il commissario Kinnock risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Wibe.

**Interrogazione n. 54** dell'on. Lindqvist: «Scandinavian Express Loop»

Il commissario Kinnock risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Lindqvist e Wijsenbeek.

**Le interrogazioni 55** dell'on. Svensson, **56** dell'on. Holm e **57** della on. Billingham decadono poiché gli interroganti sono assenti.

**Interrogazione n. 58** della on. Ahlqvist: «Apprendere nella società dell'informazione — Piano d'azione per una iniziativa europea nell'istruzione»

Il commissario signora Cresson risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Lööw, che sostituisce l'autore.

**Interrogazione n. 59** dell'on. Vallvé: Applicazione del programma Socrate

Il commissario signora Cresson risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Vallvé e Posselt.

**Interrogazione n. 60** dell'on. Pirker: Programma LEONARDO

Il commissario signora Cresson risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Pirker.

**Interrogazione n. 61** della on. Kestelijn-Sierens: Importanza della ricerca clinica a livello europeo ai fini di una strategia terapeutica

Il commissario signora Cresson risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Kestelijn-Sierens.

**Le interrogazioni da 62 a 64** riceveranno risposta scritta essendo esaurito il tempo riservato a questa parte.

**Interrogazione n. 65** dell'on. Theonas: Crisi del settore metallurgico in Grecia

**Martedì 18 febbraio 1997**

Il commissario Bangemann risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Theonas.

**Interrogazione n. 66** della on. Jackson: Additivi alimentari e informazione dei consumatori

Il commissario Bangemann risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Jackson.

**Interrogazione n. 67** dell'on. Alan J. Donnelly: Organizzazioni rappresentative dei fornitori di servizi Internet

Il commissario Bangemann risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Alan J. Donnelly.

La Presidenza dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni alla Commissione.

## **20. Aiuti ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile \*\*II (discussione)**

L'on. Tamino illustra la raccomandazione per la seconda lettura che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, concernente la posizione comune del Consiglio sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (C4-0584/96 — 95/0204(SYN) (A4-0011/97).

Intervengono gli onn. Castricum, a nome del gruppo PSE, McIntosh, a nome del gruppo PPE, Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR, Sindal, Jarzembowski e Stenmarck, il commissario Kinnock, e l'on. Wijsenbeek il quale rivolge una domanda alla Commissione alla quale il commissario Kinnock risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 19 febbraio, parte I, punto 10.*

## **21. Sistema d'indennizzo degli investitori \*\*\*III (discussione)**

L'on. Janssen van Raay illustra la relazione della delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione sul progetto comune, approvato dal Comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (C4-0058/97 — 00/0471(COD) (A4-0047/97).

Intervengono gli onn. Oddy, a nome del gruppo PSE, Mosiek-Urbahn, a nome del gruppo PPE, Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR e Ullmann, a nome del gruppo V, e il commissario Monti.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 19 febbraio, parte I, punto 11.*

## **22. Ordine del giorno della prossima seduta**

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 19 febbraio 1997, è stato così fissato:

*Dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 24.00*

*dalle 9.00 alle 9.15*

— Discussioni su problemi di attualità (obiezioni)

*dalle 9.15 alle 12.00, dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 21.00 alle 24.00*

— Discussione congiunta su tre relazioni (Papayannakis, Olsson e Mayer.) sulla carne bovina, i controlli veterinari e la registrazione dei bovini \*

— Relazione K. Collins sui residui di medicinali veterinari negli alimenti \*

— Relazione Whitehead sulle priorità della politica a favore dei consumatori (1996 -1998)

— Relazione Marinucci sul Libro verde sui servizi finanziari

— Discussione congiunta su due relazioni (Mosiek-Urbahn e Caccavale) in materia di credito al consumo \*\*\*I

— Relazione Gebhardt sul riconoscimento dei diplomi \*\*\*I

— Relazione Lindholm sullo statuto dei funzionari della CE (uguaglianza di trattamento tra uomini e donne) \*

*alle 12.00*

— Turno di votazioni

*dalle 16.30 alle 17.30*

— Dichiarazione del Consiglio sulla politica dell'Unione nei confronti dell'Algeria (dichiarazione seguita da discussione)

*dalle 17.30 alle 19.00*

— Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

*(La seduta è tolta alle 23.20)*

Enrico VINCI,  
Segretario generale

Magdalene HOFF,  
Vicepresidente

Martedì 18 febbraio 1997

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

## 1. Regimi di sicurezza sociale \*

A4-0018/97

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, a favore dei lavoratori disoccupati, il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(95)0734 – C4-0116/96 – 96/004 CNS)**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE <sup>(1)</sup>

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

## ARTICOLO 1, PUNTO 6

*Articolo 69 (regolamento (CEE) n. 1408/71)*

Il lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa, che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni, tenuto eventualmente conto delle disposizioni dell'articolo 67, e che si reca in uno o più Stati membri per cercarvi un'occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni enunciate all'articolo 69 bis e nei limiti determinati dall'articolo 69 ter.

Il lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa, che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni, tenuto eventualmente conto delle disposizioni dell'articolo 67, e che si reca in uno o più Stati membri per cercarvi un'occupazione **o partecipare a un'attività di formazione**, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni enunciate all'articolo 69 bis e nei limiti determinati dall'articolo 69 ter.

(Emendamento 2)

## ARTICOLO 1, punto 7

*Articolo 69 ter, paragrafo 7 (regolamento (CEE) n. 1408/71)*

7. *Qualora lo Stato competente sia il Belgio, il disoccupato che vi ritorna dopo aver invocato le disposizioni degli articoli da 69 a 69 ter recupera il diritto alle prestazioni di tale paese soltanto dopo avervi svolto un'attività di lavoro per tre mesi almeno.*

**soppresso**

(Emendamento 3)

## ARTICOLO 1, PUNTO 9

*Articolo 71, paragrafo 1, lettera b, primo comma*

Il lavoratore subordinato in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro sul territorio dello Stato competente beneficia delle prestazioni secondo le legislazioni di questo Stato come se risiedesse sul suo territorio; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione competente. Qualora lo Stato competente sia il Lussemburgo, l'istituzione del luogo di residenza rimborsa all'istituzione di tale Stato, per un periodo di transizione di *dieci* anni dall'entrata in vigore del

Il lavoratore subordinato in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro sul territorio dello Stato competente beneficia delle prestazioni secondo le legislazioni di questo Stato come se risiedesse sul suo territorio; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione competente. Qualora lo Stato competente sia il Lussemburgo, l'istituzione del luogo di residenza rimborsa all'istituzione di tale Stato, per un periodo di transizione di **cinque** anni dall'entrata in vigore

<sup>(1)</sup> GU C 68 del 6.3.1996, pag. 11.

Martedì 18 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

presente paragrafo, la metà dell'importo delle prestazioni corrisposte al lavoratore frontaliero ai sensi dell'articolo 1, lettera b), entro il limite dell'importo cui il disoccupato avrebbe avuto diritto se si fosse posto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato di residenza.

del presente paragrafo, la metà dell'importo delle prestazioni corrisposte al lavoratore frontaliero ai sensi dell'articolo 1, lettera b), entro il limite dell'importo cui il disoccupato avrebbe avuto diritto se si fosse posto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato di residenza.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica, a favore dei lavoratori disoccupati, il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(95) 0734 – C4-0116/96 – 96/0004 (CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(95)0734 – 96/0004(CNS))<sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 235 e 51 del trattato CE (C4-0116/96),
  - visto l'articolo 58 del regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0018/97),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportate;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda apporre modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 68 del 6.3.1996, pag. 11.

## 2. Indicazione dei prezzi dei prodotti \*\*\*II

**A4-0015/97**

**Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (C4-0530/96 – 95/0148(COD))**

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio C4-0530/96 – 95/0148(COD),
- visto il suo parere in prima lettura<sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(95)0276<sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 141 del 13.5.1996, pag. 191.

<sup>(2)</sup> GU C 260 del 5.10.1995, pag. 5.

Martedì 18 febbraio 1997

- vista la proposta modificata della Commissione COM(96)0264 <sup>(1)</sup>,
  - visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE,
  - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0015/97),
1. modifica come segue la posizione comune;
  2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d), del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

*Considerando -1 (nuovo)*

**-1. considerando che un funzionamento trasparente del mercato e un'informazione corretta favoriscono la tutela dei consumatori e una sana concorrenza tra le imprese e i prodotti;**

(Emendamento 2)

*Considerando 1*

1. considerando la necessità di garantire ai consumatori un alto livello di protezione e l'obbligo per la Comunità di contribuirvi mediante azioni specifiche che forniscano sostegno e integrino la politica perseguita dagli Stati membri ai fini di un'adeguata informazione dei consumatori in merito ai prezzi dei prodotti loro offerti;

1. considerando la necessità di garantire ai consumatori un alto livello di protezione e l'obbligo per la Comunità di contribuirvi mediante azioni specifiche che forniscano sostegno e integrino la politica perseguita dagli Stati membri ai fini di un'informazione **precisa, trasparente e univoca** dei consumatori in merito ai prezzi dei prodotti loro offerti;

(Emendamento 3)

*Considerando 5*

5. considerando che l'obbligo di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura contribuisce in modo notevole al miglioramento dell'informazione dei consumatori *particolarmente all'atto dell'acquisto*, in quanto offre nel modo più semplice ai consumatori possibilità ottimali di valutare e di raffrontare il prezzo dei prodotti e quindi permette loro di procedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici;

5. considerando che l'obbligo di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura contribuisce in modo notevole al miglioramento dell'informazione dei consumatori, in quanto offre nel modo più semplice ai consumatori possibilità ottimali di valutare e di raffrontare il prezzo dei prodotti e quindi permette loro di procedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici;

(Emendamento 5)

*Considerando 7*

7. *considerando che gli Stati membri possono decidere di non rispettare il suddetto obbligo per i prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi e per le vendite all'asta, nonché le vendite di oggetti d'arte e di antiquariato;*

**soppresso**

<sup>(1)</sup> GU C 249 del 27.8.1996, pag. 2.

Martedì 18 febbraio 1997

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 6)

*Considerando 8*

8. *considerando che è necessario tener conto del fatto che taluni prodotti vengono abitualmente venduti in quantità differenti da un chilogrammo, un litro, un metro, un metro quadrato o un metro cubo e che è quindi opportuno che gli Stati membri possano autorizzare il riferimento del prezzo per unità di misura a un decimale o un sottomultiplo di tali quantità o ad una singola unità di quantità diversa, tenuto conto della natura del prodotto e delle quantità in cui esso è abitualmente venduto nello Stato membro in questione;*

**soppresso**

(Emendamento 7)

*Considerando 9*

9. *considerando che, in determinate circostanze, l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura può comportare un onere eccessivo per taluni piccoli esercizi al minuto e che occorre pertanto che gli Stati membri siano autorizzati a non rispettare tale obbligo nei casi suddetti;*

**soppresso**

(Emendamento 8)

*Considerando 10*

10. *considerando che occorre mantenere anche la possibilità per gli Stati membri di esonerare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per cui tale indicazione di prezzo non sarebbe significativa o potrebbe creare confusioni, ad esempio quando l'indicazione di una quantità non è pertinente ai fini del raffronto dei prezzi o quando prodotti diversi vengono commercializzati in una stessa confezione;*

10. *considerando che occorre mantenere anche la possibilità per gli Stati membri di esonerare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per cui tale indicazione di prezzo sarebbe irrilevante o potrebbe creare confusioni, per esempio quando l'indicazione di una quantità non è pertinente ai fini del raffronto dei prezzi o quando prodotti diversi vengono commercializzati in una stessa confezione;*

(Emendamento 9)

*Considerando 12 bis (nuovo)*

**12 bis. considerando che, dopo l'introduzione della valuta unica, nel periodo transitorio in cui i prezzi dovranno essere indicati sia nella moneta nazionale che nella valuta unica per ogni prodotto dovranno essere indicati al massimo tre prezzi;**

(Emendamento 10)

*Considerando 13*

13. *considerando che occorre prestare particolare attenzione ai piccoli esercizi al minuto; che a tale scopo la Commissione, nella sua relazione sull'applicazione della direttiva da presentare al più tardi entro cinque anni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, dovrebbe tenere particolarmente conto delle esperienze fatte dai piccoli dettaglianti nell'applicazione della direttiva, inter alia per quanto riguarda le tendenze e lo sviluppo tecnologico nel settore dei metodi di vendita;*

13. *considerando che occorre prestare una particolare attenzione agli adeguamenti da apportare ai piccoli esercizi al minuto, tenendo conto anzitutto degli sviluppi tecnologici e del calendario previsto per l'introduzione della valuta unica, e che a tale scopo la Commissione presenterà una relazione di valutazione della situazione un anno prima dell'ultima scadenza prevista per l'applicazione generalizzata del dispositivo;*

Martedì 18 febbraio 1997

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 11)

*Articolo 2, lettera a)*

- |  |   |
|--|---|
| a) «prezzo di vendita»: il prezzo valido per una unità del prodotto <i>o per una determinata quantità del prodotto</i> ; | a) «prezzo di vendita»: il prezzo <b>finale</b> valido per una unità del prodotto, <b>comprensivo dell'IVA, di ogni altra imposta e del costo di tutti i servizi posti obbligatoriamente a carico del consumatore</b> ; |
|--|---|

(Emendamento 12)

*Articolo 2, lettera b)*

- |   |  |
|---|--|
| b) «prezzo per unità di misura»: il prezzo valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto; | b) «prezzo per unità di misura»: il prezzo <b>finale — comprensivo dell'IVA, di ogni altra imposta e del costo di tutti i servizi posti obbligatoriamente a carico del consumatore</b> — valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto <b>o per un valore quantitativo unico, se esso è impiegato generalmente e abitualmente negli Stati membri per la commercializzazione dei prodotti specifici</b> ; |
|---|--|

(Emendamento 13)

*Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma (nuovo)*

**Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura:**

- ai prodotti venduti tramite distributori automatici,
- ai venditori ambulanti, nonché alle vendite «personalizzate» organizzate a domicilio,
- ai generi alimentari messi in vendita in alberghi, caffè, ristoranti, locande, cinema, teatri, istituti scolastici, centri ricreativi, spacci nei luoghi di lavoro, ospedali, mense ed esercizi analoghi.

(Emendamento 14)

*Articolo 4, paragrafo 2*

- |  |                  |
|--|------------------|
| 2. <i>Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura hanno con il prezzo finale del prodotto un rapporto secondo le condizioni fissate dagli Stati membri.</i> | <b>soppresso</b> |
|--|------------------|

(Emendamento 24)

*Articolo 5*

*Gli Stati membri determinano le modalità particolareggiate di applicazione (per esempio, marcatura o etichettatura) per l'indicazione dei prezzi.*

**Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura sono indicati sul prodotto offerto in vendita o sullo scaffale in cui il prodotto è presentato, in modo facilmente leggibile dal consumatore. Nei piccoli esercizi di vendita al dettaglio i prezzi possono essere indicati anche su un listino in un punto ben visibile del locale.**

Martedì 18 febbraio 1997

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 15)

*Articolo 5 bis (nuovo)***Articolo 5 bis****Nel periodo transitorio successivo all'introduzione della valuta unica possono essere indicati i tre prezzi seguenti:**

- **prezzo di vendita nella valuta nazionale,**
- **prezzo di vendita nella valuta unica,**
- **prezzo per unità di misura nella valuta unica.**

(Emendamento 16)

*Articolo 5 ter (nuovo)***Articolo 5 ter****Quando viene praticata un'offerta speciale temporanea o una promozione su uno o più prodotti è sufficiente indicare i tre prezzi già previsti dalla direttiva. L'indicazione di altri prezzi a titolo informativo è facoltativa.**

(Emendamento 17)

*Articolo 6**Articolo 6***soppresso***Gli Stati membri possono prevedere che il prezzo per unità di misura si riferisca a un multiplo o sottomultiplo decimale delle quantità di cui all'articolo 2, lettera b), o a un valore quantitativo unico diverso da quelli menzionati all'articolo 2, lettera b, tenuto conto della natura del prodotto e delle quantità in cui esso è abitualmente venduto nello Stato membro in questione.*

(Emendamento 18)

*Articolo 7, paragrafo 1*

1. Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione *non risulti significativa* a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dar luogo a confusioni.

1. Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione **sia irrilevante** a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dar luogo a confusioni.

(Emendamento 19)

*Articolo 7, paragrafo 2*

2. *Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per cui l'indicazione della lunghezza, della massa, della superficie o del volume non sia richiesta dalle disposizioni adottate a livello nazionale o comunitario. Tale facoltà riguarda in particolare i prodotti commercializzati pezzo per pezzo o unità per unità.*

**soppresso**

Martedì 18 febbraio 1997

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 20)

*Articolo 8*

Gli Stati membri possono disporre che l'obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti diversi dai prodotti commercializzati sfusi venduti *in* taluni esercizi di vendita al minuto di piccole dimensioni *non si applichi, fatto salvo l'articolo 13*, nella misura in cui l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura *rappresenti* un onere eccessivo per tali esercizi *a motivo del numero di prodotti offerti in vendita, della superficie di vendita, della disposizione del luogo di vendita, delle condizioni specifiche di vendita per cui il prodotto non sia direttamente accessibile al consumatore o di talune forme di esercizio, come certi tipi particolari di esercizio ambulante.*

Gli Stati membri possono disporre che l'obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti diversi dai prodotti commercializzati sfusi venduti **da** taluni esercizi di vendita al minuto di piccole dimensioni **entri in vigore al più tardi sei anni dopo la pubblicazione della presente direttiva** qualora l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura **a decorrere dalla data prevista all'articolo 12, paragrafo 1, sia suscettibile di rappresentare** un onere eccessivo per tali esercizi.

(Emendamento 21)

*Articolo 8 bis (nuovo)***Articolo 8 bis**

**Gli Stati membri adottano le misure appropriate per informare i commercianti al dettaglio in ordine alla legge nazionale che attua la presente direttiva. In particolare, gli Stati membri collaborano con le organizzazioni professionali per fornire le informazioni necessarie onde garantire che i piccoli commercianti al dettaglio siano adeguatamente informati delle disposizioni della presente direttiva.**

(Emendamento 22)

*Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis. Gli Stati membri notificano il regime di sanzioni di cui all'articolo 9, nonché qualsiasi modifica successiva.**

---

Martedì 18 febbraio 1997

**3. OCM nel settore della banana \***

A4-0337/96

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (COM(96)0082 – C4-0233/96 – 96/0080(CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche e con quelle approvate nella seduta del 13 dicembre 1996 <sup>(1)</sup>:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE <sup>(2)</sup>

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento di compromesso n. 14) \*

**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2**

*Articolo 19, paragrafo 1 bis (nuovo)*  
*(Regolamento (CEE) n. 404/93)*

**1 bis.** Qualora un paese ACP, come indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93, non fosse in grado, per una causa di forza maggiore, intendendosi per tale situazioni quali una grave crisi politica, economica, sociale e istituzionale interna, una guerra civile endemica e/o l'assenza di governo, di esportare verso l'Unione europea l'intero quantitativo tradizionale attribuito dall'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93 e finché tale paese ACP non sarà tornato alla completa normalità, il quantitativo di riferimento utilizzato per determinare l'attribuzione dei certificati paesi terzi e ACP non tradizionali agli operatori di categoria B sarà rappresentato dall'operatività potenziale di ogni importatore negli ultimi tre anni. L'operatività potenziale è determinata dalla media delle importazioni effettivamente realizzate da ciascun operatore negli ultimi tre anni, integrate dalla differenza in rapporto percentuale tra i quantitativi di dette importazioni e il quantitativo tradizionale.

\* (Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 8, approvato nella seduta del 13 dicembre 1996)

(Emendamento di compromesso n. 15) \*

**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2**

*Articolo 19, paragrafo 1 ter (nuovo)*  
*(Regolamento (CEE) n. 404/93)*

**1 ter.** Fino a quando un paese ACP, come indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93, non sarà in grado, per una causa di forza maggiore, intendendosi per tale situazioni quali una grave crisi politica, economica, sociale e istituzionale interna, una guerra civile endemica e/o l'assenza di governo, di esportare verso l'Unione europea l'intera quota tradizionale a esso attribuita dall'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93, il contingente tariffario paesi terzi e ACP non tradizionali sarà aumentato, alla fine di ogni anno, di una quantità corrispondente alla differenza fra detto quantitativo e le esportazioni che il paese ACP è stato concretamente in grado di effettuare nel corso dell'anno di cui trattasi.

\* (Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 9, approvato nella seduta del 13 dicembre 1996)

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 8.

<sup>(2)</sup> GU C 121 del 25.4.1996, pag. 15.

Martedì 18 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

**Il supplemento di contingente sarà attribuito agli importatori di banane dal paese ACP di cui trattasi per colmare la differenza tra le banane effettivamente importate in quell'anno dal paese ACP e la loro operatività potenziale, relativamente a tali banane, determinata conformemente al paragrafo precedente. Le importazioni da paesi terzi o ACP non tradizionali effettuate a titolo del presente paragrafo non saranno computate nel quantitativo di riferimento ma saranno da calcolarsi conformemente al paragrafo precedente.**

(Emendamento di compromesso n. 16) \*

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

Articolo 19 bis (nuovo)  
(Regolamento (CEE) n. 404/93)

**2 bis. Dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente articolo 19 bis:**

«Articolo 19 bis

**La Commissione garantisce, attraverso appropriate azioni di informazione e di promozione, che i piccoli produttori di tutti i paesi che producono a condizioni particolarmente esemplari sotto il profilo ecologico e sociale (i cosiddetti produttori fair trade) ottengano un miglior accesso al mercato dell'Unione».**

\* (Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 12, approvato nella seduta del 13 dicembre 1996)

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (COM(96)0082 – C4-0233/96 – 96/0080(CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0082 – 96/0080(CNS) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0233/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci nonché della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0337/96),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 121 del 25.4.1996, pag. 15.

Martedì 18 febbraio 1997

#### 4. Carta dell'energia \*\*\*

A4-0041/97

**Decisione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del Trattato sulla Carta dell'energia e del Protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (COM(95)0440 — 12046/96 — C4-0664/96 — 95/0237 (AVC))**

(Procedura del parere conforme)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione COM(95)0440 — 95/0237(AVC),
- visti la decisione 94/998/CE del Consiglio del 15 dicembre 1994 sull'applicazione provvisoria del trattato sulla Carta dell'energia da parte della Comunità europea e l'Atto finale della Conferenza della Carta europea dell'energia <sup>(1)</sup>,
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE (12046/96- C4-0664/96),
- visto l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
- visti la raccomandazione della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (A4-0041/97),

1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione del Trattato e del Protocollo in questione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 380 del 31.12.1994, pag. 1.

#### 5. Problemi di sviluppo in Italia

A4-0405/96

**Risoluzione sui problemi di sviluppo e gli interventi strutturali in Italia**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la decisione della Commissione del 29 luglio 1994 sull'istituzione del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo n. 1, vale a dire Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (C4-0050/96) <sup>(1)</sup>,
- viste le decisioni della Commissione del 14 e 16 dicembre 1994 sull'approvazione dei Documenti Unici di Programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 2 in Italia (C4-0051/96, C4-0052/96) <sup>(2)</sup>,
- visti i Documenti Unici di Programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari a titolo dell'obiettivo 5b,

<sup>(1)</sup> GU L 250 del 26.9.1994, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 382 del 31.12.1994.

Martedì 18 febbraio 1997

- visto l'accordo del 26 luglio 1995 concluso fra la Commissione e il governo italiano che concede, tra l'altro, proroghe per l'utilizzo dei Fondi strutturali a fronte di impegni precisi da parte dello Stato per assicurare la gestione efficiente dei Fondi,
  - viste le conclusioni della riunione dei Ministri incaricati delle politiche regionali e dell'assetto territoriale tenutasi a Venezia il 3 e 4 maggio 1996,
  - vista la proposta di risoluzione presentata dalla on. Muscardini sulla chiusura dello stabilimento Falck di Sesto San Giovanni (B4-0592/95),
  - visti la relazione della commissione per la politica regionale e il parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (A4-0405/96)
- A. considerando che i Fondi strutturali rappresentano uno strumento significativo per ridurre le disparità più gravi esistenti tra le diverse aree dell'Unione e all'interno dei singoli Stati,
- B. considerando che la politica di coesione economica e sociale e la cooperazione e la solidarietà infraregionale rappresentano uno degli obiettivi primari dell'Unione,
- C. considerando che la prosecuzione di tale politica richiede altresì una adeguata capacità di programmazione e di coordinamento degli interventi da finanziare,
- D. considerando l'interesse e i notevoli risultati raggiunti dall'utilizzazione dei finanziamenti previsti all'articolo 10 del FESR e che fino all'1% delle risorse finanziarie per il periodo '94-'99 — per un importo pari a 141 miliardi di ecu (prezzi '92) — può essere stanziato per lo studio di misure innovative e per progetti pilota,
- E. considerando che l'attuazione della coesione economica e sociale deve tener conto della tutela ambientale, in sintonia con l'obiettivo dell'Unione europea di conseguire uno sviluppo sostenibile,
- F. considerando che l'Italia è caratterizzata da ampie e persistenti disparità regionali di gran lunga superiori a quelle degli altri Stati membri, come dimostrato dal fatto che il PIL per abitante delle zone obiettivo 1 rappresenta il 60% di quello corrispondente alle regioni del centro-nord; considerando che queste disparità si ripercuotono in maniera allarmante sul tasso di disoccupazione, che raggiunge il 21,3 % nel Mezzogiorno rispetto al 7,1 % nelle regioni settentrionali e al 10,2 % in quelle centrali d'Italia, con una media nazionale pari al 12,2 % (dati ISTAT — dicembre 1996) rispetto alla media comunitaria pari al 10,8 % (dati EUROSTAT — settembre 1996),
- G. considerando che le risorse dei Fondi strutturali destinate all'Italia ammontano a 21.680.2 milioni di ecu per il periodo 1994-1999, di cui 14.860 milioni sono attribuiti all'obiettivo 1,
- H. considerando che, nonostante i problemi di utilizzo, il QCS obiettivo 1 1989-1993 ha avuto risultati positivi, quali l'aumento del valore aggiunto pari a 1670 miliardi di lire all'anno, con un contributo dello 0,5% sul totale del valore aggiunto prodotto annualmente nel Mezzogiorno e un flusso aggiuntivo di occupazione pari a 40.000 unità di lavoro occupate a tempo pieno per l'intero quinquennio, con un contributo pari allo 0,6% sul totale dell'occupazione del Mezzogiorno,
- I. considerando che durante il periodo 1989-1993 l'uso dei Fondi strutturali ha incontrato notevoli ostacoli, che hanno causato ritardi nell'utilizzo e soprattutto la perdita di risorse comunitarie destinate all'Italia e considerando che per il periodo 1994-1999 soltanto il 21,9% dei crediti attribuiti all'obiettivo 1 è stato impegnato e soltanto il 10,5% dei pagamenti è stato effettuato e che la situazione è egualmente preoccupante per quanto riguarda gli obiettivi 2 e 5 b (rispettivamente per l'obiettivo 2: 26,2% e 7,6% e per l'obiettivo 5 b: 8,6% e 2,1%) (dati del 30 settembre 1996);
- J. considerando che per il periodo 1994-1999 i Fondi strutturali si applicheranno nelle regioni italiane in un contesto di riduzioni di bilancio a causa degli sforzi di convergenza per il raggiungimento dei parametri previsti per la Moneta unica e che pertanto in molti casi, fatto salvo l'impegno al cofinanziamento nazionale, tali Fondi possono risultare le principali risorse disponibili per ridurre le disparità infraregionali, motivo per cui è più che mai indispensabile utilizzarli nella loro totalità in queste regioni,

Martedì 18 febbraio 1997

- K. considerando l'esistenza del FSE e la sua forte sottoutilizzazione (all'interno dell'Unione, per l'anno '95 è rimasto non utilizzato il 24% degli stanziamenti e il 19% degli impegni) generalizzata nella maggioranza degli Stati membri,
- L. considerando che la disoccupazione, in special modo la disoccupazione giovanile costituisce, anche in prospettiva, il problema più grave per l'economia delle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1,
- M. considerando che gravi situazioni di deindustrializzazione sono in atto in vaste aree del paese, anche nelle regioni settentrionali più avanzate, e che tali situazioni rischiano di compromettere le attività economiche oggi attive di piccole e medie imprese, soprattutto se impegnate nella sub-fornitura industriale; considerando che tali piccole e medie imprese devono essere incoraggiate a operare in modo sostenibile,
- N. considerando la particolare articolazione geografica che pone le regioni interessate dall'obiettivo 1 in localizzazione periferica rispetto alle regioni europee più economicamente sviluppate ma in posizione centrale rispetto alle regioni che si affacciano sul Mediterraneo e il cui potenziale di cooperazione allo sviluppo finora è stato purtroppo ancora scarsamente valorizzato,
- O. considerando il deficit infrastrutturale proprio all'intero paese, anche dovuto al particolare sviluppo geografico e orografico, deficit tanto più grave nelle regioni interessate dall'obiettivo 1,
- P. considerando le insufficienze delle strutture amministrative nazionali e regionali italiane, la pluralità dei centri decisionali, nonché la complessità delle procedure nazionali, che si aggiungono a quelle comunitarie, e l'esistenza di un corpo di leggi sovrabbondante e talvolta contraddittorio,
- Q. considerando che il termine per i pagamenti relativi al periodo 1989-1993 è stato fissato al 31 dicembre 1997, fatta eccezione per alcune forme di intervento il cui termine è scaduto il 31 dicembre 1996,
- R. considerando che la fine dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno e la soppressione della Cassa per il Mezzogiorno hanno posto termine a un sistema divenuto inefficiente senza coincidere però con un miglioramento delle condizioni socioeconomiche che l'avevano reso necessario,
- S. considerando che l'azione culturale e ambientale e la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico devono essere integrati nella strategia dei programmi di sviluppo, non solo come veicolo di crescita di queste regioni ma anche per il raggiungimento di una migliore qualità della vita,
- T. considerando l'importanza di un auspicabile miglioramento del livello di decentramento, nel rispetto del principio di sussidiarietà, anche al fine di una migliore trasparenza nella spesa delle risorse comunitarie,
- U. considerando la rilevanza del costante coinvolgimento prioritario delle parti economiche e sociali per la programmazione, valutazione e controllo dell'utilizzo dei Fondi strutturali,
- V. considerando la discussione svoltasi in occasione dell'audizione pubblica sull'utilizzo dei Fondi strutturali in Italia, davanti alla commissione parlamentare per la politica regionale, che ha visto l'intervento di rappresentanti delle amministrazioni nazionali, regionali e locali, nonché delle parti economiche e sociali,
- W. considerando che la silvicoltura svolge un'importante funzione ambientale, economica e sociale nelle zone rurali dell'Unione europea, in particolare nelle zone periferiche,
1. ricorda che la situazione socioeconomica delle regioni italiane, soprattutto quelle dell'obiettivo 1, continua a rendere indispensabile l'intervento degli strumenti strutturali comunitari e che proprio le difficoltà riscontrate nell'utilizzo di tali strumenti rappresentano un'ulteriore prova delle debolezze strutturali e infrastrutturali di queste regioni;
  2. esprime la sua preoccupazione e deplora i ritardi con cui alcuni Stati, in particolar modo l'Italia, utilizzano le risorse strutturali a loro disposizione e ritiene indispensabile che sia tenuto conto della situazione socioeconomica particolarmente complessa delle regioni dell'obiettivo 1, che necessita un'azione al tempo stesso più determinata ancorché flessibile;

Martedì 18 febbraio 1997

3. invita le autorità responsabili a impegnarsi nel promuovere la realizzazione di patti territoriali per l'occupazione impostando politiche innovative così come suggerito nella Strategia europea per le iniziative locali di sviluppo e occupazione elaborata dalla Commissione;
4. appoggia la risoluzione del Comitato di sorveglianza del QCS, obiettivo 1, del 19 luglio 1996 che individua un meccanismo di riprogrammazione atto a facilitare il trasferimento delle risorse assegnate a programmi in ritardo di esecuzione verso interventi in corso o da attivare, concretamente realizzabili entro le scadenze previste, al fine di prevenire il rischio che, in presenza di programmi caratterizzati da gravi ritardi nell'attuazione, possano essere perdute risorse attribuite alle regioni deboli italiane;
5. constata che il grado di efficacia nell'applicazione delle politiche strutturali varia anche in modo considerevole da regione a regione e che ciò rende necessario e possibile un miglioramento anche per le regioni meno dinamiche;
6. giudicando intollerabile nell'attuale situazione socioeconomica eventuali ulteriori perdite di finanziamenti comunitari per mancata utilizzazione, invita le autorità comunitarie, nazionali, regionali e locali a intervenire tempestivamente sui programmi operativi multiregionali e regionali così da modificarli, se del caso, in favore di una maggiore dotazione dei programmi aventi maggiore successo; ritiene inoltre che nei casi gravi di persistente sottoutilizzo, il governo centrale dovrebbe individuare soggetti pubblici alternativi ai quali affidare il compito di attuare i programmi; ritiene di grande importanza il ruolo che oggi svolge il ministero del bilancio sui Fondi strutturali e auspica un ampliamento dei poteri della Cabina di regia nazionale;
7. ritiene che nell'esercizio finanziario 1998 la Commissione dovrebbe effettuare un'adeguata valutazione della misura in cui i fondi iscritti in bilancio possano essere effettivamente utilizzati ed esaminare possibili misure alternative da finanziare con i mezzi che rimarrebbero altrimenti inutilizzati;
8. ritiene prioritario lo snellimento e la semplificazione delle procedure, chiede che siano adottate misure per accelerare l'iter decisionale ed esecutivo dei programmi, senza trascurare l'impatto socio-ambientale di tali programmi, e auspica che il governo si impegni a garantire una corsia preferenziale per le procedure amministrative riguardanti l'utilizzo dei Fondi comunitari, nella considerazione che una maggiore efficienza nell'utilizzo dei Fondi strutturali rafforza il principio di coesione economica e sociale;
9. considera indispensabile rafforzare il coordinamento orizzontale fra i diversi settori delle amministrazioni nazionale e regionali nonché quello verticale fra governo, regioni, enti locali e interlocutori sociali; in questo senso auspica che l'istituzione della Cabina di regia nazionale e di quelle regionali permetta di rafforzare il coordinamento e di migliorare l'attuazione delle forme di intervento cofinanziate dall'Unione;
10. sottolinea le insufficienze delle strutture amministrative nazionali e regionali, spesso motivo di una programmazione lacunosa e di conseguenza di un'applicazione inefficace dei Fondi, e chiede che venga dato un ruolo più importante ai programmi e progetti specificamente rivolti alla formazione dei quadri pubblici — organismi e amministrazioni locali comprese — e che venga altresì utilizzato in tutta la sua potenzialità lo strumento dell'assistenza tecnica, con lo scopo di aiutare le amministrazioni pubbliche;
11. auspica che la fine dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e la soppressione della Cassa per il Mezzogiorno siano al più presto accompagnate dalla messa in opera di una nuova politica di sviluppo regionale, nel rispetto del principio di addizionalità, e in questo contesto sottolinea che i Fondi strutturali rappresentano, anche dal punto di vista metodologico, uno dei pochi strumenti esistenti per realizzare una tale politica coerente di sviluppo capace di affrontare i problemi delle regioni svantaggiate del Sud nel suo complesso;
12. raccomanda alla Commissione, alla luce del precedente costituito dalla regione Abruzzo, di valutare misure di compensazione transitorie al fine di rendere meno drastico l'arresto dei finanziamenti per quelle regioni, zone o aree il cui recente sviluppo socioeconomico avrà come effetto di escluderle dagli aiuti strutturali al termine del periodo di programmazione.
13. giudica che l'insufficiente sviluppo della politica mediterranea dell'Unione ha delle ripercussioni negative sullo sviluppo del Mezzogiorno e chiede pertanto che la messa in opera di MEDA prenda adeguatamente in considerazione questa area, così come le altre regioni meridionali dell'Unione, particolarmente attraverso la cooperazione interregionale fra le due sponde del Mediterraneo;

Martedì 18 febbraio 1997

14. ritiene che il sostegno e la promozione di attività e infrastrutture culturali e particolarmente l'impegno di risorse nella formazione professionale legata ai temi connessi alla cultura, da un lato, al turismo e al mondo delle PMI che orbita attorno a questo, dall'altro, costituiscano uno strumento importante di sviluppo socioeconomico e di creazione di nuovi posti di lavoro; considera pertanto opportuno aumentare le possibilità di intervento dei Fondi strutturali;

15. considera importante migliorare la qualità della programmazione e ritiene quindi necessario il coinvolgimento preventivo dei soggetti privati e pubblici interessati; reputa pertanto indispensabile rinforzare il principio di partenariato con gli interlocutori sociali in modo tale da integrare gli operatori economici e sociali nel processo di attuazione degli interventi comunitari fin dalla fase di programmazione; considera anche importante migliorare la progettazione delle opere da cofinanziare coi fondi strutturali;

16. deplora le difficoltà dichiarate da parte dei soggetti economici e sociali, nonché da parte delle autorità locali, nella partecipazione alla programmazione comunitaria, a livello informativo e operativo;

17. suggerisce alle regioni di considerare la possibilità di aprire, presso l'Unione europea, sedi rappresentative, che potranno essere lo strumento per ricevere le informazioni necessarie affinché soggetti pubblici e privati delle singole regioni interessate possano meglio utilizzare i programmi strutturali;

18. suggerisce un maggiore e più proficuo utilizzo delle risorse disponibili sia per quanto attiene all'informazione dei potenziali utilizzatori delle risorse comunitarie che per quanto concerne la preparazione dei soggetti, pubblici e privati, anche professionali, circa le normative e le procedure comunitarie, nazionali e locali; ciò a fine di sopperire a evidenti carenze in tale fondamentale settore;

19. sottolinea la necessità di rafforzare la solidarietà, intesa come principio ispiratore della coesione economica e sociale, attraverso un miglior coordinamento nell'utilizzo dei Fondi strutturali, ricordando che esso dovrà essere il principio direttore nella ideazione, programmazione e attuazione di tutte le politiche comunitarie;

20. giudica necessario, in particolar modo per quanto riguarda l'obiettivo 2, riservare una particolare attenzione al rafforzamento dello sviluppo locale, soprattutto attraverso interventi volti al sostegno delle piccole e medie imprese, e sottolinea inoltre l'importanza della creazione di posti di lavoro, della ricerca e sviluppo ai fini dell'innovazione e della forza lavoro qualificata, dell'ambiente e sviluppo sostenibile e delle pari opportunità;

21. ritiene auspicabile, al fine di migliorare l'utilizzo del FSE, che siano promosse una maggiore flessibilità nella pianificazione e una più proficua integrazione tra le misure del FSE e del FESR e di conseguenza un miglior coordinamento tra la DG V e la DG XVI della Commissione per facilitare l'approvazione dei documenti;

22. afferma che maggiore importanza si dovrebbe accordare allo sviluppo delle risorse umane, in quanto la crescita delle competenze tecnico-professionali, soprattutto nei settori innovativi e tecnologici, è la *conditio sine qua non* per far diminuire il tasso di disoccupazione, così elevato in molte regioni del paese;

23. richiama l'attenzione sui problemi propri delle zone interessate dall'obiettivo 5b, in special modo per ciò che riguarda l'abbandono delle zone montane, con conseguenti danni per l'assetto idrogeologico, per l'ambiente in genere e per il rischio di perdita di valori culturali propri di tali zone;

24. sottolinea che è opportuno promuovere lo sviluppo di una silvicoltura sostenibile anche a livello di azienda agricola, per migliorare i redditi agricoli, salvaguardare il livello di popolazione nelle zone rurali e/o periferiche e contribuire all'attuazione di una politica rispettosa dell'ambiente;

25. si pronuncia per la continuazione e l'incremento di attività finanziarie a titolo dell'art. 10 del regolamento dell'F.E.S.R., il rafforzamento del ruolo degli enti locali e regionali e la promozione di scambi di esperienze a livello regionale, al fine di consentire la diffusione di lavori, esperienze, competenze e informazioni, così da contrastare alcune delle principali deficienze riscontrate in alcune regioni, già superate con successo in altre, nella logica del partenariato;

Martedì 18 febbraio 1997

26. ritiene che situazioni come quella italiana testimoniano della necessità non più procrastinabile di una significativa semplificazione delle procedure previste dai regolamenti comunitari sui Fondi strutturali;

27. chiede al suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al governo italiano, ai due rami del parlamento italiano e alle giunte delle Regioni e delle Province autonome italiane.

## 6. Problemi di sviluppo in Germania

A4-0002/97

### Risoluzione sui problemi di sviluppo e sugli interventi strutturali in Germania nel periodo 1994-1999

*Il Parlamento europeo,*

- vista la decisione della Commissione relativa ai quadri comunitari di sostegno (QCS) per gli interventi strutturali della Comunità nelle regioni della Germania interessate dall'obiettivo 1, ovvero Meclemburgo-Pomerania orientale, Brandeburgo, Sassonia-Anhalt, Sassonia, Turingia e Berlino Est (C4-0047/96) <sup>(1)</sup>,
  - viste le decisioni della Commissione recanti approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni della Germania interessate dall'obiettivo 2 (C4-0048/96, C4-0049/96, C4-0673/96) <sup>(2)</sup>,
  - visto il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni della Germania interessate dall'obiettivo 5b (C4-0674/96),
  - viste le sue risoluzioni del 15 luglio 1993 sulla risposta della Comunità al problema della ristrutturazione nella Germania orientale e alla crisi economica e sociale <sup>(3)</sup> e sul quadro comunitario di sostegno per i cinque nuovi Länder della Repubblica federale di Germania <sup>(4)</sup>,
  - viste le comunicazioni della Commissione «Interventi strutturali comunitari e occupazione» (COM(96)0109 — C4-0230/96) e «Una strategia europea per incoraggiare le iniziative locali di sviluppo e occupazione» (COM(95)0273 — C4-0289/95),
  - visti i risultati dell'audizione pubblica del 28 ottobre 1996 sui problemi di sviluppo legati alle azioni strutturali avviate in Germania nel quadro degli obiettivi 1, 2 e 5b,
  - visti la relazione della commissione per la politica regionale e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A4-0002/97),
- A. considerando che le richieste nei confronti della politica strutturale e regionale nella Germania riunificata sono chiaramente aumentate a causa della particolare situazione del processo di trasformazione economica e sociale nei nuovi Länder federali e del peggioramento delle condizioni economiche generali nell'Unione europea,
- B. considerando che la riunificazione interna della Germania è di grande importanza anche per l'integrazione europea e ha posto problemi maggiori del previsto,

<sup>(1)</sup> GU L 250 del 26.9.1994, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 384 del 31.12.1994, pagg. 26, 30, 33, 37, 50, 54, 57, 60 e 64.

<sup>(3)</sup> GU C 255 del 20.9.1993, pag. 195.

<sup>(4)</sup> GU C 255 del 20.9.1993, pag. 193.

Martedì 18 febbraio 1997

- C. considerando che l'aumento della disoccupazione rappresenta il problema sociale più grave nella Germania riunificata (nuovi Länder 16%, vecchi Länder 9,7%), e tenendo conto del fatto che il tasso di disoccupazione reale soprattutto nei nuovi Länder è di gran lunga superiore a quello risultante dalle statistiche a causa dei temporanei sovvenzionamenti finalizzati a procurare lavoro oltre che a corsi di riconversione, di riqualificazione e di perfezionamento,
- D. considerando che i nuovi Länder ammissibili a titolo dell'obiettivo 1 hanno ottenuto nel periodo 1994-1999 dai Fondi strutturali europei 13,64 miliardi di ecu, poiché fanno parte del gruppo di regioni più povere dell'Unione e hanno dovuto affrontare un rivolgimento strutturale fin qui unico nel suo genere e nella sua ampiezza, che riguarda tutti i settori economici e sociali,
- E. considerando che dai fondi dell'Unione sono stati messi a disposizione delle zone tedesche ammissibili a titolo dell'obiettivo 2, per la lotta contro i problemi specifici di regioni la cui produzione industriale è in declino, 733 milioni di ecu nel periodo 1994-1996 e 854 milioni di ecu nel periodo 1997-1999,
- F. considerando che per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni agricole tedesche ammissibili a titolo dell'obiettivo 5b sono stati stanziati nel periodo 1994-1999 aiuti europei per un ammontare di 1,229 miliardi di ecu,
- G. tenendo conto dei risultati delle due riforme dei Fondi strutturali del 1988 e del 1993 e dei principi in esse sanciti, vale a dire la protezione dell'ambiente e la pari opportunità oltre che il coinvolgimento degli enti locali e regionali e la diretta partecipazione degli interlocutori sociali,
- H. considerando che alcune iniziative comunitarie finanziano misure identiche, come la promozione delle zone ammissibili a titolo dei vari obiettivi, e che da parte dei ministeri per l'agricoltura responsabili della loro applicazione ne viene criticato in particolare l'eccesso di burocrazia,
- I. considerando che per alcune regioni tedesche lo strumento nazionale di promozione denominato «Azione comune per lo sviluppo del tessuto economico regionale» (GA) ha notevolmente ridotto le possibilità di promozione del Fondo strutturale europeo, con specifico riferimento al settore ambientale, alla R&S oltre che alle PMI, pur costituendo per taluni nuovi Länder l'unica possibilità di garantire il cofinanziamento,
- J. consapevole della necessità di una maggiore collaborazione fra le autorità tedesche e quelle europee, che risulta anche dall'ordinamento federale dello Stato tedesco,
- K. considerando che solo l'1% delle risorse del Fondo strutturale è destinato a progetti pilota, percentuale del tutto sproporzionata rispetto a siffatti progetti connessi con richieste alla Commissione annose, dispendiose e ad alta intensità di lavoro,
1. riconosce e apprezza esplicitamente gli sforzi comuni intrapresi dalla Germania e dall'Unione per la ricostruzione economica delle regioni tedesche dell'obiettivo 1 (nuovi Länder) nonché il valido contributo prestato dai Fondi strutturali europei al miglioramento della situazione nelle zone tedesche degli obiettivi 2 e 5b, e ravvisa in essi anche per il futuro l'espressione irrinunciabile della solidarietà europea nei confronti delle regioni tedesche svantaggiate;
  2. ravvisa uno dei principali compiti nella creazione e nel mantenimento di posti di lavoro, oltre che nella promozione di regioni che denotano ritardi nello sviluppo e nella rimozione delle disparità esistenti nel Fondo strutturale europeo, e ricorda l'estrema importanza, in tale contesto, della formazione e del perfezionamento;
  3. ravvisa nell'intensificarsi della promozione delle piccole e medie imprese un'occasione importante per il miglioramento della situazione nelle zone tedesche che rientrano negli obiettivi 1, 2 e 5b e per la creazione di posti di lavoro; chiede che si presti maggiore attenzione alla scarsa dotazione di capitali propri delle PMI e raccomanda di sfruttare le possibilità, già offerte dai Fondi strutturali, di partecipare alla messa a disposizione di cosiddetto capitale a rischio;
  4. chiede che si colmino le lacune nella fornitura alle PMI di consulenze e servizi volti allo sfruttamento delle attuali potenzialità di promozione, e raccomanda per tali misure un rafforzamento dell'impiego delle risorse dell'assistenza tecnica, tanto più che nei nuovi Länder federali vi sono ancor sempre notevoli disavanzi nei settori della commercializzazione e della gestione e raccomanda di far tesoro, nell'ambito delle future riflessioni, delle esperienze positive di altri Stati membri;

Martedì 18 febbraio 1997

5. ritiene inaccettabili i ritardi verificatisi nel corso dell'approvazione del QCS e degli EPPD, in particolare per gli obiettivi 2 e 5b, e chiede pertanto alla Commissione europea, al governo federale e alle amministrazioni dei Länder di migliorare ulteriormente la loro collaborazione e di trovare, in un dialogo finalizzato al conseguimento di risultati, congiuntamente con le corti dei conti interessate, una soluzione ai seguenti problemi che riguardano l'amministrazione e la messa a disposizione dei fondi:

- un cattivo coordinamento tra i vari Fondi dovuto alla diversità delle norme amministrative e alla mancanza di cooperazione delle direzioni generali competenti,
- un'eccessiva perdita di tempo in sede di esame di complesse richieste d'aiuti tale da comportare ritardi nell'approvazione di programmi operativi e nell'autorizzazione degli aiuti sul piano normativo,
- la messa a disposizione dei fondi, troppo complessa in termini di tecnica finanziaria, che costringe le regioni ad erogare finanziamenti interlocutori,
- la scarsa trasparenza, che si riscontra ancor sempre nei Fondi strutturali europei;

6. esprime preoccupazione per lo stato attuale dell'erogazione delle risorse dei Fondi strutturali destinate alla Germania e chiede ai ministeri competenti dei Länder e alla Commissione di fare in modo che l'erogazione delle risorse dei Fondi strutturali europei rispetti i termini fissati;

7. fa presente che dovranno essere sviluppati senza indugio criteri di valutazione più indicativi e praticabili, che possano contribuire a un miglioramento qualitativo della valutazione *ex ante*, della sorveglianza e della valutazione *ex post*, urgentemente necessarie per il controllo del risultato degli interventi dei Fondi strutturali, essendo inteso che i progetti in materia di sviluppo debbono uniformarsi ai principi dello sviluppo sostenibile;

8. propone per il futuro di concentrarsi maggiormente sui contenuti per quanto riguarda le iniziative comunitarie adottate in Germania, ed esprime il parere che alcune iniziative comunitarie dovrebbero essere meglio integrate nella promozione delle zone ammissibili a titolo dei vari obiettivi dell'Unione;

9. ricorda che ai comitati consultivi e di gestione spettano forti responsabilità nell'applicazione dei QCS; ricorda loro la facoltà di effettuare revisioni dei QCS, ai sensi delle condizioni sancite nel regolamento, e li esorta, nell'interesse delle regioni, ad avvalersi di tale facoltà più di quanto non sia avvenuto finora;

10. sottolinea la notevole importanza, quale elemento irrinunciabile del partenariato, della partecipazione delle parti economiche e sociali all'attività dei comitati consultivi e di gestione;

11. auspica che nell'elaborazione e nell'applicazione dei documenti di programmazione vengano prese maggiormente in considerazione le proposte avanzate da enti territoriali locali e regionali, e ricorda in tale contesto i risultati positivi fatti registrare dalle conferenze regionali in Renania settentrionale-Vestfalia;

12. osserva che una preselezione dei progetti pilota, nelle regioni, oltre che sgravare la Commissione garantisce anche una congrua partecipazione degli Stati membri;

13. chiede per l'ennesima volta alle autorità tedesche di rispettare, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea degli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro <sup>(1)</sup>, l'obbligo di dare adeguata pubblicità alla partecipazione dei Fondi strutturali europei a progetti e misure, fornendo a tal fine un contributo più attivo che renda giustizia all'ammontare degli aiuti finanziari ottenuti attraverso fondi dell'Unione;

14. prende atto con crescente preoccupazione dell'attuale, difficile situazione economica dei nuovi Länder, che si traduce in un evidente rallentamento della crescita economica e in un tasso di disoccupazione permanentemente elevato; invita pertanto il governo federale a cogliere le possibilità dell'intervento strutturale per l'occupazione, ed in particolare a rimuovere tempestivamente gli ostacoli che si frappongono alle iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo;

15. riconosce i primi successi derivanti da un risanamento economico limitato in ambito regionale, che fa tuttavia sperare in un futuro rilancio autonomo, ma parte dal presupposto che queste «zone di speranza» allo stato nascente, che prima o poi dovranno sostituire i nuclei industriali di un tempo, non vadano messe in pericolo da una riduzione troppo precipitosa dei contributi;

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 31.7.1993, pag. 20.

Martedì 18 febbraio 1997

16. prende atto con preoccupazione del fatto che nei nuovi Länder, sei anni dopo la riunificazione dello Stato tedesco, una situazione proprietaria ancora poco chiara impedisce investimenti di cui si avverte l'urgente necessità, e chiede pertanto di ridurre i termini ancora troppo lunghi per il disbrigo delle pratiche di restituzione;
17. accoglie con esplicito favore il parziale scorporo della promozione FESR dalla GA tedesca, quale passo importante verso una promozione più flessibile nei nuovi Länder federali, dal momento che attraverso tale scorporo diventa possibile avvalersi dell'ampio spettro di promozione del FESR (per esempio, per il finanziamento di impianti per lo scarico delle acque residue), e invita il governo federale a riesaminare, d'intesa con i Länder, gli strumenti di cofinanziamento, se del caso a sostituirli e a strutturarli in maniera così flessibile da porre pienamente in atto le finalità e i principi del Fondo strutturale;
18. teme che gli investimenti già realizzati nell'ambito del FEAOG-Sezione Orientamento possano essere messi a repentaglio da una modifica a posteriori delle condizioni giuridiche generali nel settore agricolo (quarta revisione della legge per l'adeguamento dell'agricoltura);
19. ricorda per l'ennesima volta alla Commissione e al Consiglio che considera troppo breve il periodo di promozione di tre anni per le zone ammissibili a titolo dell'obiettivo 2, poiché in un lasso di tempo così esiguo non si possono affrontare efficacemente i problemi di regioni afflitte da declino industriale;
20. ricorda alla Commissione di vigilare, in particolare nell'ambito delle sue periodiche e correnti verifiche dell'attuazione dei Fondi strutturali, sulla piena applicazione dei principi del regolamento sui Fondi strutturali europei quali, per esempio, la tutela ambientale, la parità delle opportunità oltre che la partnership avendo cura, se del caso, di intervenire in base alle sue possibilità e responsabilità per garantire effettivamente una siffatta applicazione;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo della Repubblica federale tedesca, ai governi dei Länder e al parlamento tedesco.

## 7. Politica di coesione e ambiente

**A4-0360/96**

### **Risoluzione sulla comunicazione della Commissione concernente la politica di coesione e l'ambiente (COM(95)0509 – C4-0141/96)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la comunicazione della Commissione (COM(95)0509 – C4-0141/96),
- visti gli articoli 2 e 3, lettere j) e k), 130 A-E e 130 R-T del trattato CE,
- visto il regolamento (CEE) n. 2081/93 del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi tra di essi con le attività della Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti <sup>(1)</sup>,
- vista la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati <sup>(2)</sup>,
- vista la propria decisione del 13 novembre 1996 sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva che emenda la suddetta direttiva 85/337/CEE <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 31.7.1993, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

<sup>(3)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 4.

Martedì 18 febbraio 1997

- vista la sua risoluzione del 5 aprile 1995 sugli orientamenti per la procedura di bilancio 1996, Sezione III — Commissione <sup>(1)</sup>, in particolare il paragrafo 8,
  - visto il parere del Comitato delle regioni sulla succitata comunicazione della Commissione, (COM(95)0509),
  - visti la relazione della commissione per la politica regionale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0360/96),
- A. considerando che l'esecuzione delle azioni strutturali comunitarie deve contribuire alla difesa dello sviluppo sostenibile ed evitare il deterioramento dell'ambiente,
  - B. considerando che la legislazione comunitaria in materia è sotto molti aspetti incompleta, soprattutto per quanto riguarda l'esecuzione della valutazione di impatto ambientale, con il risultato di non tutelare sufficientemente l'ambiente,
  - C. considerando che il funzionamento del Fondo di coesione, che per il 50% deve sostenere azioni nel settore dell'ambiente, non è del tutto soddisfacente sotto il profilo ambientale e presenta taluni problemi che possono essere risolti,
  - D. considerando che il funzionamento dei comitati di verifica preposti all'applicazione dei programmi dei Fondi strutturali ha bisogno di essere migliorato per quanto concerne l'importanza attribuita alla tutela e alla promozione dell'ambiente,
  - E. considerando che le azioni strutturali comunitarie non devono comportare danni per l'ambiente o comunque devono essere portate avanti col minor costo possibile per l'ambiente,
  - F. considerando che non esistono iniziative comunitarie né azioni innovatrici prettamente ambientali,
  - G. considerando che si possono senz'altro armonizzare fra loro gli obiettivi dello sviluppo e della tutela ambientale e che l'obiettivo principale deve essere il conseguimento dello sviluppo sostenibile,
  - H. considerando che le regioni il cui ambiente è in buono stato attraggono indubbiamente più investimenti e mostrano quindi maggiore capacità di conseguire l'obiettivo dello sviluppo rispetto alle regioni afflitte da degrado ambientale,
  - I. considerando che il trasferimento di risorse e tecnologia dalle regioni più sviluppate verso quelle meno sviluppate dell'Unione attraverso i Fondi strutturali e il Fondo di coesione può avere una ricaduta positiva per l'ambiente di queste ultime, sempreché le risorse e la tecnologia trasferite siano sfruttate in modo opportuno,
  - J. considerando la dichiarazione di intenti fatta dalla Commissione al Parlamento l'8 dicembre 1995 nell'ambito della procedura di bilancio 1996, secondo cui la Commissione si impegna, da una parte, a dotare i progetti di opere dal costo superiore a 50.000.000 ecu e non ancora eseguiti di una clausola relativa al rispetto dell'ambiente e, dall'altra, a fare in modo che nel quadro delle risorse disponibili i servizi interessati abbiano la possibilità, con il concorso dell'organizzazione competente e di un personale opportunamente istruito, di soddisfare le condizioni sopracitate attraverso un controllo, una verifica e una valutazione dell'impatto delle misure strutturali sull'ambiente,
  - K. considerando che le azioni e le opere che direttamente investono il settore dell'ambiente contribuiscono notevolmente alla creazione di nuovi posti di lavoro e/o al mantenimento dei posti di lavoro esistenti e quindi anche allo sviluppo,
  - L. considerando che le imprese operanti nel settore dell'ambiente — molte delle quali sono piccole e medie — ma anche altre attività analoghe, per esempio il turismo ecologico, contribuiscono notevolmente al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, creando posti di lavoro e contribuendo nel contempo alla tutela dell'ambiente,

<sup>(1)</sup> GU C 109 dell'1.5.1995, pag. 46.

Martedì 18 febbraio 1997

1. ritiene, in linea generale, che occorra attribuire maggiore importanza alla dimensione ambientale a tutti i livelli di definizione e attuazione delle politiche di coesione dell'Unione e ritiene che tutte le attività dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione debbano tener conto dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile; ritiene che l'erogazione dei finanziamenti debba essere subordinata all'applicazione, debitamente dimostrata, della pertinente legislazione comunitaria in materia ambientale in diretta relazione con i programmi e i progetti;
2. insiste affinché una più ampia parte dei finanziamenti sia destinata alla conservazione della natura, al fine di tutelare i biotopi e gli habitat delle specie minacciate nonché la flora e la fauna in generale, tra l'altro attraverso la costruzione di passerelle per la selvaggina; per quanto concerne il Fondo di coesione, invita la Commissione a garantire l'equilibrio tra i progetti di infrastruttura di trasporto e i progetti di carattere ambientale;
3. invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare i provvedimenti necessari per garantire una coerente applicazione del principio di compensazione, nel senso che vanno riassorbite o compensate altrove le incidenze negative risultanti dalle opere infrastrutturali o da altri interventi nel paesaggio, nella natura, nelle aree forestali o ricreative;
4. ritiene che occorra adoperarsi per promuovere l'integrazione della politica di coesione nella politica agricola al fine di realizzare gli obiettivi ambientali;
5. ritiene che occorra rivedere i criteri specifici di finanziamento di ciascun Fondo (incluso il Fondo di coesione) per garantire che i Fondi possano, nella pratica, sostenere l'intera serie di attività necessarie ai fini di uno sviluppo sostenibile sul piano ambientale;
6. deplora che, a causa del criterio secondo cui per essere finanziati dal Fondo di coesione i progetti debbono comportare un importo minimo di 10.000.000 ecu, il finanziamento di vari progetti ambientali non possa essere a carico del Fondo a causa della loro modesta entità; invita pertanto la Commissione a consentire il raggruppamento di vari progetti ambientali onde ottemperare, in sede congiunta, al criterio della dimensione minima;
7. ritiene che occorra valutare molto attentamente l'idea di una differenziazione ambientale preferenziale della componente comunitaria dell'aiuto, nell'intento di promuovere investimenti sostenibili sotto il profilo ambientale e progetti maggiormente rispettosi dell'ambiente;
8. ritiene estremamente importante incrementare gli stanziamenti e migliorare i programmi nel settore delle azioni ambientali immediate ed è convinto che la necessaria maggiore enfasi alla dimensione ambientale potrebbe scaturire tra l'altro dalla messa a punto di un'iniziativa comunitaria prettamente ambientale e dal sostegno di azioni prettamente ambientali nell'ambito delle azioni innovatrici (articolo 10 del regolamento FESR); sottolinea che tali azioni dirette e prettamente ambientali dovrebbero includere misure per la salvaguardia della natura, la conservazione della biodiversità e una gestione sostenibile del patrimonio naturale;;
9. ritiene che sarebbe particolarmente utile porre in essere una regola secondo cui tra le azioni possibili o le proposte di azioni si scelgano sistematicamente quelle maggiormente rispettose per l'ambiente o comunque meno nocive;
10. ritiene che qualora la portata o il tipo delle ripercussioni ambientali di un determinato progetto determinino disparità di vedute, occorra riconoscere maggiore importanza all'applicazione del principio dell'azione preventiva (articolo 130 R, paragrafo 2, del trattato CE);
11. ritiene che, per quanto riguarda il funzionamento del Fondo di coesione, sia necessario in futuro un arduo sforzo per mantenere fermo il criterio di ripartizione 50%-50% delle azioni che beneficiano di aiuti nei settori del trasporto e dell'ambiente e che ci si debba concentrare di più sulla promozione di azioni prettamente ambientali e dei mezzi di trasporto più rispettosi dell'ambiente;
12. ritiene che l'istituto così importante della Valutazione di impatto ambientale (VIA) debba essere riveduto e applicato meglio in concreto, in modo da risultare più efficace nella tutela dell'ambiente; ritiene in particolare che la VIA debba sempre essere eseguita prima dell'approvazione del progetto, elaborata da esperti diversi dagli autori e/o dai realizzatori del progetto e che si debba soprattutto riconoscere un carattere giuridicamente vincolante alle sue conclusioni;

Martedì 18 febbraio 1997

13. esorta la Commissione a procedere con celerità al completamento della sua proposta di revisione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
14. invita la Commissione ad avviare la procedura per effettuare un'indagine finalizzata alla messa a punto di una metodologia, ampiamente condivisa, che consenta di definire e valutare correttamente eventuali conseguenze ambientali delle azioni e dei progetti sostenuti dall'Unione;
15. ritiene in linea di massima che occorra migliorare il funzionamento dei comitati di verifica; in particolare ritiene che questo miglioramento potrebbe aver luogo, da una parte, grazie al rafforzamento del ruolo della Commissione senza pregiudicare il principio della sussidiarietà — ciò può avvenire col dialogo e con una più stretta collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri nonché le autorità locali e regionali — e, dall'altra, grazie al rilancio della partecipazione a detti comitati delle autorità e degli organismi pubblici preposti all'ambiente nonché delle organizzazioni ambientali non governative;
16. sottolinea che le autorità locali e regionali elette dovrebbero partecipare alle fasi di pianificazione, monitoraggio e valutazione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione;
17. sostiene pienamente l'intenzione espressa dalla Commissione di far partecipare le organizzazioni non governative specializzate nel settore ambientale al dialogo regolare e allo scambio di informazioni e di esperienze; la Commissione dovrebbe incoraggiare le autorità nazionali e regionali a permettere l'accesso delle ONG all'informazione (documenti, carte, fotografie, ecc.) nonché ai comitati di verifica e agli altri organi decisionali;
18. chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione al potenziamento della valutazione e del controllo, incluse le necessarie visite d'ispezione, e di accordare poteri più ampi ai comitati di verifica per quanto riguarda la selezione dei progetti e la gestione delle risorse finanziarie;
19. ritiene che una misura particolarmente importante sarebbe quella di costituire, a livello comunitario o nazionale, un Corpo di controllori dell'ambiente, che potrebbe operare durante ma soprattutto dopo la valutazione dei progetti, in modo da verificare fino a che punto sono state rispettate le clausole contrattuali, accertare eventuali violazioni e imporre sanzioni corrispondenti quali, per esempio, ammende, misure correttive etc.; tali controlli avverrebbero a campione o in seguito a un'espressa denuncia, a un primo esame non manifestamente infondata;
20. invita la Commissione a istituire una «Task force per lo sviluppo regionale e lo sviluppo ambientale sostenibile» composta da rappresentanti delle direzioni generali XVI, XI e VI al fine di integrare le preoccupazioni ambientali e di assicurare un miglior coordinamento tra le direzioni generali;
21. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, nell'ambito dei principi d'azione e di buona gestione a favore di uno sviluppo regionale sostenibile, iniziative di formazione dei funzionari nazionali e regionali nonché dei partner economici e sociali responsabili della pianificazione, dell'attuazione e del controllo delle misure adottate nell'ambito della politica regionale dell'Unione;
22. invita la Commissione ad avvalersi maggiormente delle sue competenze per garantire il rispetto da parte degli Stati membri della normativa ambientale, inclusa la sospensione o la revoca dei finanziamenti o l'imposizione di sanzioni (a norma dell'articolo 171 del trattato CE) e, se necessario, ad avanzare proposte tese ad ampliare le sue competenze;
23. ritiene che l'Unione debba sostenere le cosiddette «imprese ecologiche», che nella maggior parte dei casi sono piccole e medie imprese, favorendo allo stesso tempo anche altre attività rispettose dell'ambiente quale il turismo ecologico;
24. ritiene che le politiche ambientali dell'Unione non debbano convertirsi in uno strumento di politica industriale ostile alla coesione né in un alibi per interessi commerciali che si disputano la conquista dei mercati, bensì in un quadro d'azione di esigenze gradualmente e crescentemente che consentano l'adeguamento del tessuto industriale e commerciale dell'Unione;
25. chiede che la Commissione si impegni:
  - a) a comunicare senza indugio le disposizioni prese in ordine all'organizzazione dei servizi e delle procedure per l'applicazione delle disposizioni contenute nella lettera di intenti dei commissari Wulf-Mathies e Liikanen;

**Martedì 18 febbraio 1997**

- b) a fornire all'autorità di bilancio gli elementi necessari a una valutazione del costo/efficacia delle azioni intraprese nel quadro dell'ecologizzazione dei Fondi strutturali (anche a titolo degli obiettivi 3, 4 e 5 a) e del Fondo di coesione;
  - c) a che questa valutazione possa aver luogo sulla base di un elenco dei grandi progetti corredata da una scheda di impatto quantitativo e qualitativo a doppio parametro (coesione e sostenibilità), da trasmettersi al Parlamento anteriormente alla prima lettura del bilancio da parte di quest'ultimo;
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.
-

Martedì 18 febbraio 1997

**ELENCO DEI PRESENTI****Seduta del 18 febbraio 1997**

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ahlqvist, Ainardi, Alavanos, Alber, Aldo, Amadeo, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Añoberos Trias de Bes, Antony, Anttila, Aparicio Sánchez, Apolinário, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni, Augias, Avgerinos, Azzolini, Baggioni, Baldarelli, Baldi, Balfé, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Baudis, Bazin, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Berger, Bernard-Reymond, Bernardini, Bertens, Berthu, Bertinotti, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Boniperti, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco, Candal, Capucho, Cardona, Carlotti, Carnero González, Carniti, Carrère d'Encausse, Cars, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castellina, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Cellai, Chanterie, Chesa, Chichester, Christodoulou, Coates, Cohn-Bendit, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Costa Neves, Cot, Cox, Crampton, Crawley, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, D'Andrea, Danesin, Dankert, Dary, Daskalaki, David, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Giovanni, Dell'Alba, De Luca, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Donner, Dührkop Dührkop, Dupuis, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Elmalan, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Ettl, Evans, Ewing, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferri, Filippi, Fini, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Ford, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guigou, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Hoff, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Hyland, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jensen Lis, Jöns, Jové Peres, Junker, Kaklamanis, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Klaß, Klironomos, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad, Kouchner, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laiguel, Lalumière, La Malfa, Lambraki, Lambrias, Lang Carl, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Le Chevallier, Le Gallou, Lehne, Lenz, Leopardi, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linser, Löw, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy, McCartin, McGowan, McIntosh, McMahan, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malone, Mamère, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Manzella, Marin, Marinho, Marinucci, Marra, Maset Campos, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Mégret, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Monfils, Moniz, Moorhouse, Morán López, Moreau, Moretti, Morgan, Morris, Moscovici, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo Belenguier, Oddy, Ojala, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Pailler, Paisley, Palacio Vallelersundi, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Parodi, Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Piha, Pimenta, Piquet, Pirker, des Places, Plooi-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pomicidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Rauti, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Ripa di Meana, Robles Piquer, Rocard, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rovsing, Rübige, Ruffolo, Rynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Seppänen, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tajani, Tamino, Tannert, Tappin, Tatarella, Taubira-Delannon, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini, Tomlinson, Trakatellis, Trizza, Truscott, Tsatsos, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroecke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Viceconte, de Villiers, Vinci, Viola, Virgin, Virrankoski, Voggenhuber,

---

**Martedì 18 febbraio 1997**

van der Waal, Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann

---

Martedì 18 febbraio 1997

## ALLEGATO

**Risultato delle votazioni per appello nominale**

(+)= Favorevoli

(-)= Contrari

(O)= Astensioni

*1. Relazione Podestà A4-0405/96**Emendamento 2*

(+)

**ARE:** Barhet-Mayer, Dupuis, Ewing, González Triviño, Hory, Kouchner, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Novo Belenguer, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

**ELDR:** Dybkjær, Eisma, Kofoed

**GUE/NGL:** Ainardi, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Manisco, Miranda, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

**I-EDN:** Blokland, Bonde, Jensen Lis, Sandbæk, van der Waal

**NI:** Hager, Raschhofer

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Müller, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Voggenhuber, Wolf

(-)

**ELDR:** André-Léonard, Anttila, Bertens, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, Frischenschlager, Haarder, Kestelijn-Sierens, Lindqvist, Monfils, Moretti, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

**GUE/NGL:** Pettinari

**I-EDN:** Fabre-Aubrespy, Seillier, Souchet

**NI:** Bellere', Blot, Cellai, Dillen, Fini, Lang Carl, Le Gallou, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Vanhecke

**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Capucho, Casini Pierferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, Decourrière, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendonça, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Poggiolini, Porto, Posselt, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafrañca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Augias, Avgerinos, Baldarelli, Balfe, Barros-Moura, Barton, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crawley, Cunningham, David, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr,

**Martedì 18 febbraio 1997**

Kindermann, Kinnock, Klironomos, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Manzella, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Moscovici, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** d'Aboville, Aldo, Arroni, Azzolini, Baggioni, Baldi, Bazin, van Bladel, Caccavale, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Garosci, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Kaklamanis, Killilea, Leopardi, Mezzaroma, Parodi, Pasty, Podestà, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Tajani, Viceconte

(O)

**ELDR:** Boogerd-Quaak

**I-EDN:** Berthu, de Gaulle

---

Mercoledì 19 febbraio 1997

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1997**

(97/C 85/03)

**PARTE I****Svolgimento della seduta**

PRESIDENZA DELLA ON. MAGDALENE HOFF

*Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

L'on. Corrie ha comunicato di essere stato presente alla seduta di ieri ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

*Intervengono gli onn.:*

— McMahon, il quale, ritornando sul suo intervento in apertura della seduta di ieri (*vedi parte I, punto 1*), chiede se la Presidenza è in grado di fornire un chiarimento in merito al problema da lui sollevato (la Presidenza fa rilevare all'oratore che è la Commissione, nella sua collegialità, a decidere quale commissario risponde a una determinata interrogazione); l'oratore precisa, replicando, di aver rivolto la sua interrogazione al commissario responsabile per i trasporti, vale a dire Kinnock, e non a un altro commissario e chiede di sapere se, qualora vi sia stato errore, questo sia stato commesso dai servizi del Parlamento o da quelli della Commissione (la Presidenza ripete la risposta già fornita e fa presente che trasmetterà comunque le osservazioni dell'oratore alla Commissione);

— Gutiérrez Díaz, sul punto 18;

— Cornelissen, il quale, dopo aver ricordato la situazione di disagio causata nel nord della Spagna dal perdurare dello sciopero degli autotrasportatori, dove autotreni stranieri sono trattenuti da settimane, chiede al Presidente del Parlamento di intervenire presso le autorità spagnole per cercare di apportare una soluzione a questo problema, sottolineando che esse sono tenute a garantire la libertà di circolazione dei beni e delle persone (la Presidenza, fatto rilevare che non si tratta di un intervento sul verbale, comunica che trasmetterà comunque al Presidente del Parlamento la richiesta dell'oratore);

— Smith, il quale solleva lo stesso problema teste' sollevato dall'on McMahon (la Presidenza, ripetuta la risposta fornita in precedenza, comunica che investirà comunque del problema la Commissione, chiedendo che alle interrogazioni in questione risponda specificatamente il commissario Kinnock).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

**2. Presentazione di documenti**

La Presidenza comunica di aver ricevuto:

a) *dal Consiglio richieste di parere sulle seguenti proposte:*

— Proposta di regolamento del Consiglio recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti

verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE (COM(94)0678 — C4-0048/97 — 95/0029(ACC))

deferimento  
merito: AMBI  
parere: RELA, GIUR, SVIL

base giuridica: art. 113 CE

— Progetti di Atti del Consiglio che stabiliscono la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale e il protocollo concernente l'interpretazione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (5317/97 — C4-0062/97 — 97/0901(CNS))

deferimento  
merito: LIBE  
parere: GIUR

base giuridica: art. K.3 par. 2 TUE, art. K.6, secondo comma TUE

— Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/113/CE relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e dei loro preparati nell'alimentazione degli animali (COM(96)0715 — C4-0064/97 — 97/0014(CNS))

deferimento  
merito: AGRI  
parere: ECON, AMBI

base giuridica: art. 43 CE

— Progetto di regolamento del Consiglio recante adozione di un programma pluriennale destinato a promuovere la cooperazione internazionale nel settore energetico — Programma SYNERGY (riconsultazione) (1160/97 — C4-0065/97 — 95/0126(CNS))

deferimento  
merito: RICE  
parere: BILA, RELA, SVIL

base giuridica: Art. 235 CE

— Proposta di direttiva del Consiglio concernente la lotta contro *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith (COM(97)0015 — C4-0066/97 — 97/0025(CNS))

deferimento  
merito: AGRI

base giuridica: art. 43 CE

**Mercoledì 19 febbraio 1997**

— Proposta di regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio che stabilisce i poteri e gli obblighi degli agenti incaricati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 (COM(96)0717 — C4-0067/97 — 97/0016(CNS))

deferimento  
merito: CONT

base giuridica: art. 209 CE, art. 183 CEEA, art. 78 CECA, art. 8 par. 2 CEEA

— Proposta di direttiva del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili (COM(96)0674 — C4-0068/97 — 97/0011(SYN))

deferimento  
merito: TRAS  
parere: ECON, AMBI

base giuridica: art. 75 par. 1 CE

— Proposta di decisione del Consiglio concernante la promozione di una mobilità sostenibile e sicura (COM(96)0654 — C4-0069/97 — 96/0306(SYN))

deferimento  
merito: TRAS  
parere: BILA, ECON, RELA, OCCU, REGI, AMBI

base giuridica: art. 75 CE, art. 84 CE, art. 129 D par. 3 CE

— Proposta di regolamento del Consiglio recante istituzione d'un osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (COM(96)0615 — C4-0070/97 — 96/0298(CNS))

deferimento  
merito: LIBE  
parere: BILA

base giuridica: art. 235 CE

— Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (COM(96)0549 — C4-0071/97 — 96/0263(CNS))

deferimento  
merito: ECON  
parere: TRAS

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (COM(96)0141 — C4-0073/97 — 96/0098(CNS))

deferimento  
merito: RELA  
parere: ESTE, TRAS e commissioni interessate

base giuridica: art. 73 C CE, art. 75 CE, art. 84, par. 2 CE, art. 113 CE, art. 235 CE, art. 228 par. 2 e 3, primo comma, CE

— Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione del Consiglio 91/116/CEE che istituisce un comitato

consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (COM(96)0439 — C4-0075/97 — 96/0223(CNS))

deferimento  
merito: BILA  
parere: ECON, OCCU

base giuridica: art. 169 trattato di adesione 1994

*b) dalla Commissione:*

*ba) le seguenti proposte di storno di stanziamenti:*

— Proposta di storno di stanziamenti n. 01/97 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1997 (SEC(97)0271 — C4-0061/97)

deferimento  
merito: BILA

*bb) i seguenti documenti:*

— Relazione generale sull'attività dell'Unione europea 1996 (C4-0060/97)

deferimento: tutte le commissioni

base giuridica: art. 156 CE, art. 17 CECA, art. 125 CEEA

— Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adattarle al contesto competitivo delle telecomunicazioni (COM(97)0032 — C4-0074/97 — 95/0280(COD))

deferimento  
merito: ECON  
parere: RICE, GIUR, TRAS

base giuridica: art. 100 A CE

*c) dalla Corte dei Conti*

— Relazione speciale n. 1/97 della Corte dei Conti Europea sulle decisioni della Commissione del 10.04.1996 e del 20.11.96 in merito alla liquidazione dei conti per l'esercizio 1992 e di alcune spese per l'esercizio 1993 (accompagnata dalla risposta della Commissione) (C4-0063/97)

deferimento  
merito: CONT

### **3. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)**

La Presidenza comunica che sono state presentate, sulla base dell'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza:

Mercoledì 19 febbraio 1997

*I «Regione dei Grandi laghi»*

— Obiezione del gruppo PSE, volta, da un lato, a sostituire il punto con un nuovo punto intitolato «Perdite di posti di lavoro» e comprendente le proposte di risoluzione B4-0103/97 del gruppo PSE e B4-0128/97 del gruppo GUE/NGL e, dall'altro, a trasformare il punto «Regione dei Grandi laghi» in nuova prima voce del punto III «Diritti dell'uomo»

L'obiezione è respinta con votazione per AN (PSE):

votanti:	351
favorevoli:	149
contrari:	198
astenuti:	4

*III «Diritti dell'uomo»*

— Obiezione del gruppo PPE, volta a sostituire la voce «Mordechai Vanunu» con una nuova voce intitolata «Estradizione di Alois Brunner» e comprendente le proposte di risoluzione B4-0073/97 del gruppo PSE e B4-0121/97 del gruppo GUE/NGL.

Interviene la on. d'Ancona, a nome del gruppo PSE, la quale chiede che la voce «Estradizione di Alois Brunner» non sostituisca la voce «Mordechai Vanunu» ma sia iscritta come nuova voce; chiede poi al gruppo V di ritirare la sua obiezione volta a iscrivere nel punto una nuova voce intitolata «Róisín McAliskey» (*vedi in prosieguo*) (la Presidenza fa rilevare, riferendosi al primo punto sollevato dall'oratrice, che la natura dell'obiezione non può essere modificata, essendo scaduto il termine per la presentazione delle obiezioni stesse).

L'obiezione è respinta con VE (176 favorevoli, 179 contrari, 10 astenuti).

— Obiezione del gruppo UPE, volta a sostituire la voce «Ciad» con una nuova voce intitolata «Incriminatione da parte del tribunale di Istanbul del metropolitano Iakovos» e comprendente le proposte di risoluzione B4-0106/97 del gruppo UPE e B4-0120/97 del gruppo GUE/NGL.

L'obiezione è respinta.

— Obiezione del gruppo V, volta a inserire nel punto una nuova voce intitolata «Róisín McAliskey» e comprendente la proposta di risoluzione B4-0141/97 del gruppo V.

Interviene la on. McKenna, a nome del gruppo V, la quale, riferendosi al precedente intervento della on. D'Ancona, annuncia che il gruppo V non ritira la sua obiezione.

L'obiezione è respinta con votazione per AN (V):

votanti:	366
favorevoli:	81
contrari:	275
astenuti:	10

(gli onn. Skinner, Carrère d'Encausse, Schaffner, Guinebertière, Pasty, Donnay, Baggioni, d'Aboville e Giansily hanno entrambi comunicato di aver voluto votare contro anziché a favore)

— Obiezione del gruppo V, volta a inserire nel punto una nuova voce intitolata «Scomparsa di profughi nel Mediterraneo» e comprendente le proposte di risoluzione B4-0068/97 del gruppo PSE e B4-0132/97 del gruppo V.

L'obiezione è respinta.

*V «Razzismo e xenofobia»*

— Obiezione del gruppo PSE, volta a trasformare il punto in nuova voce del punto III «Diritti dell'uomo», e a sostituirla con un nuovo punto V intitolato «Esportazioni di carne bovina nell'Africa australe» e comprendente le proposte di risoluzione B4-0066/97 del gruppo PSE, B4-0125/97 del gruppo GUE/NGL e B4-0137/97 del gruppo V.

L'obiezione è respinta con votazione per AN (PSE):

votanti:	369
favorevoli:	172
contrari:	196
astenuti:	1

— Obiezione del gruppo PPE, volta a sostituire il punto con un nuovo punto intitolato «Bulgaria» e comprendente la proposta di risoluzione B4-0112/97 del gruppo PPE.

L'obiezione è respinta con votazione per AN (PSE):

votanti:	364
favorevoli:	159
contrari:	201
astenuti:	4

(l'on. D'Andrea ha comunicato di aver voluto votare a favore; la on. Zimmermann ha voluto votare contro e l'on. Berthu ha voluto votare a favore e non astenersi).

**4. Carne bovina — Controlli veterinari — RegISTRAZIONE DI BOVINI \* (discussione)**

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, tre relazioni.

L'on. Papayannakis illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (COM(96)0460 — C4-0546/96 — 96/0229(CNS)) (A4-0037/97).

L'on. Olsson illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, I. sulla proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (COM(96)0170 — C4-0334/96 — 96/0109(CNS)) e II. sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive nn. 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (COM(96)0170 — C4-0335/96 — 96/0110(CNS)) (A4-0033/97).

L'on. Mayer illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (COM(96)0460 — C4-0545/96 — 96/0228(CNS)) (A4-0022/97); interviene anche in qualità di relatore per parere della commissione per l'agricoltura sulla proposta COM(96)0460 (relazione A4-0037/97).

Mercoledì 19 febbraio 1997

Intervengono gli onn. Kindermann, relatore per parere della commissione agricoltura sulla proposta COM(96)0170 (relazione A4-0033/97), McCartin, relatore per parere della commissione per il controllo dei bilanci sulla proposta COM(96)0460 (relazione A4-0022/97), Papayannakis, relatore per parere della commissione ambiente sulla proposta COM(96)0460 (A4-0022/97), Fantuzzi, a nome del gruppo PSE, Schnellhardt, a nome del gruppo PPE, Santini, a nome del gruppo UPE, Watson, a nome del gruppo ELDR, Tamino, a nome del gruppo V, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARE, Bellerè, non iscritto, Hardstaff, Schierhuber, Guinebertière, Anttila e Barthet-Mayer

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Graefe zu Baringdorf, Happart, Keppelhoff-Wiechert, Hyland, Virrankoski, Stirbois, Thomas, Goepel, Whitehead, Cunha, Hallam, Rosado Fernandes e il commissario Fischler, gli onn. Lannoye, quest'ultimo per rivolgere una domanda alla Commissione, Mayer, relatore, Vandemeulebroucke, per rivolgere una domanda alla Commissione, Olsson, relatore, e Papayannakis, relatore, per rivolgere a loro volta domande alla Commissione alle quali il commissario Fischler risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 13.*

## 5. Benvenuto

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione della Repubblica dello Yemen, guidata da Mohamed Abdo Said, presidente della commissione finanze della camera dei deputati, presente in tribuna d'onore.

## 6. Residui di medicinali veterinari negli alimenti \* (discussione)

L'on. Kenneth Collins illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2377/90, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (COM(96)0584 — C4-0683/96 — 96/0279(CNS)) (A4-0035/97).

Intervengono il commissario Bangemann, gli onn. Trakatellis, a nome del gruppo PPE, Cabrol, a nome del gruppo UPE, Lannoye, a nome del gruppo V, Barthet-Mayer, a nome del gruppo ARE, e Kenneth D. Collins, relatore, e il commissario Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Interviene l'on. K. D. Collins, il quale chiede l'aggiornamento della votazione sulla sua relazione al turno di votazioni di domani.

La Presidenza sottopone questa richiesta all'Assemblea, che manifesta il suo accordo.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 20 febbraio, parte I, punto 8.*

## 7. Priorità per la politica dei consumatori (1996-1998) (discussione)

L'on. Whitehead illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla comunicazione della Commissione sulle priorità della politica a favore dei consumatori (1996-1998) (COM(95)0519 — C4-0501/95) (A4-0317/96).

Essendo giunto il momento di dare inizio al turno di votazioni, la discussione è qui interrotta; riprenderà alle 15.00 (*vedi successivo punto 14.*)

PRESIDENZA DELL'ON.  
JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES GIL-DELGADO

*Presidente*

## 8. Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione del Centro internazionale per la pace in Medio Oriente, composta da rappresentanti della Knesset e del Consiglio legislativo palestinese, e al sig. Moratinos, inviato speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente, presenti in tribuna d'onore.

### TURNO DI VOTAZIONI

*Intervengono gli onn.:*

— Tamino, il quale, rilevando una contraddizione tra le dichiarazioni fatte dal Presidente Santer e il commissario da Fischler sull'etichettatura delle carni bovine, chiede quale sia la posizione ufficiale della Commissione in materia;

— il commissario Fischler, il quale ricorda che la Commissione è favorevole a un'etichettatura obbligatoria ma che un periodo transitorio si rende necessario affinché siano riunite tutte le condizioni per la sua attuazione;

— Evans, il quale fa osservare che il Parlamento ha mancato di cortesia nei confronti dell'on. Whitehead quando questi ha illustrato la sua relazione, non essendo la Presidenza riuscita a imporre il silenzio in Aula;

— Cohn-Bendit, il quale chiede al commissario Fischler quanto durerà il periodo transitorio di cui al suo intervento precedente (il Presidente gli revoca la facoltà di parlare);

— Fontaine, che presiede la seduta al momento in cui l'on. Whitehead ha illustrato la sua relazione, per precisare, in seguito all'intervento dell'on. Evans, che all'on. Whitehead è stata concessa in via del tutto eccezionale l'opportunità di illustrare la relazione, poiché era giunto il turno di votazioni e i deputati prendevano posto per parteciparvi.

Mercoledì 19 febbraio 1997

**9. Encefalopatia spongiforme bovina (votazione)**

Proposte di risoluzioni (B4-0078, 0079, 0080, 0081, 0083, 0084, 0085 e 0096/97)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0078, 0079, 0080, 0083 e 0096/97:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Green, a nome del gruppo PSE, Martens, Böge, Viola, Redondo Jiménez, Goepel, Traktellis, Funk, Thyssen, Gillis, a nome del gruppo PPE, Azzolini, Pasty, Santini, a nome del gruppo UPE, De Vries, a nome del gruppo ELDR, Aelvoet, Roth, a nome del gruppo V,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

*Emendamento approvato: 7**Emendamenti respinti: 5; 10; 2 con AN; 6; 1; 3; 8 con AN; 9; 11; 12; 4*

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (il par. 7 con AN).

*Interventi:*

- Hory, prima della votazione finale, richiamandosi agli articoli 127, 122 e 34 del regolamento, ha protestato, a nome del gruppo ARE, contro il fatto che la votazione sulla proposta di risoluzione comune sull'ESB si svolga prima di quella sulla mozione di censura (il Presidente ha risposto che la questione era stata risolta lunedì e gli ha revocato la facoltà di parlare)

*Risultato delle votazioni per AN:*

em. 2 (I-EDN):

votanti:	497
favorevoli:	78
contrari:	386
astenuiti:	33

em. 8 (ARE):

votanti:	509
favorevoli:	73
contrari:	376
astenuiti:	60

par. 7 (PPE):

votanti:	505
favorevoli:	422
contrari:	38
astenuiti:	45

Con AN (PSE, PPE), il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	519
favorevoli:	422
contrari:	49
astenuiti:	48

*(parte II, punto 1).*

(Le proposte di risoluzione B4-0081, 0084 e 0085/97 decadono).

**10. Aiuti ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile \*\*II (votazione)**

Raccomandazione per la seconda lettura Tamino — A4-0011/97

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0584/96 — 95/0204(SYN):

*Emendamenti respinti: 1; 2**Votazioni distinte: art. 1, par. 2 (V): il testo è mantenuto*Il Presidente dichiara approvata la posizione comune (*parte II, punto 2*).**11. Sistemi di indennizzo degli investitori \*\*\*III (votazione)**

Relazione della delegazione del Parlamento al comitato di conciliazione (relatore: Janssen van Raay) A4-0047/97

PROGETTO COMUNE C4-0058/97 — 00/0471(COD)

Il Parlamento approva il progetto comune (*parte II, punto 3*).**12. Protezione sociale (votazione)**

Relazione Weiler — A4-0016/97

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

*Emendamenti approvati: 11 (prima parte) (come aggiuntivo); 32; 33 con VE (242 favorevoli, 241 contrari, 4 astenuti); 35 (come aggiuntivo); 12 (come aggiuntivo); 15; 25 (prima parte) con VE (250 favorevoli, 231 contrari, 4 astenuti); 19/riv.; 13, 37 (come aggiuntivo); 39; 29; 16**Emendamenti respinti: 31; 11 (seconda parte); 34 con VE (237 favorevoli, 261 contrari, 9 astenuti); 17; 1 con VE (185 favorevoli, 279 contrari, 15 astenuti); 24; 25 (seconda parte); 2; 18; 26; 3; 36 con VE (197 favorevoli, 274 contrari, 4 astenuti); 20; 27 (prima parte); 28; 4; 21; 22; 38; 5 con VE (211 favorevoli, 272 contrari, 2 astenuti); 6; 7; 10; 30**Emendamento ritirato: 8**Emendamenti decaduti: 9; 27 (seconda parte); 14; 23*

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (la prima parte del par. 12 con VE: 292 favorevoli, 162 contrari, 10 astenuti).

*Interventi:*

— la relatrice, prima della votazione sugli emendamenti 11, 35, 12 e 37, ha chiesto che questi fossero considerati come aggiuntivi: su tale richiesta l'on. Pronk, autore degli emendamenti, ha manifestato il suo assenso;

— Wolf, dopo la votazione sull'em. 15, ha ricordato che era stata presentata una richiesta di votazione per parti separate del par. 5 (il Presidente ha risposto che tale richiesta era decaduta in seguito all'approvazione dell'em. 15);

— la relatrice, prima della votazione sull'em. 5, per raccomandare al suo gruppo di votare a favore dell'em. 39.

Mercoledì 19 febbraio 1997

*Votazioni per parti separate:*

em. 11 (PSE):

prima parte: fino a «rischi sociali»

seconda parte: resto

par. 2 (V):

prima parte: fino a «collettiva»

seconda parte: resto

em. 25 (PSE):

prima parte: testo senza i termini «— come nel caso della sorveglianza multilaterale —»

seconda parte: tali termini

em. 27 (UPE):

prima parte: testo senza i termini «e riducendo»

seconda parte: tali termini

par. 12 (PSE):

prima parte: fino a «sostenuta»

seconda parte: fino a «generazionale»

terza parte: resto

Con AN (GUE/NGL, I-EDN), il Parlamento approva la risoluzione:

votanti:	495
favorevoli:	418
contrari:	37
astenuti:	40

(parte II, punto 4).

### 13. Carne bovina — Controlli veterinari — Registrazione dei bovini \* (votazione)

Relazioni Papayannakis (A4-0037/97), Olsson (A4-0033/97) e Mayer (A4-0022/97)

a) A4-0037/97:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0460 — C4-0546/96 — 96/0229(CNS):

*Emendamenti approvati:* 1 (base giuridica); 2; 3 con VE (278 favorevoli, 139 contrari, 0 astenuti.); 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 con VE (286 favorevoli, 139 contrari, 0 astenuti.); 12; 13- 15 in blocco; 16; 17; 18- 21 in blocco

*Emendamenti respinti:* 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 32; 31; 34 con VE (195 favorevoli, 209 contrari, 1 astenuto); 33

*Emendamento decaduto:* 26

*Interventi:*

— il relatore, prima della votazione, ha dapprima fatto rilevare che la Commissione aveva già manifestato il suo assenso sulla modifica della base giuridica proposta (em. 1), è quindi intervenuto sugli emendamenti e ha infine chiesto che la Commissione accolga gli emendamenti concernenti l'etichettatura delle carni bovine prevedendo al contempo una clausola che introduca un periodo transitorio; il commissario Fischler si è proposto di tornare sulla questione in occasione dell'esame in seconda lettura;

— dopo gli interventi del relatore, che ha proposto che il terzo trattino dell'em. 32 fosse considerato aggiuntivo, e dell'on. Schnellhardt, autore dell'emendamento, il quale ha chiesto una votazione per parti separate dell'emendamento stesso, il Presidente ha considerato che quest'ultima richiesta equivallesse a un'obiezione alla proposta del relatore e ha posto in votazione l'emendamento nel suo complesso.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 5 a*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 5 a*).

b) A4-0033/97:

I. PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(96)0170 — C4-0334/96 — 96/0109(CNS):

*Emendamenti approvati:* 1 (base giuridica); 2- 18 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 5 b*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 5 b*).

II. PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(96)0170 — C4-0335/96 — 96/0110(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte II, punto 5 b*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 5 b*).

\* \* \*

Interviene l'on. Graefe zu Baringdorf sulla versione tedesca del par. 7 della risoluzione comune sull'ESB.

c) A4-0022/97:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0460 — C4-0545/96 — 96/0228(CNS):

(Il testo dell'em. 17 della relazione è ripreso nel testo dell'em. 16 presentato per la votazione)

*Emendamenti approvati:* 2- 16, 18- 27 e 29- 34 in blocco

*Emendamento ritirato:* 35

*Emendamenti non posti in votazione* (art. 125, par. 1 e) del regolamento): 1,28

Mercoledì 19 febbraio 1997

*Interventi:*

— il relatore ha ricordato la proposta, formulata stamane durante la discussione, di modificare anche per la sua relazione la base giuridica della consultazione, vale a dire di considerare come pertinente l'articolo 100 A del trattato CE anziché l'articolo 43 (il Presidente ha preso atto della proposta, rifiutando tuttavia di darvi seguito non essendo stato presentato in tal senso alcun emendamento formale); l'on. Goepel ha chiesto di conoscere la posizione della Commissione sulla proposta; il commissario Fischler ha fatto rilevare di poterla appoggiare.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 5 c*).

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 5 c*).

\*  
\* \* \*

Il Presidente saluta la presenza in tribuna di Wole Soyinka, laureato del Premio Nobel per la letteratura.

## PRESIDENZA DELL'ON. ANTÓNIO CAPUCHO

*Vicepresidente*

*Dichiarazioni di voto:*

## ESB:

— *orali:* Provan, a nome del gruppo PPE, e Le Gallou  
— *scritte:* Killilea, a nome del gruppo UPE; Jové Peres, a nome del gruppo GUE/NGL; Mamère, a nome del gruppo V; Hory, a nome del gruppo ARE; Pery, Philippe-Armand Martin; Poisson; Cox, Kreissl-Dörfler; Crowley; Gallagher; Lulling; Schlechter; Pimenta; Méndez de Vigo; Newing; Berthu; Deprez; Souchet; Ferrer; Valverde López; Wibe, Theorin; Dury.

Raccomandazione per la seconda lettura Tamino (A4-0011/97):

— *scritta:* Donnay

Relazione Weiler (A4-0016/97):

— *scritte:* Caudron; Berthu; Wolf; Skinner; Elmalan; Carloti; Rocard; Souchet; Boogerd-Quaak; Eriksson, Sjöstedt, Svensson; Holm, Olsson, Lindholm, Gahrton; Kirsten Jensen, Sindal, Iversen, Blak.

Relazione Papayannakis (A4-0037/97):

— *scritte:* Díez de Rivera Icaza; Schörling, Holm, Lindholm, Gahrton,

Relazione Mayer (A4-0022/97):

— *scritte:* Schörling, Holm, Lindholm, Gahrton; Wibe, Theorin,

\*  
\* \* \*

*Rettifiche/intenzioni di voto*

## ESB:

em. 2:

— la on. Dybkjær ha voluto votare contro e non astenersi

em. 8:

— l'on. Fitzsimons ha voluto votare contro

par. 7:

— l'on. Stasi ha voluto votare a favore e non contro

— la on. Haug ha voluto votare a favore

votazione sull'insieme:

— gli onn. Schaffner e Pomés Ruiz hanno voluto votare a favore e non contro

— gli onn. Philippe-Armand Martin e Poisson hanno voluto votare contro e non a favore

— gli onn. Hume e Fitzsimons hanno voluto votare a favore

Relazione Weiler (A4-0016/97):

votazione sull'insieme:

— l'on. Posselt ha voluto astenersi e non votare a favore

— l'on. Barros Moura ha voluto votare a favore

## FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 13.20 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON.  
GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

*Vicepresidente*

**14. Priorità per la politica dei consumatori (1996 – 1998) (seguito della discussione)**

Intervengono nel seguito della discussione gli onn. Añooveros Trías de Bes, relatore per parere della commissione giuridica, Kuhn, a nome del gruppo PSE, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, Riis-Jørgensen, a nome del gruppo ELDR, González Álvarez, a nome del gruppo GUE/NGL, Hautala, a nome del gruppo V, Sandbæk, a nome del gruppo I-EDN, Garosci, a nome del gruppo UPE, Musumeci, non iscritto, Malone, Jackson, Alavanos, Blokland, Schiedermeier, quest'ultimo su un problema di interpretazione in tedesco, e Pimenta, il commissario signora Bonino, gli onn. Whitehead, relatore, per rivolgere domande alla Commissione, Kuhn, sull'intervento della Commissione, e il commissario signora Bonino, la quale risponde alle domande del relatore.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 20 febbraio, parte I, punto 10.*

Mercoledì 19 febbraio 1997

PRESIDENZA DELLA ON. URSULA SCHLEICHER  
Vicepresidente

PRESIDENZA DELL'ON. LUIS MARINHO  
Vicepresidente

### 15. Libro verde sui servizi finanziari (discussione)

La on. Marinucci illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sul Libro verde della Commissione «Servizi finanziari: come soddisfare le aspettative dei consumatori» (COM(96)0209 — C4-0339/96) (A4-0048/97).

Intervengono gli onn. Kestelijn-Sierens, relatrice per parere della commissione economica, che interviene anche a nome del gruppo ELDR, Florio, relatore per parere della commissione giuridica, Whitehead, a nome del gruppo PSE, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, Alavanos, a nome del gruppo GUE/NGL, e Howitt, il commissario Monti, le onn. Oomen-Ruijten e Marinucci e il commissario Monti.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 febbraio, parte I, punto 11.

### 16. Politica dell'Unione nei confronti dell'Algeria (dichiarazione seguita da discussione)

Il presidente in carica del Consiglio Michiel Patijn fa una dichiarazione sulla politica dell'Unione nei confronti dell'Algeria.

Intervengono gli onn. Wiersma, a nome del gruppo PSE, von Habsburg, a nome del gruppo PPE, Guinebertière, a nome del gruppo UPE, André-Léonard, a nome del gruppo ELDR, Moreau, a nome del gruppo GUE/NGL, Cohn-Bendit, a nome del gruppo V, Pradier, a nome del gruppo ARE, Souchet, a nome del gruppo I-EDN, Antony, non iscritto, Newens, Hernandez Mollar, Carnero González, Stasi e Izquierdo Rojo e il Presidente Patijn.

La Presidenza comunica che sono state presentate sei proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

- André-Léonard e Spaak, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione in Algeria (B4-0061/97);
- Colajanni, Titley, Fouque e Napoletano, a nome del gruppo PSE, sulla situazione in Algeria (B4-0067/97);
- Saint-Pierre, Hory e González Triviño, a nome del gruppo ARE, sulla situazione in Algeria (B4-0086/97);
- Cohn-Bendit e Aelvoet, a nome del gruppo V, sulla politica dell'Unione nei confronti dell'Algeria (B4-0097/97);
- Piquet, Carnero González, Manisco, Pettinari, Miranda e Ephremidis, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione in Algeria (B4-0145/97);
- von Habsburg, Hernandez Mollar, Fabra Vallés e De Melo, a nome del gruppo PPE, sull'Algeria (B4-0146/97).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 febbraio, parte I, punto 12.

### 17. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B4-0001/97).

**Interrogazione n. 1** dell'on. David: Trattamento riservato dalla polizia a Sonia Esmeralda Gomez Guevara e Carmen Velasquez

Il presidente in carica del Consiglio Patijn, risponde all'interrogazione e alla domanda complementare dell'on. David.

**Interrogazione n. 2** dell'on. Camisón Asensio: Servizi multilingui informatizzati

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare dell'on. Camisón Asensio.

**Interrogazione n. 3** dell'on. Papayannakis: Criteri di convergenza e spese militari

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare dell'on. Papayannakis.

**Interrogazione n. 4** della on. McIntosh: Misure dell'Unione europea per combattere la pedofilia

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. McIntosh e Stewart-Clark.

**Interrogazione n. 5** della on. Lambraki: Azione comunitaria per far fronte a situazioni straordinarie

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare della on. Lambraki.

**L'interrogazione 6** dell'on. Caccavale decade, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 7** dell'on. Sjöstedt: Conseguenze per Norvegia e Islanda dell'integrazione dell'accordo di Schengen nel trattato

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Sjöstedt, Posselt e Lindqvist.

**L'interrogazione 8** dell'on. Watts decade, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 9** dell'on. Medina Ortega: Modello di banconota «euro» e

**Interrogazione n. 10** dell'on. Holm: Conio dell'Euro

Il presidente Patijn risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli onn. Medina Ortega e Holm.

**Interrogazione n. 11** dell'on. Kaklamanis: Minacce profferite dalla sig. ra Çiller contro uno Stato membro

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare dell'on. Kaklamanis.

Mercoledì 19 febbraio 1997

**L'interrogazione 12** dell'on. Torres Couto decade, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 13** dell'on. Megahy: Limiti di età applicati alle assunzioni nelle istituzioni dell'UE: pubblicità in Irlanda e

**Interrogazione n. 14** dell'on. Crowley: Limiti di età discriminatori

Il presidente Patijn risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli onn. Megahy, Crowley, Smith e Seal.

**Interrogazione n. 15** dell'on. Theonas: Minacce turche per l'installazione di missili a Cipro

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare dell'on. Theonas.

**Interrogazione n. 16** dell'on. Lomas: Ostaggi nel Kashmir

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Lomas e Truscott.

**Interrogazione n. 17** dell'on. Stewart-Clark: Ruolo dell'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze in base al programma di lavoro della Presidenza olandese

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare dell'on. Stewart-Clark.

**Interrogazione n. 18** dell'on. Sindal: Ratifica di accordi europei

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Sindal e Cars.

**Interrogazione n. 19** dell'on. Andersson: Iniziative per lottare contro la domanda di stupefacenti

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare dell'on. Andersson.

**Interrogazione n. 20** della on. Ahern: Preavviso concernente le spedizioni radioattive ai paesi che si trovano lungo il tragitto

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alla domanda complementare della on. Ahern.

Interviene l'on. Posselt, il quale deplora la qualità della risposta fornita dal Consiglio alla sua domanda complementare all'interrogazione n. 7.

**L'interrogazione 21** dell'on. Morris decade, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 22** dell'on. Smith: Impianti di ritrattamento nucleare e leucemia

Il presidente Patijn risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Smith e Ahern.

La Presidenza comunica che le interrogazioni da 23 a 43 riceveranno risposta scritta.

La Presidenza dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni.

(La seduta è sospesa alle 19.15 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN

Vicepresidente

## 18. Credito al consumo \*\*\*I (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni presentate a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini.

La on. Mosiek-Urbahn illustra la sua relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 87/102/CEE (modificata dalla direttiva 90/88/CEE) relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (COM(96)0079 — C4-0243/96 — 96/0055(COD)) (A4-0345/96).

L'on. Caccavale illustra la sua relazione sulla relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (COM(95)0117 — C4-0185/95) (A4-0010/97).

Intervengono gli onn. Kuhn, relatrice per parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sul COM(95)0117 (relazione Caccavale), Añoveros Trias de Bes, a nome del gruppo PPE, Thors, a nome del gruppo ELDR, Ullmann, a nome del gruppo V, e Oddy e il commissario signora Bonino.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 febbraio, parte I, punto 4.

## 19. Riconoscimento dei diplomi \*\*\*I (discussione)

La on. Gebhardt illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di riconoscimento dei diplomi per le attività professionali disciplinate da direttive di liberalizzazione e di transizione e completa il sistema generale di riconoscimento dei diplomi (COM(96)0022 — C4-0123/96 — 96/0031(COD)) (A4-0003/97).

Intervengono le onn. Heinisch, a nome del gruppo PPE, Van Bladel, a nome del gruppo UPE, Rynänen, a nome del gruppo ELDR, e Zimmermann e il commissario Monti.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 20 febbraio, parte I, punto 6.

## 20. Statuto dei dipendenti delle CE (parità di trattamento tra uomini e donne) \* (discussione)

La on. Lindholm illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla proposta modificata di regolamento (CEEA, CECA, CEE) del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne (COM(96)0077 — C4-0565/96 — 00/0904(CNS)) (A4-0046/97).

**Mercoledì 19 febbraio 1997**

Intervengono gli onn. Sornosa Martínez, relatrice per parere della commissione per i diritti della donna, Zimmermann, a nome del gruppo PSE, Carlo Casini, a nome del gruppo PPE, Thors, a nome del gruppo ELDR, e Sierra González, a nome del gruppo GUE/NGL.

**PRESIDENZA DELL'ON. BERTEL HAARDER**

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Ullmann, a nome del gruppo V, Hory, a nome del gruppo ARE, Fabre-Aubrespy, a nome del gruppo I-EDN, Falconer, Pex, Eriksson, Gebhardt e il commissario Liikanen, l'on. Pex, per rivolgere domande alla Commissione, alle quali il commissario Liikanen risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 20 febbraio, parte I, punto 9.*

**21. Ordine del giorno della prossima seduta**

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 20 febbraio, è stato così fissato:

*Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00*

*dalle 10.00 alle 12.00*

- Relazione Read sull'ONP e sul servizio universale delle telecomunicazioni \*\*\*I

- Discussione congiunta di due raccomandazioni per la seconda lettura (W.G. van Velzen e Hoppenstedt) sulle telecomunicazioni — Servizi di comunicazioni personali via satellite \*\*\*II

*alle 12.00*

- Turno di votazioni

*dalle 15.00 alle 18.00*

- Votazione sulla mozione di censura
- Discussioni su problemi di attualità

*dalle 18.00 alle 20.00*

- Relazione Baldi sui lavori dell'Assemblea paritetica ACP/UE nel 1996
- Relazione McGowan sulla politica di cooperazione allo sviluppo
- Relazione Fassa sull'aiuto, la ricostruzione e lo sviluppo

*(La seduta è tolta alle 23.00)*

Enrico VINCI,  
*Segretario generale*

Antonio CAPUCHO,  
*Vicepresidente*

Mercoledì 19 febbraio 1997

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

## 1. ESB

B4-0078, 0079, 0080, 0083, 0096/97

**Risoluzione sui risultati dei lavori della commissione temporanea d'inchiesta sull'encefalopatia spongiforme bovina***Il Parlamento europeo,*

- visto il trattato che istituisce le Comunità europee, in particolare il suo articolo 138 C,
  - vista la decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 sulle modalità precise di esercizio del diritto d'inchiesta da parte del Parlamento europeo (<sup>1</sup>),
  - visti gli articoli 37, 40 e 136 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione temporanea d'inchiesta sull'ESB (A4-0020/97);
- A. considerando che le misure finalizzate all'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) hanno suscitato una discussione su questioni di fondo relative alla sicurezza degli alimenti, alla tutela dei consumatori e alla politica della sanità pubblica nell'Unione europea,
- B. considerando che è necessario chiarire completamente tutti gli aspetti legati alla tutela dei consumatori e garantire l'assoluta trasparenza delle decisioni adottate a livello di Unione e Stati membri in materia di ESB, per far sì che i consumatori riacquistino fiducia e per stabilizzare il mercato comunitario delle carni bovine nell'Unione europea,
- C. deplorando l'assenza dei rappresentanti del Consiglio in occasione della discussione in Parlamento sui risultati dei lavori della commissione temporanea d'inchiesta sull'ESB,
1. valuta positivamente la relazione della commissione temporanea di inchiesta sull'ESB e insiste affinché la Commissione, il Consiglio e i governi degli Stati membri adottino misure appropriate onde eseguirne le raccomandazioni;
  2. condanna il comportamento del governo britannico e la sua cattiva gestione della crisi dell'ESB e deplora il rifiuto del suo ministro dell'agricoltura di presenziare e di testimoniare di fronte alla commissione, malgrado l'impegno di tutti gli Stati membri a collaborare pienamente ai lavori della commissione;
  3. denuncia il Consiglio per il suo appoggio tacito all'inazione e alla mancanza di trasparenza del governo britannico;
  4. riconosce che la mancanza di trasparenza e la manipolazione dei comitati competenti per le questioni veterinarie e sanitarie hanno molto contribuito alla crisi;
  5. chiede alla Commissione, in considerazione dei risultati dell'inchiesta che ha acclarato la sua responsabilità, di agire urgentemente ed efficacemente per dare attuazione alle raccomandazioni della relazione;
  6. sollecita la Commissione a tener conto delle raccomandazioni contenute nella relazione della commissione d'inchiesta sull'ESB adottando immediatamente opportune misure a livello legislativo, organizzativo e di personale e informando in merito questo Parlamento;

(<sup>1</sup>) GU L 113 del 19.5.1995, pag. 2.

Mercoledì 19 febbraio 1997

7. incarica il suo Presidente, a norma dell'articolo 136, paragrafo 11, del proprio regolamento, di incaricare la commissione o le commissioni responsabili di verificare il seguito dato dalla Commissione alle raccomandazioni formulate dalla commissione d'inchiesta, e di presentare al Parlamento una relazione in materia; qualora dalla relazione dovesse risultare che alle raccomandazioni non è stata data esecuzione entro un termine ragionevole e comunque non oltre il mese di novembre 1997, verrà presentata una mozione di censura contro la Commissione a norma degli articoli 144 del trattato CE e 34 del regolamento del Parlamento;

8. chiede un riesame della summenzionata decisione del 19 aprile 1995 al fine di inserirvi un meccanismo di condanna di quegli Stati membri o istituzioni che rifiutino di collaborare alle attività d'inchiesta;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione temporanea d'inchiesta nella sua integralità al Consiglio, alla Conferenza intergovernativa, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

## 2. Aiuti ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile \*\*II

A4-0011/97

**Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada, e per via navigabile (C4-0584/96 – 95/0204(SYN))**

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C4-0584/96 – 95/0204(SYN)),
- visto il suo parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(95)0377) <sup>(2)</sup>,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(96)0381) <sup>(3)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE,
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0011/97),

1. approva la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 78 del 18.3.1996, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU C 253 del 29.9.1995, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU C 273 del 19.9.1996, pag. 9.

---

Mercoledì 19 febbraio 1997

### 3. Sistemi di indennizzo degli investitori \*\*\*III

A4-0047/97

**Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (C4-0058/97 – 00/0471 (COD))**

(Procedura di codecisione: terza lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (C4-0058/97 – 00/0471 (COD)),
- visto il suo parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(93)0381) <sup>(2)</sup>,
- vista la sua decisione concernente la posizione comune <sup>(3)</sup>,
- visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(96)0169 – C4-0279/96),
- visto l'articolo 189 B, paragrafo 5 del trattato CE,
- visto l'articolo 77, paragrafo 2 del suo regolamento,
- vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A4-0047/97),

1. approva il progetto comune;
2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 191, paragrafo 1, del trattato CE;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 128 del 9.5.1994, pag. 85.

<sup>(2)</sup> GU C 321 del 27.11.1993, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU C 96 dell'1.4.1996, pag. 28.

### 4. Protezione sociale

A4-0016/97

**Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione «Il futuro della protezione sociale: Un quadro di riferimento per un dibattito europeo» e sulla relazione della Commissione «La protezione sociale in Europa 1995» (COM(95)0466 – C4-0524/95 e COM(95)0457 – C4-0518/95)**

*Il Parlamento europeo,*

- visti gli articoli 2, 3, 117 e 118 del trattato CE,
- visto l'Accordo sulla politica sociale concluso tra gli Stati membri della Comunità europea a eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in particolare gli articoli 1 e 2,
- viste la Comunicazione della Commissione sul futuro della protezione sociale: un quadro di riferimento per un dibattito europeo (COM(95)0466 – C4-0524/95) e la sua relazione sulla protezione sociale in Europa 1995 (COM(95)0457 – C4-0518/95),

Mercoledì 19 febbraio 1997

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Ferri sul sistema previdenziale nella Comunità (B4-0458/94),
  - viste la raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale e la raccomandazione 92/442/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, sulla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale <sup>(1)</sup>,
  - viste le sue risoluzioni del 13 luglio 1995 su una strategia coerente in materia di occupazione per l'Unione europea <sup>(2)</sup>, del 29 novembre 1995 sulla relazione annuale della Commissione «Occupazione in Europa — 1995» <sup>(3)</sup> e del 16 gennaio 1996 sul Programma a medio termine di azione sociale (1995-1997) <sup>(4)</sup>,
  - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0016/97),
- A. considerando che il modello europeo di protezione sociale basato sulla solidarietà è essenziale ai fini del mantenimento della pace sociale; che i sistemi di protezione sociale necessitano di una riforma ma che quest'ultima non deve pregiudicare i principi fondamentali su cui si basano, con particolare riferimento al principio della solidarietà sociale,
- B. considerando che i sistemi di protezione sociale sono troppo spesso percepiti come un onere a carico delle economie europee, mentre andrebbero considerati un valore inestimabile ed elementi essenziali del modello sociale europeo,
- C. considerando che i sistemi di protezione sociale contribuiscono alla formazione del consenso sociale, che è un importante prerequisito di uno sviluppo economico sostenibile,
- D. considerando che i sistemi di protezione sociale rafforzano il principio della cittadinanza sociale, la quale garantisce il riconoscimento e l'integrazione dei lavoratori dipendenti e dei liberi professionisti ed aiuta a combattere l'esclusione sociale, che rappresenta una negazione di tale principio,
- E. considerando che per protezione sociale a livello europeo si intende l'insieme di tutti i sistemi collettivi per il trasferimento di prestazioni volte a creare un sistema di garanzie solidali contro i rischi sociali,
- F. considerando che l'obiettivo prioritario della riforma dei sistemi di protezione sociale deve essere quello di rendere tali sistemi quanto più possibile favorevoli all'occupazione, anche perché l'elevato livello di disoccupazione è la causa principale della pressione finanziaria cui essi sono soggetti,
- G. considerando che l'articolo 117 del trattato CE prevede un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera «che consenta la loro parificazione nel progresso»,
- H. considerando che il modello europeo di protezione sociale si iscrive in un più ampio spettro di politiche che è necessario esaminare alla luce delle nuove condizioni che caratterizzano la congiuntura economica e politica internazionale, in particolare delle sfide dell'internazionalizzazione del mercato mondiale e dell'esigenza di un'estrema competitività;
- I. considerando che la crisi dei regimi di protezione sociale è dovuta in gran parte all'insufficienza dei mezzi finanziari, ma anche a problemi strutturali dei sistemi di protezione sociale negli Stati membri;
- J. considerando che i problemi connessi ai sistemi di protezione sociale costituiscono sfide comuni per gli Stati membri e l'Unione europea e dovrebbero pertanto essere affrontati congiuntamente dagli stessi per ovviare ai problemi dei lavoratori che desiderano usufruire del loro diritto di libera circolazione nell'ambito del mercato interno; che l'Unione europea dispone già di importanti competenze in quest'area, non da ultimo perché ha il compito di assicurare la libertà di circolazione e la libera prestazione dei servizi,

<sup>(1)</sup> GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46 e pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU C 249 del 25.9.1995, pag. 143.

<sup>(3)</sup> GU C 339 del 18.12.1995, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU C 32 del 5.2.1996, pag. 24.

Mercoledì 19 febbraio 1997

1. accoglie la Comunicazione della Commissione come un contributo costruttivo al dibattito sulla riforma dei sistemi di protezione sociale in Europa e, data la necessità di effettuare un'analisi approfondita di tali sistemi, concorda interamente con la Commissione sul fatto che il dibattito dovrebbe essere organizzato a livello europeo;
2. ritiene che con il termine «protezione sociale» si debba intendere non la sicurezza sociale, ossia le assicurazioni fornite collettivamente, ma anche la protezione sociale offerta dal governo nonché i regimi risultanti dalla contrattazione collettiva e quelli privati;
3. è del parere tuttavia che il ruolo dell'Unione nel campo della protezione sociale dovrebbe essere più attivo, tenendo conto delle differenze esistenti fra i vari sistemi di sicurezza sociale in vigore in ciascuno degli Stati membri, e prevedere in questo settore azioni organizzate di concerto con gli Stati membri, con le loro ONG attive a livello sociale e organizzazioni di beneficenza, per esempio sotto forma di commissione d'inchiesta o temporanea o di comitato direttivo; ritiene che le succitate raccomandazioni del Consiglio del 1992 sulla convergenza degli obiettivi e delle politiche nel settore della sicurezza sociale e sui criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale debbano trovar posto nella gestione politica degli Stati membri e ulteriormente concretizzate mediante strumenti comunitari;
4. ritiene pertanto che, nel rispetto delle prerogative degli Stati membri in materia di organizzazione ed erogazione dei sussidi di protezione sociale, l'Unione dovrebbe adoperarsi per assicurare che gli Stati membri rispettino l'impegno di un «elevato livello di protezione sociale», come indicato all'articolo 2 del trattato, sostenere la graduale convergenza dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri mettendo a punto una serie di criteri minimi di convergenza sociale, fra l'altro come mezzo per evitare una concorrenza dannosa all'interno del mercato unico basata sull'erosione della protezione sociale, contribuire alla formazione di un consenso sulla riforma dei sistemi di protezione sociale, affinché tali sistemi possano essere meglio adattati alle realtà economiche e sociali contingenti nonché migliorare il coordinamento fra i sistemi di protezione sociale degli Stati membri per eliminare gli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione;
5. è pertanto del parere che il ruolo dell'Unione europea nel settore della protezione sociale consista nell'armonizzare fra di loro le basi su cui si fondano le rivendicazioni;
6. ritiene che per assolvere tali compiti l'Unione dovrebbe disporre di strumenti adeguati e insiste sull'urgente necessità di integrare il Protocollo sociale nel testo del trattato in occasione della CIG e di applicare nelle materie del Protocollo la procedura di voto a maggioranza qualificata;
7. ritiene che il fatto di dotare l'UEM di una dimensione sociale e di controllare gli effetti negativi delle politiche di riduzione della spesa, imposte dai criteri di convergenza, sul piano della protezione sociale e le pressioni esercitate sul finanziamento dei sistemi di sicurezza sociale rappresentino una condizione essenziale per la futura salvaguardia del modello europeo di protezione sociale;
8. è convinto che i sistemi della protezione sociale debbano essere ampliati e adattati alle nuove esigenze del mercato del lavoro, in quanto gli interessati non saranno altrimenti disposti a sostituire la sicurezza delle prestazioni derivanti dai tradizionali rapporti di lavoro regolamentati con l'insicurezza e la minore protezione connesse con il lavoro «atipico»; ricorda che l'occupazione «atipica» e la carente sicurezza sociale a essa connessa riguarda soprattutto le donne; auspica che l'adozione, seppure tardiva, della direttiva sui rapporti di lavoro «atipici» introduca nel mercato del lavoro la necessaria sicurezza sociale e una ragionevole flessibilità; invita la Commissione a presentare proposte relative alle modalità atte a garantire la sicurezza sociale e la protezione sociale dei lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro «atipici»;
9. è dell'avviso che alcuni elementi della protezione sociale possano diventare un fattore suscettibile di promuovere l'occupazione, se collegati a politiche dell'occupazione attive che considerino i trasferimenti non solo come una possibile fonte di reddito per il beneficiario ma anche come un investimento sociale per la promozione del potenziale occupazionale e formativo dell'individuo, instaurino una collaborazione più stretta fra gli organismi preposti all'erogazione dei sussidi, al collocamento e alla formazione professionale, aumentino gli incentivi a favore dei datori di lavoro per sostenere la formazione, la riqualificazione e l'offerta di un'esperienza di lavoro, scongiurino lo spettro della disoccupazione offrendo tali opportunità anche a persone già occupate (periodo sabbatico, crediti di riqualificazione, nuove esperienze di lavoro);

Mercoledì 19 febbraio 1997

10. ricorda l'importanza degli incentivi alla formazione e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita nel periodo in cui vengono percepite le prestazioni, in contrasto con la semplice erogazione di sussidi di disoccupazione senza alcun tipo di formazione professionale;
11. si compiace della tendenza a ridurre i contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, soprattutto di quelli con retribuzioni più basse, ma è del parere che gli Stati membri debbano seriamente impegnarsi a diversificare le loro fonti di finanziamento, per garantire il finanziamento della sicurezza sociale, non da ultimo spostando l'onere dell'imposizione dal fattore lavoro ad altri fattori quali il consumo inquinante di energia, il che potrebbe avvenire, per esempio, mediante una tassa sul CO<sub>2</sub> o, in alternativa, un'imposta sulla creazione di valore; ricorda il suggerimento del Libro bianco «Crescita, concorrenza, occupazione» di tracciare un quadro europeo in materia;
12. fa presente che un tasso di occupazione in aumento contribuirebbe in modo essenziale alla stabilizzazione finanziaria dei sistemi di sicurezza sociale;
13. ritiene che se gli Stati membri incoraggiano i cittadini a contrarre assicurazioni complementari a copertura dei rischi sociali, dovrebbero al contempo esaminare le conseguenze sul grado di protezione sociale offerto; e che ciò non dovrebbe portare alla creazione di diversi livelli di protezione sociale, né pregiudicare il sistema di solidarietà già instaurato; è inoltre dell'avviso che il principio di solidarietà debba rimanere la base della sicurezza sociale e che il sistema generale vada salvaguardato e, ove necessario, migliorato; in tale contesto considera che il mantenimento e, ove necessario, il potenziamento del sistema pensionistico generale debba essere una priorità e che uno sviluppo dei sistemi pensionistici complementari non possa essere utilizzato per giustificare risparmi e tagli al sistema pensionistico generale; mette in guardia contro la privatizzazione dei rischi sociali, in particolare nel settore sanitario; auspica azioni nazionali ed europee per sensibilizzare i giovani al valore dei sistemi di solidarietà, in particolare dell'assistenza agli anziani;
14. reputa che minori tassi di disoccupazione e una maggiore contribuzione alla forza lavoro farebbero aumentare il gettito contributivo ai sistemi di sicurezza sociale e contribuirebbero ad alleviare l'onere finanziario gravante sui sistemi pensionistici nazionali per ripartizione; rileva che la tendenza degli Stati membri a incoraggiare una copertura complementare basata su regimi prefinanziati può essere sostenuta, purché non venga utilizzata per giustificare tagli e ridimensionamenti dei regimi pensionistici statali o sostituire i sistemi attuali con sistemi di capitalizzazione che verrebbero a gravare doppiamente sulla popolazione attualmente attiva, la quale dovrebbe corrispondere i contributi per costituire la propria pensione e per adempiere al patto generazionale; chiede che i sistemi di protezione sociale tengano conto dei nuovi tipi di rischio sociale derivanti dall'evoluzione demografica, in particolare dell'assistenza a lungo termine degli anziani; ricorda che la società deve riconoscere il vantaggio di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza degli anziani e creare a tal fine un contesto adeguato;
15. rileva che i mutamenti intervenuti nella struttura familiare rappresentano una tendenza importante, analogamente all'invecchiamento della popolazione, e ribadisce il suo punto di vista secondo cui la protezione sociale deve evolversi verso sistemi indipendenti per uomini e donne, se si vuole tenere adeguatamente conto di tali tendenze, e che tuttavia occorre parallelamente fare in modo di proteggere la famiglia;
16. ribadisce che la libera circolazione delle persone è uno degli obiettivi economici e sociali fondamentali dell'Unione europea; ritiene che l'esigenza di esercitare il diritto alla libera circolazione sia molto sentita dai cittadini europei ma che l'adempimento di tale auspicio sia talvolta ostacolato anche dalle difficoltà dovute a un coordinamento e a una convergenza insufficienti fra i sistemi di protezione sociale degli Stati membri, che possono contribuire a tutelare alcuni settori del mercato del lavoro, per esempio mediante lo statuto di dipendenti pubblici, dalla concorrenza europea; chiede alla Commissione di predisporre un piano d'azione indicando le misure da adottare nel settore della protezione sociale per promuovere la libera circolazione, anche a favore dei lavoratori di paesi terzi legalmente residenti negli Stati membri;
17. ritiene che l'equilibrio fra domanda e offerta sui mercati del lavoro richieda un prolungamento del termine di tre mesi entro il quale un disoccupato può cercare lavoro in un altro Stato membro continuando a ricevere il sussidio di disoccupazione dal proprio Stato membro;
18. ritiene che l'assegnazione di un'indennità di disoccupazione ai disoccupati in cerca di lavoro in un altro Stato membro debba essere accompagnata da misure volte ad agevolare il più possibile il loro accesso alle informazioni necessarie;

Mercoledì 19 febbraio 1997

19. rileva che i lavoratori frontalieri sono esposti a pratiche discriminatorie a causa dello scarso coordinamento tra i sistemi fiscali e previdenziali degli Stati confinanti e sollecita la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per eliminare ogni forma di discriminazione in tale ambito; ricorda alla Commissione la sua intenzione di pubblicare uno studio sull'applicazione della sua raccomandazione 94/79/CE, del 21 dicembre 1993, relativa alla tassazione di taluni redditi percepiti in uno Stato membro da soggetti residenti in un altro Stato membro <sup>(1)</sup>; ritiene che le modifiche proposte dalla Commissione debbano venire incontro ai problemi dei lavoratori frontalieri, imputabili alla fiscalizzazione di determinati contributi sociali; chiede che qualsiasi modifica nei meccanismi di finanziamento della sicurezza sociale sia esaminata in precedenza sotto il profilo delle possibili conseguenze sui diritti dei lavoratori migranti, e in particolare dei lavoratori frontalieri (test Europa);

20. si preoccupa per il persistente elevato numero di persone che nell'Unione sono vittime dell'esclusione sociale, che colpisce con particolare gravità alcune categorie come, per esempio, i bambini di età inferiore ai 16 anni, e invita pertanto la Commissione a presentare proposte circa il modo di garantire un adeguato livello di vita a tutti i cittadini;

21. ritiene che, al fine di garantire l'efficacia delle misure di sostegno del modello europeo di protezione sociale nel contesto della globalizzazione dell'economia, la Commissione debba essere in prima fila, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, nella lotta volta a ottenere l'applicazione della clausola della nazione più favorita; ritiene altresì necessario includere negli accordi multilaterali clausole ambientali e sociali sul modello dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

22. appoggia l'introduzione nel trattato CE della Dichiarazione 23 in occasione della Conferenza intergovernativa;

23. invita la Commissione a predisporre uno studio urgente sull'evoluzione demografica e la sua incidenza sui sistemi di protezione sociale, al fine di prevenire le conseguenze sociali ed economiche del crescente invecchiamento della popolazione nell'Unione;

24. reputa che occorra studiare con urgenza l'andamento della produzione nei prossimi anni, così come l'andamento dell'occupazione e del tempo di lavoro e le modalità mediante le quali trasformare in bene economico il tempo libero, che prima o poi aumenterà;

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e alle parti sociali dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU L 39 del 10.2.1994, pag. 22.

## 5. Carne bovina – Controlli veterinari – Registrazione dei bovini \*

a) A4-0037/97

**Proposta di regolamento del Consiglio relativa all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (COM(96)0460 – C4-0546/96 – 96/0229(CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE <sup>(1)</sup>

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

*Preambolo*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

**IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo **100 A**,

<sup>(1)</sup> GU C 349 del 20.11.1996, pag. 14.

Mercoledì 19 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

vista la proposta della Commissione,

*visto il parere del Parlamento europeo,*

visto il parere del Comitato economico e sociale

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

(Emendamento 2)

*Primo considerando*

considerando che, per migliorare l'informazione dei consumatori su determinati aspetti delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine che interessano il consumatore, è necessario istituire un sistema specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine; che per carni bovine e prodotti a base di carni bovine devono intendersi alcuni prodotti menzionati nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine; che gli Stati membri *possono decidere di estendere* il sistema di etichettatura ad altri prodotti trasformati contenenti carne bovina;

considerando che, per migliorare l'informazione dei consumatori su determinati aspetti delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine che interessano il consumatore **e per evitare di ingannare i consumatori e per proteggere la salute pubblica**, è necessario istituire un sistema specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine; che per carni bovine e prodotti a base di carni bovine devono intendersi alcuni prodotti menzionati nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine; che gli Stati membri **dovranno armonizzare entro un lasso di tempo ragionevole l'estensione del sistema di etichettatura** ad altri prodotti trasformati contenenti carne bovina;

(Emendamento 3)

*Secondo considerando*

considerando che tale sistema di etichettatura deve essere *facoltativo* per gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine e prodotti a base di carni bovine, *vale a dire che gli operatori e le organizzazioni che intendano etichettare le proprie carni bovine e i propri prodotti a base di carni bovine devono conformarsi* al presente regolamento;

considerando che tale sistema di etichettatura deve essere **obbligatorio** per gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine e prodotti a base di carni bovine **e che tale obbligo si adempie conformandosi** al presente regolamento;

(Emendamento 4)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

**considerando che i requisiti da fissare per un sistema di etichettatura devono soddisfare standard minimi corrispondenti alle attese dei consumatori e la cui applicazione sia possibile nei punti di vendita; che gli Stati membri hanno la facoltà di prescrivere, in merito al sistema di etichettatura, requisiti che vanno al di là delle disposizioni del presente regolamento;**

(Emendamento 5)

*Sesto considerando*

considerando che anche gli operatori e le organizzazioni che importano nella Comunità carni bovine e prodotti a base di carni bovine provenienti da paesi terzi *possono voler* etichettare i propri prodotti conformemente al presente regolamento; che è necessario pertanto prevedere l'inclusione delle carni bovine importate nel sistema di etichettatura; che occorre garantire che le disposizioni di etichettatura per le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine importati siano altrettanto affidabili di quelle stabilite per le carni bovine comunitarie;

considerando che anche gli operatori e le organizzazioni che importano nella Comunità carni bovine e prodotti a base di carni bovine provenienti da paesi terzi **dovranno** etichettare i propri prodotti conformemente al presente regolamento; che è necessario pertanto prevedere l'inclusione delle carni bovine importate nel sistema di etichettatura; che occorre garantire che le disposizioni di etichettatura per le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine importati siano altrettanto affidabili di quelle stabilite per le carni bovine comunitarie;

Mercoledì 19 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

## (Emendamento 6)

*Articolo 1, paragrafo 1*

1. *Se un operatore o un'organizzazione, quale definita all'articolo 2, intendono etichettare le carni bovine o i prodotti a base di carni bovine in modo particolareggiato nel punto di vendita, devono farlo conformemente alle disposizioni del presente regolamento.*

1. **Gli operatori o le organizzazioni, quali definiti all'articolo 2, che vendano carni bovine o prodotti a base di carne bovine li etichettano in base al presente regolamento in modo particolareggiato nel punto di vendita.**

## (Emendamento 7)

*Articolo 2, primo comma, secondo trattino*

— per «etichetta» s'intende un'etichetta apposta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d'imballaggio, oppure informazioni fornite al consumatore nel punto di vendita;

— per «etichetta» si intende un'etichetta apposta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d'imballaggio, oppure informazioni fornite al consumatore nel punto di vendita; **qualora su un singolo pezzo o su più pezzi di carne ovvero sull'imballaggio non sia apposta l'etichetta, si deve garantire che nel punto di vendita l'informazione sia ben visibile per il consumatore;**

## (Emendamento 8)

*Articolo 2, secondo comma*

*Gli Stati membri possono decidere di estendere il sistema di etichettatura ai prodotti trasformati contenenti prodotti menzionati nel primo trattino, compresi i prodotti cosmetici e farmaceutici.*

**Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il sistema e il contenuto dell'etichettatura da questo previsti verranno estesi, nei modi opportuni, anche ai prodotti trasformati contenenti carni bovine e ai prodotti a base di carni bovine.**

## (Emendamento 9)

*Articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino*

— il sistema di controllo che sarà applicato nelle varie fasi della produzione e della vendita, inclusi i controlli da effettuarsi a opera di un organismo indipendente che dev'essere designato dall'operatore o dall'organizzazione;

— il sistema di controllo che sarà applicato nelle varie fasi della produzione e della vendita, inclusi i controlli da effettuarsi a opera di un organismo indipendente che deve essere designato dall'operatore o dall'organizzazione **all'interno di un elenco di organismi approvato dall'anzidetta autorità pubblica;**

## (Emendamento 10)

*Articolo 3, paragrafo 4, primo comma*

4. Se le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati approvano il disciplinare presentato, l'operatore o l'organizzazione di cui trattasi *sono autorizzati a* etichettare le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine a condizione che l'etichetta rechi il nome o il logotipo rispettivo.

4. Se le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati approvano il disciplinare presentato, l'operatore o l'organizzazione di cui trattasi **etichettano** le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine a condizione che l'etichetta rechi il nome o il logotipo rispettivo.

## (Emendamento 11)

*Articolo 4, paragrafo 1*

1. Se le carni bovine o i prodotti a base di carni bovine sono elaborati completamente o in parte in un paese terzo, gli operatori e le organizzazioni *sono autorizzati ad* etichettare le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine conformemente alle disposizioni del presente regolamento *soltanto se*, oltre al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, i relativi disciplinari sono stati approvati dalle autorità competenti all'uopo designate dai singoli paesi terzi interessati

1. Se le carni bovine o i prodotti a base di carni bovine sono elaborati completamente o in parte in un paese terzo, gli operatori e le organizzazioni **etichettano** le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Oltre al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, i relativi disciplinari **dovranno essere** stati approvati dalle autorità competenti all'uopo designate dai singoli paesi terzi interessati.

Mercoledì 19 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 12)

*Articolo 5, paragrafo 1, primo trattino*

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— Stato membro, regione di uno Stato membro o paese terzo di nascita, sesso dell'animale;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Stato membro, regione di uno Stato membro o paese terzo di nascita, sesso, <b>razza e modalità di riproduzione</b> dell'animale;</li> </ul> |
|---|--|

(Emendamento 13)

*Articolo 5, paragrafo 1, trattino primo bis (nuovo)*

- **eventuali manipolazioni sull'embrione od origine transgenica dell'animale;**

(Emendamento 14)

*Articolo 5, paragrafo 1, trattino terzo bis (nuovo)*

- **altre informazioni sugli antibiotici e gli stimolanti somministrati;**

(Emendamento 15)

*Articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino*

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— Stati membri, regioni di Stati membri o paesi terzi dove ha avuto luogo <i>tutta o almeno l'80% della</i> fase d'ingrasso;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Stati membri, regioni di Stati membri o paesi terzi dove ha avuto luogo <b>la</b> fase d'ingrasso;</li> </ul> |
|--|--|

(Emendamento 16)

*Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)*

- 1 bis. Se in un punto di vendita vengono offerte carni bovine originarie di diversi paesi, l'etichettatura deve farlo risultare in modo visibile.**

(Emendamento 17)

*Articolo 5, paragrafo 2*

- |   |  |
|---|--|
| <p>2. Se le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine contengono carni di animali diversi, l'etichetta <i>può recare esclusivamente</i> le informazioni conformi al paragrafo 1 che riguardano tutte le carni di cui trattasi.</p> | <p>2. Se le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine contengono carni di animali diversi, l'etichetta <b>reca</b> le informazioni conformi al paragrafo 1 che riguardano tutte le carni di cui trattasi.</p> |
|---|--|

(Emendamento 18)

*Articolo 6 bis (nuovo)***Articolo 6 bis**

**Gli Stati membri impongono sanzioni amministrative ed economiche a quanti non osservano gli obblighi imposti dal presente regolamento o non esercitano in modo appropriato i previsti controlli dell'etichettatura, per quanto riguarda tanto le procedure quanto il merito.**

Mercoledì 19 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 19)

*Articolo 7 bis (nuovo)***Articolo 7 bis**

**Ciascuno Stato membro presenta ogni anno alla Commissione e per la prima volta entro il 1° luglio 1998 una relazione sull'applicazione del presente regolamento.**

(Emendamento 20)

*Articolo 8*

La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68. Le modalità d'applicazione possono riguardare segnatamente le informazioni che devono figurare sull'etichetta a norma dell'articolo 5.

La Commissione adotta **al più tardi il 1° aprile 1997** le modalità d'applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68. Le modalità d'applicazione possono riguardare segnatamente le informazioni che devono figurare sull'etichetta a norma dell'articolo 5.

(Emendamento 21)

*Articolo 9, secondo comma*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (COM(96)0460 – C4-0546/96 – 96/0229(CNS))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(96)0460- 96/0229(CNS))<sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0546/96),
  - non ritenendo appropriata la base giuridica proposta dalla Commissione e ritenendo che occorra invece fare riferimento agli articoli 189 B e 100 A del trattato CE,
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0037/97),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

<sup>(1)</sup> GU C 349 del 20.11.1996, pag. 14.

Mercoledì 19 febbraio 1997

4. invista il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
6. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta quale modificata da quest'ultimo;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

b) A4-0033/97

I.

**Proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (COM(96)0170 – C4-0334/96 – 96/0109(CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE <sup>(1)</sup>	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1)	
<i>Preambolo</i>	
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,	<b>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</b>
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo <b>100A</b> ,
vista la proposta della Commissione,	vista la proposta della Commissione,
<i>visto il parere del Parlamento europeo,</i>	
visto il parere del Comitato economico e sociale,	visto il parere del Comitato economico e sociale,
(Emendamento 2)	
<i>Sesto considerando</i>	
considerando che il nuovo sistema di controlli veterinari richiede l'esecuzione dei <i>sol</i> i controlli documentario e materiale; che va quindi abolito <i>il</i> controllo d'identità;	considerando che il nuovo sistema di controlli veterinari richiede l'esecuzione dei controlli documentario e materiale; che va quindi abolito <b>un</b> controllo d'identità <b>separato, dato che esso viene eseguito nell'ambito del controllo materiale;</b>
(Emendamento 3)	
<i>Articolo 5, paragrafo 1</i>	
1. Dopo aver ultimato i necessari controlli veterinari. il veterinario ufficiale rilascia per la partita di prodotti di cui trattasi un certificato che attesta i controlli e reca menzione del previsto luogo di destinazione.	1. Dopo aver ultimato i necessari controlli veterinari. il veterinario ufficiale rilascia per la partita di prodotti di cui trattasi un certificato che attesta i <b>risultati</b> dei controlli e reca menzione del previsto luogo di destinazione.

<sup>(1)</sup> GU C 245 del 23.8.1996, pag. 9.

Mercoledì 19 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)

*Articolo 5, paragrafo 2, primo trattino*

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— finché essa rimane sotto controllo doganale; oppure</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— finché essa rimane sotto controllo doganale e <b>fa in tal caso riferimento ai documenti doganali di trasporto prescritti</b>; oppure</li> </ul> |
|---|---|

(Emendamento 5)

*Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)*

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a) se la partita non viene scaricata, l'autorità competente può effettuare controlli documentari casuali dei prodotti basandosi sul certificato veterinario originale, sul documento veterinario originale o su altri documenti originali di accompagnamento oppure su copie autenticate degli stessi; se viene effettuato il controllo documentario, l'autorità competente deve rilasciare, a uso <i>delle autorità</i> del porto o dell'aeroporto di destinazione, il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, attestante i risultati del controllo stesso;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) se la partita non viene scaricata, l'autorità competente può effettuare controlli documentari casuali dei prodotti basandosi sul certificato veterinario originale, sul documento veterinario originale o su altri documenti originali di accompagnamento oppure su copie autenticate degli stessi; se viene effettuato il controllo documentario, l'autorità competente deve rilasciare, a uso <b>del posto di ispezione frontaliere</b> del porto o dell'aeroporto di destinazione, il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, attestante i risultati del controllo stesso;</li> </ul> |
|--|--|

(Emendamento 6)

*Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)*

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>c) se la partita è scaricata e temporaneamente immagazzinata, sotto la vigilanza dell'autorità competente, nella zona doganale del porto o dell'aeroporto in vista dell'inoltro, per via marittima o aerea, a un altro posto d'ispezione frontaliere, l'autorità competente esegue il controllo documentario dei prodotti basandosi sugli stessi documenti di cui alla lettera a); eccezionalmente, ove sussistano eventuali rischi per la salute umana o degli animali o si sospettino irregolarità, può essere eseguito il controllo materiale.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>c) se la partita è scaricata e temporaneamente immagazzinata, sotto la vigilanza dell'autorità competente, nella zona doganale del porto o dell'aeroporto in vista dell'inoltro, per via marittima o aerea, a un altro posto d'ispezione frontaliere, l'autorità competente esegue il controllo documentario dei prodotti basandosi sugli stessi documenti di cui alla lettera a); eccezionalmente, ove sussistano eventuali rischi per la salute umana o degli animali o si sospettino irregolarità, può essere eseguito il controllo materiale; <b>il quale deve essere in ogni caso eseguito in un posto di ispezione frontaliere autorizzato.</b></li> </ul> |
|---|---|

(Emendamento 7)

*Articolo 12, paragrafo 1*

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Le partite provenienti da un paese terzo e destinate a una zona franca, un deposito franco o un deposito doganale vengono sottoposte, presso il posto d'ispezione frontaliere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a un controllo documentario e materiale inteso ad accertare che i prodotti di cui trattasi soddisfano le condizioni previste per l'importazione.</p> | <p>1. Le partite provenienti da un paese terzo e destinate a una zona franca, un deposito franco o un deposito doganale vengono sottoposte, presso il posto d'ispezione frontaliere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a un controllo documentario e materiale inteso ad accertare che i prodotti di cui trattasi soddisfano le condizioni previste per l'importazione. <b>In tali casi le autorità doganali e le responsabili autorità veterinarie del posto di ispezione frontaliere autorizzano l'ammissione in una zona franca, in un deposito franco in un deposito doganale.</b></p> |
|--|---|

(Emendamento 8)

*Articolo 12, paragrafo 3, trattino terzo bis (nuovo)*

- **all'atto del deposito delle partite di cui trattasi, i prodotti ammissibili e quelli non ammissibili nella Comunità vanno separati materialmente e contrassegnati di conseguenza;**

Mercoledì 19 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 9)

*Articolo 12, paragrafo 4, lettera a bis (nuova)*

a bis) possono depositare nella zona doganale prodotti non ammissibili nella Comunità a condizione che siano soddisfatti i requisiti di sicurezza previsti per i depositi doganali del tipo C, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) 2454/93;

(Emendamento 10)

*Articolo 12, paragrafo 4, lettera c)*

c) devono segnalare i prodotti che entrano in una zona o deposito di cui al paragrafo 2 e quelli che ne escono;

c) devono segnalare i prodotti che entrano in una zona o deposito di cui al paragrafo 2 e quelli che ne escono; **tali segnalazioni sostituiscono le misure di sicurezza di cui al paragrafo 2;**

(Emendamento 11)

*Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma*

*Inoltre*, qualora sia stata riscontrata un'irregolarità attribuibile a colpa o dolo, *l'autorità competente impone* al dichiarante una penale pari almeno al 20% del valore doganale del prodotto.

Qualora sia stata riscontrata un'irregolarità attribuibile a colpa o dolo, al dichiarante **viene imposta** una penale pari almeno al 20% del valore doganale del prodotto.

(Emendamento 12)

*Capitolo IV, Articolo 24 bis (nuovo)***Articolo 24 bis**

**La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito con la decisione 68/361/CEE del Consiglio. Tale comitato, a carattere consultivo, è composto da un rappresentante per Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.**

**Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.**

**Il parere è iscritto a verbale: inoltre, ciascuno Stato membro ha diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.**

**La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.**

(Emendamento 13)

*Articolo 25*

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE del Consiglio, *delibera* conformemente all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE.

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE del Consiglio, **formula il suo parere** conformemente all'articolo 24 bis della presente direttiva.

Mercoledì 19 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 14)

*Articolo 25 bis (nuovo)***Articolo 25 bis**

**Le riunioni del comitato sono, di norma, pubbliche, salvo specifica decisione contraria, debitamente motivata e pubblicata in tempo utile. Il comitato rende pubblico l'ordine del giorno due settimane prima delle sue riunioni. Pubblica i verbali delle sue riunioni. Istituisce un pubblico registro delle dichiarazioni di interesse dei suoi membri. Il Parlamento europeo è informato di tutte le decisioni prese.**

(Emendamento 15)

*Articolo 26*

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato veterinario permanente *delibera* conformemente all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato veterinario permanente **formula il suo parere** conformemente all'articolo 24 bis della presente direttiva.

(Emendamento 16)

*Articolo 29 bis (nuovo)***Articolo 29 bis**

**La Commissione elabora un elenco degli accordi bilaterali ancora in vigore tra i singoli Stati membri e i paesi terzi e istituisce un periodo transitorio per l'armonizzazione delle condizioni di importazione nella Comunità dei prodotti di origine animale.**

(Emendamento 17)

*Articolo 30, primo comma*

La direttiva 90/675 è abrogata con effetto dal 1° gennaio 1997.

La direttiva 90/675/CEE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 1998.

(Emendamento 18)

*Articolo 31, paragrafo 1, primo e secondo comma*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 1997; essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1997.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1998; essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Mercoledì 19 febbraio 1997

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (COM(96)0170 – C4-0334/96 – 96/0109(CNS))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(96)0170- 96/0109(CNS))<sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0334/96),
  - non ritenendo appropriata la base giuridica proposta dalla Commissione e ritenendo che occorra invece fare riferimento agli articoli 189 B. e 100 A del trattato CE,
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0033/97),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;
  4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;
  5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  6. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta quale modificata da quest'ultimo;
  7. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 245 del 23.8.1996, pag. 9.

---

**II.**

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (COM(96)0170 – C4-0335/96 – 96/0110(CNS))**

La proposta è approvata.

---

Mercoledì 19 febbraio 1997

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (COM(96)0170 – C4-0335/96 – 96/0110(CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(96)0170 – 96/0110(CNS))<sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0335/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0033/97),
1. approva la proposta della Commissione;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 245 del 23.08.1996, pag. 24.

**c) A4-0022/97**

**Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (COM(96)0460 – C4-0545/96 – 96/0228 (CNS))**

La proposta è approvata con i seguenti emendamenti:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE<sup>(1)</sup>

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

**considerando che un regolamento relativo a un sistema di identificazione dei bovini è necessario per ripristinare la fiducia dei consumatori di carne bovina e di prodotti a base di carni bovine, fortemente minata a seguito dell'epidemia di ESB; che il regolamento deve essere concepito in maniera da attribuire alla tutela del consumatore l'importanza a essa spettante,**

(Emendamento 3)

*Sesto considerando*

considerando che, nell'intento di poter rintracciare rapidamente ed esattamente gli animali per motivi sanitari e per il controllo dei regimi di aiuto comunitari, ogni Stato membro dovrebbe creare una base dati computerizzata nella quale figurino l'identità dell'animale, tutte le aziende del proprio territorio e i movimenti degli animali;

considerando che, nell'intento di poter rintracciare rapidamente ed esattamente gli animali per motivi sanitari **per accertare senza ambiguità l'origine degli animali, ricostruire i trasporti di bestiame e controllare le attività zootecniche** e i regimi di aiuto comunitari, ogni Stato membro dovrebbe creare una base dati computerizzata nella quale figurino l'identità dell'animale, tutte le aziende del proprio territorio e i movimenti degli animali;

<sup>(1)</sup> GU C 349 del 20.11.1996, pag. 10.

Mercoledì 19 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)

*Considerando sesto bis (nuovo)*

**considerando che, affinché il sistema di identificazione e registrazione sia efficace in tutta l'Unione europea e conforme agli obiettivi del presente regolamento, è necessario porre sullo stesso livello le infrastrutture tecniche (banche dati, ecc.) di tutti gli Stati membri;**

(Emendamento 5)

*Considerando sesto ter (nuovo)*

**considerando che, ai fini dell'accettazione dei nuovi sistemi d'identificazione da istituire, è indispensabile che, quanto alle formalità burocratiche, non ne consegua un onere eccessivo per il produttore; che occorre, del pari, accertarsi che l'onere finanziario per capo sia mantenuto basso,**

(Emendamento 6)

*Considerando sesto quater (nuovo)*

**considerando che occorre inoltre garantire la presenza delle condizioni tecniche che assicurino una comunicazione perfetta del produttore con la banca dati, nonché la funzionalità delle banche dati sull'intero territorio; che nel contempo occorre garantire che nella comunicazione dei dati alle banche dati la probabilità di errore non superi una determinata misura; che solo a queste condizioni l'istituzione delle banche dati è sensata,**

(Emendamento 7)

*Considerando sesto quinquies (nuovo)*

**considerando che in una fase transitoria gli Stati membri saranno esonerati da una doppia raccolta di dati tramite la banca dati e i passaporti per animali, fatta eccezione tuttavia per le date di nascita e i dati inerenti alla macellazione; che nel contempo gli Stati membri possono rinunciare all'introduzione dei passaporti per animali nella misura in cui sia garantito che tutti i movimenti degli animali siano correttamente comunicati ad una banca dati centrale; che tuttavia ciò non si applica nella fase transitoria,**

(Emendamento 8)

*Considerando sesto sexties (nuovo)*

**considerando che nel contesto dell'accesso alle banche dati deve essere garantita una sufficiente tutela dei dati per i produttori; che nell'ambito della vigente tutela dei dati si deve tener conto della particolare importanza delle organizzazioni nazionali per la tutela dei consumatori,**

Mercoledì 19 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 9)

*Settimo considerando*

considerando che, per poter ricostruire i loro movimenti, gli animali devono essere identificati con un marchio apposto su ciascun orecchio *e accompagnati da un passaporto* nel corso dei vari movimenti; che la forma e il contenuto del marchio auricolare e i requisiti del passaporto devono essere fissati a livello comunitario; che deve essere rilasciato un passaporto per ciascun animale a cui è stato assegnato un marchio,

considerando che, per poter ricostruire i loro movimenti, gli animali devono essere identificati con un marchio apposto su ciascun orecchio nel corso dei vari movimenti; che la forma e il contenuto del marchio auricolare e i requisiti del passaporto devono essere fissati a livello comunitario. **Qualora uno Stato prescriba un passaporto per gli animali**, deve essere rilasciato un passaporto per ciascun animale a cui è stato assegnato un marchio; **il passaporto deve accompagnare l'animale in ogni movimento;**

(Emendamento 10)

*Ottavo considerando*

considerando che, qualora il marchio auricolare di un animale sia divenuto illeggibile o sia andato perso, è necessario apporre un nuovo marchio; che sul marchio auricolare sostitutivo dovrà figurare lo stesso *codice* di quello originario,

considerando che, qualora il marchio auricolare di un animale sia divenuto illeggibile o sia andato perso, è necessario apporre un nuovo marchio; che sul marchio auricolare sostitutivo dovrà figurare lo stesso **numero** di quello originario,

(Emendamento 11)

*Articolo 2, secondo trattino*

— «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o *sul mercato*.

— «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o **nel commercio di bestiame**.

(Emendamento 12)

*Articolo 3, comma primo bis (nuovo)*

**Gli Stati membri applicano questi elementi conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri possono rinunciare all'emissione dei passaporti per gli animali, purché sia garantito che tutti i movimenti di animali siano comunicati a una banca dati centrale. Questa eccezione non si applica nella fase transitoria di cui all'articolo 5.**

(Emendamento 13)

*Articolo 3, secondo comma*

La Commissione e l'autorità competente dello Stato membro interessato hanno accesso a tutte le informazioni previste dal presente regolamento. Esse adottano le misure necessarie per garantire un adeguato accesso a tali dati a tutte le parti interessate, *in particolare alle organizzazioni di consumatori che hanno un interesse specifico riconosciuto dallo Stato membro, e per tutelare la loro riservatezza.*

La Commissione e l'autorità competente dello Stato membro interessato hanno accesso a tutte le informazioni previste dal presente regolamento. Esse adottano le misure necessarie per garantire un adeguato accesso a tali dati a tutte le parti interessate. **Le organizzazioni di tutela dei consumatori possono accedere a tali informazioni in casi particolarmente motivati e riconosciuti dalle autorità nazionali.**

Mercoledì 19 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 14)

*Articolo 4, paragrafo 1*

1. Tutti gli animali presenti in un'azienda sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall'autorità competente. I marchi auricolari recano lo stesso e unico codice di identificazione. I primi due caratteri del codice individuano lo Stato membro dell'azienda in cui l'animale è stato inizialmente identificato mediante il codice a due lettere per paese fissato dalla decisione 93/317/CEE, seguito da un codice numerico di non oltre dodici caratteri che consenta di identificare ciascun animale individualmente nonché l'azienda in cui è nato.

1. Tutti gli animali presenti in un'azienda sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio **che deve essere standardizzato**, approvato dall'autorità competente, **non falsificabile e facilmente leggibile durante tutta la vita dell'animale**. I marchi auricolari recano lo stesso e unico codice di identificazione. I primi due caratteri del codice individuano lo Stato membro dell'azienda in cui l'animale è stato inizialmente identificato mediante il codice a due lettere per paese fissato dalla decisione 93/317/CEE, seguito da un codice numerico di non oltre dodici caratteri che consenta di identificare ciascun animale individualmente nonché l'azienda in cui è nato.

(Emendamento 15)

*Articolo 4, paragrafo 2, primo comma*

2. Il marchio auricolare viene apposto entro i *quattordici* giorni successivi alla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato.

2. Il marchio auricolare viene apposto entro i **trenta** giorni successivi alla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato.

(Emendamento 16)

*Articolo 4, paragrafo 3, primo comma*

3. Ogni animale importato da un paese terzo che abbia subito i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel territorio della Comunità viene identificato *nell'azienda di destinazione mediante un marchio auricolare conforme alle disposizioni del presente articolo entro i quattordici giorni successivi ai controlli suddetti e comunque prima che lasci l'azienda. Non occorre tuttavia identificare l'animale se l'azienda di destinazione è un macello situato nello Stato membro in cui vengono effettuati tali controlli e l'animale viene effettivamente macellato durante il suddetto periodo di quattordici giorni.*

3. Ogni animale importato da un paese terzo che abbia subito i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel territorio della Comunità viene identificato **ufficialmente all'entrata nella Comunità dagli uffici d'ispezione alle frontiere e dopo** i controlli suddetti. **In quell'occasione si stabilisce un legame fra l'identificazione effettuata dal paese terzo e l'identificazione effettuata dallo Stato membro di destinazione.** Se l'azienda di destinazione è un macello situato nello Stato membro in cui vengono effettuati tali controlli, l'animale viene **contrassegnato entro settantadue ore.**

(Emendamento 18)

*Articolo 4, paragrafo 5*

5. Il marchio auricolare non può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Qualora il marchio sia divenuto illeggibile o sia andato perso, si appone un marchio sostitutivo recante lo stesso *codice*, conformemente al presente articolo.

5. Il marchio auricolare non può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Qualora il marchio sia divenuto illeggibile o sia andato perso, si appone **almeno** un marchio sostitutivo recante lo stesso **numero**, conformemente al presente articolo. **I marchi auricolari illeggibili o perduti devono essere nuovamente apposti o riscritti dall'autorità competente in modo da essere durevolmente leggibili.**

(Emendamento 19)

*Articolo 4, paragrafo 6 bis (nuovo)*

**6 bis. Le aziende possono ricevere, una volta all'anno, un certo numero di marchi auricolari, sulla base del numero dei marchi utilizzati nell'anno precedente.**

Mercoledì 19 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 20)

*Articolo 4, paragrafo 7*

7. *I marchi auricolari non conformi ai requisiti del presente articolo devono essere sostituiti al più tardi entro il 31 dicembre 1997*

7. **Al più tardi dal 1° luglio 1997 possono essere impiegati per i nuovi animali nati soltanto marchi auricolari conformi alle disposizioni del presente articolo.**

(Emendamento 21)

*Articolo 5, primo comma, punto 1, settimo trattino*

– i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui è stato tenuto l'animale,

– i numeri di identificazione **della prima azienda** e di tutte le **altre** aziende in cui è stato tenuto l'animale,

(Emendamento 22)

*Articolo 5, primo comma, punto 2, primo trattino*

– il numero di identificazione costituito da un codice di non oltre *dodici* caratteri,

– il numero di identificazione costituito da un codice di non oltre **quattordici** caratteri,

(Emendamento 23)

*Articolo 5, terzo comma*

La base dati deve essere operativa, *con tutti i dati pertinenti*, entro il 31 dicembre 1997.

La base dati deve essere operativa entro il 31 dicembre 1997 e, **al più tardi da tale data, essere alimentata con i dati relativi alle nascite e alle macellazioni. Tutti gli altri dati vengono introdotti al più tardi a partire dal 31 dicembre 1998.**

(Emendamento 24)

*Articolo 5, comma terzo bis (nuovo)*

**Qualora sia garantito che tutti i dati di cui al presente articolo siano registrati nella banca dati, gli Stati membri possono rinunciare all'introduzione del passaporto per gli animali.**

(Emendamento 25)

*Articolo 5, comma terzo ter (nuovo)*

**La trasmissione dei dati alla banca dati avviene entro trenta giorni e comunque prima che l'animale lasci l'azienda.**

(Emendamento 26)

*Articolo 5, comma terzo quater (nuovo)*

**Nel caso di importazioni da paesi terzi, i dati prescritti sono trasmessi alla banca dati al momento dell'ingresso nella Comunità, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro di importazione abbia o meno introdotto un passaporto per gli animali.**

Mercoledì 19 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 27)

*Articolo 6, paragrafo 1*

1. *L'autorità competente rilascia un passaporto per ciascun animale a cui sia stato assegnato un marchio auricolare entro 7 giorni dalla notifica della nascita o, per gli animali importati da paesi terzi, dalla notifica della nuova identificazione da parte dello Stato membro interessato, secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3. L'autorità competente può rilasciare alle stesse condizioni un passaporto per gli animali provenienti da un altro Stato membro. In tal caso il passaporto che accompagna l'animale al momento dell'arrivo viene consegnato all'autorità competente, la quale lo rinvia allo Stato membro che lo ha rilasciato.*

1. **Qualora uno Stato membro applichi o introduca il passaporto per gli animali il detentore riceve, unitamente ai marchi auricolari, un numero corrispondente di passaporti. Il detentore ha l'obbligo di attivare il passaporto corrispondente dopo l'applicazione dei marchi auricolari. Al momento dell'ingresso nella Comunità gli animali importati da paesi terzi ricevono il passaporto corrispondente al marchio auricolare.**L'autorità competente può rilasciare, alle stesse condizioni, un passaporto per gli animali provenienti da un altro Stato membro. In tal caso il passaporto che accompagna l'animale al momento dell'arrivo viene consegnato all'autorità competente, la quale lo rinvia allo Stato membro che lo ha rilasciato.

(Emendamento 29)

*Articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino*

— comunica all'autorità competente, entro i *tre* giorni lavorativi successivi, tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda, specificandone la data;

— comunica all'autorità competente, entro i **trenta** giorni lavorativi successivi, tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda, specificandone la data;

(Emendamento 30)

*Articolo 9, frase introduttiva*

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70. Queste modalità riguardano in particolare:

La Commissione adotta, **al più tardi entro il 1° aprile 1997**, le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70. Queste modalità riguardano in particolare:

(Emendamento 31)

*Articolo 10, secondo comma*

Le eventuali sanzioni imposte dallo Stato membro ai detentori devono essere commisurate alla gravità dell'infrazione. Se del caso, le sanzioni possono comportare una limitazione dei movimenti degli animali destinati al detentore interessato o provenienti dalla sua azienda.

Le eventuali sanzioni imposte dallo Stato membro ai detentori devono essere commisurate alla gravità dell'infrazione. Se del caso, le sanzioni possono comportare una limitazione dei movimenti degli animali destinati al detentore interessato o provenienti dalla sua azienda e **l'esclusione parziale o totale, a seconda dei casi, dai regimi di sovvenzioni comunitarie.**

(Emendamento 32)

*Articolo 10 bis (nuovo)***Articolo 10 bis**

**La Commissione provvederà, con un finanziamento ad hoc, ad armonizzare le infrastrutture tecniche per il pieno sviluppo e funzionamento delle banche dati negli Stati membri, in particolare in quelli che non dispongono di simili infrastrutture o in cui le infrastrutture esistenti non corrispondono alle esigenze del presente regolamento.**

Mercoledì 19 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 33)

*Articolo 10 ter (nuovo)***Articolo 10 ter**

**Ciascuno Stato membro presenta ogni anno alla Commissione, e per la prima volta entro il 1° luglio 1998, una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La Commissione trasmette al Parlamento europeo una relazione riassuntiva.**

(Emendamento 34)

*Articolo 12, secondo comma*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1997.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (COM(96)0460 – C4-0545/96 – 96/0228(CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0460 – 96/0228(CNS) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0545/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori nonché della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0022/97),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 349 del 20.11.1996, pag. 10.

Mercoledì 19 febbraio 1997

## ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 19 febbraio 1997

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ainardi, Alavanos, Alber, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Añoveros Trias de Bes, Antony, Anttila, Aparicio Sánchez, Apolinário, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni, Augias, Avgerinos, Azzolini, Baggioni, Baldarelli, Baldi, Balfe, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthes-Mayer, Barton, Barzanti, Baudis, Bazin, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Berger, Bernard-Reymond, Bernardini, Bertens, Berthu, Bertinotti, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Boniperti, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco, Candal, Capucho, Cardona, Carlotti, Carnero González, Carniti, Carrère d'Encausse, Cars, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Cellai, Chanterie, Chesa, Chichester, Christodoulou, Coates, Cohn-Bendit, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cox, Crampton, Crawley, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, D'Andrea, Danesin, Dankert, Dary, Daskalaki, David, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni, Dell'Alba, De Luca, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Donner, Dührkop Dührkop, Dupuis, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Elmalan, Eriksson, Escudero, Estevan Bolea, Ettl, Evans, Ewing, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Fini, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Ford, Formentini, Fouque, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garosci, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Gillis, Glante, Glase, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Graziani, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guigou, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Hyland, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jensen Lis, Jöns, Jové Peres, Junker, Kaklamanis, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Klab, Klironomos, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad, Kouchner, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lalumière, La Malfa, Lambraki, Lambrias, Lang Carl, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Le Chevallier, Le Gallou, Lehne, Lenz, Leopardi, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linköhr, Linser, Löow, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy, McCartin, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Mamère, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Manzella, Marin, Marinho, Marinucci, Marra, Marset Campos, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Monfils, Moniz, Moorhouse, Morán López, Moreau, Moretti, Morgan, Morris, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo Belenguer, Oddy, Ojala, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Pailler, Paisley, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parigi, Parodi, Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Piha, Pimenta, Piquet, Pirker, des Places, Plooi-j-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Rauti, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Ripa di Meana, Robles Piquer, Rocard, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothley, Roubatis, Rovsing, Rübig, Ruffolo, Ryyänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schlüter, Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Seppänen, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Tajani, Tamino, Tannert, Tappin, Tatarella, Taubira-Delannon, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Todini, Tomlinson, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Truscott, Tsatsos, Ullmann, Väyrynen, Valdieuilso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Viceconte, de Villiers, Vinci, Viola, Virgin,

---

**Mercoledì 19 febbraio 1997**

Virrankoski, Voggenhuber, van der Waal, Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Watts, Weber, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann

---

Mercoledì 19 febbraio 1997

## ALLEGATO

**Risultato delle votazioni per appello nominale**

(+)= Favorevoli

(–)= Contrari

(O)= Astensioni

*1. Discussioni su problemi di attualità e urgenti**Obiezioni – Punto I – Perdite di posti di lavoro*

(+)

**GUE/NGL:** Carnero González, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Mohamed Ali, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Theonas

**PPE:** Deprez

**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Augias, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Carlotti, Castricum, Caudron, Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Crawley, David, De Coene, De Giovanni, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Howitt, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnoek, Klironomos, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Manzella, Marinucci, Medina Ortega, Megahy, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Napolitano, Needle, Nencini, Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakriazis, Pery, Peter, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Roubatis, Ruffolo, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Van Lancker, Vecchi, Waddington, Watts, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wynn, Zimmermann

(–)

**ARE:** Dell'Alba, Hory, Kouchner, Lalumière, Macartney, Vandemeulebroucke

**ELDR:** André-Léonard, Anttila, Bertens, Cars, Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, La Malfa, Lindqvist, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Rynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Watson, Wijsenbeek

**I-EDN:** Blokland, Fabre-Aubrespy, Sandbæk, van der Waal

**NI:** Hager, Lukas

**PPE:** Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, D'Andrea, Decourrière, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Gillis, Glase, Goepel, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klauf, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs, Perry, Pex, Pirker, Poettering, Poggolini, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

**UPE:** d'Aboville, Andrews, Baggioni, van Bladel, Cabrol, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Fitzsimons, Gallagher, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Killilea, Pasty, Santini, Schaffner, Todini

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann

Mercoledì 19 febbraio 1997

(O)

**I-EDN:** Berthu, de Villiers**NI:** Dillen, Martinez*2. Discussioni su problemi di attualità e urgenti**Obiezioni — Punto III — Roisin Mc Aliskey*

(+)

**ARE:** Ewing, Macartney**GUE/NGL:** Alavanos, Carnero González, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Maset Campos, Mohamed Ali, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Theonas**I-EDN:** Berthu, Sandbæk**PPE:** Banotti, Burtone, Flemming, Gillis, Imaz San Miguel**PSE:** Klironomos, Lomas, Malone, Miller, Morris, Ruffolo, Schmid, Seal, Skinner, Smith, Van Lancker**UPE:** d' Aboville, Andrews, Baggioni, van Bladel, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki, Fitzsimons, Gallagher, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van Raay, Killilea, Leopardi, Ligabue, Malerba, Pasty, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Todini**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Wolf

(—)

**ARE:** Dell'Alba, Hory, Kouchner, Lalumière, Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke**ELDR:** André-Léonard, Anttila, Bertens, Cars, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofeod, La Malfa, Lindqvist, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Rynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wijsenbeek**I-EDN:** Blokland, Seillier, Souchet, van der Waal**NI:** Hager, Lukas**PPE:** Alber, Areatio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Gomolka, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klab, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs, Perry, Pex, Pirker, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Roving, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, van Velzen W.G., Virgin**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Augias, Avgerinos, Balfé, Barón Crespo, Barton, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Carlotti, Castricum, Caudron, Colom i Naval, Corbett, Correia, Crowley, David, De Coene, De Giovanni, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Gebhardt, Glante, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Howitt, Imbeni, Izquierdo Collado, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, Löow, McGowan, McMahan, McNally, Marinucci, Medina Ortega, Megahy, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Murphy, Needle, Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Peter, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Roubatis, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Vecchi, Waddington, Watts, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wynn, Zimmermann

Mercoledì 19 febbraio 1997

(O)

**ELDR:** Cox**I-EDN:** des Places**NI:** Dillen, Martínez, Vanhecke**PPE:** Bianco**PSE:** Crampton, Kuhne, Napoletano**UPE:** Cabrol*3. Discussioni su problemi di attualità e urgenti**Obiezioni — Punto V — Carni bovine*

(+) )

**ARE:** Ewing, Macartney**GUE/NGL:** Alavanos, Carnero González, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Maset Campos, Mohamed Ali, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sierra González, Sjøstedt, Sornosa Martínez, Theonas**PPE:** Berend**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Augias, Avgerinos, Balfé, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Carlotti, Castricum, Caudron, Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Crawley, David, De Coene, De Giovanni, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fantuzzi, Fayot, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Howitt, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Klironomos, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Manzella, Marinucci, Medina Ortega, Megahy, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Murphy, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pery, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Roubatis, Ruffolo, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Verde i Aldea, Waddington, Watts, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wynn, Zimmermann**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Wolf

(—)

**ARE:** Dell'Alba, Hory, Kouchner, Lalumière, Pradier, Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke**ELDR:** André-Léonard, Anttila, Bertens, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, La Malfa, Lindqvist, Moretti, Mulder, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Rynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wijzenbeek**I-EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, des Places, Sandbæk, Souchet, de Villiers, van der Waal**NI:** Dillen, Hager, Lukas, Martínez, Vanhecke**PPE:** Alber, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bannasar Tous, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, D'Andrea, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Galeote Quecedo, Gillis, Gomolka, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Kläß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lenz, Lulling, McCartin, McIntosh, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs, Pex, Pirker, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Rübige, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi,

Mercoledì 19 febbraio 1997

Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

**UPE:** d'Aboville, Baggioni, van Bladel, Cabrol, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Danesin, Daskalaki, Guinebertière, Hermange, Janssen van Raay, Leopardi, Ligabue, Malerba, Pasty, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Todini

(O)

**PSE:** Ford

#### 4. Discussioni su problemi di attualità e urgenti

##### Obiezioni — Punto V — Bulgaria

(+)

**ELDR:** Nordmann**I-EDN:** Blokland, Seillier, Souchet, van der Waal**NI:** Dillen, Hager, Lukas, Vanhecke

**PPE:** Alber, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, de Brémond d'Ars, Brok, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Galeote Quecedo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klab, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs, Pex, Pimenta, Pirker, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafraña Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

**UPE:** d'Aboville, Baggioni, van Bladel, Cabrol, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Danesin, Daskalaki, Guinebertière, Hermange, Jacob, Janssen van Raay, Leopardi, Ligabue, Malerba, Pasty, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner, Todini

(-)

**ARE:** Dell'Alba, Ewing, Hory, Kouchner, Lalumière, Macartney, Pradier, Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke

**ELDR:** André-Léonard, Anttila, Bertens, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Haarder, Kestelijn-Sierens, La Malfa, Lindqvist, Moretti, Mulder, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wijzenbeek

**GUE/NGL:** Alavanos, Carnero González, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Maset Campos, Mohamed Ali, Ojala, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Theonas

**I-EDN:** Sandbæk**PPE:** D'Andrea

**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Augias, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Berger, Billingham, Bontempi, Bowe, Bösch, Carlotti, Castricum, Caudron, Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Crawley, David, De Coene, De Giovanni, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Howitt, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kironomos, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Lindeperg, Lomas, Lüttge, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Manzella, Marinucci, Medina Ortega, Megahy, Miller, Miranda

Mercoledì 19 febbraio 1997

de Lage, Morán López, Morgan, Murphy, Napolitano, Needle, Newman, Paasilinna, Paasio, Panagopoulos, Papakyriazis, Pery, Peter, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Roubatis, Ruffolo, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid, Schmidbauer, Seal, Simpson, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Verde i Aldea, Waddington, Watts, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wynn,

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Mamère, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Wolf

(O)

**ELDR:** Cars

**I-EDN:** Berthu

**NI:** Martinez

**PSE:** Botz

---

5. Risoluzione comune sull'ESB

Emendamento 2

(+)

**ARE:** Weber

**ELDR:** André-Léonard, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Eisma

**I-EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, des Places, de Rose, Seillier, Souchet, Striby, de Villiers, van der Waal

**NI:** Dillen, Hager, Kronberger, Le Pen, Linser, Lukas, Raschhofer

**PPE:** Baudis, Bernard-Reymond, de Brémond d'Ars, Decourrière, Grossetête, Herman, Soulier

**PSE:** Campos, Laignel

**UPE:** d'Aboville, Andrews, Baggioni, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Donnay, Gallagher, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Kaklamanis, Martin Philippe, Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenghuber, Wolf

(-)

**ARE:** Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Macartney, Novo Belenguer, Vandemeulebroucke

**ELDR:** Anttila, Bertens, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Farassino, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Monfils, Moretti, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga

**I-EDN:** Nicholson

**NI:** Amadeo, Bellere', Féret, Muscardini, Musumeci, Paisley, Parigi

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Añoberos Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bianco, Böge, Boulranges, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterier, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Iiaskivi, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Oomen-Ruijten,

Mercoledì 19 febbraio 1997

Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Löow, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** Baldi, Boniperti, Danesin, Florio, Janssen van Raay, Ligabue, Malerba, Podestà, Santini, Scapagnini, Todini

**V:** Soltwedel-Schäfer

(O)

**ELDR:** Dybkjær

**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

**NI:** Lang Carl, Le Rachinel, Vanhecke

**PPE:** Dimitrakopoulos, Fourçans

**PSE:** Happart

## 6. Risoluzione comune sull'ESB

### Emendamento 8

(+)

**ARE:** Dary, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Novo Belenguer, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke, Weber

**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Farassino, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Monfils, Moretti, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooijs-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Spaak, Teverson, Vallvé, Watson, Wiebenga

**NI:** Amadeo, Bellere', Féret, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Muscardini, Musumeci, Parigi, Raschhofer

**PPE:** Bourlanges, Deprez, Imaz San Miguel, Viola

**PSE:** Campos, Happart, Terrón i Cusí, Thomas

**UPE:** Baldi, Boniperti, Danesin, Di Prima, Florio, Malerba, Marin, Podestà, Santini, Todini

Mercoledì 19 febbraio 1997

(—)

**ELDR:** Anttila, Ryyänänen, Virrankoski, Väyrynen

**I-EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, Nicholson, des Places, de Rose, Seillier, Souchet, Striby, de Villiers, van der Waal

**NI:** Paisley

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterrie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grosselet, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau

**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Blak, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Löw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Speciale, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** d'Aboville, Andrews, Baggioni, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Donnay, Gallagher, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van Raay, Kaklamanis, Killilea, Ligabue, Martin Philippe, Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

**V:** Soltwedel-Schäfer

(O)

**ELDR:** Thors

**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

**NI:** Dillen, Lang Carl, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Vanhecke

**PPE:** Dimitrakopoulos, Fourçans

**PSE:** Bontempi, Laignel, Spiers

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoë, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Ullmann, Voggelhuber, Wolf

Mercoledì 19 febbraio 1997

## 7. Risoluzione comune sull'ESB

## Paragrafo 7

( + )

**ARE:** Ewing, Macartney, Weber**ELDR:** Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Farassino, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Moretti, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga**NI:** Amadeo, Bellere', Féret, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Muscardini, Musumeci, Parigi, Raschhofer**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Baudis, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martín, De Melo, Deprez, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heimisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Langen, Langenhagen, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Roving, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfé, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Diez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Löow, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann**UPE:** d'Aboville, Andrews, Baggioni, Baldi, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Chesa, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Di Prima, Florio, Gallagher, Guinebertière, Hermange, Jacob, Janssen van Raay, Kaklamanis, Ligabue, Malerba, Marin, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Schaffner, Todini**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

( - )

**ELDR:** Monfils, Olsson**I-EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, Nicholson, des Places, de Rose, Seillier, Souchet, Striby, de Villiers, van der Waal

**Mercoledì 19 febbraio 1997**

**NI:** Blot, Le Pen, Paisley

**PPE:** Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Jackson, Kellett-Bowman, McIntosh, McMillan-Scott, Mather, Méndez de Vigo, Moorhouse, Perry, Plumb, Provan, Spencer, Stasi, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy

**PSE:** Haug

**V:** Soltwedel-Schäfer

(O)

**ARE:** Dell'Alba, Dupuis, Novo Belenguer, Vandemeulebroucke

**ELDR:** André-Léonard

**GUE/NGL:** Ainaridi, Alavanos, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

**I-EDN:** Bonde, Jensen Lis, Sandbæk

**NI:** Antony, Dillen, Gollnisch, Lang Carl, Le Gallou, Le Rachinel, Vanhecke

**PPE:** Dimitrakopoulos, Fourçans

**PSE:** Happart

#### 8. Risoluzione comune sull'ESB

*Insieme*

(+)

**ARE:** Dell'Alba, Dupuis, Ewing, Macartney, Weber

**ELDR:** Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Farassino, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Lindqvist, Moretti, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga

**NI:** Amadeo, Bellere', Féret, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Muscardini, Musumeci, Parigi, Raschhofer

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Klauf, Koch, Konrad, Kristoffersen, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Poettering, Poggiolini, Porto, Posselt, Pronk, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübzig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo

Mercoledì 19 febbraio 1997

Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Trautmann, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** d'Aboville, Andrews, Arroni, Baggioni, Baldi, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Di Prima, Florio, Gallagher, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Ligabue, Malerba, Marin, Martin Philippe, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Santini, Scapagnini, Todini

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blotnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Lannoye, Lindholm, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

(—)

**ELDR:** Monfils

**I-EDN:** Berthu, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Nicholson, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby, de Villiers

**NI:** Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Lang Carl, Le Chevallier, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Paisley, Vanhecke

**PPE:** Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Jackson, Kellett-Bowman, McIntosh, McMillan-Scott, Mather, Moorhouse, Perry, Plumb, Pomés Ruiz, Provan, Spencer, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy

**PSE:** Campos, Laignel

**UPE:** Chesa, Guinebertière, Jacob, Schaffner

**V:** Soltwedel-Schäfer

(O)

**ARE:** Novo Belenguer, Vandemeulebroucke

**ELDR:** André-Léonard, Wijsenbeek

**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Piquet, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

**I-EDN:** Blokland, des Places, van der Waal

**PPE:** Cunha, Decourrière, Dimitrakopoulos, Fourçans, Grossetête, Méndez de Vigo, Soulier

**PSE:** Dury, Happort

**UPE:** Cardona, Kaklamanis, Killilea, Rosado Fernandes

---

9. Relazione Weiler A4-0016/97

Risoluzione

(+) )

**ARE:** Barthet-Mayer, Dupuis, Ewing, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Macartney, Novo Belenguer, Vandemeulebroucke

**ELDR:** Vallvé, Virrankoski, Väyrynen

Mercoledì 19 febbraio 1997

**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Carnero González, Elmalan, González Álvarez, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Piquet, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez, Theonas

**NI:** Amadeo, Bellere', Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Musumeci, Raschhofer

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martín, Deprez, Dimitrakopoulos, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pex, Piha, Pirker, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Roving, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stasi, Stenmarck, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Viola, Virgin

**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Blak, Bontempi, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti, Carniti, Castricum, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, De Giovanni, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque, Frutos Gama, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Guigou, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morán López, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Trautmann, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Waidelich, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, West, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** Andrews, Arroni, Baggioni, Baldi, van Bladel, Boniperti, Cabrol, Caccavale, Cardona, Carrère d'Encausse, Chesa, Crowley, Danesin, Di Prima, Donnay, Gallagher, Guinebertière, Hermange, Hyland, Jacob, Janssen van Raay, Kaklamanis, Ligabue, Malerba, Marin, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Scapagnini, Schaffner, Todini

**V:** Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Mamère, Müller, Orlando, Ripa di Meana, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber, Wolf

(—)

**I-EDN:** Berthu, Blokland, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jensen Lis, Nicholson, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby, de Villiers, van der Waal

**NI:** Paisley

**PPE:** Cassidy, Chichester, Corrie, Donnelly Brendan, Elles, Jackson, Kellett-Bowman, McIntosh, McMillan-Scott, Mather, Moorhouse, Perry, Plumb, Provan, Spencer, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy

**PSE:** Barros-Moura

**V:** Holm, Lindholm

---

**Mercoledì 19 febbraio 1997**

(O)

**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Farassino, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Lindqvist, Monfils, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Rynänen, Spaak, Teverson, Thors, Wiebenga

**GUE/NGL:** Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

**NI:** Blot, Dillen, Féret, Lang Carl, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Stirbois, Vanhecke

**V:** Gahrton, Schörling

**20:** +, 0

---

Giovedì 20 febbraio 1997

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1997**

(97/C 85/04)

**PARTE I****Svolgimento della seduta**

PRESIDENZA DELL'ON ANTONIO CAPUCHO

*Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 10.00)***1. Approvazione del processo verbale**

L'on. Goepel ha comunicato che ieri era presente ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

L'on. Marinho ha comunicato di aver voluto votare a favore dell'insieme della proposta di risoluzione sull'ESB (*parte I, punto 9*).

Interviene l'on. Sakellariou, sul punto 16 della parte I.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

\*  
\*       \*  
\*       \*

*Intervengono gli onn.:*

— Andrews il quale, dopo aver ricordato di essere già intervenuto sull'argomento (*vedi, in particolare, il verbale della seduta del 17 febbraio 1997, punto 10*), chiede alla Presidenza di chiedere al Presidente del Parlamento di adoperarsi per ottenere con urgenza la liberazione di Róisín Mc Aliskey, incinta di sette mesi, detenuta in un carcere britannico;

— Oomen-Ruijten, la quale ricorda, a tale proposito, che ieri l'Assemblea non ha accolto un'obiezione del gruppo Verde volta a iscrivere proprio tale punto fra le voci del punto III «Diritti dell'uomo» delle discussioni su problemi di attualità e urgenti in programma per oggi pomeriggio (*vedi processo verbale della seduta precedente, parte I, punto 3*).

**2. ONP e servizio universale delle telecomunicazioni \*\*\*I (discussione)**

La on. Read illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (sostituisce la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) (COM(96)0419 — C4-0581/96 — 96/0226(COD)) (A4-0049/97).

Intervengono gli onn. Ettl, a nome del gruppo PSE, W.G. van Velzen, a nome del gruppo PPE, Lindqvist, a nome del gruppo ELDR, Wolf, a nome del gruppo V, Ewing, a nome del gruppo ARE, Blokland, a nome del gruppo I-EDN, Muscardini, non iscritta, Thors, relatrice per parere della commissione giuridica, e Herman, il commissario Bangemann e la on. Read, relatrice,

la quale chiede l'assicurazione che la votazione sulla relazione si svolga nel turno di votazioni delle 12.00, eventualmente modificando l'ordine di esame dei documenti previsto (la Presidenza comunica che trasmetterà la richiesta ai servizi competenti).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 7*.

**3. Telecomunicazioni — Servizi di comunicazioni personali via satellite \*\*\*II (discussione)**

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due raccomandazioni per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale.

L'on. W.G. van Velzen illustra la raccomandazione sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenza individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (C4-0633/96 — 95/0282(COD)) (A4-0051/97).

L'on. Hoppenstedt illustra la raccomandazione sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità (C4-0634/96 — 95/0274(COD)) (A4-0050/97).

PRESIDENZA DELL'ON. GUIDO PODESTÀ

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Read, a nome del gruppo PSE, Malerba, a nome del gruppo UPE, Frischenschlager, a nome del gruppo ELDR, Wolf, a nome del gruppo V, e Glante, il commissario Bangemann, gli onn. W.G. van Velzen, il quale rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario Bangemann risponde, e Hoppenstedt.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 5*.

*(La seduta è sospesa alle 11.50, in attesa del turno di votazioni, e ripresa alle 12.00)*

Giovedì 20 febbraio 1997

PRESIDENZA DELL'ON.  
GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

*Vicepresidente*

Interviene l'on. Gollnisch, il quale protesta per aver visto circolare negli edifici del Parlamento un volantino con cui si invita a manifestare contro l'organizzazione del congresso del suo partito, il Fronte nazionale francese, a Strasburgo.

**TURNO DI VOTAZIONI**

Visto il numero di deputati presenti in Aula, la Presidenza decide di porre dapprima in votazione la relazione Mosiek-Urbahn (A4-0345/96), per la quale non è richiesta una maggioranza qualificata.

**4. Credito al consumo \*\*\* I (votazione)**

Relazione Mosiek-Urbahn — A4-0345/96

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(96)0079 — C4-0243/96 — 96/0055(COD):

*Emendamenti approvati:* 1, 3-6, 8 in blocco; 2 con VE (161 favorevoli, 118 contrari, 5 astenuti); 7 con VE (176 favorevoli, 142 contrari, 0 astenuti).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 1*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 1*).

**5. Telecomunicazioni — Servizi di comunicazioni personali via satellite \*\*\*II (votazione)**

Raccomandazioni per la seconda lettura W.G. van Velzen (A4-0051/97) e Hoppenstedt (A4-0050/97)

a) A4-0051/97:

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0633/96 — 95/0282(COD):

*Emendamenti approvati:* 1- 6 in blocco

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune così modificata (*parte II, punto 2 a*).

b) A4-0050/97:

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0634/96 — 95/0274 (COD)

*Emendamento approvato:* 1

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune così modificata (*parte II, punto 2 b*).

**6. Riconoscimento dei diplomi \*\*\*I (votazione)**

Relazione Gebhardt — A4-0003/97

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(96)0022 — C4-0123/96 — 96/0031(COD):

*Emendamenti approvati:* 1-3 e 7-11 in blocco

*Emendamenti non posti in votazione:* (art. 125, par. 1, lettera e), del regolamento): 4, 5, 6

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 3*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 3*).

**7. ONP e servizio universale delle telecomunicazioni \*\*\*I (votazione)**

Relazione Read — A4-0049/97

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(96)0419 — C4-0581/96 — 96/0226(COD):

*Emendamenti approvati:* 1; 2; 3 con VE (252 favorevoli, 163 contrari, 4 astenuti); 41 con AN; 5; 6 con VE (253 favorevoli, 164 contrari, 5 astenuti); 7; 8; 9 (senza «mobile»); 10; 44; 12; 13; 14 (rettificato); 45 con VE (215 favorevoli, 208 contrari, 3 astenuti); 15 (prima parte) (senza «mobile»); 46 (seconda parte) con VE (229 favorevoli, 189 contrari, 6 astenuti); 16 (senza «mobile»); 17; 18 con VE (205 favorevoli, 199 contrari, 17 astenuti); 47 con VE (217 favorevoli, 194 contrari, 4 astenuti); 38 (prima parte) (senza «mobile»); 19 con VE (265 favorevoli, 154 contrari, 10 astenuti); 20 con VE (270 favorevoli, 151 contrari, 8 astenuti); 21 (prima parte) (senza «mobile»); 50 con AN; 22- 24 in blocco (23 senza «mobile»); 25; 26 (senza «mobile») con VE (243 favorevoli, 167 contrari, 20 astenuti); 51 con VE (216 favorevoli, 196 contrari, 16 astenuti); 52 con VE (222 favorevoli, 203 contrari, 2 astenuti); 28 e 30-33 in blocco; 29 (senza «mobile») con VE (267 favorevoli, 165 contrari, 6 astenuti); 35; 36 (prima parte) con VE (261 favorevoli, 172 contrari, 6 astenuti); 36 (seconda parte); 37 (senza «mobile»)

*Emendamenti respinti:* 15 (seconda parte); 38 (seconda parte); 21 (seconda parte); 34 con VE (185 favorevoli, 240 contrari, 12 astenuti)

*Emendamenti decaduti:* 11; 27;

*Emendamenti ritirati:* 39, 40, 53, 42, 43, 46 (prima parte), 48; 49

*Emendamento non posto in votazione:* (art. 125, par. 1, lettera e) del regolamento): 4

**Interventi:**

— l'on. W.G. van Velzen, all'inizio della votazione, ha ritirato l'em. 53 di cui era coautore e ha poi chiesto votazioni distinte sugli emendamenti 25 e 29;

— l'on. von Wogau, presidente della commissione economica, ha chiesto che fosse chiarita la votazione distinta sul termine «mobile» contenuto negli emendamenti 9, 15, 16, 38, 21, 23, 26, 29 e 37; la relatrice ha poi fornito i chiarimenti necessari;

Giovedì 20 febbraio 1997

— la Presidenza ha segnalato un errore nell'em. 14 dove, nell'ultima frase, bisognava leggere «Parlamento europeo» anziché «Commissione europea»;

— la on. Oomen-Ruijten ha chiesto votazioni distinte sugli em. 25 e 26;

*Votazioni distinte:* il termine «mobile» contenuto negli em. 9, 15, 16, 38, 21, 23, 26, 29 e 37 (PPE); em. 25, 26 (PPE); em. 29, 34 (PSE)

*Votazioni per parti separate:*

em. 15 (PSE) (versione corr.):

prima parte: testo senza il termine «e con essi soltanto»  
seconda parte: tale termine

em. 38 (PSE) (versione corr.):

prima parte: testo senza il termine «esclusivamente»  
seconda parte: tale termine

em. 21 (PSE) (versione corr.):

prima parte: testo senza il termine «esclusivamente»  
seconda parte: tale termine

em. 36 (PPE):

prima parte: fino a «flessibile»  
seconda parte: resto

*Risultato delle votazioni per AN:*

em. 9, 15, 16, 38, 21, 23, 26, 29 e 37: «mobile» (PPE):

votanti:	425
favorevoli:	204
contrari:	216
astenuti:	5

em. 41 (PSE):

votanti:	406
favorevoli:	220
contrari:	172
astenuti:	14

em. 50 (PSE):

votanti:	430
favorevoli:	234
contrari:	193
astenuti:	3

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 4*)<sup>(1)</sup>.

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 4*).

## 8. Residui di medicinali veterinari negli alimenti \* (votazione)

Relazione Kenneth D. Collins — A4-0035/97

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0584 — C4-0683/96 — 96/0279(CNS):

*Intervengono:*

— il relatore, il quale espone la procedura che deve essere seguita per la votazione dopo la richiesta di applicazione della procedura d'urgenza presentata dal Consiglio per il solo articolo 14 della proposta di regolamento (em. 8) riguardante la proroga della scadenza; fa presente che il fatto che il Parlamento voti sulla proroga della scadenza non significa che esprima il proprio parere sulla proposta di regolamento e segnala che è stato elaborato un nuovo progetto di risoluzione legislativa — al quale hanno aderito i gruppi politici — meglio adattato alle circostanze; aggiunge che devono essere posti in votazione soltanto l'em. 8 e il progetto di risoluzione legislativa rivisto;

— il commissario Bangemann, il quale conferma che il Consiglio ha chiesto l'applicazione della procedura d'urgenza soltanto all'articolo 14, al fine di evitare un vuoto giuridico, e che pertanto il parere del Parlamento, su un piano strettamente giuridico, può vertere unicamente su tale punto; fa presente che il Consiglio si è impegnato per iscritto a non pronunciarsi sull'insieme del testo fino a quando il Parlamento — che non è ancora stato consultato sulla proposta di regolamento in quanto tale — avrà dato il proprio parere sul merito della questione; aggiunge che qualora il Consiglio, inaspettatamente, si pronunciasse comunque o intendesse farlo, la Commissione si impegna sin d'ora a ritirare la proposta di regolamento.

*Emendamenti approvati:* 8

*Emendamenti non posti in votazione:* 1- 6; (l'em. 7 è stato annullato)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 5*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

La Presidenza dà lettura della proposta di risoluzione legislativa rivista.

Il Parlamento approva questa risoluzione legislativa (*parte II, punto 5*).

## 9. Statuto dei dipendenti delle Comunità europee (parità di trattamento tra uomini e donne) \* (votazione)

Relazione Lindholm — A4-0046/97

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0077 — C4-0565/96 — 00/0904(CNS):

La Presidenza segnala che il gruppo V ha chiesto una modifica di ordine linguistico alla versione olandese della proposta.

Intervengono al riguardo gli onn. Blokland, Van Dijk e Majj-Weggen.

<sup>(1)</sup> Per motivi di coerenza del testo, taluni emendamenti sono stati adattati di intesa con la commissione competente.

Giovedì 20 febbraio 1997

**Emendamenti approvati:** 1; 2;3 con AN; 4; 5 con AN; 6 (prima parte); 6 (seconda parte) con VE (favorevoli 249, contrari 150, astenuti 2); 7; 8 con AN; 9; 10 con AN; 11; 16; 18 con VE (favorevoli 201, contrari 199, astenuti 4); 12; 13; 15; 14; 17

**Interventi:**

la on. Zimmermann, prima della votazione sugli emendamenti 8 e 17, ha chiesto una modifica della versione tedesca di tali emendamenti (la Presidenza ha risposto che i servizi linguistici se ne sarebbero occupati).

**Votazione per parti separate:**

em. 6 (PPE):

prima parte: testo senza i termini «non si applicano... Stato membro»

seconda parte: tali termini

**Risultato delle votazioni per AN:**

em. 3 (PSE, PPE, I-EDN):

votanti:	416
favorevoli:	263
contrari:	139
astenuti:	14

em. 5 (PSE):

votanti:	391
favorevoli:	341
contrari:	46
astenuti:	4

em. 8 (PPE):

votanti:	415
favorevoli:	263
contrari:	141
astenuti:	11

em. 10 (PPE, I-EDN):

votanti:	396
favorevoli:	252
contrari:	130
astenuti:	14

em. 11 (PSE, PPE, I-EDN):

votanti:	383
favorevoli:	348
contrari:	121
astenuti:	14

Interviene l'on. Fabre-Aubrespy, il quale chiede, a nome del gruppo I-EDN, il rinvio in commissione della relazione, sulla base dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento.

Intervengono su tale richiesta gli onn. Cot, a nome del gruppo PSE, Florio e la relatrice.

Con VE (favorevoli 152, contrari 247, astenuti 10), il Parlamento respinge la richiesta.

Con AN (PPE, I-EDN), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata

votanti:	407
favorevoli:	253
contrari:	139
astenuti:	15

(parte II, punto 6).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Con AN (PSE, V, I-EDN), il Parlamento approva la risoluzione legislativa

votanti:	400
favorevoli:	247
contrari:	140
astenuti:	13

(parte II, punto 6).

\* \*  
\* \*

Interviene l'on. Caccavale per chiedere che la sua relazione sia votata stamane (la Presidenza risponde che spera che ciò sia possibile)

**10. Priorità per la politica dei consumatori (1996 – 1998) (votazione)**

Relazione Whitehead – A4-0317/96

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

**Emendamento approvato: 1**

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

*Votazioni distinte:* par. 13, 19 (GUE/NGL)

*Votazioni per parti separate:*

par. 14 (ELDR):

prima parte: frase introduttiva e primo trattino

seconda parte: secondo trattino

terza parte: terzo trattino

Il Parlamento approva la risoluzione (parte II, punto 7).

**11. Libro verde sui servizi finanziari (votazione)**

Relazione Marinucci – A4-0048/97

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

**Emendamenti respinti:** 1; 2; 3; 4

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

*Votazione per parti separate:*

par. 37 (ELDR):

prima parte: frase introduttiva e primi quattro trattini (fino a «intermediari»)

seconda parte: quinto trattino (fino a «moderna»)

terza parte: sesto trattino (fino a «eccessivi»)

quarta parte: introduzione e primo trattino (fino a «approccio specifico»)

quinta parte: ultimo trattino

Il Parlamento approva la risoluzione (parte II, punto 8).

Giovedì 20 febbraio 1997

## 12. Politica dell'Unione nei confronti dell'Algeria (votazione)

Proposta di risoluzione (B4-0061, 0067, 0086, 0097, 0145 e 0146/97)

La Presidenza comunica che le è pervenuta una richiesta di aggiornamento di due mesi della votazione sulle proposte di risoluzione da parte dell'on. Robles Piquer e di altri ventotto firmatari.

Intervengono gli onn. Robles Piquer e Cohn-Bendit.

Il Parlamento respinge la richiesta.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0061, 0067, 0086, 0097 e 0146/97:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Colajanni, Titley, Fouque, Wiersma e Napoletano, a nome del gruppo PSE, von Habsburg, Hernandez Mollar e Fabra Vallés, a nome del gruppo PPE, André-Léonard e Bertens, a nome del gruppo ELDR, Cohn-Bendit e Aelvoet, a nome del gruppo V, Saint-Pierre, Pradier, Kouchner, Hory, González Triviño, a nome del gruppo ARE, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

(l'on. Sakellariou ha ritirato la sua firma dalla proposta di risoluzione B4-0067/97)

*Emendamento approvato:* 1

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, a eccezione del par. 8, prima parte, respinto con votazione per AN (la seconda parte, pertanto, decade)

*Votazione distinta:* par. 9 (UPE, PSE)

*Votazione per parti separate:*

par. 8 (V):

prima parte: fino a «lotta»  
seconda parte: resto

*Risultato delle votazioni con AN:*

par. 8 (prima parte) (GUE/NGL):

votanti:	308
favorevoli:	131
contrari:	172
astenuiti:	5

Con VE (favorevoli 152, contrari 160, astenuti 8), il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0061/97

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0067/97

Con VE (favorevoli 137, contrari 153, astenuti 15), il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0086/97

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0097/97

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0145/97

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0146/97

Con VE (favorevoli 118, contrari 181, astenuti 4), il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

La Presidenza constata che l'Assemblea non desidera prolungare il turno di votazioni per poter ancora votare sulla relazione Caccavale A4-0010/97.

\* \* \*

*Dichiarazioni di voto:*

Raccomandazione W.G. van Velzen (A4-0051/97)

— *scritta:* Kellett-Bowman

Relazione Whitehead A4-0317/96

— *scritte:* Díez de Rivera Icaza, Caudron; Lindqvist, Holm, Gahrton, Lindholm; Svensson, Eridsson

Relazione Read — A4-0049/97

— *scritte:* Caudron, Roth, Svensson, Eriksson; Kirsten Jensen, Iversen, Sindal, Blak

Relazione Kenneth D. Collins — A4-0035/97

— *scritte:* Breyer, a nome del gruppo V; Marinucci; Lindqvist

Relazione Gebhardt (A4-0003/97)

— *scritte:* Caudron; Mezzaroma; Titley

Relazione Lindholm (A4-0046/97)

— *orale:* Gollnisch

— *scritte:* Van Dijk, a nome del gruppo V; Wijsenbeek; Roth; Caudron; Kirsten M. Jensen, Blak, Sindal, Iversen; Holm, Gahrton, Lindholm, Schörling

Relazione Marinucci (A4-0048/97)

— *scritta:* Lindqvist

\* \* \*

*Rettifiche/intenzioni di voto*

Relazione Lindholm (A4-0046/97)

Em. 5: l'on. Hallam ha voluto votare a favore e non astenersi

Em. 10: l'on. Robles Piquer ha voluto votare contro.

Risoluzione comune sull'Algeria:

Votazione finale: l'on. Puerta ha voluto votare contro

Giovedì 20 febbraio 1997

**FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI***(La seduta è sospesa alle 13.25 e ripresa alle 15.00)*

PRESIDENZA DELL'ON.  
 JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES GIL-DELGADO

*Presidente**Intervengono gli onn.:*

- Caccavale, il quale protesta per il fatto che la sua relazione A4-0010/97, iscritta nel turno di votazioni delle 12.00, non sia stata votata e chiede che lo sia subito dopo la votazione sulla mozione di censura oppure che venga aggiornata alla prossima tornata (il Presidente accoglie il suggerimento di aggiornarne la votazione alla prossima tornata);
- Kenneth D. Collins, il quale fa presente che sarebbe opportuno verificare che il Consiglio non abbia nel frattempo previsto di iscrivere questo punto al suo ordine del giorno (il Presidente risponde che si faranno i controlli del caso);
- Green, la quale non vede inconvenienti a che la relazione possa essere votata prima della fine della settimana (il Presidente fa rilevare di avere accolto una delle due richieste dell'on. Caccavale per non perturbare lo svolgimento dell'ordine del giorno).

**13. Benvenuto**

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione del Congresso degli Stati Uniti, guidata dall'on. Benjamin Gilman, presidente della commissione per le relazioni internazionali della Camera dei rappresentanti, presente in tribuna d'onore.

**14. Composizione del Parlamento**

Il Presidente informa il Parlamento che le competenti autorità francesi gli hanno comunicato che l'on. Michel Scarbonchi è stato nominato deputato al Parlamento, in sostituzione dell'on. Tapie, con decorrenza 5 febbraio 1997.

Porge il benvenuto al nuovo collega e ricorda il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento.

**15. Encefalopatia spongiforme bovina (mozione di censura) (votazione)**

Mozione di censura contro la Commissione presentata dall'on. Happart e altri (B4-0056/97/riv.2).

(La on. Fouque è cofirmataria della mozione di censura).

Interviene l'on. Happart (il Presidente gli revoca la facoltà di parlare, dal momento che la discussione ha già avuto luogo).

Conformemente all'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento e all'articolo 144, primo comma, del trattato CE, la votazione si svolge per appello nominale.

Il Parlamento respinge la mozione di censura

votanti:	459
favorevoli:	118
contrari:	326
astenuiti:	15

\*  
\* \* \*

*Dichiarazioni di voto:*

- *orali:* Hory, a nome del gruppo ARE, Cot, Fontaine, Fabre-Aubrespy, Bourlanges, Paisley, Nordmann e Bonde,
- *scritte:* Jové Peres, a nome del gruppo GUE/NGL, Pery, de Brémond d'Ars, Díez de Rivera Icaza, Vaz da Silva, Ferrer, Souchet, Bernard-Reymond, Bébéar, Cars, Papayannakis, Soulier, Grossetête, Ford, Lindqvist, Berthu e Lucas Pires; Carlotti, McCartin; Ryyänen, Anttila, Virrankoski; Caudron, Schlechter.

PRESIDENZA DELLA ON. MAGDALENE HOFF

*Vicepresidente***DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ**

L'ordine del giorno reca le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione, vedi *processo verbale della seduta del 18 febbraio, parte I, punto 4*).

**16. Regione dei Grandi laghi (discussione)**

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sette proposte di risoluzione (B4-0058, 0076, 092, 0101, 0114, 0116 e 0129/97).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Bertens, Dury, Van Bladel, Hory, Tindemans, Pettinari e Telkämper.

Intervengono gli onn. Günther, a nome del gruppo PPE, e Carnero González, a nome del gruppo GUE/NGL, il commissario de Silguy e l'on. Telkämper.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 21.*

**17. Albania (discussione)**

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sette proposte di risoluzione (B4-0082, 0089, 0093, 0105, 0113, 0126 e 0138/97).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Bertens, Baldi, Dupuis, Titley, Pack, Papayannakis e Tamino.

Intervengono l'on. Lambrias, a nome del gruppo PPE, e il commissario de Silguy.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 22.*

Giovedì 20 febbraio 1997

### 18. Diritti dell'uomo (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, ventitré proposte di risoluzione (B4-0063, 0077, 0091, 0094, 0111, 0123, 0142, 0062, 0095, 0124, 0134, 0098, 0059, 0075, 0108, 0119, 0143, 0070, 0144, 0057, 0118, 0065 e 0130/97).

*53ª sessione della commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite*

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. M Bertens, Schulz, Van Bladel, Dupuis, Lenz, Pettinari, Kreissl-Dörfler, Cars, Dell'Alba e Gahrton, presidente della delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese.

Interviene l'on. Macartney, a nome del gruppo ARE.

PRESIDENZA DELL'ON. LUIS MARINHO  
*Vicepresidente*

*Iran*

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Cars, Newens, Lenz, Pettinari e Roth.

*Mordechai Vanunu*

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Crampton e Telkämper.

Intervengono gli onn. Van Bladel, a nome del gruppo UPE, e Bertens a nome del gruppo ELDR.

*Ciad*

Interviene la on. André-Léonard per illustrare la proposta di risoluzione B4-0057/97

Interviene l'on. McGowan, a nome del gruppo PSE, il quale porge anche il benvenuto al Primo ministro della Repubblica del Ciad, presente in Tribuna d'onore.

*Popolazioni indigene in Indonesia*

Interviene la on. Hautala per illustrare la proposta di risoluzione B4-0130/97.

Intervengono sull'insieme del punto «Diritti dell'uomo» il commissario de Silguy, e l'on. Hory e il commissario de Silguy.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 23.*

### 19. Ex Jugoslavia e mancato rispetto degli accordi di Dayton (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sette proposte di risoluzione (B4-0087, 0090, 0099, 0104, 0127, 0139 e 0156/97).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Cars, Macartney, Titley, Pettinari, Tamino e Pack.

Intervengono l'on. Habsburg-Lothringen, a nome del gruppo PPE, e il commissario de Silguy.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 24.*

### 20. Razzismo e xenofobia (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, cinque proposte di risoluzione (B4-0069, 0100, 0117, 0131 e 0136/97).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Ford, Hory, Pailler e Roth.

Intervengono gli onn. Fontaine, per chiedere una precisazione sulla discussione, Rocard, su tale intervento, e Lindeperg, a nome del gruppo PSE.

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN  
*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Schaffner, a nome del gruppo UPE, Goerens, a nome del gruppo ELDR, Mohamed Ali, a nome del gruppo GUE/NGL, Berthu, a nome del gruppo I-EDN, Vanhecke, non iscritto, d'Ancona, Nordmann, Amadeo, Schulz, Berthu, su quest'ultimo intervento, Vanhecke, per fatto personale a seguito dell'intervento dell'on. Schulz, il commissario de Silguy, la on. Roth-Behrendt, per rivolgere una domanda alla Commissione, che il commissario de Silguy si impegna a trasmettere al commissario signora Gradin per una risposta scritta, gli onn. Fabre-Aubrespy, per fatto personale, a nome del suo gruppo, a seguito dell'intervento dell'on. Schulz, e Schulz, su quest'ultimo intervento.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 25.*

### VOTAZIONE

### 21. Regione dei Grandi Laghi (votazione)

Proposte di risoluzione (B4-0058, 0076, 0092, 0101, 0114, 0116 e 0129/97)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0058/97:

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0076, 0092, 0114, 0116 e 0129/97:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Pons Grau e Sauquillo Pérez del Arco, a nome del gruppo PSE, Fernández Martín e Tindemans, a nome del gruppo PPE, Andrews e Van Bladel, a nome del gruppo UPE, Carnero González e Pettinari, oa nome del gruppo GUE/NGL, Aelvoet e Telkämper, a nome del gruppo V, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

*Emendamenti respinti:* 1

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 9*)

(La proposta di risoluzione B4-0101/97 decade)

Giovedì 20 febbraio 1997

**22. Albania (votazione)**

Proposte di risoluzione (B4-0082, 0089, 0093, 0105, 0113, 0126 e 0138/97).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0082, 0093, 0105, 0113, 0126 e 0138/97:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Roubatis, Swoboda, Imbeni, Hoff, Colajanni, Wiersma e Titley, a nome del gruppo PSE, Pack, Castagnède e Stewart-Clark, a nome del gruppo PPE, Bertens, Cars e La Malfa, a nome del gruppo ELDR, Alavanos, Theonas, Pettinari, Maset Campos e Gutiérrez Díaz, a nome del gruppo GUE/NGL, Aelvoet, Cohn-Bendit, Gahrton e Tamino, a nome del gruppo V, Dupuis, a nome del gruppo ARE, Caccavale,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

*Votazioni distinte:* considerando C (PPE)

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, il cons. C con VE (favorevoli 113, contrari 76, astenuti 5).

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 10*)

(La proposta di risoluzione B4-0089/97 decade)

**23. Diritti dell'uomo (votazione)**

Proposte di risoluzione (B4- 0062, 0063, 0077, 0091, 0094, 0095, 0098, 0111, 0123, 0124, 0134, 0142)

*53ª sessione della commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite*

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0062, 0063, 0077, 0091, 0094, 0095, 0098, 0111, 0123, 0124, 0134, 0142/97):

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Barros Moura e Imbeni, a nome del gruppo PSE, Lenz, Moorhouse e Soulier, a nome del gruppo PPE, Van Bladel e Caccavale, a nome del gruppo UPE, Bertens e Larive, a nome del gruppo ELDR, Sjöstedt e Sornosa Martinez, a nome del gruppo GUE/NGL, Müller, Ripa di Meana, Aglietta e Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo V, Dupuis, Dell'Alba e Macartney, a nome del gruppo ARE, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

*Emendamenti approvati:* 1/riv. con VE (favorevoli 118, contrari 81, astenuti 1)

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 11 a*)

*Iran*

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0059, 0075, 0108, 0119 e 0143/97:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: García Arias, a nome del gruppo PSE, Lenz, a nome del gruppo PPE, Van Bladel e Caccavale, a nome del gruppo UPE, Cars, a nome del gruppo ELDR, Vinci, Pettinari e Sornosa Martínez, a nome del gruppo GUE/NGL, Roth, Aglietta e Gahrton, a nome del gruppo V, Vandemeulebroucke, Dupuis e Saint-Pierre, a nome del gruppo ARE, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

*Emendamenti approvati:* 3; 1; 4; 2 con VE (favorevoli 100, contrari 92, astenuti 17)

*Emendamenti respinti:* 5; 6; 7

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 11 b*)

*Mordechai Vanunu*

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0070 e 0144/97:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Coates, Pollack, Morris e Crampton, a nome del gruppo PSE, Bertens, a nome del gruppo ELDR, Manisco, Sierra González e Maset Campos a nome del gruppo GUE/NGL, Telkämper, Ullmann, McKenna e Lannoye, a nome del gruppo V, Dupuis, a nome del gruppo ARE, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

La Presidenza comunica che tutti i gruppi politici che hanno firmato la proposta di risoluzione comune hanno manifestato il loro accordo al ritiro del par. 4.

*Votazioni distinte:* par. 2 (ELDR)

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, il par. 3 con VE (favorevoli 120, contrari 85, astenuti 4), ad eccezione del par. 2 respinto con VE (favorevoli 28, contrari 176, astenuto 1).

Con AN, il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	212
favorevoli:	121
contrari:	85
astenuti:	6

(*parte II, punto 11 c*)

Giovedì 20 febbraio 1997

Ciad

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0057, 0118/97:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Vecchi, a nome del gruppo PSE, André Leonard, a nome del gruppo ELDR, Pettinari, Sierra Gonzales, a nome del gruppo GUE/NGL, Aelvoet, Telkämper, a nome del gruppo V, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

*Votazioni distinte:* considerando D, par. 5 (UPE)

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, i cons. A- C con VE (favorevoli 108, contrari 90, astenuti 8) e il par. 5 con VE (favorevoli 112, contrari 87, astenuti 6).

Interviene l'on. McGowan per chiedere che a seguito delle dichiarazioni fatte dal Primo ministro della Repubblica del Ciad in visita a Strasburgo, gli autori delle proposte di risoluzione rinvii di un mese la votazione finale su quest'ultima (la Presidenza constatando che la proposta di risoluzione non era stata ritirata, respinge la richiesta).

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 11 d*)

*Popolazioni indigene in Indonesia*

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0065 e 0130/97:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Pollack, a nome del gruppo PSE, van Bladel, a nome del gruppo UPE, Bertens, a nome del gruppo ELDR, Ribeiro e Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL, Hautala, McKenna, Telkämper e Van Dijk, a nome del gruppo V, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 11 e*)

## 24. Ex Jugoslavia e mancato rispetto degli accordi di Dayton (votazione)

Proposte di risoluzione (B4-0087, 0090, 0099, 0104, 0127, 0139 e 0156/97).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0087, 0099, 0104, 0127, 0139 e 0156/97:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Wiersma, Hoff, Titley, a nome del gruppo PSE, Oostlander, Castagnède, Stewart-Clark, Pack, a nome del gruppo PPE,

Cars, Bertens, La Malfa, Frischenschlager, a nome del gruppo ELDR, Carnero González, Gutiérrez Díaz, a nome del gruppo GUE/NGL, Aelvoet, Cohn-Bendit, Müller, Tamino, a nome del gruppo V, Dupuis, Vandemeulebroucke, Saint-Pierre, a nome del gruppo ARE,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 12*)

(La proposta di risoluzione B4-0090/97 decade).

## 25. Razzismo e xenofobia (votazione)

Proposte di risoluzione (B4-0069, 0100, 0117, 0131 e 0136/97).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0069, 0100, 0117, 0131 e 0136/97:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Ford, Guigou, Carlotti, Bernardi, Lindeperg, Dury, Imbeni e Barros Moura, a nome del gruppo PSE, Goerens e Bertens, a nome del gruppo ELDR, Pailler e Mohamed Ali, a nome del gruppo GUE/NGL, Roth, Cohn-Bendit, Mamère e Ullmann, a nome del gruppo V, Hory, Lalumière, Dell'Alba e Saint-Pierre, a nome del gruppo ARE, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

*Emendamenti approvati:* 1 con VE (favorevoli 105, contrari 104, astenuti 0); 2 (prima parte) con VE (favorevoli 167, contrari 30, astenuti 7); 2 (seconda parte) con VE (favorevoli 106, contrari 101, astenuti 2)

*Votazioni distinte:* cons. C, primo e secondo trattino; cons. C, dal terzo al quinto trattino; cons. D; cons. E; cons. G e H; par. 1, par. 2; par. 3; par. 5 (PPE); par. 6 (ARE, PPE); par. 7 (PPE)

*Votazioni per parti separate:*

em. 2 (PPE):

prima parte: fino a «xenofobia»  
seconda parte: resto

*Votazioni con AN:*

par. 1 (PPE):

votanti:	206
favorevoli:	200
contrari:	5
astenuti:	1

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, il cons. C, dal terzo al quinto trattino, con VE (favorevoli 180, contrari 85, astenuti 2).

Giovedì 20 febbraio 1997

Con AN (PPE/PSE), il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	213
favorevoli:	118
contrari:	86
astenuti:	9

(parte II, punto 13).

\* \* \*

#### Rettifiche/Intenzioni di voto

Proposta di risoluzione sul razzismo e la xenofobia

Par. 1: gli onn. Berthu, Souchet e Fabre-Aubrespy, hanno voluto votare a favore e non contro.

#### FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ

### 26. Lavori dell'Assemblea paritetica ACP-UE nel 1996 (discussione)

La on. Baldi illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica ACP-UE nel 1996 (A4-0019/97).

Intervengono gli onn. MM Robles Piquer, a nome del gruppo PPE, Nordmann a nome del gruppo ELDR, Pettinari, a nome del gruppo GUE/NGL, Telkämper, a nome del gruppo V, Souchet, a nome del gruppo I-EDN e il commissario Pinheiro.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 21 febbraio, parte I, punto 10.

### 27. Politica di cooperazione allo sviluppo (discussione)

L'on. McGowan illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla complementarità fra la politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità e le politiche degli Stati membri (COM(95)0160 — C4-0178/95) (A4-0028/97).

Intervient l'on. Howitt, a nome del gruppo PSE

PRESIDENZA DELLA ON. URSULA SCHLEICHER

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Maij-Weggen, a nome del gruppo PPE, Bertens, a nome del gruppo ELDR, Telkämper, a nome del gruppo V, Hory, a nome del gruppo ARE e il commissario Pinheiro.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 21 febbraio, parte I, punto 11.

### 28. Aiuto d'urgenza, ricostruzione e sviluppo (discussione)

L'on. Fassa illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al collegamento tra aiuto, ricostruzione e sviluppo (CARS) (COM(96)0153 — C4-0265/96) (A4-0021/97).

Intervengono gli onn. Dupuis, relatore per parere della commissione per gli affari esteri, Torres Couto, a nome del gruppo PSE, Robles Piquer, a nome del gruppo PPE, Pettinari, a nome del gruppo GUE/NGL, Sandbæk, a nome del gruppo I-EDN, Amadeo, non iscritto, Smith e Günther e il commissario Pinheiro.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 21 febbraio, parte I, punto 12.

### 29. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 21 febbraio, è stato così fissato:

Alle 9.00

- Procedure senza relazione
- Votazione dei testi di cui è stata chiusa la discussione
- Relazione Mulder sulla liquidazione dei conti del FEAOG <sup>(1)</sup>
- Relazione Lulling sui coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi <sup>(1)</sup>
- Interrogazione orale sulle tagliole <sup>(1)</sup>
- Discussione congiunta di sette interrogazioni orali sul mais geneticamente modificato <sup>(1)</sup>

(La seduta è tolta alle 20.05)

<sup>(1)</sup> Il testo sarà posto in votazione al termine della relativa discussione.

Giovedì 20 febbraio 1997

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

## 1. Crediti al consumo \*\*\*I

A4-0345/96

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 87/102/CEE (modificata dalla direttiva 90/88/CEE) relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (COM(96)0079 – C4-0243/96 – 96/0055(COD))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE <sup>(1)</sup>

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

**considerando che la comparazione delle offerte di credito rende necessaria, oltre all'armonizzazione del metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale, l'adozione di una definizione omogenea dei componenti di tale tasso, per non correre il rischio di creare una falsa trasparenza nelle offerte di credito;**

(Emendamento 2)

*Ottavo considerando*

*considerando che è necessaria l'accuratezza fino alla seconda cifra decimale e occorre utilizzare un anno di 365 o 366 giorni;*

**considerando che è necessario calcolare il tasso annuo effettivo sulla base di un metodo uniforme fondato su un anno di 365 giorni;**

(Emendamento 3)

## ARTICOLO 1

Articolo 1

**soppresso**

*Quando, a norma della direttiva 87/102/CEE, viene utilizzata la denominazione «tasso annuo effettivo globale» o il suo equivalente in un'altra lingua comunitaria, essa dovrà sempre essere accompagnata dal seguente simbolo:*

*(simbolo)*

(Emendamento 4)

## ARTICOLO 5

*Articolo 3 (direttiva 87/102/CEE modificata dalla direttiva 90/88/CEE)*

Fatte salve le disposizioni della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Fatte salve le disposizioni della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

<sup>(1)</sup> GU C 325 del 13.8.1996, pag. 8.

Giovedì 20 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole, modificata dalla direttiva... del Consiglio, del... 1996, relativa alla pubblicità comparativa, nonché le norme e i principi applicabili alla pubblicità sleale, qualsiasi pubblicità o offerta esposta in un ufficio commerciale e con cui una persona dichiara la propria disponibilità a concedere un credito o a farsi intermediaria per la conclusione di contratti di credito e indichi il tasso di interesse o altre cifre riguardanti il costo del credito deve citare anche il tasso annuo effettivo globale, *accompagnato dal simbolo di cui all'articolo 1, eventualmente mediante un esempio tipico se non è possibile avvalersi di altre modalità.*

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole, modificata dalla direttiva... del Consiglio, del... 1996, relativa alla pubblicità comparativa, nonché le norme e i principi applicabili alla pubblicità sleale, qualsiasi pubblicità o offerta esposta in un ufficio commerciale e con cui la persona dichiara la propria disponibilità a concedere un credito o a farsi intermediaria per la conclusione di contratti di credito e indichi il tasso di interesse o altre cifre riguardanti il costo del credito deve citare anche il tasso annuo effettivo globale.

(Emendamento 5)

## ARTICOLO 6

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)  
(direttiva 87/102/CEE modificata dalla direttiva 90/88/CEE)

L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) è modificato come segue: **soppresso**

«a) la dichiarazione del tasso annuo effettivo globale, accompagnato dal simbolo di cui all'articolo 1.»

(Emendamento 6)

## ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il *31 dicembre 1996* e ne informano la Commissione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il **1° gennaio 1999** e ne informano la Commissione.

(Emendamento 7)

## ALLEGATO I

Allegato II, osservazione c)  
(direttiva 87/102/CEE modificata dalla direttiva 90/88/CEE)

c) Il divario tra le date utilizzate nel procedimento di calcolo è espresso in anni o frazioni di anno. *Un anno è composto di 365 o 366 giorni.*

c) Il divario tra le date utilizzate nel procedimento di calcolo è espresso in anni o frazioni di anno. **Si prende in considerazione un calcolo uniforme (365 giorni: 12 mesi = 30,41666 giorni) sulla base di un anno di 365 giorni.**

(Emendamento 8)

## ALLEGATO I

Allegato II, osservazione d)  
(direttiva 87/102/CEE modificata dalla direttiva 90/88/CEE)

d) *Il risultato del calcolo va espresso con un'accuratezza fino alla seconda cifra decimale. Se la terza cifra decimale è maggiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale è aumentata di uno.*

**soppresso**

Giovedì 20 febbraio 1997

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 87/102/CEE (modificata dalla direttiva 90/88/CEE) relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (COM(96)0079 – C4-0243/96 – 96/0055(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(96)0079 – 96/0055(COD))<sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 189 B, paragrafo 2 e 100 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0243/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0345/96),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;
  4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;
  5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 235 del 13.8.1996, pag. 8.

---

## **2. Telecomunicazioni – Servizi di comunicazione personali via satellite \*\*\*II**

### **a) A4-0051/97**

**Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (C4-0633/96 – 95/0282(COD))**

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio C4-0633/96 – 95/0282 (COD),
- visto il suo parere in prima lettura<sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, COM(95)0545<sup>(2)</sup>,
- vista la proposta modificata della Commissione COM(96)0342<sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 166 del 10.6.1996, pag. 78.

<sup>(2)</sup> GU C 90 del 27.3.1996, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU C 291 del 4.10.1996, pag. 12.

Giovedì 20 febbraio 1997

- visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE,
  - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0051/97),
1. modifica come segue la posizione comune;
  2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d), del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

*Considerando 3*

3) considerando che si dovrebbe definire una disciplina comune per le autorizzazioni generali e le licenze individuali rilasciate dagli Stati membri nel settore dei servizi di telecomunicazione; che, secondo la normativa comunitaria e in particolare *alla* direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione, l'ingresso sul mercato dovrebbe essere ristretto unicamente sulla base di criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, proporzionali e trasparenti, legati alla disponibilità di risorse scarse, e sulla base di procedure di concessione obiettive, non discriminatorie e trasparenti applicate dalle autorità di regolamentazione nazionali; che la direttiva 90/388/CEE stabilisce altresì i principi, tra l'altro, per i costi e i diritti di passaggio; che tali principi dovrebbero essere completati ed elaborati nella presente direttiva per definire la disciplina comune;

3) considerando che si dovrebbe definire una disciplina comune per le autorizzazioni generali e le licenze individuali rilasciate dagli Stati membri nel settore dei servizi di telecomunicazione; che, secondo la normativa comunitaria e in particolare **la** direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione, l'ingresso sul mercato dovrebbe essere ristretto unicamente sulla base di criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, proporzionali e trasparenti, legati alla disponibilità di risorse scarse, e sulla base di procedure di concessione obiettive, non discriminatorie e trasparenti applicate dalle autorità di regolamentazione nazionali; che la direttiva 90/388/CEE stabilisce altresì i principi, tra l'altro, per i costi, **le numerazioni** e i diritti di passaggio; che tali principi dovrebbero essere completati ed elaborati nella presente direttiva per definire la disciplina comune;

Emendamento 2

*Considerando 18 bis (nuovo)*

**18 bis) considerando che la presente direttiva prevede già una certa armonizzazione delle procedure; che potrebbe essere opportuna un'ulteriore armonizzazione per conseguire un mercato più integrato delle telecomunicazioni; che tale possibilità dovrebbe essere valutata nella relazione che sarà predisposta dalla Commissione;**

Emendamento 3

*Articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e d) e paragrafo 2*

(c) per imporre al titolare della licenza oneri e condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria al pubblico di servizi e/o reti di telecomunicazione pubbliche, ivi compresi gli obblighi *previsti dalla normativa ONP e/o che esigono dal titolare della licenza la fornitura del servizio universale;*

(c) per imporre al titolare della licenza oneri e condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria al pubblico di servizi e/o reti di telecomunicazione pubbliche, ivi compresi gli obblighi **che esigono dal titolare della licenza la fornitura del servizio universale e gli altri obblighi previsti dalla normativa ONP;**

Giovedì 20 febbraio 1997

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO

(d) per imporre, secondo le norme comunitarie sulla concorrenza, obblighi specifici ai titolari di licenza che detengano una notevole forza di mercato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva sull'interconnessione, per quanto riguarda la fornitura di reti e servizi di telecomunicazioni al pubblico.

2. In deroga al paragrafo 1, la prestazione di servizi di telefonia vocale, la creazione e la fornitura di reti di telecomunicazione pubbliche nonché di altre reti che prevedono l'utilizzo delle frequenze radio possono essere soggette a licenze individuali.

EMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(d) per imporre, secondo le norme comunitarie sulla concorrenza, obblighi specifici ai titolari di licenza che detengano una notevole forza di mercato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva sull'interconnessione, per quanto riguarda la fornitura di reti e servizi di telecomunicazioni al pubblico.

2. In deroga al paragrafo 1, la prestazione di servizi di telefonia vocale **aperti al pubblico**, la creazione e la fornitura di reti di telecomunicazione pubbliche nonché di altre reti che prevedono l'utilizzo delle frequenze radio possono essere soggette a licenze individuali.

## Emendamento 4

## Articolo 19

Fatte salve le sezioni II e III, qualora la fornitura di un servizio di telecomunicazione non sia coperta da un'autorizzazione generale e qualora tale servizio e/o rete non possano essere forniti senza autorizzazione, gli Stati membri, non oltre sei settimane da quando hanno ricevuto una domanda, adottano condizioni transitorie o respingono la domanda e informano l'impresa interessata della motivazione. Successivamente, non appena possibile, gli Stati membri adottano condizioni definitive o consentono la fornitura del servizio in questione senza autorizzazione o motivano un eventuale rifiuto.

Fatte salve le sezioni II e III, qualora la fornitura di un servizio di telecomunicazione non sia coperta da un'autorizzazione generale e qualora tale servizio e/o rete non possano essere forniti senza autorizzazione, gli Stati membri, non oltre sei settimane da quando hanno ricevuto una domanda, adottano condizioni transitorie **che consentano all'impresa di iniziare a fornire il servizio** o respingono la domanda e informano l'impresa interessata della motivazione. Successivamente, non appena possibile, gli Stati membri adottano condizioni definitive o consentono la fornitura del servizio in questione senza autorizzazione o motivano un eventuale rifiuto. **Gli Stati membri stabiliscono una procedura adeguata per presentare ricorso a un'istituzione indipendente dall'autorità di regolamentazione nazionale contro i rifiuti ad adottare condizioni transitorie o definitive, contro le reiezioni delle domande o contro i rifiuti a consentire la fornitura senza autorizzazione del servizio di cui trattasi.**

## Emendamento 5

## Articolo 23

Anteriormente al 1° gennaio 2000, la Commissione predispose una relazione da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione comprende una valutazione, in base all'esperienza acquisita, della necessità di un ulteriore sviluppo delle strutture normative per quanto riguarda le autorizzazioni, in particolare in relazione al campo di applicazione delle licenze individuali, *all'*armonizzazione e ai servizi e alle reti transeuropei. Nella relazione sono inoltre considerate le modifiche necessarie per adattare il contenuto degli allegati, i nuovi sviluppi tecnologici e le procedure pratiche appropriate, nonché l'articolo 7, paragrafo 2.

Anteriormente al 1° gennaio 2000, la Commissione predispose una relazione da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio e **da corredare, se del caso, di nuove proposte legislative**. La relazione comprende una valutazione, in base all'esperienza acquisita, della necessità di un ulteriore sviluppo delle strutture normative per quanto riguarda le autorizzazioni, in particolare in relazione **all'armonizzazione delle procedure** e al campo di applicazione delle licenze individuali, **ad altri aspetti dell'**armonizzazione e ai servizi e alle reti transeuropei. **La relazione comprende altresì proposte intese a raggruppare i vari comitati esistenti previsti dalla legislazione comunitaria in materia di telecomunicazioni.** Nella relazione sono inoltre considerate le modifiche necessarie per adattare il contenuto degli allegati, i nuovi sviluppi tecnologici e le procedure pratiche appropriate, nonché l'articolo 7, paragrafo 2.

## Emendamento 6

*Allegato, ultimo capoverso, primo trattino*

— le altre eventuali condizioni non specifiche del settore delle telecomunicazioni, e

— le altre eventuali condizioni **giuridiche** non specifiche del settore delle telecomunicazioni, e

Giovedì 20 febbraio 1997

## b) A4-0050/97

**Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità (C4-0634/96 – 95/0274(COD))**

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C4-0634/96 – 95/0274(COD)),
  - visto il suo parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(95)0529 <sup>(2)</sup>,
  - vista la proposta modificata della Commissione COM(96)0467 <sup>(3)</sup>,
  - visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE,
  - visto l'articolo 72 del proprio regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0050/97),
1. modifica come segue la posizione comune;
  2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad approvare l' emendamento del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto;
  4. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

*Allegato II, Calendario*

1997		1997	
<i>Marzo/aprile</i>	Lavoro sui mandati relativi all'armonizzazione delle bande di frequenza 1.6/2.4 GHz e 1.9/2.1 GHz.	<b>Luglio</b>	Lavoro sui mandati relativi all'armonizzazione delle bande di frequenza 1.6/2.4 GHz e 1.9/2.1 GHz.
<i>Marzo</i>	Procedura di sportello unico per i servizi previsti nelle bande di frequenza 1.6/2.4 GHz e 1.9/2.1 GHz.	<b>Luglio</b>	Procedura di sportello unico per i servizi previsti nelle bande di frequenza 1.6/2.4 GHz e 1.9/2.1 GHz.
<i>Marzo</i>	Stabilire se la ridotta gamma di frequenze disponibili nelle bande 1.6/2.4 GHz e 1.9/2.1 GHz costituisce una limitazione del numero di servizi di comunicazioni personali via satellite che possono essere forniti nella Comunità in suddette bande.	<b>Luglio</b>	Stabilire se la ridotta gamma di frequenze disponibili nelle bande 1.6/2.4 GHz e 1.9/2.1 GHz costituisce una limitazione del numero di servizi di comunicazioni personali via satellite che possono essere forniti nella Comunità in suddette bande.
<i>Luglio</i>	Armonizzazione delle procedure di autorizzazione per i sistemi previsti nelle bande 1.6/2.4 GHz e 1.9/2.1 GHz.	<b>Settembre</b>	Armonizzazione delle procedure di autorizzazione per i sistemi previsti nelle bande 1.6/2.4 GHz e 1.9/2.1 GHz.

<sup>(1)</sup> GU C 198 dell'8.7.1996, pag. 93.<sup>(2)</sup> GU C 15 del 20.1.1996, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU C 350 del 21.11.1996, pag.14.

Giovedì 20 febbraio 1997

**3. Riconoscimento dei diplomi \*\*\*I**

A4-0003/97

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di riconoscimento dei diplomi per le attività professionali disciplinate da direttive di liberalizzazione e di transizione, e completa il sistema generale di riconoscimento dei diplomi (COM(96)0022 – C4-0123/96 – 96/0031(COD))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE <sup>(1)</sup>

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

*Considerando 5*

5) considerando che è opportuno procedere alla rifusione delle principali disposizioni di tali direttive, nel senso della semplificazione della legislazione comunitaria richiesta dal Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992; (Il testo non corrisponde a quello delle altre versioni linguistiche)

5) considerando che è necessario introdurre meccanismi adeguati per aggiornare gli elenchi delle attività professionali;

(Emendamento 2)

*Considerando 6*

6) considerando che la direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano informazioni professionali di una durata minima di tre anni e la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 95/43/CE della Commissione, non si applicano a talune attività professionali disciplinate dalle direttive vigenti in materia; che, di conseguenza, occorre prevedere un meccanismo di riconoscimento dei diplomi per le attività professionali che non sono contemplate dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE;

6) considerando che la direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano informazioni professionali di una durata minima di tre anni e la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 95/43/CE della Commissione, non si applicano a talune attività professionali disciplinate dalle direttive vigenti in materia (**Allegato A, prima parte, della presente direttiva**); che, di conseguenza, occorre prevedere un meccanismo di riconoscimento dei diplomi per le attività professionali che non sono contemplate dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, che le **attività professionali che figurano nell'Allegato A, seconda parte, della presente direttiva rientrano, per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi, nel campo di applicazione della direttiva 92/51/CEE;**

(Emendamento 3)

*Articolo 3, paragrafo 1*

1. Fatto salvo l'articolo 4, uno Stato membro non può negare, per difetto di qualificazioni, ad un cittadino di un altro

1. Fatto salvo l'articolo 4, uno Stato membro non può negare, per difetto di qualificazioni, ad un cittadino di un altro

<sup>(1)</sup> GU C 115 del 19.4.1996, pag. 16.

Giovedì 20 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

Stato membro l'accesso ad una delle attività, di cui all'Allegato A prima parte, o il relativo esercizio secondo le stesse condizioni dei propri cittadini senza aver effettuato un esame comparativo delle competenze attestate dai diplomi, certificati ed altri titoli acquisiti dall'interessato allo scopo di esercitare la stessa attività in altri luoghi della Comunità e di quelle richieste dalle proprie norme nazionali. Se da tale esame comparativo consta che le conoscenze e le qualificazioni attestate da un diploma rilasciato da un altro Stato membro corrispondono a quelle richieste dalle proprie disposizioni nazionali, lo Stato membro non può negare al titolare del diploma il diritto di esercitare l'attività in questione. Se invece la corrispondenza tra le conoscenze e le qualificazioni è soltanto parziale, lo Stato membro deve offrire al richiedente la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le qualificazioni mancanti.

Stato membro l'accesso ad una delle attività, di cui all'Allegato A prima parte, o il relativo esercizio secondo le stesse condizioni dei propri cittadini senza aver effettuato un esame comparativo delle competenze attestate dai diplomi, certificati ed altri titoli acquisiti dall'interessato allo scopo di esercitare la stessa attività in altri luoghi della Comunità e di quelle richieste dalle proprie norme nazionali. Se da tale esame comparativo consta che le conoscenze e le qualificazioni attestate da un diploma rilasciato da un altro Stato membro corrispondono a quelle richieste dalle proprie disposizioni nazionali, lo Stato membro non può negare al titolare del diploma il diritto di esercitare l'attività in questione. Se invece la corrispondenza tra le conoscenze e le qualificazioni è soltanto parziale, lo Stato membro deve offrire al richiedente la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le qualificazioni mancanti, **in particolare sotto forma di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale ai sensi delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE.**

(Emendamento 7)

*Articolo 5, frase introduttiva*

Si considera dirigente d'azienda ai sensi dell'articolo 4, qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa *industriale o commerciale* del settore professionale corrispondente:

Si considera dirigente d'azienda ai sensi dell'articolo 4 qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

(Emendamento 8)

*Articolo 6*

La prova che le condizioni di cui all'articolo 4 sono soddisfatte risulta da un'attestazione, rilasciata dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza, che l'interessato dovrà presentare a corredo della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nello Stato membro ospitante la o le attività considerate.

La prova che le condizioni di cui all'articolo 4 sono soddisfatte risulta da un'attestazione **riguardante il tipo e la durata dell'attività**, rilasciata dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza, che l'interessato dovrà presentare a corredo della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nello Stato membro ospitante la o le attività considerate.

(Emendamento 9)

*Articolo 9*

*Le disposizioni dell'articolo 4 e gli elenchi dell'Allegato A della presente direttiva possono essere modificati con la procedura di cui all'articolo 10.*

Gli elenchi dell'Allegato A della presente direttiva possono essere modificati con la procedura di cui all'articolo 10.

(Emendamento 10)

*Articolo 11, paragrafo 2, secondo trattino*

— di raccogliere tutte le informazioni utili per la sua applicazione negli Stati membri.

— di raccogliere tutte le informazioni utili per la sua applicazione negli Stati membri e **in particolare di raccogliere e di confrontare le informazioni sulle diverse qualificazioni professionali nei settori di attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.**

Giovedì 20 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 11)

*Articolo 13 bis (nuovo)***Articolo 13 bis**

**Al più tardi 5 anni dalla data indicata nell'articolo 14, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al livello dell'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.**

**Dopo aver proceduto a tutte le audizioni necessarie, la Commissione trasmette le sue conclusioni con riferimento a eventuali modifiche alla presente regolamentazione. Eventualmente, la Commissione presenta contestualmente proposte volte a migliorare le norme vigenti, allo scopo di agevolare la libertà di circolazione, il diritto di stabilimento e la libera circolazione della prestazione di servizi.**

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di riconoscimento dei diplomi per le attività professionali disciplinate da direttive di liberalizzazione e di transizione, e completa il sistema generale di riconoscimento dei diplomi (COM(96)0022 – C4-0123/96 – 96/0031(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(96)0022 – 96/0031(COD) <sup>(1)</sup>,
  - visti l'articolo 189 B, paragrafo 2, l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafi 1 e 2, prima e terza frase, e l'articolo 66 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0123/96),
  - visto l'articolo 58 del proprio regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A4-0003/97),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
  4. invita il Consiglio, qualora intendesse discostarsi dal testo approvato dal Parlamento, ad informarlo e ad avviare la procedura di concertazione;
  5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentargli qualsiasi modifica essa intendesse apportare alla versione adottata dal Parlamento;
  6. incarica il proprio Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 115 del 19.4.1996, pag. 16.

Giovedì 20 febbraio 1997

**4. ONP e servizio universale delle telecomunicazioni \*\*\*I**

A4-0049/97

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (COM(96) 0419 — C4-0581/96 — 96/0226(COD))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE <sup>(1)</sup>MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

*Considerando 4*

4. considerando che la caratteristica fondamentale del servizio universale è quella di garantire agli utenti che lo richiedono il collegamento a un punto fisso della rete telefonica fissa pubblica ad un prezzo abbordabile; che non debbono esistere limitazioni sui mezzi tecnici per il collegamento e debbono quindi essere permesse tecnologie con o senza filo; che l'abbordabilità dev'essere definita *a livello nazionale alla luce delle condizioni specifiche nazionali, comprese quelle legate alla programmazione territoriale; che l'abbordabilità del servizio telefonico è legata alle informazioni ricevute dall'utente sui costi di utilizzazione del telefono e sui costi comparati di uso del telefono rispetto ad altri servizi*; che il riequilibrio tariffario sta portando ad un progressivo abbandono delle tariffe uniformemente basse e non orientate ai costi; che fino all'effettiva attuazione della competitività è necessario prevedere alcune salvaguardie per fare in modo che l'aumento dei costi nelle aree periferiche o rurali non venga usato per bilanciare le perdite dovute alla riduzione dei costi in altre zone; che per fare in modo che il riequilibrio tariffario non pregiudichi gli utenti e che le differenze tariffarie tra zone a costi elevati e zone a costi contenuti non metta in forse l'abbordabilità dei servizi telefonici è opportuno prevedere tetti tariffari o schemi simili;

4. considerando che la caratteristica fondamentale del servizio universale è quella di garantire agli utenti che lo richiedono il collegamento a un punto fisso della rete telefonica fissa pubblica ad un prezzo abbordabile **e senza discriminazione**; che non debbono esistere limitazioni sui mezzi tecnici per il collegamento e debbono quindi essere permesse tecnologie con o senza filo; che l'abbordabilità dev'essere definita **sulla base di orientamenti stabiliti a livello europeo tenendo conto delle diverse circostanze che possono fungere da falsariga per determinare esattamente l'abbordabilità a livello nazionale**; che il riequilibrio tariffario sta peraltro portando ad un progressivo abbandono delle tariffe uniformemente basse e non orientate ai costi; che fino all'effettiva attuazione della competitività è necessario prevedere alcune salvaguardie per fare in modo che l'aumento dei costi nelle aree periferiche o rurali non venga usato per bilanciare le perdite dovute alla riduzione dei costi in altre zone; **che il riequilibrio tariffario costituisce un aspetto essenziale di un mercato concorrenziale**; che per fare in modo che il riequilibrio tariffario non pregiudichi gli utenti e che le differenze tariffarie tra zone a costi elevati e zone a costi contenuti non metta in forse l'abbordabilità dei servizi telefonici è **tuttavia** opportuno prevedere tetti tariffari o schemi simili;

(Emendamento 3)

*Considerando 5*

5. considerando che l'importanza delle reti e dei servizi telefonici è tale da giustificare la necessità di metterle a disposizione di chiunque ne faccia ragionevole richiesta; che, conformemente al principio di sussidiarietà, spetta allo Stato membro scegliere l'operatore cui incombe la responsabilità di fornire i vari elementi del servizio di telecomunicazioni

5. considerando che l'importanza delle reti e dei servizi telefonici è tale da giustificare la necessità di metterle a disposizione di chiunque ne faccia ragionevole richiesta; che, conformemente al principio di sussidiarietà, spetta allo Stato membro scegliere, **sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori**, l'operatore cui incombe la responsabilità di

<sup>(1)</sup> GU C 371 del 9.12.1996, pag. 22.

Giovedì 20 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

universale definito nella direttiva; che le condizioni di autorizzazione alla fornitura dei servizi di telefonia devono includere i corrispondenti obblighi; che solo i costi netti degli obblighi previsti dalla presente direttiva vengono suddivisi nel quadro di un sistema di finanziamento del servizio universale;

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

fornire i vari elementi del servizio di telecomunicazioni universale definito nella direttiva, **tenendo conto della capacità di tutti gli operatori disposti a fornire integralmente o parzialmente tali elementi**; che le condizioni di autorizzazione alla fornitura dei servizi di telefonia devono includere i corrispondenti obblighi; che solo i costi netti degli obblighi previsti dalla presente direttiva vengono suddivisi nel quadro di un sistema di finanziamento del servizio universale;

(Emendamento 41)

*Considerando 6 bis (nuovo)*

**6 bis. considerando che il libero accesso delle persone disabili, e segnatamente dei non vedenti e degli ipovedenti, dei non udenti o di coloro che soffrono di disturbi del linguaggio, nonché di determinati altri gruppi con esigenze sociali particolari, al servizio di informazioni telefoniche è essenziale per poter garantire loro la parità di accesso alle informazioni messe a disposizione del pubblico;**

(Emendamento 5)

*Considerando 14*

14. considerando che in previsione della convergenza tra le reti telefoniche fisse e mobili, la possibilità di applicare la direttiva ai servizi mobili verrà ripresa in considerazione al momento del riesame della direttiva; che la revisione entro il 31 dicembre 1999 deve permettere di riesaminare in modo coordinato tutte le direttive ONP alla luce dell'esperienza acquisita con la liberalizzazione delle reti di telecomunicazioni pubbliche e dei servizi di telefonia vocale;

14. considerando che, in previsione della convergenza tra le reti telefoniche fisse e mobili, **la misura in cui la direttiva è applicabile** ai servizi mobili verrà ripresa in considerazione al momento del riesame della direttiva; che la revisione entro il 31 dicembre 1999 deve permettere di riesaminare in modo coordinato tutte le direttive ONP alla luce dell'esperienza acquisita con la liberalizzazione delle reti di telecomunicazioni pubbliche e dei servizi di telefonia vocale;

(Emendamento 7)

*Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma (nuovo)*

**La Commissione accerta inoltre regolarmente in quale misura ulteriori disposizioni della presente direttiva possono venir applicate alla telefonia mobile, alla luce della crescente integrazione delle tecniche di telecomunicazioni fisse e mobili.**

(Emendamento 8)

*Articolo 2, paragrafo 2, sesto e settimo trattino*

— servizio <sup>(1)</sup> universale: insieme minimo definito di servizi, di qualità data, a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione geografica e offerto, *in funzione delle specifiche condizioni nazionali*, ad un prezzo abbordabile;

— servizio universale: insieme minimo definito di servizi, di qualità data, a disposizione di tutti gli utenti **nell'Unione europea**, indipendentemente dalla localizzazione geografica e offerto, **sulla base di orientamenti stabiliti a livello europeo**, ad un prezzo abbordabile;

(<sup>1</sup>) GU C 350 del 21.11.1996, pag. 14.

Giovedì 20 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

— autorità nazionale di regolamentazione: organismo, o organismi, cui sul proprio territorio lo Stato membro affida, *inter alia*, le funzioni di regolamentazione di cui alla presente direttiva;

— autorità nazionale di regolamentazione: organismo, o organismi, **definito/i nella direttiva 96/.../CE recante modifica delle direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE sull'applicazione della rete aperta (Open Network Provision — ONP) delle linee affittate** <sup>(1)</sup>, in vista del loro adeguamento ad un contesto concorrenziale nelle telecomunicazioni, cui sul proprio territorio lo Stato membro affida, *inter alia*, le funzioni di regolamentazione di cui alla presente direttiva;

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27.

(Emendamento 10)

*Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma e comma secondo bis (nuovo)*

Se i servizi non possono essere commercialmente forniti alle condizioni fissate dagli Stati membri, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di finanziamento del servizio universale *che preveda la suddivisione dei costi dei servizi*, conformemente alla legislazione comunitaria.

Se i servizi non possono essere commercialmente forniti alle condizioni fissate dagli Stati membri, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di finanziamento del servizio universale, conformemente alla legislazione comunitaria.

**Gli Stati membri possono, entro certi limiti, imporre ulteriori requisiti al servizio universale. Tali requisiti aggiuntivi non devono in alcun caso influire sul calcolo dei costi del servizio universale come definito a livello dell'Unione europea e non possono essere finanziati con contributi obbligatori degli operatori presenti sul mercato.**

(Emendamento 44)

*Articolo 4, paragrafo 1, primo comma*

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire l'abbordabilità dei servizi di cui al presente capitolo, in funzione delle specifiche condizioni nazionali.

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire l'abbordabilità dei servizi di cui al presente capitolo, in funzione delle specifiche condizioni nazionali, **sulla base di orientamenti fissati da una normativa europea, per la quale la Commissione dovrà presentare idonee proposte dopo aver consultato tutte le parti interessate.**

(Emendamento 12)

*Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma*

Gli Stati membri, tenuto conto del progressivo orientamento ai costi delle tariffe, mantengono in particolare l'abbordabilità dei servizi destinati agli utenti delle zone rurali o a costi elevati — se necessario adottando le misure necessarie per fare in modo che *l'aumento dei costi nelle aree rurali non venga usato per bilanciare le perdite dovute alla riduzione dei costi in altre zone* — e alle categorie di utenti vulnerabili (anziani, persone disabili e utilizzatori saltuari).

Gli Stati membri, tenuto conto del progressivo orientamento ai costi delle tariffe, mantengono in particolare l'abbordabilità dei servizi destinati agli utenti delle zone rurali o a costi elevati — se necessario adottando le misure necessarie per fare in modo che **le perdite di entrate derivanti dalle riduzioni di prezzi in altri settori non siano compensate da aumenti di prezzo nelle zone rurali** — e alle categorie di utenti vulnerabili (anziani, persone disabili e utilizzatori saltuari).

Giovedì 20 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 13)

*Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma*

A tale scopo, gli Stati membri eliminano gli obblighi che ostacolano o impediscono l'applicazione di regimi tariffari speciali o mirati per la fornitura dei servizi di cui alla presente direttiva e instaurano, conformemente alla legislazione comunitaria, tetti tariffari o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti e per una durata adeguata.

A tale scopo, gli Stati membri eliminano gli obblighi che ostacolano o impediscono l'applicazione di regimi tariffari speciali o mirati, **a meno che non siano basati su una segmentazione geografica**, per la fornitura dei servizi di cui alla presente direttiva e instaurano, conformemente alla legislazione comunitaria, tetti tariffari o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti e per una durata adeguata.

(Emendamento 14)

*Articolo 4, paragrafo 2*

2. Gli Stati membri pubblicano regolarmente relazioni sull'evoluzione delle tariffe.

2. Gli Stati membri pubblicano regolarmente relazioni sull'evoluzione delle tariffe e **trasmettono questi dati alla Commissione. La Commissione pubblica regolarmente un compendio dell'evoluzione delle tariffe in tutto il territorio dell'Unione europea. Tali relazioni vengono rese accessibili al Parlamento europeo nonché ai consumatori e loro rappresentanti.**

(Emendamento 45)

*Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis. La Commissione elabora norme comuni per il monitoraggio delle tariffe e fissa la periodicità di tali controlli da parte degli Stati membri.**

(Emendamento 46)

*Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma (nuovo)*

**Nella sua relazione sul servizio universale da pubblicare entro il 1° gennaio 1998 la Commissione esamina se e in qual misura altri beneficiari del processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni possano contribuire al finanziamento del servizio universale.**

(Emendamento 16)

*Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)*

(a) gli abbonati abbiano il diritto di essere inseriti negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico, di verificare (ed eventualmente di correggere) i dati o di chiedere di essere radiati dagli elenchi;

(a) gli abbonati dei servizi telefonici fissi abbiano il diritto di essere inseriti **gratuitamente** negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico, di verificare (ed eventualmente di correggere) i dati o di chiedere di essere radiati dagli elenchi; **in caso di inesattezze nei dati imputabili all'operatore o all'editore, l'abbonato ha diritto ad essere risarcito;**

Giovedì 20 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 17)

*Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)*

- |  |  |
|--|--|
| <p>(b) gli elenchi degli abbonati che <i>desiderano</i> esservi inseriti — con i numeri dei telefoni fissi e i numeri privati — siano messi a disposizione del pubblico su supporto cartaceo (ed eventualmente elettronico) e regolarmente aggiornati;</p> | <p>(b) gli elenchi degli abbonati che <b>non hanno rifiutato di</b> esservi inseriti — con i numeri dei telefoni fissi e i numeri privati — siano messi a disposizione del pubblico su supporto cartaceo (ed eventualmente elettronico) e regolarmente aggiornati;</p> |
|--|--|

(Emendamenti 18 e 47)

*Articolo 6, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)*

- b bis) gli abbonati abbiano il diritto di rifiutare l'inserimento dei dati loro riguardanti negli elenchi telefonici pubblici e di limitarne l'uso per finalità commerciali. Di tale diritto, che non dà luogo ad alcun addebito, gli abbonati sono debitamente informati. Inoltre, le informazioni contenute in tali elenchi possono essere utilizzate a scopi commerciali solo previo consenso dell'abbonato, che può ritirarlo in qualsiasi momento;**

(Emendamento 19)

*Articolo 7, paragrafo 1*

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili posti telefonici pubblici per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti, in termini di numero e di diffusione territoriale.</p> | <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili posti telefonici pubblici <b>e telefoni pubblici a trasmissione di testi</b> per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti, in termini di numero e di diffusione territoriale.</p> |
|--|---|

(Emendamento 20)

*Articolo 7, paragrafo 2*

- |   |   |
|---|---|
| <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare gratuitamente chiamate di emergenza a partire dai posti telefonici pubblici formando il numero unico europeo per le chiamate di emergenza «112», di cui alla decisione 91/396/CEE, e gli altri numeri nazionali di emergenza.</p> | <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare gratuitamente chiamate di emergenza a partire dai posti telefonici pubblici <b>e dai telefoni pubblici a trasmissione di testi</b> formando il numero unico europeo per le chiamate di emergenza «112», di cui alla decisione 91/396/CEE, e gli altri numeri nazionali di emergenza, <b>senza dover utilizzare monete o schede telefoniche.</b></p> |
|---|---|

(Emendamento 50)

*Articolo 8*

Gli Stati membri adottano se necessario le misure specifiche per garantire agli utenti disabili o con esigenze speciali l'accesso ai servizi telefonici a costi abbordabili.

Gli Stati membri adottano se necessario le misure specifiche per garantire agli utenti disabili **o agli utenti e alle zone geografiche** con esigenze **sociali** speciali, **soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di tariffe sociali e sistemi di pagamento flessibili per i consumatori a basso reddito e per rendere accessibili al pubblico le risorse della società dell'informazione**, l'accesso ai servizi e impianti telefonici a costi abbordabili.

Giovedì 20 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 22)

## Articolo 9

Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti collegati alla rete telefonica fissa pubblica possano:

- (a) collegare e utilizzare le apparecchiature terminali adeguate al tipo di collegamento fornito, conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria;
- (b) accedere al servizio di assistenza con operatore e al servizio informazioni telefoniche, ai sensi dell'articolo 6;
- (c) accedere gratuitamente ai servizi di emergenza formando il «112» e qualsiasi altro numero telefonico nazionale di emergenza previsto a livello nazionale dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Tutti i collegamenti alla rete telefonica fissa pubblica effettuati dopo il 1° gennaio 1998 debbono essere di qualità tale da poter essere usati non solo per le comunicazioni vocali ma anche per la trasmissione di dati a velocità sufficiente per l'accesso ai servizi informazione on-line (14.400 bit o più).

Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti — **compresi quelli disabili** — collegati alla rete telefonica fissa pubblica possano:

- (a) collegare e utilizzare le apparecchiature terminali adeguate al tipo di collegamento fornito, conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria;
- (b) accedere al servizio di assistenza con operatore e al servizio informazioni telefoniche, ai sensi dell'articolo 6, **gratuitamente o a costo simbolico**;
- (c) accedere gratuitamente ai servizi di emergenza formando il «112» e qualsiasi altro numero telefonico nazionale di emergenza previsto a livello nazionale dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Tutti i collegamenti alla rete telefonica fissa pubblica effettuati dopo il 1° gennaio 1998 debbono essere di qualità tale da poter essere usati non solo per le comunicazioni vocali ma anche per la trasmissione di dati a velocità sufficiente per l'accesso ai servizi informazione on-line (14.400 bit o più). **Gli Stati membri fanno in modo che tutte le richieste ragionevoli di conversione di vecchi collegamenti siano soddisfatte.**

Emendamento 24)

## Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

2. Fatte salve le altre possibilità di ricorso previste dalle legislazioni nazionali, gli Stati membri provvedono affinché gli utenti, *e qualora sia previsto dal diritto nazionale* le organizzazioni che difendono gli interessi degli utenti e/o dei consumatori, possono sottoporre all'autorità nazionale di regolamentazione i casi di compensazione *e/o di rimborso giudicati insoddisfacenti dagli utenti.*

2. Fatte salve le altre possibilità di ricorso previste dalle legislazioni nazionali, gli Stati membri provvedono affinché gli utenti **e** le organizzazioni che difendono gli interessi degli utenti e/o dei consumatori, possano sottoporre all'autorità nazionale di regolamentazione i casi di **inosservanza contrattuale da parte del fornitore del servizio, secondo il disposto dell'articolo 26.**

(Emendamento 25)

## Articolo 10, paragrafi 2 bis e ter (nuovi), secondo comma

**Le modifiche possono essere richieste unicamente sulla base di criteri prestabiliti.**

**La Commissione vigila affinché le modifiche richieste non turbino le eque condizioni di concorrenza sul mercato.**

(Emendamento 51)

## Articolo 11, paragrafo 2

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli operatori che forniscono reti telefoniche fisse pubbliche comunichino loro le specifiche tecniche dettagliate dell'interfaccia di accesso alla rete — come da allegato II, parte 1

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli operatori che forniscono reti telefoniche fisse pubbliche comunichino loro le specifiche tecniche dettagliate dell'interfaccia di accesso alla rete — come da allegato II, parte 1

Giovedì 20 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

— da rendere disponibili conformemente al paragrafo 4. Le modifiche delle vigenti specifiche dell'interfaccia di rete e le informazioni sulle nuove specifiche vengono comunicate alle autorità nazionali di regolamentazione prima di essere introdotte. Le autorità nazionali di regolamentazione *fissano* un termine di preavviso adeguato.

— da rendere disponibili conformemente al paragrafo 4. Le modifiche delle vigenti specifiche dell'interfaccia di rete e le informazioni sulle nuove specifiche vengono comunicate alle autorità nazionali di regolamentazione prima di essere introdotte. Le autorità nazionali di regolamentazione **fisseranno** un termine di preavviso adeguato. **Inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione consultano le parti interessate, e in particolare i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, sulle modifiche da apportare alle attuali specifiche delle interfacce di rete.**

(Emendamento 52)

*Articolo 12, paragrafo 3, primo comma*

Se necessario, in particolare dopo una consultazione con le parti interessate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 24, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la pubblicazione dei dati sulle prestazioni di cui al paragrafo 1 e *definiscono*, se non è già stato fatto, gli obiettivi che gli operatori di reti telefoniche fisse pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico debbono raggiungere, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4.

Se necessario, in particolare dopo una consultazione con le parti interessate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 24, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la pubblicazione dei dati sulle prestazioni di cui al paragrafo 1 e **definiranno**, se non è già stato fatto, gli obiettivi che gli operatori di reti telefoniche fisse pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico debbono raggiungere, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4.

(Emendamento 28)

*Articolo 12, paragrafo 4*

4. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il diritto di chiedere un audit indipendente dei dati di prestazione per controllare l'esattezza e la comparabilità dei dati messi a disposizione dagli operatori di cui al paragrafo 1.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il diritto di chiedere un audit indipendente dei dati di prestazione per controllare l'esattezza e la comparabilità dei dati messi a disposizione dagli operatori di cui al paragrafo 1. **Gli organismi interessati trattano tali controlli con la necessaria riservatezza. Inoltre, gli elementi emersi da tali indagini possono essere utilizzati unicamente per garantire i livelli qualitativi delle prestazioni fornite.**

(Emendamento 29)

*Articolo 14, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino*

— a richiesta, la fatturazione dettagliata e il blocco selettivo di chiamata.

— a richiesta, la fatturazione dettagliata e il blocco selettivo di chiamata, **secondo sistemi alternativi adatti alle esigenze dei non vedenti e degli ipovedenti.**

(Emendamento 30)

*Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo)*

**3 bis Qualora non sia ancora attivato il servizio della portabilità dei numeri, quale definito all'articolo 12, paragrafo 5, della direttiva 97/./CE sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni onde garantire il servizio universale e l'interoperabilità tramite l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta, le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che, quando l'utente abbia cambiato il fornitore, le chiamate al precedente**

Giovedì 20 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

**numero possano essere trasferite all'utente, ad un costo ragionevole approvato dall'autorità nazionale di regolamentazione ovvero che, per un periodo ragionevole, al chiamante venga data l'indicazione del nuovo numero, senza addebitare all'utente o al chiamante il costo di tale servizio.**

(Emendamento 31)

*Articolo 16, paragrafo 1*

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli operatori con un rilevante potere sul mercato delle reti telefoniche fisse pubbliche soddisfino le richieste ragionevoli degli operatori che forniscono i servizi di telecomunicazioni per l'accesso alla rete telefonica fissa pubblica in punti terminali di rete differenti da quelli di cui all'allegato II, parte 1.

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli operatori con un rilevante potere sul mercato delle reti telefoniche fisse pubbliche soddisfino le richieste ragionevoli degli operatori che forniscono i servizi di telecomunicazioni per l'accesso alla rete telefonica fissa pubblica in punti terminali di rete differenti da quelli di cui all'allegato II, parte 1. **Questo obbligo può essere limitato solo se esistono alternative tecnicamente e commercialmente efficaci all'accesso speciale richiesto, e tale accesso non sia appropriato in relazione alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta**

(Emendamento 32)

*Articolo 16, paragrafo 4*

4. Le autorità nazionali di regolamentazione intervengono — di propria iniziativa in *qualsiasi momento* e se una delle due parti lo richiede — per definire condizioni non discriminatorie, eque e ragionevoli per le due parti e più vantaggiose per gli utenti.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione intervengono — di propria iniziativa in **caso di fallimento delle trattative commerciali** e se una delle due parti lo richiede — per definire condizioni non discriminatorie, eque e ragionevoli per le due parti e più vantaggiose per gli utenti.

(Emendamento 33)

*Articolo 16, paragrafo 9*

9. A richiesta, i dettagli degli accordi relativi all'accesso speciale alla rete vengono trasmessi all'autorità nazionale di regolamentazione.

9. A richiesta, i dettagli degli accordi relativi all'accesso speciale alla rete vengono trasmessi all'autorità nazionale di regolamentazione. **Le autorità nazionali di regolamentazione mantengono il massimo riserbo sui punti che riguardano la strategia commerciale delle parti interessate di cui al paragrafo 3.**

(Emendamento 35)

*Articolo 19, paragrafo 1, primo comma*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di riduzione tariffaria per gli utenti finali (inclusi i consumatori) offerti dagli operatori le cui tariffe debbono rispettare il principio di orientamento ai costi di cui all'articolo 17 siano trasparenti, pubblicate e applicate nel rispetto del principio di non discriminazione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di riduzione tariffaria per gli utenti finali (inclusi i consumatori) offerti dagli operatori le cui tariffe debbono rispettare il principio di orientamento ai costi di cui all'articolo 17 siano trasparenti, pubblicati e applicati nel rispetto del principio di non discriminazione. **La trasparenza tariffaria deve garantire che gli abbonati privati non sovvenzionino riduzioni a favore dell'utenza industriale. Inoltre gli Stati membri garantiscono che i vari programmi di riduzione tariffaria siano sottoposti a preventiva consultazione.**

Giovedì 20 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 36)

*Articolo 21, secondo comma*

Tranne in casi di persistente ritardo nel pagamento o di non pagamento, le misure garantiscono, nei limiti di fattibilità tecnica, che la sospensione del servizio sia limitata al servizio in questione e che l'annullamento intervenga soltanto dopo un periodo durante il quale *le chiamate non a carico dell'abbonato* sono autorizzate.

Tranne in casi di persistente ritardo nel pagamento o di non pagamento **e, per quanto riguarda i consumatori, nonostante sia stato introdotto un sistema di pagamento flessibile**, le misure garantiscono, nei limiti di fattibilità tecnica, che la sospensione del servizio sia limitata al servizio in questione e che l'annullamento intervenga soltanto dopo un periodo durante il quale **solo le chiamate in arrivo e le chiamate ai servizi di emergenza di cui all'articolo 9, lettera c)** sono autorizzate.

(Emendamento 37)

*Articolo 26, punti da (2) a (5)*

- (2) Se la controversia coinvolge operatori di più Stati membri, l'utente o l'operatore possono invocare la procedura di *conciliazione* di cui ai paragrafi 3 e 4 notificando la loro intenzione per iscritto all'autorità nazionale di regolamentazione e alla Commissione, Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità nazionale di regolamentazione a ricorrere alla procedura *di conciliazione*.
- (2) Se la controversia coinvolge operatori di più Stati membri, l'utente o l'operatore possono invocare la procedura di **composizione delle controversie** di cui ai paragrafi 3 e 4 notificando la loro intenzione per iscritto all'autorità nazionale di regolamentazione e alla Commissione, Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità nazionale di regolamentazione a ricorrere alla procedura. **Le autorità nazionali di regolamentazione competenti coordinano i propri sforzi allo scopo di comporre la controversia e ne informano la Commissione.**
- (3) L'autorità nazionale di regolamentazione o la Commissione possono sottomettere la controversia al presidente del comitato ONP se, dopo avere ricevuto la notifica di cui al paragrafo 2, ritengono che esistano giustificati motivi per un esame più approfondito.
- (3) Un'autorità nazionale di regolamentazione o la Commissione possono sottomettere la controversia al presidente del comitato ONP se, dopo avere ricevuto la notifica di cui al paragrafo 2, ritengono che esistano giustificati motivi per un esame più approfondito.
- (4) Nel caso di cui al paragrafo 3, il presidente del comitato ONP avvia la procedura qui di seguito descritta se ritiene che a livello nazionale siano stati intrapresi tutti i passi ragionevoli:
- (4) Nel caso di cui al paragrafo 3, il presidente del comitato ONP avvia la procedura qui di seguito descritta se ritiene che a livello nazionale siano stati intrapresi tutti i passi ragionevoli:
- (a) il presidente del comitato ONP convoca al più presto un gruppo di lavoro cui partecipano almeno due membri del comitato ONP, un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate e il presidente del comitato ONP (o un altro funzionario della Commissione da lui delegato). Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della Commissione e in linea di massima si riunisce entro dieci giorni dalla convocazione. Su proposta di un membro del gruppo di lavoro, il presidente può richiedere la partecipazione, a titolo di consulenti, di non più di due esperti;
- (a) il presidente del comitato ONP convoca al più presto un gruppo di lavoro cui partecipano almeno due membri del comitato ONP, un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate e il presidente del comitato ONP (o un altro funzionario della Commissione da lui delegato). Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della Commissione e in linea di massima si riunisce entro dieci giorni dalla convocazione. Su proposta di un membro del gruppo di lavoro, il presidente può richiedere la partecipazione, a titolo di consulenti, di non più di due esperti;
- (b) il gruppo di lavoro offre la possibilità — alla parte che ha sollecitato la procedura, alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e agli operatori coinvolti — di far conoscere, oralmente o per iscritto, il proprio punto di vista;
- (b) il gruppo di lavoro offre la possibilità — alla parte che ha sollecitato la procedura, alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e agli operatori coinvolti — di far conoscere, oralmente o per iscritto, il proprio punto di vista;

Giovedì 20 febbraio 1997

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(c) il gruppo di lavoro cerca di raggiungere un accordo tra le parti interessate entro tre mesi dalla data della ricezione della notifica di cui al paragrafo 2. Il presidente del comitato ONP informa quest'ultimo dei risultati della procedura di modo da permettergli di esprimere un parere.	(c) il gruppo di lavoro cerca di raggiungere un accordo tra le parti interessate <b>o altrimenti di definire la propria posizione</b> entro tre mesi dalla data della ricezione della notifica di cui al paragrafo 2. Il presidente del comitato ONP informa quest'ultimo dei risultati della procedura di modo da permettergli di esprimere un parere. <b>La posizione definita conformemente alla presente procedura costituirà la base della soluzione da attuare a livello nazionale senza ritardo. Qualora non si raggiunga una posizione convenuta o la posizione convenuta non sia attuata entro un periodo ragionevole che non dovrà superare, se non in casi giustificati, due mesi, la soluzione appropriata sarà adottata dalla Commissione con efficacia vincolante.</b>
(5) Le spese di partecipazione della parte che ha richiesto la procedura sono a suo carico.	(5) <b>Salvo il diritto, per gli utenti, di richiedere un risarcimento danni qualora appaia che il comportamento della controparte abbia provocato perdite finanziarie,</b> le spese di partecipazione della parte che ha richiesto la procedura sono a suo carico.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (COM(96) 0419 – C4-0581/96 – 96/0226(COD))**

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(96) 0419 (1), 96/0226(COD)),
- visto l'articolo 189 B, paragrafo 2 del trattato CE, ai sensi del quale la Commissione ha presentato la proposta al Parlamento (C4-0581/96),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industria e i pareri della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0049/97),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 189A, paragrafo 2 del trattato CE;
3. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189, paragrafo 2 del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;
4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento, e chiede l'apertura della procedura di conciliazione;
5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta quale modificata da quest'ultimo;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 371 del 9.12.1996, pag. 22.

Giovedì 20 febbraio 1997

**5. Residui di medicinali veterinari negli alimenti \***

A4-0035/97

**Proposta di prorogare il termine fissato all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2377/90, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (COM(96)0584 – C4-0683/96 – 96/0279(CNS))**

La proposta è approvata con la seguente modifica:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE <sup>(1)</sup>

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 8)

**ARTICOLO 1, PUNTO 8**

*Articolo 14, secondo e terzo comma (regolamento 2377/90)*

Per le sostanze il cui uso era autorizzato nei medicinali veterinari prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali le domande di determinazione dei limiti massimi di residui sono state depositate entro il 1° gennaio 1996 presso la Commissione o l'Agenzia, il termine di cui al comma precedente è rinviato al 1° gennaio 1999. Entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento, l'Agenzia pubblica *l'elenco* di dette sostanze.

*Con decorrenza dal 1° gennaio 1997, gli Stati membri non consentono che derrate alimentari destinate al consumo umano provengano da animali che sono stati oggetto di sperimentazioni farmacologiche, salvo qualora la sostanza in causa sia contenuta nell'allegato III bis.*

Per le sostanze il cui uso era autorizzato nei medicinali veterinari prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali le domande di determinazione dei limiti massimi di residui sono state depositate entro il 1° gennaio 1996 presso la Commissione o l'Agenzia, il termine di cui al comma precedente è rinviato al 1° gennaio 1999, **sempre che siano state valutate entro il 31 dicembre 1997 le sostanze potenzialmente più pericolose come i derivati di pirazoldone, i nitroimidazoli, l'acido arsanilico e il fenilbutazone. Qualora queste sostanze particolarmente pericolose non fossero valutate entro il 31 dicembre 1997 o tale valutazione non fosse completa, tali sostanze saranno proibite nell'ambito della Comunità a decorrere dal 1° gennaio 1998.** Entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento, l'Agenzia pubblica **entrambi gli elenchi** di dette sostanze.

<sup>(1)</sup> GU C 381 del 17.12.1996, pag. 9.

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di prorogare il termine fissato all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2377/90, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (COM(96)0584 – C4-0683/96 – 96/0279(CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la richiesta della Commissione del Consiglio dell'11 febbraio 1997 di applicare la procedura d'urgenza soltanto alla proroga del termine del 1° gennaio 1997 per la revisione delle cosiddette vecchie sostanze (COM(96)0584 (articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2377/90 – 96/279(CNS)) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0683/96),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0035/97),

<sup>(1)</sup> GU C 381 del 17.12.1996, pag. 9.

Giovedì 20 febbraio 1997

1. approva la proposta di prorogare il termine del 1° gennaio 1997 al 1° gennaio 1999 per la determinazione dei limiti massimi di residui per le cosiddette vecchie sostanze, conformemente all'articolo 14, così come emendato dal Parlamento;
2. invita il Consiglio a consultarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. invita la Commissione a ripresentare il resto della sua proposta;
4. invita il Consiglio a consultarlo sulla nuova proposta;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

## 6. Statuto dei dipendenti delle CE (parità di trattamento tra uomini e donne) \*

A4-0046/97

**Proposta modificata di regolamento (CEEA, CECA, CE) del Consiglio che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne (COM(96)0077 – C4-0565/96 – 00/0904(CNS))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO  
DELLA COMMISSIONE <sup>(1)</sup>

MODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando*

**considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 76/207/CEE <sup>(1)</sup>, quest'ultima non pregiudica le misure volte a promuovere la parità delle opportunità per gli uomini e le donne, in particolare eliminando le disparità di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, ivi compresa la promozione e l'accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro,**

<sup>(1)</sup> GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40.

(Emendamento 2)

*Considerando primo bis (nuovo)*

**considerando che le istituzioni comunitarie devono dar prova di una particolare volontà di attuare i principi e gli obiettivi enunciati dalla direttiva 76/207/CEE nonché l'azione positiva di cui alla raccomandazione del Consiglio 84/635/CEE <sup>(1)</sup>,**

<sup>(1)</sup> GU C 144 del 16.5.1996, pag. 14.

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 19.12.1984, pag. 34.

Giovedì 20 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 3)

*Considerando primo ter (nuovo)*

**considerando che la Comunità europea dovrebbe tener conto del fatto che un numero crescente di persone, soprattutto giovani, convivono senza essere sposati e dovrebbe quindi modificare le norme che disciplinano le condizioni di impiego della funzione pubblica comunitaria, seguendo l'esempio dell'Istituto monetario europeo,**

(Emendamento 4)

*Secondo considerando*

considerando che bisogna *invitare le istituzioni a definire di comune accordo* le azioni positive destinate a promuovere l'uguaglianza di opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti,

**considerando che bisogna far obbligo alle istituzioni di definire, nel quadro delle competenze loro conferite dal trattato che istituisce la Comunità europea, le azioni positive destinate a promuovere l'uguaglianza di opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti,**

(Emendamento 5)

*Considerando secondo bis (nuovo)*

**considerando che le azioni positive, intese come misure destinate semplicemente a promuovere di fatto l'uguaglianza di opportunità, si sono dimostrate insufficienti ai fini del conseguimento dell'obiettivo di una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nella funzione pubblica comunitaria; che le istituzioni dovrebbero quindi tener conto di tale obiettivo nella selezione, formazione e promozione dei funzionari e degli altri agenti, prendendo in considerazione le circostanze dei singoli casi, in particolare le circostanze personali degli interessati,**

(Emendamento 6)

*Considerando secondo ter (nuovo)*

**considerando che i limiti di età per l'assunzione dei candidati devono essere dichiarati inammissibili in quanto non sono indispensabili per evitare attriti all'interno della gerarchia, non si applicano comunque alle procedure interne di selezione della Comunità e sono già stati vietati per legge in uno Stato membro; che tali limiti di età sono in palese contrasto con un elemento universalmente riconosciuto dell'attuale politica sul mercato del lavoro degli Stati membri, vale a dire facilitare la reintegrazione nella vita lavorativa dei disoccupati e rivalutare la capacità lavorativa degli anziani,**

Giovedì 20 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 7)

*Considerando secondo quater (nuovo)*

**considerando che i comitati per le pari opportunità, ove già esistano su base volontaria, come per esempio, presso la Commissione e il Parlamento europeo, si sono dimostrati un utile strumento di attuazione pratica del principio dell'uguaglianza delle opportunità fra uomini e donne nella funzione pubblica comunitaria; che essi dovrebbero quindi essere creati in tutte le istituzioni,**

(Emendamento 8)

ARTICOLO 1, PUNTO 1

*Articolo 1 bis, paragrafo 1 (Statuto)*

1. I funzionari hanno diritto, nell'applicazione dello Statuto, all'uguaglianza di trattamento senza alcun riferimento, diretto o indiretto, alla razza, al credo politico, filosofico o religioso, al sesso o all'orientamento sessuale, *senza tuttavia pregiudizio delle norme statutarie pertinenti che richiedono uno stato civile determinato.*

1. I funzionari hanno diritto, nell'applicazione dello Statuto, all'uguaglianza di trattamento senza alcun riferimento, diretto o indiretto, alla razza, al credo politico, filosofico o religioso, al sesso o all'orientamento sessuale.

(Emendamento 9)

ARTICOLO 1, PUNTO 1

*Articolo 1 bis, paragrafo 2 (Statuto)*

2. Le istituzioni definiscono, *di comune accordo*, previo parere del comitato dello Statuto, i provvedimenti e le azioni destinate a favorire l'uguaglianza delle opportunità tra funzionari di sesso maschile e funzionari di sesso femminile nei settori coperti dal presente Statuto, e prendono i provvedimenti più opportuni, segnatamente per ovviare alle ineguaglianze di fatto che pregiudicano tuttora le opportunità delle donne nei settori coperti dallo statuto.

2. **Nel quadro delle competenze loro conferite dal trattato che istituisce la Comunità europea**, le istituzioni definiscono, previo parere del comitato dello Statuto **e del comitato per le pari opportunità**, i provvedimenti e le azioni destinate a favorire l'uguaglianza delle opportunità tra funzionari di sesso maschile e funzionari di sesso femminile nei settori coperti dal presente Statuto, e prendono i provvedimenti più opportuni, segnatamente per ovviare alle ineguaglianze di fatto che pregiudicano tuttora le opportunità delle donne nei settori coperti dallo statuto, **in particolare adottando programmi di azioni positive.**

(Emendamento 10)

ARTICOLO 1, PUNTO 1

*Articolo 1 bis, paragrafo 2 bis (nuovo) (Statuto)*

**2 bis. Per quanto riguarda le unioni extraconiugali, i diritti dei funzionari emananti dal principio di non discriminazione di cui al paragrafo 1 sono stabiliti in dettaglio in una regolamentazione approvata dalle istituzioni comunitarie, previo parere del comitato dello Statuto e del comitato per le pari opportunità.**

(Emendamento 11)

ARTICOLO 1, PUNTO 1

*Articolo 1 bis, paragrafo 2 ter (nuovo) (Statuto)*

**2 ter. Quando lo Statuto fa riferimento allo status di coniuge quale base dei diritti dei funzionari e degli altri agenti, compresi il trattamento economico e le prestazioni di sicurezza sociale, ciò si applica anche alle unioni che**

Giovedì 20 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

siano registrate o riconosciute in uno Stato membro o dalle Comunità europee come equivalenti al matrimonio per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale e le conseguenze giuridiche correlate.

(Emendamento 16)

ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), trattino primo bis (nuovo) (Statuto)

**1 bis.** Dopo il primo trattino dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), viene inserito il nuovo trattino seguente:

«— un comitato per le pari opportunità del personale incaricato di promuovere e sorvegliare l'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nonché di proporre ed elaborare programmi di azioni positive a tal fine;»

(Emendamento 18)

ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (nuovo)

Articolo 26, comma settimo bis (nuovo) (Statuto)

**1 ter.** Alla fine dell'articolo 26 viene inserito il comma seguente:

«Su richiesta, l'esperienza professionale del funzionario è tuttavia portata a conoscenza di deputati o di rappresentanti del personale».

(Emendamento 12)

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 27, secondo comma (Statuto)

I funzionari sono scelti senza distinzione di razza, di credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale e indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.

I funzionari sono scelti senza distinzione di razza, di credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale e indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare. **Nella scelta dei funzionari si tiene conto dell'obiettivo di una rappresentanza quanto più possibile equilibrata fra uomini e donne all'interno della rispettiva istituzione e carriera, considerando le circostanze dei singoli casi.**

(Emendamento 13)

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 45, paragrafo 1, primo comma (Statuto)

**2 bis.** Il paragrafo 1, primo comma, dell'articolo 45 è sostituito dal testo seguente:

«1. La promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene. La promozione è

Giovedì 20 febbraio 1997

TESTO  
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE  
DEL PARLAMENTO

fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto. Nella promozione dei funzionari si tiene conto dell'obiettivo di una rappresentanza quanto più possibile equilibrata fra uomini e donne all'interno della rispettiva istituzione e carriera, considerando le circostanze dei singoli casi».

(Emendamento 15)

**ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)***Allegato III, articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, lettera g) (Statuto)*

**2 ter.** La lettera g) del terzo comma dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'Allegato III dello Statuto è soppressa.

(Emendamento 14)

**ARTICOLO 2, PUNTO 2***Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma (Regime applicabile agli altri agenti)*

Gli agenti temporanei sono scelti senza distinzione di razza, credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.

Gli agenti temporanei sono scelti senza distinzione di razza, credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare. **Nella scelta degli agenti temporanei si tiene conto dell'obiettivo di una rappresentanza quanto più possibile equilibrata fra uomini e donne all'interno della rispettiva istituzione e carriera, considerando le circostanze dei singoli casi.**

(Emendamento 17)

**ARTICOLO 2, PUNTO 2 BIS (nuovo)***Articolo 47, paragrafo 2, lettera a) (Regime applicabile agli altri agenti)*

**2 bis.** Il testo dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

«a) alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; il preavviso non può essere inferiore a due giorni per ogni mese di servizio prestato, con un minimo di quindici giorni e un massimo di tre mesi. Per quanto concerne l'agente di cui all'articolo 2, lettera d), il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi e un massimo di dieci mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità, parentale o di malattia purché quest'ultimo non superi i tre mesi. E' inoltre sospeso per la durata del congedo di maternità o di malattia, nei limiti suddetti;»

Giovedì 20 febbraio 1997

**Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata di regolamento (CEEA, CECA, CE) del Consiglio che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne (COM(96)0077 – C4-0565/96 – 00/0904/CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(96)0077 – 00/0904(CNS))<sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 24 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee (C4-0565/96),
  - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per i diritti della donna (A4-0046/97),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
  2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 144, del 16.5.1996, pag. 14.

## **7. Priorità per la politica dei consumatori (1996-1998)**

**A4-0317/96**

**Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sulle priorità della politica a favore dei consumatori (1996-1998) (COM(95)0519 – C4-0501/95)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la comunicazione della Commissione sulle priorità della politica a favore dei consumatori (1996-1998) (COM(95)0519 – C4-0501/95),
  - visto l'articolo 129 A del trattato CE,
  - visto il programma di lavoro della Commissione per il 1996<sup>(1)</sup>,
  - visto il secondo piano di azione triennale della Commissione a favore dei consumatori (1993-1995) (COM(93)0378),
  - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0317/96),
1. rileva che la difesa dei consumatori costituisce uno dei punti chiave della costruzione di un effettivo mercato interno;
  2. si compiace per la comunicazione ma deplora la mancanza tanto di una valutazione del precedente periodo quanto di uno scadenziario e di proposte concrete per far progredire la politica di tutela dei consumatori;

<sup>(1)</sup> G.U. C 282 del 26.9.1996, pag. 4.

Giovedì 20 febbraio 1997

3. chiede alla Commissione di presentare quanto prima possibile un dettagliato piano di azione, di portata uguale a quella del precedente, che indichi le proposte su cui essa intende agire e uno scadenziario per la loro realizzazione;

4. constata che, in applicazione del principio di sussidiarietà (articolo 3B, secondo comma, del trattato CE), gli obiettivi e le misure prioritarie di una politica europea di tutela dei consumatori, in particolare tenendo conto degli effetti del mercato unico per i consumatori, possono essere conseguiti in modo migliore a livello comunitario che a livello degli Stati membri e pone in rilievo che non si deve approfittare del principio di sussidiarietà per bloccare azioni a favore dei consumatori europei;

#### **A. Completamento dei lavori relativi al periodo precedente**

5. chiede alla Commissione di vegliare a una rapida adozione da parte del Consiglio della direttiva sulle televendite e della direttiva del Consiglio sulla pubblicità comparativa e di presentare una nuova proposta di direttiva sulla responsabilità nel settore dei servizi;

6. sottolinea che la creazione di un mercato unico per i consumatori deve essere fatta progredire negli Stati membri mediante l'attuazione e l'esecuzione minuziosa della legislazione a favore dei consumatori e chiede alla Commissione di sorvegliare questo processo di attuazione, onde garantire che gli interessi dei consumatori siano tenuti nella massima considerazione;

#### **B. Nuove priorità**

7. chiede alla Commissione di concentrare la sua azione sui punti elencati nei paragrafi di cui sotto;

##### *a) Facilitare l'accesso alla giustizia*

8. chiede alla Commissione di vegliare maggiormente, in futuro, sul tempestivo recepimento delle direttive da parte degli Stati membri, in quanto solo in tal modo si garantirà che il consumatore benefici ovunque nell'Unione di un livello minimo di protezione e possa quindi esigere tale protezione in tutta l'Unione;

9. ritiene che in una prima tappa tutti gli Stati membri debbano applicare effettivamente le convenzioni internazionali citate nella comunicazione della Commissione «Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la composizione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato interno» (COM(96)0013 — C4-0195/96);

10. chiede alla Commissione di adottare rapidamente la direttiva sulle «ingiunzioni» e di completare le misure necessarie per garantire l'accesso dei consumatori alla giustizia nel contesto dei tribunali mediante atti legislativi volti a:

- garantire il reciproco riconoscimento delle condizioni per il godimento del gratuito patrocinio,
- permettere alle organizzazioni dei consumatori nonché agli organismi pubblici di esperire azioni legali di portata generale,
- riconoscere il diritto di azione per infrazione alla legge comunitaria;

11. chiede alla Commissione di ridurre i termini previsti nell'allegato I del suddetto piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia, in cui figura il calendario indicativo delle misure da adottare per la messa in atto delle iniziative in esso previste, ritenendo che i tempi per osservare il modo in cui si promuovono le procedure extragiudiziali siano troppo lunghi;

12. chiede alla Commissione di studiare il concetto di assicurazione per le spese legali;

13. chiede alla Commissione di sottoporre progetti legislativi volti all'istituzione di garanzie commerciali e giuridiche sul piano europeo;

##### *b) Rappresentare gli interessi finanziari dei consumatori*

14. chiede alla Commissione di presentare proposte legislative volte a:

- rendere obbligatorie *in toto* le raccomandazioni 1988 sui sistemi di pagamento,
- regolamentare la vendita di servizi finanziari a distanza,
- adottare una formula matematica unica per il calcolo del TAEG (tasso annuale effettivo globale) nell'Unione;

Giovedì 20 febbraio 1997

15. chiede alla Commissione di far seguire il Libro verde sul credito ipotecario da azioni concrete che permettano ai consumatori di partecipare al mercato unico europeo;

16. ritiene che il rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali sia essenziale per realizzare un effettivo mercato interno e chiede pertanto alla Commissione di studiare misure che riconoscano gli interessi di mora al creditore, siano applicate in modo automatico e risultino adeguatamente sanzionatorie in caso di mancato pagamento; tali misure dovrebbero favorire il riconoscimento legale dei costi sostenuti per il recupero dei debiti, secondo tariffe determinate dalle autorità competenti;

17. ritiene che sarebbe opportuno che la Commissione valutasse la possibilità di armonizzare le procedure giudiziali per il recupero dei pagamenti in ritardo e delle relative spese;

18. invita la Commissione a dar seguito alla sua relazione (COM(95)117) sull'applicazione della direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo <sup>(1)</sup> modificando tale direttiva, in particolare per quanto riguarda il suo ambito e le disposizioni concernenti la pubblicità e l'informazione, i tipi di contratti di credito, il periodo di riflessione, il miglioramento delle norme in materia di inadempienza, usura, sovraindebitamento, tutela della vita privata e intermediari dei consumatori;

19. si compiace della campagna di informazione avviata dalla Commissione e dal Parlamento sull'introduzione dell'Euro e ne sostiene l'approccio decentralizzato, che consente al consumatore locale di ottenere informazioni appropriate e «su misura»;

*c) Trasformare l'informazione ai consumatori in potere dei consumatori*

20. chiede alla Commissione di garantire che la prima campagna di informazione dei cittadini abbia una forte dimensione «consumatore» e che essa tragga insegnamento dalla valutazione della campagna radiofonica del 1995 a favore del consumatore;

21. invita la Commissione a impennare la campagna di informazione su organizzazioni composte da rappresentanti dei consumatori e che godano della fiducia di questi ultimi;

22. chiede alla Commissione di sviluppare la rete di centri di informazione transfrontalieri che forniscono pareri giuridici gratuiti e informazioni ai consumatori;

23. chiede alla Commissione di adottare misure per promuovere la sistematica integrazione dei rappresentanti dei consumatori nelle strutture decisionali e di agire per far sì che il processo decisionale sia aperto e trasparente;

24. sottolinea l'importanza di promuovere l'emergere di influenti associazioni dei consumatori nei paesi in via di sviluppo, quale strumento per favorire la commercializzazione di prodotti più sani e sicuri e uno sviluppo più sostenibile;

25. chiede alla Commissione di presentare proposte per la creazione di una rete per la sicurezza dei prodotti, che coordini le azioni avviate in tale settore;

26. invita la Commissione ad avviare concrete campagne di sensibilizzazione al fine di promuovere l'uso di prodotti durevoli e di incentivare i consumatori all'uso di prodotti compatibili con l'ambiente;

*d) Promuovere una politica alimentare sostenibile nell'interesse dei consumatori*

27. chiede alla Commissione di favorire la creazione, a livello europeo, di un'agenzia indipendente per la sicurezza alimentare;

28. considera essenziale prevedere un maggiore controllo sui prodotti europei dannosi o pericolosi commercializzati nei paesi in via di sviluppo, allo scopo di introdurre gradualmente gli stessi standard — in materia di sicurezza, sanità e ambiente — di quelli vigenti per i prodotti commercializzati nell'Unione; chiede in tale contesto l'abolizione delle legislazioni europee che consentono di applicare due standard diversi;

<sup>(1)</sup> GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48.

Giovedì 20 febbraio 1997

29. chiede alla Commissione di agire concretamente per sviluppare e promuovere servizi e prodotti sostenibili e durevoli;
30. ritiene che andrebbero sostenute operazioni di commercio equo sia nei paesi in via di sviluppo che nell'Unione europea, in modo da sensibilizzare i consumatori europei a questi nuovi metodi di produzione e commercializzazione;
31. chiede alla Commissione di presentare senza indugi il Libro verde, da lungo tempo annunciato, sulla futura legislazione in materia di prodotti alimentari, nella quale i problemi della tutela dei consumatori dovrebbero ricevere importanza prioritaria;
32. chiede alla Commissione di procedere, dopo un'approfondita valutazione, a una revisione della legislazione esistente e all'elaborazione di una nuova legislazione sull'etichettatura, considerando, tra l'altro, il numero crescente di cittadini affetti da allergie, il fatto che pochi consumatori comprendono l'attuale sistema di codici e che molti consumatori esprimono crescente preoccupazione per le implicazioni etiche e ambientali e l'origine degli alimenti che consumano, e tenendo conto delle seguenti considerazioni:
- a norma dell'articolo 8 della direttiva 94/36/CE sulle sostanze coloranti destinate a essere utilizzate nei prodotti alimentari, alla Commissione incombe il chiaro obbligo, fino a oggi ignorato, di lanciare, di concerto con il Parlamento europeo, i ministeri nazionali, le industrie alimentari, i commercianti e le associazioni dei consumatori, una campagna per informare i consumatori in merito alle procedure di valutazione e di autorizzazione dei coloranti consentiti e al significato del sistema di numerazione «E»;
  - l'informazione sull'etichetta dovrà almeno consentire al consumatore di operare una scelta consapevole e responsabile in relazione a un determinato prodotto;
  - l'etichetta dovrà mettere in guardia il consumatore, in modo accessibile e chiaro a tutti, da qualsiasi rischio che un prodotto può rappresentare per la salute e la sicurezza;
  - la quantità di informazioni figuranti sull'etichetta non deve essere tale da rendere difficile distinguere le indicazioni realmente pertinenti per la sicurezza e la salute del consumatore dai dati di carattere puramente informativo e irrilevanti per il consumatore;
  - per ciascun caso e gruppo di prodotti occorre esaminare e selezionare le informazioni rilevanti alla luce delle suddette considerazioni e riportarle di conseguenza sull'etichetta;
33. ribadisce che la revisione e la semplificazione della legislazione sull'etichettatura dei prodotti alimentari annunciata dalla Commissione deve tener pienamente conto del principio di un livello elevato di protezione dei consumatori (articolo 129 A del trattato CE) e, pertanto, assicurare ai consumatori un'informazione esauriente;
34. chiede alla Commissione di presentare proposte legislative quadro per regolamentare i reclami in materia alimentare e di protezione ambientale e di adottare misure per favorire lo sviluppo delle ecoetichette;

*e) Garantire l'accesso dei consumatori a un servizio universale*

35. chiede alla Commissione di decidere con urgenza una definizione unica di base di servizio universale, che garantisca ovunque l'accesso di tutti i consumatori, a tariffe abbordabili;
36. invita la Commissione a fissare quanto prima norme che rendano responsabili i fornitori di servizi pubblici — imprese sia pubbliche che private — in caso di carenze nella prestazione del servizio pubblico, in modo da garantire al consumatore, che in molti casi dipende da tale servizio, un certo livello di protezione;

\*  
\*   \*  
\*

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 20 febbraio 1997

## 8. Libro verde sui servizi finanziari

A4-0048/97

### Risoluzione sui Libro verde della Commissione sui servizi finanziari: come soddisfare le aspettative dei consumatori (COM(96) 0209 – C4-0339/96)

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 129 A del trattato CE,
  - visto il Libro verde della Commissione «Servizi finanziari: come soddisfare le aspettative dei consumatori» (COM(96) 0209 – C4-0339/96),
  - vista la Convenzione di Roma del 1980 sulla legislazione applicabile agli obblighi contrattuali,
  - vista la proposta di direttiva concernente la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (95/C 288/01),
  - vista la seconda direttiva sugli enti creditizi (89/646/CEE),
  - visto il parere del Comitato economico e sociale (CES 802/96),
  - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0048/97),
- A. considerando che il Libro verde non si prefigge lo scopo di essere esaustivo e coprire tutti gli aspetti dei servizi finanziari, ma piuttosto di avviare un dibattito generale al riguardo cui partecipino le organizzazioni dei consumatori, l'industria, le altre istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri,
- B. considerando che i servizi finanziari di tipo transfrontaliero offerti ai consumatori sono destinati a una rapida espansione,
- C. considerando che, nella prospettiva della moneta unica, il quadro legislativo comunitario che disciplina i servizi finanziari deve essere valutato con attenzione,
- D. considerando che un vero mercato europeo nel settore dei servizi finanziari garantirà ai consumatori una più libera scelta e quindi l'efficienza del mercato,
- E. considerando che la legislazione concernente i consumatori dovrebbe essere elaborata parallelamente a quella sul mercato interno,
- F. considerando che l'attuale legislazione dell'Unione nel settore dei servizi finanziari è servita in primo luogo alla realizzazione del mercato interno e solo in misura limitata tiene conto della tutela dei consumatori; considerando in particolare che, a causa dei recenti sviluppi tecnologici, sono emerse carenze nella legislazione in materia di tutela dei consumatori;
- G. considerando che la legislazione comunitaria deve essere aggiornata mediante disposizioni concernenti le dinamiche del settore dei servizi finanziari espresse
- dalla globalizzazione dei mercati finanziari e l'introduzione di nuove tecnologie, che hanno creato sia nuovi prodotti finanziari che nuove tecniche di commercializzazione,
  - dall'impatto economico, sociale e culturale di tali sviluppi,
  - dall'introduzione dell'euro, che modificherà radicalmente le condizioni di lavoro per i settori finanziari e faciliterà l'accesso dei consumatori ai servizi finanziari transfrontalieri,
- H. considerando che le attuali restrizioni e i costi connessi alle transazioni transfrontaliere impediscono ai consumatori di trarre vantaggio dal mercato interno,
- I. considerando che esistono casi di persone vulnerabili che sono state truffate o raggirate da operatori finanziari senza scrupoli, il che dimostra la necessità di una forte protezione dei consumatori a livello europeo.

Giovedì 20 febbraio 1997

1. riconosce l'importanza per il consumatore di un mercato interno completo e competitivo per i servizi finanziari che comporti prezzi più bassi, una maggiore scelta e prodotti di alta qualità;
2. constata purtroppo che il mercato interno dei servizi finanziari e delle assicurazioni permane incompleto e che il consumatore non può di conseguenza raccoglierne i frutti;
3. accoglie pertanto con favore il Libro verde della Commissione «Servizi finanziari: come soddisfare le aspettative dei consumatori» e lo considera un'iniziativa seria, atta a individuare le lacune legislative e a colmarle;
4. rileva che il Libro verde pone chiaramente in rilievo l'esistenza di asimmetrie e squilibri nel mercato dei servizi finanziari nonché il fatto che il consumatore, in generale, è la parte più debole nella relazione contrattuale;
5. ritiene insufficiente che la Commissione si concentri sulle vendite a distanza e sulle nuove possibilità di pagamento elettronico e reputa assolutamente urgente un'analisi esauriente della tutela dei consumatori anche nel settore del diritto bancario, dei titoli di credito e delle assicurazioni;
6. ribadisce che la legislazione comunitaria dovrà essere finalizzata a garantire una maggiore competitività dell'offerta, una circolazione dell'offerta e della domanda effettivamente libera, un'informazione adeguata, veritiera ed efficace del singolo consumatore, nonché maggiori trasparenza e certezza dei contratti transfrontalieri;
7. è convinto che occorra un approccio globale, che tenga conto delle dinamiche del settore dei servizi finanziari da una lato e, d'altro lato, delle aspettative dei consumatori;
8. è convinto la Comunità debba usare i poteri di cui dispone a norma degli articoli 100A e 129 A per far in modo che i consumatori traggano il massimo beneficio dal mercato interno dei servizi finanziari;
9. rileva che il quadro giuridico che disciplina i servizi finanziari è frammentario e talvolta addirittura potenzialmente contraddittorio, come dimostrano le norme sulla tassazione nel settore assicurativo;
10. ritiene che le parti contraenti debbano poter scegliere, quando sia possibile, l'applicazione della legislazione nazionale, tenendo conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dalla Convenzione di Roma del 1980;
11. constata che la mancanza di armonizzazione fiscale rappresenta un serio ostacolo al funzionamento del mercato interno nel settore bancario e assicurativo e, deplora che alcuni Stati membri introducano misure fiscali dettate da considerazioni protezionistiche;
12. chiede pertanto alla Commissione di intervenire più rigorosamente contro le misure fiscali (quali la non deducibilità fiscale dei contratti firmati in un altro Stato membro, in particolare per le assicurazioni sulla vita o i prestiti) che ostacolano il funzionamento del mercato interno e accoglie favorevolmente a tale riguardo la sentenza della Corte di giustizia nella causa Wielockx <sup>(1)</sup>;
13. rileva che il concetto di «interesse generale» non è soggetto a una definizione comune non discriminatoria e può quindi essere applicato in modo da creare barriere alla concorrenza e alla libera circolazione dei servizi;
14. sollecita la Commissione a dar seguito al suo progetto di comunicazione sulla libera prestazione dei servizi e interesse generale nella seconda direttiva bancaria <sup>(2)</sup> invitando gli Stati membri a trasmettere alla Commissione e a tutti gli operatori del mercato un elenco di tutte le regole di «interesse generale» applicabili al settore bancario; invita la Commissione a definire anche per il settore assicurativo, in analogia con il settore bancario, orientamenti per quanto riguarda il ricorso all'«interesse generale»;

<sup>(1)</sup> Causa C-80/94, Sentenza della Corte di giustizia dell'11 agosto 1995, G.H.E.J. Wielockx contro Ispettorato delle imposte dirette.

<sup>(2)</sup> GU C 291 del 4.11.1995, pag. 7.

Giovedì 20 febbraio 1997

15. invita la Commissione a presentare proposte per quanto riguarda la definizione dell'interesse generale, al fine di evitare deroghe eccessive al principio del riconoscimento reciproco;
16. rileva che l'attività di alcuni intermediari finanziari non regolamentati è dannosa sia per i consumatori dell'Unione che per il settore finanziario e chiede pertanto alla Commissione di presentare una proposta di direttiva concernente gli intermediari finanziari non regolamentati;
17. invita la Commissione a dare urgentemente seguito alla risoluzione di questo Parlamento sulla liquidazione dei danni riportati da incidente stradale subiti in uno Stato membro diverso dallo Stato di origine della vittima <sup>(1)</sup>;
18. invita la Commissione, tenendo conto del principio della libera tariffazione quale stabilito dalla terza direttiva sulle assicurazioni non vita, a intervenire contro gli Stati membri che mantengono nella loro legislazione nazionale una scala «bonus malus» per le assicurazioni automobilistiche quale sistema uniforme e obbligatorio;
19. invita la Commissione, in vista di un migliore funzionamento del mercato interno e in cooperazione con i settori interessati, a esaminare in che modo possano essere armonizzate le condizioni di minima generali per i contratti assicurativi senza pregiudicare l'attuale gamma di prodotti assicurativi;
20. è convinto che i consumatori abbiano diritto allo stesso livello di informazione e formazione sui loro diritti in tutta l'Unione;
21. ritiene che il consumatore debba essere urgentemente informato circa le possibilità che gli si offrono in un mercato interno dei servizi finanziari e delle assicurazioni; ritiene altresì che l'iniziativa «cittadini d'Europa» sia idonea a rispondere a tale bisogno;
22. ritiene che la realizzazione dell'unione economica e monetaria consentirà al consumatore di confrontare meglio, a livello transfrontaliero, i servizi finanziari, rendendo in tal modo più accessibili i servizi finanziari internazionali;
23. è convinto che ai consumatori di tutta l'Unione debbano essere riconosciuti i medesimi diritti di ricorso e che la possibilità di esercitare tali diritti, attualmente disuguale, debba essere oggetto di una valutazione;
24. rileva che il concetto e il quadro normativo del difensore civico e di istituti di arbitrato analoghi nel quadro dei servizi finanziari differiscono notevolmente da uno Stato membro all'altro;
25. si pronuncia a favore di organi arbitrali e di conciliazione per il settore finanziario e assicurativo a condizione che offrano sufficienti garanzie di indipendenza e siano composti, in parti uguali, da rappresentanti dei consumatori e degli imprenditori; ritiene che gli organi arbitrali e di conciliazione debbano riferire circa i ricorsi e il loro svolgimento, accordando vasta pubblicità a tale informazione sia nei confronti degli imprenditori che dei consumatori;
26. auspica che i difensori civici siano associati strettamente alla preparazione, realizzazione e valutazione della legislazione nel settore finanziario e assicurativo;
27. invita la Commissione a vegliare attentamente su un corretto recepimento e una corretta applicazione delle direttive relative ai servizi finanziari e alle assicurazioni da parte degli Stati membri e a intervenire con più rigore contro gli Stati membri che omettono di applicare la normativa comunitaria vigente;
28. rileva il basso livello di attuazione della raccomandazione concernente un codice europeo di buona condotta per il pagamento elettronico e della raccomandazione concernente i sistemi di pagamento e le carte di pagamento;
29. invita pertanto la Commissione a svolgere un'analisi approfondita ed esauriente della legislazione esistente, al fine di individuare la portata e la gravità delle disfunzioni degli aspetti relativi al consumatore della legislazione che disciplina i servizi finanziari nel settore dei pagamenti elettronici e delle carte di pagamento, e a formulare, sulla base di ciò, una proposta legislativa relativa ai pagamenti elettronici e alle carte di pagamento;

<sup>(1)</sup> GU C 308 del 20.11.1995, pag. 108.

Giovedì 20 febbraio 1997

30. si rammarica che il Libro verde non prenda in considerazione gli sviluppi che comporterà l'introduzione dell'euro;
31. ritiene che la Commissione dovrebbe tener conto delle conseguenze che avrà sui servizi finanziari la creazione di uno spazio monetario senza frontiere;
32. reputa opportuno che i contratti transnazionali utilizzino come moneta di base l'euro non appena quest'ultimo avrà corso legale;
33. ritiene che la direttiva sui trasferimenti transfrontalieri debba essere modificata in seguito alla scomparsa delle operazioni di cambio che giustificano le disposizioni attualmente in vigore;
34. sollecita la Commissione a introdurre il concetto di «eurocompatibilità» in tutte le sue azioni in questo settore, ovvero sia a tener conto in tutte le azioni che intraprende dell'introduzione dell'euro a partire dal 1° gennaio 1999;
35. sollecita la Commissione a promuovere un dialogo tra le associazioni dei consumatori e le associazioni e gli enti professionali dei vari servizi finanziari al fine di garantire l'individuazione di ogni opportunità di soluzione non legislativa raggiunta di comune accordo;
36. invita la Commissione a proporre quanto prima possibile una normativa sulle questioni pendenti che necessitano di una soluzione;
37. propone che detta normativa consista in parte di una legislazione quadro orizzontale, relativa a questioni comuni a tutti i servizi finanziari, comprendente in ogni caso:
- l'informazione dei consumatori e la trasparenza dei mercati e dei prezzi;
  - la protezione dei diritti contrattuali della parte più debole, compreso il diritto di rescissione di relazioni contrattuali a lungo termine e l'accesso al ricorso;
  - la qualità e la sicurezza dei prodotti finanziari;
  - la competenza e l'integrità degli intermediari;
  - l'accesso ai servizi di base, ovvero il diritto a non essere esclusi dal circuito finanziario della società moderna;
  - l'indebitamento eccessivo, in merito al quale si invita nel contempo la Commissione a studiare la possibilità di elaborare requisiti minimi in materia di registrazione positiva del credito da parte di organizzazioni senza fini di lucro, volti a evitare che i consumatori accumulino debiti eccessivi;
- e in parte di misure verticali relative
- agli aspetti tecnologici diversi dalle carte di credito e di pagamento e dallo «home banking», che richiedono un approccio specifico;
  - al credito immobiliare/ipotecario, compresi i finanziamenti destinati ai gruppi vulnerabili;
38. invita la Commissione a formulare in ogni caso entro un anno una proposta di direttiva concernente la vendita a distanza di prodotti e contratti finanziari;
39. invita la Commissione a informarlo regolarmente sui risultati dei vari studi e ricerche svolti a nome della Commissione nel settore dei servizi finanziari;
40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Giovedì 20 febbraio 1997

## 9. Regione dei Grandi Laghi

**B4-0076, 0092, 0114, 0116 e 0129/97**

### **Risoluzione sulla situazione nella regione dei Grandi Laghi, in particolare nell'Est dello Zaire**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nell'est dello Zaire, in particolare quella del 12 dicembre 1996 <sup>(1)</sup>,
  - viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» del 20 gennaio 1997,
  - vista la recente missione del commissario Emma Bonino in Zaire,
  - vista la dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 7 febbraio 1997,
- A. vivamente preoccupato per l'escalation del conflitto nello Zaire orientale, causato dalla presenza nell'area di truppe e mercenari stranieri nonché per il grave rischio di guerra aperta e generalizzata tra i paesi della regione,
- B. fortemente allarmato per la sorte di centinaia di migliaia di profughi e di sfollati ruandesi, burundesi e zairesi che errano nell'Est dello Zaire in preda alla guerra civile,
- C. deplorando le profonde divisioni in seno al Consiglio UE che, sommandosi alla posizione assunta dagli Stati Uniti, hanno portato ad abbandonare i rifugiati al loro destino e a rinunciare a lanciare un'iniziativa diplomatica di rilievo per trovare una soluzione alla crisi regionale e hanno concretamente impedito il dislocamento della forza multinazionale che avrebbe potuto prevenire l'escalation del conflitto e salvare la vita a tanti civili inermi,
- D. costernato per le recenti aggressioni e uccisioni perpetrate nel Ruanda occidentale contro personale straniero e, in particolare, per l'assassinio di tre membri spagnoli dell'Associazione *Médecins du Monde* il 19 gennaio 1997 a Ruhengeri, di un prete canadese il 2 febbraio 1997 nella stessa zona e di quattro membri del personale dell'ONU con il loro conducente il 4 febbraio 1997 a Cyanguu, atti che costituiscono una grave minaccia per il rimpatrio dei profughi e per il processo di riconciliazione,
- E. sottolineando le gravi denunce di Amnesty International concernenti le violazioni dei diritti dell'uomo in Burundi, in cui l'esercito è responsabile di vari massacri di civili, e considerando la situazione di blocco politico cui si trova confrontato il paese, nonostante gli sforzi di mediazione dell'ex Presidente Nyerere e dell'inviato speciale UE Ajello, nonché l'arresto a Bujumbura del Segretario generale del FRODEBU Augustin Nzajibwani,
- F. convinto che la soluzione dei problemi cui sono confrontati i profughi e gli sfollati è intrinsecamente connessa con le soluzioni politiche globali e durevoli a livello regionale,
- G. deplorando il fatto che il Tribunale internazionale delle Nazioni Unite per il Ruanda, con sede ad Arusha, non sia per il momento in grado di realizzare il suo mandato,
1. condanna l'*escalation* dei combattimenti nello Zaire orientale, che rappresenta una grave minaccia per la stabilità della regione e pone a repentaglio le vite di centinaia di migliaia di civili; esprime la propria profonda preoccupazione per quanto riguarda le conseguenze umanitarie della situazione nei Grandi Laghi africani e nell'est dello Zaire nonché per le difficoltà incontrate dalle organizzazioni internazionali per assistere coloro che ne hanno bisogno;
  2. chiede a tutti i belligeranti di porre termine al combattimento e di sottoscrivere immediatamente un cessate il fuoco;
  3. condanna la presenza di truppe e mercenari stranieri nello Zaire orientale e chiede che si proceda al disarmo di tutte le milizie presenti nella regione; invita tutti i governi stranieri attualmente coinvolti nel conflitto a ritirare le proprie truppe e ribadisce il suo impegno a favore del rispetto dell'integrità territoriale degli Stati della regione e dell'inviolabilità delle loro frontiere;

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 10.

Giovedì 20 febbraio 1997

4. insiste affinché siano creati urgentemente corridoi umanitari, sotto l'egida e la protezione delle Nazioni Unite, onde raggiungere le migliaia di profughi e di sfollati ancora senza assistenza umanitaria;
5. appoggia fermamente l'organizzazione di una «Conferenza regionale per la pace, la sicurezza e la stabilità» prevista dalla Commissione e dal Consiglio e invita i governi della regione a cogliere tale occasione; ritiene che detta conferenza, sotto l'egida dell'ONU e dell'OUA, dovrebbe individuare le condizioni per la pace e la riconciliazione nonché per il rilancio dei processi di democratizzazione in tali paesi onde porre fine alla diffusione della violenza nella regione dei Grandi Laghi africani;
6. deplora vivamente la mancanza di una politica europea coerente e coordinata per la regione dei Grandi Laghi e ritiene che il Consiglio dovrebbe adottare d'urgenza un'azione comune conformemente al trattato per promuovere la riconciliazione nazionale, lo Stato di diritto e la democrazia nei paesi della regione, onde trovare una soluzione politica a questa crisi regionale;
7. appoggia l'iniziativa del commissario Emma Bonino di chiedere all'Unione europea e al Segretario generale dell'ONU una spiegazione esauriente sulla risposta inadeguata fornita dalla comunità internazionale alla crisi dei profughi nell'est dello Zaire;
8. chiede al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio e agli Stati membri di adoperarsi in ogni modo affinché il Tribunale penale internazionale per il Ruanda possa funzionare correttamente al fine di giudicare i responsabili del genocidio del 1994;
9. sollecita dal governo di Kigali il pieno rispetto della sicurezza dei rifugiati rientrati in Ruanda nonché del loro diritto a recuperare integralmente i beni abbandonati nel 1994;
10. condanna energicamente gli assassini in Ruanda tanto della popolazione locale quanto del personale straniero operante in loco ed esprime il proprio cordoglio ai familiari delle vittime e alle organizzazioni cui le stesse appartenevano;
11. chiede fermamente al governo del Ruanda di creare una commissione ad hoc che indaghi su tali omicidi e conduca i colpevoli davanti alla giustizia; chiede agli Stati membri di assistere il governo ruandese nella creazione di detta commissione d'inchiesta e di seguirne i lavori in modo approfondito finché i fatti risultino chiariti in modo soddisfacente;
12. invita il governo del Burundi e le varie forze politiche di tale paese a impegnarsi senza esitazione in un processo politico di dialogo nazionale onde giungere a una transizione istituzionale consensuale che possa porre fine alle violenze nel paese; chiede la liberazione immediata del Segretario generale del FRODEBU, sig. Nzojibwani;
13. invita il suo Presidente a trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale dell'OUA, ai governi del Burundi, del Ruanda, dello Zaire, del Kenya, dell'Uganda, della Tanzania e degli Stati Uniti.

## 10. Situazione in Albania

**B4-0082, 0093, 0105, 0113, 0126 e 0138/97**

### **Risoluzione sulla situazione in Albania**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Albania,
- A. considerando con profonda preoccupazione il fatto che, in seguito al collasso dei «piani di investimento piramidale», l'Albania si trova a dover affrontare una grave crisi finanziaria ed economica,
- B. considerando che il collasso di detti fondi di investimento rappresenta un problema personale gravissimo per buona parte della popolazione albanese,

Giovedì 20 febbraio 1997

- C. considerando che la reazione inadeguata del presidente Sali Berisha e del governo dinanzi alla sorte delle persone colpite dalla crisi è stata all'origine di gravi manifestazioni di protesta in molte città albanesi, dimostrazioni che sono state oggetto di una repressione violenta da parte delle autorità,
- D. constatando che sinora alcune persone sono state uccise e molte centinaia ferite durante tali dimostrazioni e che numerosi rappresentanti dell'opposizione e dei mass media sono stati arrestati,
- E. sottolineando che un'ulteriore destabilizzazione politica ed economica in Albania può avere gravi ripercussioni per l'intera regione,
- F. esprimendo viva inquietudine in relazione alle voci che attestano il coinvolgimento in tali attività e azioni illecite di organizzazioni criminali internazionali,
1. esprime profonda preoccupazione per la grave crisi economica albanese e per le gravi conseguenze che essa potrà avere per il futuro sviluppo economico del paese;
2. esprime altresì profonda preoccupazione per la violenza con cui si sono concluse le proteste contro la gestione governativa della crisi economica e deplora che durante le dimostrazioni vi siano stati dei morti e parecchie centinaia di feriti;
3. chiede al Presidente e al governo dell'Albania di porre termine ai maltrattamenti nei confronti dei rappresentanti dell'opposizione e di avviare seri e utili negoziati con quest'ultima onde superare l'instabilità economica e politica del paese;
4. invita il governo albanese a restituire ai risparmiatori più colpiti i fondi delle società finanziarie fallite, informando l'opinione pubblica del pericolo che tali società rappresentano;
5. chiede al governo albanese di intervenire senza indugi per sostenere le commissioni d'inchiesta recentemente costituite fornendo l'assistenza tecnica degli istituti finanziari internazionali;
6. chiede alla Commissione di fornire, nel quadro dei suoi programmi, un'assistenza tecnica alla riforma dei settori finanziario e bancario;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché al governo e al parlamento dell'Albania.

## 11. Diritti dell'uomo

- a) B4-0062, 0063, 0077, 0091, 0094, 0095, 0098, 0111, 0123, 0124, 0134 e 0142/97

### Risoluzione sulla 53a sessione della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo

*Il Parlamento europeo,*

- visti gli articoli J 1.2. del trattato sull'Unione europea e 130 U del trattato CE, che sanciscono la promozione dei diritti dell'uomo come uno degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune,
- vista la sua risoluzione del 12 dicembre 1996 sui diritti dell'uomo nel mondo per gli anni 1995 e 1996 e la politica dell'Unione in materia di diritti dell'uomo <sup>(1)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 27 marzo 1996 sulla 52a sessione della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo <sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 14.

<sup>(2)</sup> GU C 117 del 22.4.1996, pag. 13.

Giovedì 20 febbraio 1997

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'abolizione della pena di morte, in particolare la risoluzione del 17 maggio 1995 sul funzionamento del Trattato nella prospettiva della Conferenza intergovernativa del 1996 — attuazione e sviluppo dell'Unione<sup>(1)</sup> in cui si chiede l'introduzione nel Trattato sull'Unione europea di un articolo specificamente riferito alla messa al bando della pena capitale,
  - viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica popolare di Cina,
- A. considerando che l'Atto finale della Conferenza di Vienna sui diritti dell'uomo (luglio 1993) ha ribadito l'universalità, l'indivisibilità e l'interdipendenza dei diritti umani,
- B. considerando che alcuni Stati dell'Unione europea sono attualmente membri della Commissione delle Nazioni unite per i diritti dell'uomo,
1. chiede al Consiglio e agli Stati membri di seguire con determinazione i casi relativi ai diritti dell'uomo sollevati nelle risoluzioni del Parlamento europeo, in particolare la situazione dei diritti umani in Birmania, Cina, Colombia, Indonesia, Iran, Irak, Nigeria, Sudan, Timor orientale e Turchia;
  2. invita il Consiglio e gli Stati membri a includere la Cina tra le priorità per la prossima sessione della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo in considerazione del peggioramento della situazione dei diritti umani registrato in Cina, nonché a opporsi a qualsiasi tentativo di impedire alla Commissione delle Nazioni Unite di discutere la situazione in Cina, adoperandosi in ogni modo per ottenere il sostegno alla presente risoluzione da parte di altri membri della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo;
  3. invita il gruppo di lavoro dell'Unione europea sui diritti umani ad avviare immediatamente la stesura di una risoluzione sulla Cina e suggerisce che questa comprenda punti come il rilascio dei prigionieri politici, una garanzia scritta affinché le organizzazioni umanitarie internazionali abbiano accesso regolare e riservato ai detenuti nelle prigioni cinesi, l'abolizione della detenzione amministrativa arbitraria e la celebrazione di processi giusti in linea con i requisiti internazionali, l'abrogazione delle leggi sui reati di «controrivoluzione», la firma della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, nonché della Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;
  4. chiede inoltre all'UE e agli Stati membri di attivare tutti i mezzi politici e diplomatici affinché una risoluzione sulla situazione dei diritti dell'uomo nel Tibet occupato, nella Mongolia interna e nel Turkestan orientale venga approvata dalla Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite tenendo conto delle risoluzioni approvate dal Parlamento europeo;
  5. propone che l'Unione europea presenti una proposta in ordine all'organizzazione di una convenzione internazionale contro l'impunità nel corso della prossima riunione della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo;
  6. chiede l'adozione di norme giuridiche più efficaci per tutelare i bambini dagli abusi sessuali, da pratiche di sfruttamento del lavoro e dagli effetti della guerra;
  7. invita tutti gli Stati membri a sostenere una risoluzione per una moratoria universale delle esecuzioni durante la sessione del 1997 della commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo come primo passo per l'abolizione della pena di morte per tutti i crimini entro il 2000;
  8. sollecita l'adozione, a livello di commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, del progetto di dichiarazione dell'ONU sui diritti dei popoli indigeni come convenuto da tutte le parti interessate, compresi i popoli indigeni;
  9. invita il Consiglio e gli Stati membri di contribuire a migliorare l'efficacia del Centro delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo sia mediante riforme continue che attraverso la messa a disposizione delle necessarie risorse finanziarie;
  10. invita la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo a discutere le accuse di violazioni dei diritti dell'uomo in connessione con talune industrie petrolifere e altre multinazionali;
  11. invita la Presidenza del Consiglio a riferirgli per iscritto sulle attività del Consiglio stesso in merito alla prossima sessione della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo;

(1) GU C 151 del 19.6.1995, pag. 56.

Giovedì 20 febbraio 1997

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati che sono membri della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.

b) **B4-0059, 0075, 0108, 0119 e 0143/97**

#### **Risoluzione sull'Iran**

*Il Parlamento europeo,*

- A. ricordando le sue precedenti risoluzioni di condanna delle brutali e sistematiche violazioni dei diritti umani in Iran e del ricorso al terrorismo da parte della Repubblica Islamica d'Iran contro i suoi oppositori in esilio e le loro famiglie,
  - B. sottolineando l'importanza della dichiarazione della Presidenza del Consiglio a nome dell'Unione europea del 13 febbraio 1997 sull'ottavo anniversario della fatwa contro Salman Rushdie, in cui si ritiene responsabile della stessa il governo iraniano,
  - C. prendendo atto dell'ultima relazione dell'ottobre 1996 del rappresentante speciale delle Nazioni Unite all'assemblea generale dell'ONU, in cui si afferma che lo scorso anno la situazione dei diritti umani in Iran è peggiorata,
  - D. fortemente preoccupato per le recenti notizie di sparatorie, uccisioni e arresti durante le dimostrazioni svoltesi di recente in tutto il paese,
  - E. preoccupato per il gran numero di esecuzioni in Iran che, secondo la relazione di gennaio 1997 di Amnesty International, sarebbe almeno raddoppiato nel 1996,
  - F. profondamente preoccupato per le attività terroristiche del regime iraniano e per le minacce lanciate contro i magistrati di uno Stato membro che ha accusato i dirigenti del regime iraniano di essere direttamente coinvolti in assassinii di oppositori iraniani in esilio,
  - G. preoccupato per il fatto che una fondazione in Iran ha elevato la ricompensa per portare a termine la fatwa di Salman Rushdie da 2 milioni a 2 milioni e mezzo di dollari statunitensi, offerta che è stata estesa adesso anche ai non musulmani,
  - H. deplorando l'arresto, avvenuto il 28 gennaio 1997, dello scrittore ed editore Faraj Sarkuhi, il quarto da lui subito in dodici mesi malgrado la pressione delle organizzazioni internazionali per i diritti dell'uomo, ed esprimendo preoccupazione per la sua sicurezza,
  - I. sconvolto per la repressione nei confronti degli intellettuali di opposizione in Iran e in particolare per le morti non chiarite di alcuni dei firmatari della «dichiarazione dei 134», sostenuta anche da Faraj Sarkuhi,
  - J. profondamente preoccupato dalle notizie di un intensificarsi della repressione nei confronti di membri della comunità Baha'i, in particolare delle condanne a morte contro membri detenuti di tale minoranza religiosa,
  - K. deplorando il recente attacco con i mortai destinato all'ufficio di Bagdad dell'opposizione dei Mujahedin, che ha causato la morte e il ferimento di numerosi civili,
  - L. preoccupato per il perpetuarsi della repressione nei confronti delle donne che violano il codice morale, come nel caso di Sheyda Khoramzadeh Esfahani, recentemente condannata a morte,
1. condanna le reiterate violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate in Iran e chiede al regime di tale paese di conformarsi alle norme internazionali in materia di diritti dell'uomo;
  2. ribadisce la sua totale condanna nei confronti della fatwa contro Salman Rushdie;
  3. condanna l'arresto di Faraj Sarkuhi da parte delle autorità iraniane e le esorta a rilasciarlo immediatamente;

Giovedì 20 febbraio 1997

4. esorta le autorità giudiziarie in Iran a riesaminare i casi dei detenuti iraniani della comunità Baha'i condannati a morte per la loro fede religiosa;
5. condanna il perpetuarsi della discriminazione contro le donne in Iran e della violazione dei loro diritti;
6. condanna la messa fuori legge delle organizzazioni dei lavoratori del settore petrolifero e la repressione della loro libertà d'associazione attraverso l'arresto di alcuni di essi;
7. condanna l'uso, da parte del regime iraniano, di missili contro Bagdad, considerandolo un atto di terrorismo extraterritoriale;
8. deplora i recenti e frequenti arresti e le torture di prigionieri politici nonché la trasmissione radiofonica, in violazione delle convenzioni internazionali, di cosiddette confessioni di prigionieri politici da parte di emittenti in lingua persiana;
9. chiede al Consiglio e agli Stati membri di esercitare una maggiore pressione sull'Iran a livello diplomatico perché tale paese rispetti le norme in materia di diritti umani riconosciute a livello internazionale e di discutere con il Parlamento europeo in merito alla politica del «dialogo critico» in corso con l'Iran;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai governi e parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al presidente della commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite.

c) **B4-0070 e 0144/97**

#### **Risoluzione sulla perdurante detenzione in isolamento di Mordechai Vanunu**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sul caso di Mordechai Vanunu, segnatamente quelle del 14 giugno 1990 <sup>(1)</sup>, del 22 novembre 1990 <sup>(2)</sup> e del 10 ottobre 1991 <sup>(3)</sup>,
  - A. rammentando che Mordechai Vanunu è detenuto in isolamento in Israele da quando è stato sequestrato a Roma il 30 settembre 1986 e condannato a 18 anni di detenzione,
  - B. profondamente preoccupato che tale detenzione di oltre 10 anni in una piccola cella possa causare danni psicologici permanenti,
  - C. edotto del fatto che Mordechai Vanunu ha rivelato alla stampa quanto sapeva sulla capacità nucleare di Israele più di 10 anni fa e non costituisce quindi attualmente alcuna minaccia per la sicurezza,
  - D. rilevando che Amnesty International ha definito tale prolungata detenzione in isolamento come «trattamento crudele, inumano, e degradante» e ha chiesto l'immediata scarcerazione del prigioniero «per riparare alle violazioni dei diritti umani di cui è stato vittima»,
1. deplora profondamente che non vi sia stato alcun segno di clemenza nei confronti di Mordechai Vanunu dopo l'adozione delle sue precedenti risoluzioni soprammenzionate;
  2. invita le competenti autorità israeliane a dare prova di clemenza nei confronti di Mordechai Vanunu ponendo fine al suo isolamento e prendendo in considerazione la sua scarcerazione anticipata;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi israeliano e italiano.

<sup>(1)</sup> GU C 175 del 16.7.1990, pag. 168.

<sup>(2)</sup> GU C 324 del 24.12.1990, pag. 211.

<sup>(3)</sup> GU C 280 del 28.10.1991, pag. 135.

Giovedì 20 febbraio 1997

d) **B4-0057 e 0118/97****Risoluzione sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Ciad***Il Parlamento europeo,*

- A. allarmato per il protrarsi delle violazioni dei diritti dell'uomo in Ciad, paese in cui i militari e le forze di polizia procedono sistematicamente a esecuzioni sommarie di cittadini sospettati di appartenere a gruppi dell'opposizione o considerati criminali,
- B. costernato dal fatto che anche lo stupro rientra tra gli abituali sistemi di repressione e di intimidazione nei confronti delle vittime e dalla banalizzazione del ricorso alla tortura, di cui talune forme tradizionali e particolarmente crudeli — come l'«*arbatachar*» — sono considerate un atto del tutto normale da parte delle forze dell'ordine,
- C. costernato per il telegramma di istruzioni ai gruppi di unità speciali che ha legalizzato la più arbitraria violenza di Stato, ordinando di procedere all'eliminazione fisica di ogni persona sorpresa nell'atto di commettere un furto,
- D. considerando che taluni Stati membri hanno concesso appoggio politico, finanziario e soprattutto militare al governo del Ciad, senza tener conto delle conseguenze per le vittime delle violazioni dei diritti dell'uomo,
- E. ricordando le elezioni in corso nel paese e il fatto che il Ciad ha firmato la Convenzione di Lomé che impone il pieno rispetto dei diritti dell'uomo,
  1. condanna tutte le forme di violenza perpetrate attualmente in Ciad, come le esecuzioni, gli arresti arbitrari, le torture e gli stupri;
  2. chiede la liberazione immediata e incondizionata di tutti i prigionieri politici, dei giornalisti e degli attivisti dei diritti dell'uomo;
  3. chiede alle autorità del Ciad di revocare immediatamente le istruzioni ai gruppi di unità speciali e di difendere lo Stato di diritto e una giustizia basata sul rispetto della dignità umana;
  4. sottolinea la necessità di porre fine alle violazioni dei diritti dell'uomo, tradurre dinanzi alla giustizia i responsabili di tali violazioni e riorganizzare il sistema giudiziario e le forze dell'ordine e chiede al Consiglio e alla Commissione di sostenere tali riforme come priorità del programma indicativo del Ciad;
  5. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad assumersi le loro responsabilità di fronte alla situazione in Ciad, a subordinare la loro cooperazione al rispetto dei diritti dell'uomo da parte delle autorità e a garantire, in particolare, che l'aiuto militare non venga utilizzato per commettere violazioni dei diritti dell'uomo;
  6. ritiene che lo status del Ciad quale beneficiario dell'aiuto previsto dalla Convenzione di Lomé debba essere rivisto alla luce dei progressi, in materia di rispetto dei diritti dell'uomo, che verranno realizzati dalle prossime autorità del paese;
  7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo del Ciad, ai copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP-UE, alla Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e all'OUA.

e) **B4-0065 e 0130/97****Risoluzione sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni e lo sfruttamento intensivo delle foreste tropicali nell'isola di Yamdena in Indonesia***Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sui popoli indigeni,

Giovedì 20 febbraio 1997

- A. considerando che il governo indonesiano ha fornito concessioni per operazioni di taglio delle foreste alla PT Inhutani 1 e alla PT Mohtra Agung sull'isola di Yamdena nell'Arcipelago delle Molucche,
- B. considerando che tali concessioni consentono a tali società di disboscare un totale di 164.000 ettari totali di foreste tropicali pluviali vergini, il che potrebbe comportare la completa erosione dell'isola,
- C. preoccupato per il fatto che tali concessioni violano il decreto del Direttore generale delle foreste del 1971, che dichiara Yamdena zona soggetta a vincolo ambientale,
- D. rilevando che i popoli indigeni di Yamdena considerano l'intero territorio dell'isola come parte del territorio collettivo tradizionale di cui necessitano per la sopravvivenza economica, fisica e culturale,
- E. rilevando la mancanza di un'autentica partecipazione della popolazione rurale alle consultazioni sponsorizzate dal governo sul disboscamento di Yamdena,
  1. si compiace dell'interesse espresso dal governo indonesiano per l'arresto di ogni operazione illecita di disboscamento a Yamdena e nel resto dell'Arcipelago delle Molucche;
  2. invita il governo indonesiano a ritirare le concessioni proposte;
  3. chiede al governo indonesiano di avviare un autentico dialogo con le popolazioni indigene di Yamdena, al fine di pervenire a proposte socialmente accettabili per lo sviluppo sostenibile di Yamdena e l'intero Arcipelago delle Molucche;
  4. ritiene che il riconoscimento dei tradizionali diritti territoriali delle popolazioni di Yamdena costituisca un prerequisito per qualsiasi sviluppo in questo senso e sollecita quindi il governo indonesiano ad avviare una procedura per definire i diritti di proprietà della terra;
  5. chiede alla Commissione di sostenere i programmi rurali per l'ulteriore sviluppo delle popolazioni indigene dell'Arcipelago delle Molucche;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo dell'Indonesia nonché all'Associazione degli intellettuali di Tanimbar.

---

## 12. Ex Jugoslavia e mancato rispetto degli accordi di Dayton

B4-0087, 0099, 0104, 0127, 0139 e 0156/97

### Risoluzione sulla situazione a Mostar e Brcko

*Il Parlamento europeo,*

- viste le proprie precedenti risoluzioni sulla situazione in Bosnia Erzegovina, in particolare sulla situazione a Mostar,
- A. rilevando con grande preoccupazione che, dopo il ritiro dell'Amministrazione UE da Mostar il 1° gennaio 1997, nella città si è registrata una serie di violenti incidenti,
  - B. rilevando che con tali atti si mira ad approfondire ulteriormente la segregazione tra le zone croata e musulmana della città,
  - C. notando con preoccupazione che la forza internazionale di polizia non possiede i mezzi per agire efficacemente contro tali violente e sistematiche azioni di epurazione etnica e che taluni reparti delle locali forze dell'ordine sembrano coadiuvarne l'esecuzione,
  - D. rilevando che detti atti di violenza rischiano di vanificare del tutto gli investimenti dell'Unione europea per la ricostruzione della città e i suoi sforzi volti a ripristinarne la società multiculturale, multietnica e multireligiosa, che rimane una responsabilità politica e morale dell'Unione europea,

Giovedì 20 febbraio 1997

- E. considerando che i croati continuano a scacciare illegalmente i mussulmani che vivono nella parte croata di Mostar e che il numero di tali azioni illegali supera ormai abbondantemente il centinaio,
- F. considerando che a Mostar si sono verificati violenti scontri, in particolare il 10 febbraio 1997, quando dei mussulmani che si recavano al cimitero situato nella parte croata della città sono stati attaccati da croati, un episodio che ha lasciato un morto e 22 feriti tra i mussulmani,
- G. considerando che, in conformità dell'allegato 2, articolo V dell'Accordo di Dayton, lo status della città di Brcko avrebbe dovuto essere deciso mediante arbitrato vincolante entro il 14 dicembre 1996,
- H. considerando che il 14 febbraio 1997 gli arbitri hanno proposto di porre Brcko sotto controllo internazionale per circa un anno, rinviando al marzo 1998 la decisione definitiva sul suo status,

#### ***In ordine a Mostar***

- 1. condanna energicamente i recenti atti di violenza perpetrati nella città di Mostar, miranti ad approfondire la segregazione della città e a portare avanti il processo di epurazione etnica;
- 2. si dichiara convinto che un'ulteriore escalation della violenza a Mostar rischia di compromettere la prosecuzione del processo di pace nell'intera Bosnia Erzegovina;
- 3. invita il Consiglio e la Commissione ad esercitare tutta la pressione necessaria sul governo della Repubblica di Croazia per indurre le autorità di Mostar occidentale ad astenersi da attività illegali che minacciano l'attuazione dell'accordo di Dayton;
- 4. invita la Commissione e il Consiglio, e soprattutto l'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia Erzegovina ad adoperarsi con tutti i mezzi necessari per far cessare tali incidenti e per garantire la realizzazione del processo di pace in tutto il territorio della Bosnia Erzegovina;
- 5. invita il Consiglio e la Commissione a potenziare il ruolo, rafforzare il mandato e aumentare la capacità della Forza internazionale di polizia, la cui azione riveste importanza cruciale per un'evoluzione pacifica della situazione in Bosnia-Erzegovina, in particolare a Mostar;
- 6. invita la Commissione a interrompere la fornitura di aiuti a Mostar occidentale fino a quando la sicurezza, i diritti di proprietà e il diritto di residenza dei musulmani presenti nella zona e dei rifugiati che vi vogliono ritornare non potranno essere adeguatamente garantiti, e la esorta nel contempo ad aumentare gli aiuti alla ricostruzione per Mostar orientale, in considerazione della scarsa disponibilità a cooperare della parte croata di Mostar;

#### ***In ordine a Brcko***

- 7. ritiene che la soluzione internazionale a carattere temporaneo per il corridoio di Brcko possa avere successo solo se le disposizioni proposte troveranno piena attuazione con il ritorno dei profughi in condizioni dignitose e di sicurezza e se l'Alto rappresentante aggiunto sarà dotato delle risorse necessarie per dare esecuzione al suo mandato;

\*  
\*      \*

- 8. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, all'Ufficio dell'Alto rappresentante, ai governi e ai parlamenti della Bosnia Erzegovina e della Croazia.

Giovedì 20 febbraio 1997

### 13. Razzismo e xenofobia

**B4-0069, 0100, 0117, 0131 e 0136/97**

#### Risoluzione su razzismo, xenofobia ed estrema destra

*Il Parlamento europeo,*

- viste le conclusioni della sua commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia,
  - viste le relazioni della commissione consultiva sul razzismo e la xenofobia (la commissione Khan) elaborate per le riunioni del Consiglio europeo di Essen, Cannes, Madrid e Firenze e lo studio di fattibilità presentato dalla commissione consultiva in vista della creazione di un Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia,
  - viste le sue precedenti risoluzioni sulla recrudescenza del razzismo e della xenofobia in Europa, in particolare la risoluzione del 30 gennaio 1997 sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo e sull'Anno europeo contro il razzismo (1997) <sup>(1)</sup>,
- A. considerando che una delle principali ragioni d'essere dell'Unione europea è quella di ostacolare il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo; che detto obiettivo figura nel titolo relativo ai principi comuni ai firmatari del preambolo al trattato sull'Unione europea,
- B. considerando che numerosi fatti avvenuti di recente in vari Stati membri dell'Unione europea testimoniano un'inquietante recrudescenza del razzismo e della xenofobia, dell'intolleranza e del rafforzamento dell'estrema destra,
- C. considerando che ciò riguarda in particolare i fatti seguenti:
- la lettera bomba inviata il 10 gennaio 1997 da Londra a Malmö da un gruppo sospetto di estrema destra,
  - numerosi attacchi contro richiedenti asilo, stranieri e appartenenti a minoranze etniche avvenuti nelle ultime settimane, soprattutto in Germania dove il 7 febbraio 1997 un vietnamita è stato attaccato e ferito, l'8 febbraio lo stesso è capitato a un richiedente asilo libanese e il 10 febbraio a due polacchi,
  - le espulsioni collettive che sono contrarie alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
  - la morte di un punk di 17 anni, avvenuta l'8 febbraio 1997 a Magdeburgo, il quale è rimasto vittima di un attacco dettato dall'intolleranza,
  - le decisioni prese dal Comune di Tolone diretto dal Fronte nazionale: censura esercitata nei confronti dello scrittore Marek Halter; distruzione dell'opera dello scultore plastico René Guiffrey, persecuzioni nei confronti del gruppo NTM e licenziamento di Gérard Paquet, direttore del Teatro nazionale della danza e dell'immagine (TNDI) di Chateaufvallon, particolarmente colpito in quanto è aperto a tutte le forme di creazione contemporanea e ha contribuito a favorire la conoscenza e la diffusione delle culture straniere,
- D. considerando l'ascesa elettorale dell'estrema destra in Francia, che ha riportato la sua quarta vittoria elettorale alle elezioni municipali,
- E. considerando che le risposte fornite da taluni governi dell'Unione a questa avanzata dell'estrema destra sono tali da rafforzare le tesi razziste e xenofobe piuttosto che combatterle,
- F. considerando il progetto di legge Debré attualmente allo studio al parlamento francese, che rafforza ulteriormente le leggi Pasqua del 1993 e invita alla delazione instaurando l'obbligo per chiunque di dichiarare la partenza degli stranieri ospitati,
- G. considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha introdotto con decreto il visto per i familiari minorenni di immigrati e immigrate provenienti da Turchia, Tunisia, Marocco e dagli Stati dell'ex Jugoslavia e che ciò riguarda centinaia di migliaia di bambini,
- H. considerando la vastità del movimento di protesta suscitato in varie categorie di artisti, intellettuali e altri cittadini francesi dalle disposizioni del progetto di legge Debré,

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 1.

Giovedì 20 febbraio 1997

1. stigmatizza qualsiasi atto di razzismo, di xenofobia e di intolleranza commesso sul territorio di uno Stato membro dell'Unione ed esprime solidarietà alle vittime di attacchi razzisti e ai loro familiari;
  2. deplora l'avanzata dell'estrema destra e il recupero politico dei suoi principali temi (nesso tra immigrazione e insicurezza) da parte di taluni partiti politici democratici;
  3. afferma che condannare soltanto per principio, anche se con la massima energia, il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza in tutte le loro forme è insufficiente e rileva che urge affrontare le cause profonde della recrudescenza del razzismo all'interno dell'Unione, che sono l'elevato tasso di disoccupazione, un tessuto urbano distrutto, la microcriminalità, le carenze delle infrastrutture collettive, ecc.;
  4. invita i governi dell'Unione a rinunciare a qualsiasi politica suscettibile di rafforzare l'odio razziale e la xenofobia, il governo francese a ritirare il progetto di legge Debré e il governo tedesco ad annullare il decreto sul visto per i minorenni;
  5. condanna ogni forma di censura culturale e qualsiasi attacco alla libertà di espressione e di creazione;
  6. sollecita l'unico governo che non lo ha ancora fatto a dare il suo assenso alla creazione dell'Osservatorio europeo sul razzismo ricorrendo alla base giuridica dell'articolo 235 del trattato CE;
  7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.
-

Giovedì 20 febbraio 1997

**ELENCO DEI PRESENTI****Seduta del 20 febbraio 1997**

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ahern, Ainardi, Alber, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Añoveros Trias de Bes, Antony, Anttila, Aparicio Sánchez, Apolinário, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni, Avgerinos, Baldarelli, Baldi, Balfe, Banotti, Bardong, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton, Baudis, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Berès, Berger, Bernard-Reymond, Bernardini, Bertens, Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Boniperti, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Cabezón Alonso, Caccavale, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco, Candal, Capucho, Carlotti, Carnero González, Carniti, Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Cellai, Chanterrie, Chesa, Chichester, Christodoulou, Coates, Cohn-Bendit, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cox, Crampton, Crawley, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, Danesin, Dankert, Dary, David, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni, Dell'Alba, De Luca, De Melo, Deprez, Desama, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Donner, Dührkop Dührkop, Dupuis, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Elmalan, Eriksson, Estevan Bolea, Ettl, Evans, Ewing, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Ford, Formentini, Fouque, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, García-Margallo y Marfil, Garosci, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Gillis, Glante, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Graziani, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hernandez Mollar, Hindley, Hoff, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Hyland, Ilaskivi, Imaz San Miguel, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jöns, Jové Peres, Junker, Kaklamanis, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Klaß, Koch, Kofoed, Konrad, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lalumière, Lambraki, Lambrias, Lang Carl, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoeye, Larive, Le Chevallier, Le Gallou, Lehne, Lenz, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linser, Löow, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lulling, Macartney, McCarthy, McCartin, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Marin, Marinho, Marinucci, Marra, Marset Campos, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Monfils, Moniz, Moorhouse, Morán López, Moreau, Moretti, Morgan, Moscovici, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci, Myller, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Novo Belenguer, Oddy, Ojala, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Pailler, Paisley, Papakyriazis, Papayannakis, Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Piha, Pimenta, Piquet, Pirker, des Places, Plooi-j-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Rauti, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Ripa di Meana, Robles Piquer, Rocard, Rosado Fernandes, de Rose, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rovsing, Rübig, Ryyänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Seppänen, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spiers, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tamino, Tannert, Tappin, Taubira-Delannon, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Tomlinson, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Trizza, Truscott, Tsatsos, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Viceconte, de Villiers, Vinci, Viola, Virgin, Virrankoski, Voggenhuber, van der Waal, Waddington, Walter, Watson, Watts, Weber, Wemheuer, West, Whitehead, Wiebenga, Wiersma, Wijzenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann

Giovedì 20 febbraio 1997

## ALLEGATO

**Risultato delle votazioni per appello nominale**

(+)= Favorevoli

(-)= Contrari

(O)= Astensioni

*1. Relazione Read A4-0049/97**Termine «mobile»*

(+)

**ARE:** Barhet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

**ELDR:** Dybkjær, Olsson

**I-EDN:** Bonde, Sandbæk

**NI:** Paisley

**PPE:** Argyros, Chanterie, Christodoulou, Elles

**PSE:** Adam, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wernheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Voggenhuber, Wolf

(-)

**ELDR:** André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, De Clercq, de Vries, Eisma, Frischenschlager, Gasóliba i Böhm, Goerens, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Plooi-j-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Rynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Väyrynen, Watson, Wiebenga

**GUE/NGL:** Carnero González, Elmalan, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Piquet, Puerta, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez

**I-EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal

**NI:** Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Rachinel, Linser, Trizza, Vanhecke

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areatio Toledo, Arias Cañete, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Castagnetti, Cederschiöld, Chichester, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman,

Giovedì 20 febbraio 1997

Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mather, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oqstlander, Pack, Peijs, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau

**UPE:** Arroni, Baldi, van Bladel, Boniperti, Danesin, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Poisson, Pompidou, Schaffner

(O)

**NI:** Raschhofer

**PPE:** Mann Thomas, Matikainen-Kallström, Otila

**PSE:** Torres Marques

## 2. Relazione Read A4-0049/97

### Emendamento 41

(+)

**ARE:** Barthelet-Mayer, Castagnède, Dary, Dupuis, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Sainjon, Vandemeulebroucke

**GUE/NGL:** Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Miranda, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Piquet, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson

**I-EDN:** Bonde, de Gaulle, Sandbæk

**NI:** Antony, Blot

**PPE:** Chanterie

**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Metten, Miranda de Lage, Morán López, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Voggenreiber, Wolf

(—)

**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, De Clercq, Eisma, Goerens, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Plooi-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

**I-EDN:** Nicholson

Giovedì 20 febbraio 1997

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Böge, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Castagnetti, Cederschiöld, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klab, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübige, Salafrañca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau

**UPE:** Arroni, Baldi, van Bladel, Boniperti, Danesin, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Schaffner

(O)

**I-EDN:** Berthu, Blokland, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal

**NI:** Amadeo, Dillen, Féret, Hager, Trizza

**PPE:** Matikainen-Kallström, Otila, Piha

### 3. Relazione Read A4-0049/97

#### Emendamento 50

(+)

**ARE:** Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Ewing, González Triviño, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Sainjon, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

**GUE/NGL:** Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson

**I-EDN:** Berthu, Bonde, de Gaulle, des Places, Sandbæk, Seillier

**NI:** Blot, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Pen, Le Rachinel, Stirbois

**PPE:** Chanterie, Glase, Stenzel

**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, Berès, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Löow, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Voggenhuber, Wolf

Giovedì 20 febbraio 1997

(—)

**ELDR:** André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, De Clercq, de Vries, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Plooi-j-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryyänänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

**I-EDN:** Blokland, Fabre-Aubrespy, Nicholson, van der Waal

**NI:** Amadeo, Trizza

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Castagnetti, Cederschiöld, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Peijs, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Redondo Jiménez, Rinsche, Robles Piquer, Rübige, Salafanra Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau

**UPE:** Arroni, Baldi, van Bladel, Boniperti, Caccavale, Danesin, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Santini, Schaffner

(O)

**NI:** Martinez

**PPE:** Matikainen-Kallström, Otila

#### 4. Relazione Lindholm A4-0046/97

##### Emendamento 3

(+) )

**ARE:** Barthelet-Mayer, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Vandemeulebroucke

**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryyänänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

**GUE/NGL:** Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marselet Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Paillet, Papayannakis, Pettinari, Piquet, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson

**I-EDN:** Bonde, Sandbæk

**NI:** Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer

**PPE:** Bébéar, de Brémond d'Ars, Chanterie, Christodoulou, Cornelissen, Dimitrakopoulos, Garriga Polledo, Grosch, Grossetête, Imaz San Miguel, Kristoffersen, Maij-Weggen, Martens, Oomen-Ruijten, Oostlander, Peijs, Pex, Piha, Pronk, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Thyssen, Tindemans, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde

**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Balfé, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Berès, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque,

Giovedì 20 febbraio 1997

Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Pérez Royo, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Tomlinson, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkämper, Wolf

(—)

**ELDR:** Anttila, Virrankoski

**I-EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal

**NI:** Amadeo, Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Lang Carl, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Mégret, Stirbois, Trizza, Vanhecke

**PPE:** Alber, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Bardong, Baudis, Bannasir Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bourlanges, Capucho, Castagnetti, Chichester, Colombo Svevo, Corrie, Costa Neves, Cushnahan, Decourrière, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Goepel, Gomolka, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Jackson, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Mather, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Otila, Pack, Perry, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Provan, Rack, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübigen, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Stenzel, Sturdy, Theato, Tillich, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, von Wogau

**UPE:** Arroni, Baldi, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

**PPE:** Camisón Asensio, Cederschiöld, De Esteban Martin, Elles, Fernández-Albor, Fourçans, Glase, Heinisch, Kellelt-Bowman, Lulling, Matikainen-Kallström, Virgin

**PSE:** Hallam

**UPE:** Kaklamanis

#### 5. Relazione Lindholm A4-0046/97

##### Emendamento 5

(+)

**ARE:** Lalumière

**ELDR:** André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasöliba i Böhm, Goerens, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson, Plooi-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

**GUE/NGL:** Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Puerta, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson

**I-EDN:** Bonde, Sandbæk

**NI:** Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer

Giovedì 20 febbraio 1997

**PPE:** Alber, Bardong, Baudis, Bébéar, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Capucho, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Dimitrakopoulos, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Jackson, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Pronk, Provan, Rack, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Vaz Da Silva, van Velzen W.G., Verwaerde, Virgin, von Wogau

**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Berès, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Happart, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Löow, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Pérez Royo, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Tomlinson, Torres Couto, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** Kaklamanis

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkämper, Wolf

(—)

**ARE:** Barthet-Mayer, Dupuis, Ewing, González Triviño, Hory, Macartney, Vandemeulebroucke

**I-EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal

**NI:** Amadeo, Blot, Dillen, Gollnisch, Lang Carl, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Mégret, Stirbois, Vanhecke

**UPE:** Arroni, Baldi, Caccavale, Crowley, Danesin, Donnay, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pampidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

**PPE:** Argyros, Donnelly Brendan, Posselt

**PSE:** Hallam

#### 6. Relazione Lindholm A4-0046/97

##### Emendamento 8

(+)

**ARE:** Barthet-Mayer, Dupuis, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

**ELDR:** André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

Giovedì 20 febbraio 1997

**GUE/NGL:** Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Piquet, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson

**I-EDN:** Bonde, Sandbæk

**NI:** Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer

**PPE:** Cornelissen, Dimitrakopoulos, Garriga Polledo, Imaz San Miguel, Kristoffersen, Maij-Weggen, Martens, Oomen-Ruijten, Oostlander, Peijs, Pex, Piha, Pronk, Sonneveld, Stenmarck, Thyssen, Vaz Da Silva, van Velzen W.G.

**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Berès, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Tomlinson, Torres Couto, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** Kaklamanis

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkämper, Wolf

(—)

**I-EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal

**NI:** Amadeo, Dillen, Gollnisch, Lang Carl, Stirbois, Trizza, Vanhecke

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Argyros, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Capucho, Castagnetti, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Costa Neves, Cushnahan, Decourrière, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Jackson, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klab, Koch, Konrad, Lehne, Liese, Lucas Pires, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Mather, Mayer, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Pack, Perry, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Provan, Rack, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafraña Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Soulier, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Verwaerde, Virgin, von Wogau

**UPE:** Arroni, Baldi, Crowley, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

**PPE:** Cederschiöld, De Esteban Martin, Heinisch, Kellett-Bowman, Lambrias, Lulling, Matikainen-Kallström, Otila, Spencer

**PSE:** Hallam

**UPE:** Caccavale

Giovedì 20 febbraio 1997

## 7. Relazione Lindholm A4-0046/97

## Emendamento 10

(+)

**ARE:** Barthes-Mayer, Dupuis, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke

**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Wiebenga, Wijsenbeek

**GUE/NGL:** Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marseet Campos, Miranda, Mohamed Ali; Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Piquet, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson

**I-EDN:** Bonde, Sandbæk

**NI:** Hager, Kronberger, Linser, Raschofer

**PPE:** Bébéar, Cornelissen, Dimitrakopoulos, Garriga Polledo, Imaz San Miguel, Kristoffersen, Maij-Weggen, Martens, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Peijs, Pex, Piha, Pronk, Robles Piquer, Sonneveld, Spencer, Thyssen, Trakatellis, van Velzen W.G.

**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Balfé, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Berès, Berger, Billingham, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Diez de Rivera Icaza, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Tomlinson, Torres Couto, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkämper, Wolf

(-)

**I-EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal

**NI:** Amadeo, Dillen, Lang Carl, Trizza, Vanhecke

**PPE:** Alber, Anastasopoulos, Argyros, Bardong, Baudis, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Capucho, Castagnetti, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Costa Neves, Cushnahan, Decourrière, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Jackson, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Liese, Lucas Pires, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Mather, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Pack, Perry, Pirker, Plumb, Poettering, Posselt, Provan, Rack, Redondo Jiménez, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Sisó Cruellas, Soulier, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Tillich, Valdivielso de Cué, Valverde López, Verwaerde, von Wogau

**UPE:** Arroni, Baldi, Crowley, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

**PPE:** Bennasar Tous, Cederschiöld, De Esteban Martin, Glase, Heinisch, Kellett-Bowman, Lambrias, Lulling, Matikainen-Kallström, Stenmarck, Virgin

Giovedì 20 febbraio 1997

**PSE:** Hallam**UPE:** Caccavale, Kaklamanis*8. Relazione Lindholm A4-0046/97**Emendamento 11*

( + )

**ARE:** Barthet-Mayer, Dupuis, Ewing, González Triviño, Hory, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Saint-Pierre, Vandemeulebroucke**ELDR:** André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek**GUE/NGL:** Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marselet Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Piquet, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson**I-EDN:** Bonde, Sandbæk**NI:** Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer**PPE:** Chanterie, Cornelissen, Dimitrakopoulos, Garriga Polledo, Imaz San Miguel, Kristoffersen, Maij-Weggen, Martens, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Peijs, Pex, Piha, Pronk, Sonneveld, Thyssen, Trakatellis, van Velzen W.G.**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Berès, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Gröner, Hänsch, Happart, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, Löow, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusi, Theorin, Thomas, Tomlinson, Torres Couto, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann**UPE:** Kaklamanis**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreißl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkämper, Wolf

( - )

**ELDR:** Virrankoski**I-EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal**NI:** Amadeo, Dillen, Le Gallou, Trizza, Vanhecke**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Bardong, Baudis, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Camisón Asensio, Capucho, Castagnetti, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Costa Neves, Cushnahan, Decourrière, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Herman, Hoppenstedt, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klab, Koch, Konrad, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Mather, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Pack, Perry, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Provan, Rack, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig,

Giovedì 20 febbraio 1997

Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schleicher, Schwaiger, Sisó Cruellas, Soulier, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Tillich, Valdivielso de Cué, Valverde López, Verwaerde, von Wogau

**UPE:** Baldi, Crowley, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Schaffner

(O)

**PPE:** de Brémond d'Ars, Cederschiöld, De Esteban Martin, Glase, Heinisch, Kellett-Bowman, Lambrias, Lulling, Matikainen-Kallström, Schiedermeier, Spencer, Stenmarck, Virgin

**PSE:** Hallam

#### 9. Relazione Lindholm A4-0046/97

##### Proposta della Commissione

(+)

**ARE:** Barthet-Mayer, Ewing, González Triviño, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Vandemeulebroucke

**ELDR:** André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Rynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Watson, Wiebenga

**GUE/NGL:** Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos, Miranda, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Piquet, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez

**I-EDN:** Bonde, Sandbæk

**NI:** Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer

**PPE:** Bébéar, Chanterier, Cornelissen, Dimitrakopoulos, Imaz San Miguel, Kristoffersen, Maij-Weggen, Oomen-Ruijten, Oostlander, Peijs, Pex, Piha, Pronk, Sonneveld, Thyssen, Vaz Da Silva, van Velzen W.G.

**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Berès, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Löow, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Tomlinson, Torres Couto, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** Kaklamanis

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkämper, Voggenhuber, Wolf

(-)

**ELDR:** Virrankoski

**I-EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, des Places, Seillier, Souchet, van der Waal

**NI:** Amadeo, Dillen, Gollnisch, Le Gallou, Trizza, Vanhecke

Giovedì 20 febbraio 1997

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Argyros, Bardong, Baudis, Bannasir Tous, Berend, Bernard-Reymond, Boulrangues, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Capucho, Castagnetti, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cushnahan, Decourrière, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Jackson, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Kläß, Koch, Konrad, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Pack, Perry, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Provan, Rack, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Soulier, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Verwaerde, von Wogau

**UPE:** Arroni, Baldi, Caccavale, Crowley, Danesin, Donnay, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

**ARE:** Dupuis, Hory

**ELDR:** Monfils, Wijsenbeek

**PPE:** Cederschiöld, De Esteban Martin, Garriga Polledo, Grosch, Kellett-Bowman, Lambrias, Lulling, Matikainen-Kallström, Otila, Stenmarck, Virgin

---

10. Relazione Lindholm A4-0046/97

Risoluzione

(+) )

**ARE:** Ewing, González Triviño, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Vandemeulebroucke

**ELDR:** André-Léonard, Anttila, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Goerens, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Watson, Wiebenga

**GUE/NGL:** Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Piquet, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson

**I-EDN:** Bonde, Sandbæk

**NI:** Hager, Kronberger, Linsler, Raschhofer

**PPE:** Cornelissen, Dimitrakopoulos, Kristoffersen, Maij-Weggen, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pex, Piha, Pronk, Sonneveld, Thyssen, van Velzen W.G.

**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Berès, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti, Castricum, Caudron, Coates, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donner, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambarki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, Löow, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Torres Couto, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** Kaklamanis

Giovedì 20 febbraio 1997

**V:** Aelvoet, Ahern, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Telkämper, Voggenhuber, Wolf

(-)

**ELDR:** Virrankoski

**I-EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Nicholson, des Places, Seillier, Souchet, de Villiers, van der Waal

**NI:** Amadeo, Dillen, Gollnisch, Le Gallou, Trizza, Vanhecke

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Argyros, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Capucho, Castagnetti, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Corrie, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernandez Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Jackson, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klauf, Koch, Konrad, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, McCartin, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Pack, Perry, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Provan, Rack, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübzig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Soulier, Stenzel, Stevens, Sturdy, Theato, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Verwaerde, von Wogau

**UPE:** Arroni, Baldi, Caccavale, Crowley, Danesin, Florio, Gallagher, Garosci, Guinebertière, Malerba, Pasty, Podestà, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Santini, Schaffner

(O)

**ARE:** Dupuis, Hory

**ELDR:** Monfils, Wijsenbeek

**PPE:** Cederschiöld, Garriga Polledo, Kellett-Bowman, Lambrias, Lulling, Matikainen-Kallström, Otila, Stenmarck, Virgin

## 11. Risoluzione comune sull'Algeria

### Paragrafo 8, prima parte

(+)

**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, de Vries, Eisma, Frischenschlager, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Monfils, Mulder, Olsson, Riis-Jørgensen, Rynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek

**I-EDN:** Blokland, van der Waal

**NI:** Amadeo, Hager, Kronberger, Linser, Raschhofer, Trizza

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Argyros, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, de Brémond d'Ars, Capucho, Castagnetti, Chanterie, Colombo Svevo, Corrie, De Melo, Elles, Ferrer, Florenz, Fontaine, Funk, Gillis, Glase, Gomolka, Grossetête, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klauf, Koch, Konrad, Kristoffersen, Langen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, Maj-Weggen, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rinsche, Rübzig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Virgin

**PSE:** Van Lancker

**V:** Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Tamino, Voggenhuber, Wolf

Giovedì 20 febbraio 1997

(—)

**ARE:** Barthet-Mayer, Dupuis, Ewing, González Triviño, Lalumière, Macartney, Novo Belenguer, Vandemeulebroucke

**GUE/NGL:** Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Pettinari, Piquet, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson

**I-EDN:** Fabre-Aubrespy, Souchet

**NI:** Dillen, Gollnisch, Le Gallou, Vanhecke

**PPE:** Camisón Asensio, De Esteban Martin, Fraga Estevez, Galeote Quecedo, Robles Piquer

**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Berès, Berger, Billingham, Botz, Bösch, Cabezón Alonso, Carlotti, Castricum, Coates, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, David, De Coene, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Fouque, Glante, Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Jöns, Junker, Karamanou, Kerr, Kindermann, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lüttge, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newens, Newman, Oddy, Pérez Royo, Pery, Peter, Piecyk, van Putten, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Skinner, Smith, Spiers, Swoboda, Tannert, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Truscott, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wilson, Zimmermann

**UPE:** Danesin, Florio, Gallagher, Garosci, Malerba, Pasty, Podestà, Pompidou, Santini

(O)

**ELDR:** Dybkjær

**I-EDN:** des Places

**PPE:** Filippi, Fourçans

**PSE:** Katiforis

## 12. Mozione di censura

### Votazione

(+)

**ARE:** Barthet-Mayer, Dary, González Triviño, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Scarbonchi, Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke

**ELDR:** André-Léonard, Lindqvist, Monfils, Wijsenbeek

**GUE/NGL:** Ainardi, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Ojala, Pailler, Papayannakis, Pettinari, Piquet, Puerta, Ribeiro, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson, Wurtz

**I-EDN:** Berthu, Bonde, Fabre-Aubrespy, de Gaulle, Jean-Pierre, des Places, de Rose, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby, de Villiers

**NI:** Amadeo, Antony, Blot, Dillen, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang Carl, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Linser, Martinez, Mégret, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

**PPE:** Bébéar, Bernard-Reymond, Decourrière, Fourçans, Grossetête, Soulier, Verwaerde

**PSE:** Berès, Campos, Carlotti, Caudron, Cot, Díez de Rivera Icaza, Dury, Fouque, Happart, Laignel, Lindeperg, Marinucci, Moscovici, Pery, Rocard, Torres Couto, Trautmann

**UPE:** d'Aboville, Guinebertière, Kaklamanis, Martin Philippe, Rosado Fernandes

**V:** Aelvoet, Ahern, Breyer, Cohn-Bendit, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schroedter, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Voggenhuber, Wolf

Giovedì 20 febbraio 1997

(—)

**ARE:** Dell'Alba, Dupuis, Weber

**ELDR:** Anttila, Bertens, Brinkhorst, Cars, De Clercq, de Vries, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Mulder, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Ryyänänen, Spaak, Teverson, Thors, Virrankoski, Watson, Wiebenga

**I-EDN:** Blokland, Nicholson, van der Waal

**NI:** Féret

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Baudis, Bennasar Tous, Berend, Böge, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Capucho, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, De Melo, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Mann Thomas, Martens, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Méndez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Perry, Pex, Piha, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübig, Salafrañca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenmarck, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Viola, Virgin, von Wogau

**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sánchez, Apolinário, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros-Moura, Barton, Berger, Billingham, Botz, Bowe, Bösch, Cabezón Alonso, Castricum, Coates, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Desama, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Ettl, Evans, Fantuzzi, Fayot, Ford, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten, Junker, Karamanou, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuhn, Lambraki, Lange, Linkohr, Lüttge, Löow, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Marinho, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Murphy, Myller, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Rapkay, Read, Rehder, Rothe, Sakellariou, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** Arroni, Baldi, van Bladel, Caccavale, Donnay, Fitzsimons, Florio, Gallagher, Garosci, Malerba, Pasty, Podestà, Pompidou, Santini, Schaffner

(O)

**ARE:** Ewing, Macartney

**ELDR:** Nordmann, Vallvé

**NI:** Paisley

**PPE:** Dimitrakopoulos, Vaz Da Silva

**PSE:** Falconer, Kuhne, Lage, Smith, Torres Marques

**UPE:** Poisson

**V:** van Dijk, Graefe zu Baringdorf

Giovedì 20 febbraio 1997

*13. Risoluzione comune sulla detenzione Mordechai Vanunu**Insieme*

( + )

**ARE:** Barthes-Mayer, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Lalumière, Macartney, Scarbonchi, Taubira-Delannon**ELDR:** Bertens, Cars, Cox, de Vries, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Haarder, Larive, Mulder, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Wiebenga, Wijsenbeek**GUE/NGL:** Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali, Moreau, Ojala, Pailler, Pettinari, Svensson**I-EDN:** Sandbæk**PPE:** Corrie, Moorhouse**PSE:** d'Ancona, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Barton, Berger, Botz, Bowe, Bösch, Coates, Cot, Crampton, Crawley, Dankert, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ettl, Evans, Falconer, Ford, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Hardstaff, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Howitt, Kerr, Kindermann, Kuhn, Lage, Lambraki, Lindeperg, Martin D., McGowan, Malone, Marinho, Medina Ortega, Miller, Myller, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Rocard, Sanz Fernández, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Smith, Swoboda, Tannert, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Walter, Wemheuer, White, Whitehead, Wilson, Wynn, Zimmermann**V:** Aelvoet, Ahern, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber, Wolf

( - )

**ELDR:** Nordmann, Vallvé, Virrankoski**I-EDN:** Berthu, Blokland, Nicholson, Souchet, van der Waal**NI:** Amadeo, Hager, Raschhofer**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Bébéar, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, De Esteban Martin, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Goepel, Gomolka, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaf, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Posselt, Provan, Robles Piquer, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, van Velzen W.G., Verwaerde**UPE:** Baldi, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Guinebertière, Pasty, Podestà, Schaffner

( O )

**NI:** Dillen, Vanhecke**PPE:** Rübig, Viola**PSE:** Hallam, Stockmann*14. Risoluzione comune sul razzismo**Paragrafo 1*

( + )

**ARE:** Dell'Alba, Hory, Lalumière, Macartney**ELDR:** Bertens, Cars, Cox, de Vries, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Haarder, Larive, Mulder, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Vallvé, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek**GUE/NGL:** Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali, Moreau, Ojala, Pailler, Pettinari, Svensson**I-EDN:** Blokland, Nicholson, Sandbæk, van der Waal**NI:** Amadeo, Hager, Raschhofer

Giovedì 20 febbraio 1997

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Bébéar, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Corrie, De Esteban Martin, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Goepel, Gomolka, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kláß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Lenz, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Posselt, Provan, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tillich, Trakatellis, Valverde López, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola

**PSE:** d'Ancona, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Barton, Berger, Botz, Bowe, Bösch, Coates, Cot, Crampton, Crawley, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury, Ettl, Evans, Falconer, Ford, Fouque, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Hallam, Hardstaff, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Howitt, Kerr, Kindermann, Kuhn, Lage, Lambraki, Lindeperg, McGowan, Malone, Marinho, Medina Ortega, Miller, Myller, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Rocard, Sanz Fernández, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Smith, Stockmann, Swoboda, Tannert, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Van Lancker, Walter, Wemheuer, White, Whitehead, Wilson, Wynn, Zimmermann

**UPE:** Baldi, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Guinebertière, Pasty, Podestà, Schaffner

**V:** Aelvoet, Ahern, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber, Wolf

(-)

**I-EDN:** Berthu, Fabre-Aubrespy, Souchet

**NI:** Dillen, Vanhecke

(O)

**PPE:** Herman

### 15. Risoluzione comune sul razzismo

*Insieme*

(+)

**ARE:** Barthet-Mayer, Dell'Alba, Hory, Lalumière, Macartney, Scarbonchi, Taubira-Delannon

**ELDR:** Bertens, Brinkhorst, Eisma, Gasòliba i Böhm, Harder, Mulder, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Vallvé, Virrankoski, Wijsenbeek

**GUE/NGL:** Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Mohamed Ali, Moreau, Ojala, Pailler, Pettinari, Svensson

**I-EDN:** Sandbæk

**PSE:** d'Ancona, Aparicio Sánchez, Avgerinos, Barton, Berger, Botz, Bowe, Bösch, Coates, Cot, Crampton, Crawley, Dankert, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury, Ettl, Evans, Falconer, Ford, Fouque, Gebhardt, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Hallam, Hardstaff, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Howitt, Kerr, Kindermann, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lindeperg, McGowan, Malone, Marinho, Medina Ortega, Miller, Myller, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Rocard, Sanz Fernández, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Smith, Stockmann, Swoboda, Tannert, Thomas, Titley, Tomlinson, Truscott, Van Lancker, Walter, Wemheuer, White, Whitehead, Wilson, Wynn, Zimmermann

**V:** Aelvoet, Ahern, Breyer, van Dijk, Graefe zu Baringdorf, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Roth, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber, Wolf

(-)

**ELDR:** Nordmann

**I-EDN:** Berthu, Blokland, Fabre-Aubrespy, Nicholson, Souchet, van der Waal

**NI:** Amadeo, Dillen, Hager, Raschhofer, Vanhecke

Giovedì 20 febbraio 1997

**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Bébéar, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Camisón Asensio, Corrie, De Esteban Martin, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fraga Estevez, Funk, Gillis, Goepel, Gomolka, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Imaz San Miguel, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, McCartin, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Peijs, Perry, Pex, Plumb, Posselt, Provan, Robles Piquer, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola

**UPE:** Baldi, Donnay, Guinebertière, Pasty, Podestà, Schaffner

(O)

**ARE:** Dupuis

**ELDR:** Cars, Cox, de Vries, Fassa, Wiebenga

**PPE:** Majj-Weggen

**UPE:** Fitzsimons, Gallagher

---

Venerdì 21 febbraio 1997

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 1997**

(97/C 85/05)

**PARTE I****Svolgimento della seduta**

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

*Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

La on. Schaffner ha comunicato di aver voluto votare a favore nella votazione finale sulla proposta di risoluzione sull'ESB (*processo verbale della seduta del 19 febbraio 1997, parte I, punto 9*).

*Intervengono gli onn.:*

— Hallam, il quale comunica di aver voluto votare a favore e non astenersi nella votazione sull'em. 5 alla relazione Lindholm (A4-0046/97) (*vedi parte I, punto 9*);

— W.G. van Velzen, sulla relazione Read (A4-0049/97) (*vedi parte I, punto 7*);

— Posselt, sul resoconto integrale della seduta di mercoledì.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

**2. Composizione delle cocommissioni**

Su richiesta dei deputati non iscritti il Parlamento ratifica la nomina dell'on. Tatarella, in sostituzione dell'on. Dillen, a membro della sottocommissione per la sicurezza e il disarmo.

**3. Competenza delle commissioni**

Sono competenti per parere:

- la commissione SVIL:
  - sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca la largo di São Tomé e Príncipe, per il periodo 1° giugno 1996 — 31 maggio 1999 (COM(96)0394 — C4-0485/96 — 96/0199(CNS) (competente per il merito: PESC; già competente per parere: BILA)
  - sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo accompagnata da una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il programma d'azione comunitaria «Servizio volontario europeo per i giovani» (COM(96)0610 — C4-0681/96 — 96/0318(COD)) (competente per il merito: CULT; già competente per parere: BILA)

— la commissione AGRI sulla relazione della Commissione concernente la revisione della direttiva 90/220/CEE nel quadro della comunicazione della Commissione sulla biotecnologia e il Libro bianco (COM(96)0630 — C4-0008/97) (competente per il merito: AMBI; già competente per parere: RICE).

**4. Presentazione di documenti**

La Presidenza comunica che la «procedura Hughes» è stata applicata alla relazione Katiforis sulla comunicazione della Commissione «Costruire il futuro dell'industria marittima europea» Contributo alla competitività dell'industria marittima (COM(96)0084 — C4-0211/96) — commissione economica (A4-0036/97);

La Presidenza comunica di aver ricevuto:

a) *dal Consiglio*

aa) *le seguenti richieste di parere:*

— Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la procedura d'adozione della posizione comunitaria nell'ambito del Comitato misto per l'unione doganale istituito con decisione n. 1/95 del Consiglio d'associazione CE-Turchia, relativa all'attuazione della fase definitiva dell'Unione doganale (5372/97 — C4-0081/97 — 96/0020(CNS))

deferimento  
merito: ESTE  
parere: RELA, LIBE

base giurifica: art. 113 CE

— Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altra (10521/96 — C4-0082/97 — 97/0902(CNS))

deferimento  
merito: RELA  
parere: ESTE, RICE, BILA

— Proposta di decisione del Consiglio che abroga la decisione 77/186/CEE relativa alle esportazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento (COM(96)0320 — C4-0083/97 — 97/0903(CNS))

deferimento  
merito: RICE

base giuridica: art. 103 A CE

Venerdì 21 febbraio 1997

— Proposta di regolamento del Consiglio che ritira temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti industriali all'Unione di Myanmar (COM(96)0711 — C4-0085/97 — 96/0317(ACC))

deferimento  
merito: ESTE  
parere: BILA, RELA, SVIL

— Proposta di regolamento del Consiglio che ritira temporaneamente i benefici delle preferenze tariffarie generalizzate nel settore agricolo all'Unione di Myanmar (COM(97)0058 — C4-0086/97 — 97/0041(ACC))

deferimento  
merito: ESTE  
parere: BILA, RELA, SVIL

— Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (COM(97)0025 — C4-0087/97 — 97/0029(SYN))

deferimento  
merito: GIUR  
parere: TRAS

base giuridica: art. 075, par. 1, CE

*ab) il seguente documento:*

— Dichiarazione del Consiglio sul programma della Commissione per l'anno 1997 (C4-0080/97)

deferimento:  
commissioni interessate

*b) dalla Commissione i seguenti documenti:*

— Domanda della Commissione all'Autorità di bilancio relativa a riporti di stanziamenti dall'esercizio 1996 all'esercizio 1997 — Riporti non automatici — Stanziamenti non dissociati — Sezione III — Commissione (SEC(97)0259 — C4-0076/97)

deferimento  
merito: BILA

— Domanda della Commissione all'Autorità di bilancio relativa a riporti di stanziamenti dall'esercizio 1996 all'esercizio 1997 — Riporti non automatici — Stanziamenti non dissociati — Sezione I — Parlamento (SEC(97)0259 — C4-0077/97)

deferimento  
merito: BILA

— Relazione economica annuale 1997 — Crescita, occupazione e convergenza in vista in vista dell'UEM (COM(97)0027 — C4-0078/97)

deferimento  
merito: ECON  
parere: OCCU

lingue disponibili: DE, EN, FR.

— Gli effetti sinergici di un più stretto coordinamento delle politiche economiche e strutturali (L'Europa come entità economica) — Relazione finale (CSE(96)0008 — C4-0079/97)

deferimento  
merito: ECON  
parere: OCCU

— Relazione annuale della Commissione: Parità di trattamento tra uomini e donne nell'Unione europea 1996 (COM(96)0650 — C4-0084/97)

deferimento  
merito: DONN  
parere: GIUR, OCCU

## 5. Applicazione del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità \* (articolo 99 del regolamento) (votazione)

L'ordine del giorno reca le votazione su una proposta di regolamento (CE, CEEA, CECA) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEEA, CECA, CEE) che stabilisce le categorie di funzionari e agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, scondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità (COM(96)0400 — C4-534/96 — 96/0214(CNS))

deferimento  
merito: GIUR  
parere: BILA, REGO

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0400 — C4-534/96 — 96/0214(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte II, punto 1*).

## 6. Applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee \* (articolo 99 del regolamento) (votazione)

L'ordine del giorno reca le votazione su proposta di regolamento (CE, CEEA, CECA) del Consiglio che modifica il regolamento (CEEA, CECA, CEE) 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (COM(96)0400 — C4-535/96 — 96/0215(CNS))

deferimento  
merito: GIUR  
parere: BILA, REGO

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0400 — C4-535/96 — 96/0215(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte II, punto 2*).

Venerdì 21 febbraio 1997

## 7. Settore dell'olio d'oliva \* (articolo 99 del regolamento) (votazione)

L'ordine del giorno reca le votazione su proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (CEE) (COM(96)0571 — C4-0004/97 — 96/0275(CNS))

deferimento  
merito: AGRI

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) COM(96)0571 — C4-0004/97 — 96/0275(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte II, punto 3*).

## 8. Efficienza delle strutture agricole \* (articolo 99 del regolamento) (votazione)

L'ordine del giorno reca le votazione su proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 riguardante il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (COM(96)0614 — C4-0036/97 — 96/0288(CNS))

deferimento  
merito: AGRI  
parere: ECON, AMBI

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(96)0614 — C4-0036/97 — 96/0288(CNS)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte II, punto 4*).

## 9. Enzimi e microrganismi nell'alimentazione animale \* (articolo 99 del regolamento) (votazione)

L'ordine del giorno reca le votazione su una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/113/CE relativa all'utilizzo e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e alla loro preparazione nell'alimentazione animale (COM(96)0715 — C4-0064/97 — 97/0014(CNS))

deferimento  
merito: AGRI  
parere: ECON, AMBI

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(96)0715 — C4-0064/97 — 97/0014(CNS)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte II, punto 5*).

## 10. Lavori dell'Assemblea paritetica ACP/UE nel 1996 (votazione)

Relazione Baldi — A4-0019/97

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 6*).

## 11. Politica di cooperazione allo sviluppo (votazione)

Relazione McGowan — A4-0028/97

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

*Emendamenti approvati:* 1; 3 con VE (107 favorevoli, 75 contrari, 2 astenuti); 2

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, il par. 21, seconda parte, con VE (108 favorevoli, 89 contrari, 0 astenuti)

*Interventi:* il relatore prima della votazione ha illustrato la sua posizione sugli emendamenti.

*Votazioni per parti separate:*

par. 21 (PPE):

prima parte: fino alla lettera g) inclusa;  
seconda parte: lettera h);  
terza parte: lettera i)

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 7*).

## 12. Aiuto d'urgenza, ricostruzione e sviluppo (votazione)

Relazione Fassa — A4-0021/97

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

*Emendamenti approvati:* 1 con VE (104 favorevoli, 84 contrari, 2 astenuti)

*Emendamenti respinti:* 2 con VE (92 favorevoli, 106 contrari, 3 astenuti)

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

*Votazioni distinte:* par. 11 (ARE); par. 12 (V)

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 8*).

\* \* \*

*Dichiarazioni di voto:*

Relazione McGowan (A4-0028/97)

— scritte: Van der Waal, a nome del gruppo I-EDN; Eriksson; Gahrton, Lindholm, Holm, Schörling

Relazione Fassa (A4-0021/97)

— scritte: Lindqvist; Eriksson; Gahrton, Lindholm, Holm, Schörling

Venerdì 21 febbraio 1997

### 13. Liquidazione dei conti del FEAOG per l'esercizio 1992 (discussione e votazione)

L'on. Mulder illustra la relazione interlocutoria che egli ha presentato, a nome della commissione per il controllo dei bilanci, intesa a informare la Commissione dei motivi per cui non può esserle attualmente concesso il discarico per la liquidazione dei conti del FEAOG per l'esercizio 1992 (C(96)0417 — C4-0259/96) (A4-0043/97).

Intervengono gli onn. Wynn, a nome del gruppo PSE, McCartin, a nome del gruppo PPE, Santini, a nome del gruppo UPE, e Van der Waal, a nome del gruppo I-EDN, e il commissario Fischler.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

#### VOTAZIONE

#### PROPOSTA DI RISOLUZIONE

##### Dichiarazioni di voto:

— *scritta*: Fabre-Aubrespy, a nome del gruppo I-EDN

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 9*).

### 14. Coniugi partecipanti alle attività dei lavoratori autonomi (discussione e votazione)

La on. Lulling illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per i diritti della donna, sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi (A4-0005/97).

Intervengono gli onn. Gröner, a nome del gruppo PSE, Flemming, a nome del gruppo PPE, e Kestelijn-Sierens, a nome del gruppo ELDR.

#### PRESIDENZA DELL'ON. ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ

##### Vicepresidente

Intervengono gli onn. Ribeiro, a nome del gruppo GUE/NGL, van Dijk, a nome del gruppo V, Féret, non iscritto, Torres Marques e Thyssen, il commissario Papoutsis, e la on. Lulling, relatrice.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

#### VOTAZIONE

#### PROPOSTA DI RISOLUZIONE

*Emendamenti approvati*: 6; 3; 4; 5; 1

*Emendamenti respinti*: 2 con VE (32 favorevoli, 54 contrari, 1 astenuto)

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

*Interventi*: la relatrice, prima della votazione sull'em. 4, ha sottolineato l'opportunità di approvare questo emendamento.

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 10*).

### 15. Tagliole (discussione e votazione)

L'on. Kenneth D. Collins, presidente della commissione ambiente, svolge l'interrogazione orale che egli ha presentato, a nome di tale commissione, alla Commissione, sulla posizione della Commissione europea in materia di tagliole (B4-0002/97).

Il commissario Papoutsis risponde all'interrogazione.

Intervengono gli onn. Kellett-Bowman per rivolgere una domanda alla Commissione, alla quale il commissario Papoutsis risponde, Pollack, a nome del gruppo PSE, Pimenta, a nome del gruppo PPE, Eisma, a nome del gruppo ELDR, e Van Dijk, a nome del gruppo V.

La Presidenza comunica che è stata presentata una proposta di risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta della proposta di risoluzione dell'on.

— Kenneth D. Collins, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulle tagliole (B4-0154/97).

Intervengono gli onn. Schnellhardt e von Habsburg, il commissario Papoutsis, l'on. Pimenta, per fatto personale in seguito all'intervento del commissario Papoutsis, e il commissario Papoutsis.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

#### VOTAZIONE

#### PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0154/97:

*Emendamenti approvati*: 1; 2

*Emendamenti respinti*: 3 con VE (27 favorevoli, 45 contrari, 3 astenuti); 5

*Emendamenti ritirati*: 4; 6

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

##### Votazione per parti separate:

par. 2 (PPE):

prima parte: fino a «dei negoziati»

seconda parte: resto

##### Dichiarazioni di voto:

— *orale*: Sandbæk, a nome del gruppo I/EDN

— *scritte*: Ford

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	81
favorevoli:	76
contrari:	3
astenuti:	2

(*parte II, punto 11*).

(l'on. Schnellhardt per segnalare di aver voluto votare a favore).

Venerdì 21 febbraio 1997

## 16. Mais geneticamente modificato (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta sulle interrogazioni orali alla Commissione degli onn.

- Breyer e Lannoye, a nome del gruppo V, sull'immissione sul mercato di mais geneticamente modificato (B4-0003/97);
- des Places, a nome del gruppo I-EDN, sull'OGM — immissione sul mercato di mais geneticamente modificato (B4-0005/97);
- Pasty, a nome del gruppo UPE, sugli organismi geneticamente modificati (B4-0012/97);
- González Álvarez, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla richiesta di moratoria per l'entrata nell'Unione del mais transgenico (B4-0013/97);
- Barthet-Mayer e Kouchner, a nome del gruppo ARE, sull'immissione sul mercato di mais geneticamente modificato (B4-0014/97);
- Roth-Behrendt, a nome del gruppo PSE, sull'immissione sul mercato di mais geneticamente modificato: procedura di autorizzazione (B4-0015/97);
- Grossetête, a nome del gruppo PPE, sull'immissione sul mercato di mais geneticamente modificato (B4-0016/97).

A nome del gruppo V, l'on. Lannoye chiede, sulla base dell'art. 131, paragrafo 1, del regolamento, l'aggiornamento della discussione alla prossima seduta (la Presidenza fa rilevare di non poter prendere un impegno preciso sul momento dell'iscrizione del punto, rientrando la fissazione del progetto di ordine del giorno delle tomate nella competenza della Conferenza dei Presidenti).

Sulla richiesta di aggiornamento intervengono gli onn. von Habsburg e Paillier.

La richiesta di aggiornamento è accolta con votazione elettronica (39 favorevoli, 23 contrari, 0 astenuti).

Intervengono gli onn. Ford, il quale chiede conferma che l'elenco degli oratori iscritti a parlare sul punto in questione è chiuso (la Presidenza risponde che l'elenco sarà riaperto al momento della discussione), e Rübzig.

## 17. Composizione dei gruppi politici

La Presidenza comunica che i seguenti deputati la hanno informata dei seguenti mutamenti, con decorrenza 19 febbraio 1997, per quanto riguarda la composizione dei gruppi politici:

- gli onn. Bossi, Farassino, Formentini e Moretti non fanno più parte del gruppo ELDR;

— l'on. De Luca esce dal gruppo UPE per aderire al gruppo ELDR;

— l'on. Caligaris, deputato non iscritto, aderisce al gruppo ELDR.

## 18. Composizione delle delegazioni

Su richiesta del gruppo UPE il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

- delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Repubblica slovacca: Pasty;
- delegazione per le relazioni con la Lettonia: Cardona
- delegazione per le relazioni con la Lituana: Crowley
- delegazione per le relazioni con la Slovenia: d'Aboville
- delegazione per le relazioni con l'Ukraina, la Bielorussia e la Moldavia: Hyland

## 19. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 133, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari i testi approvati nel corso della presente seduta.

## 20. Calendario delle prossime sedute

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 10 al 14 marzo 1997.

## 21. Interruzione della sessione

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

*(La seduta è tolta alle 11.30)*

Julian PRIESTLEY,  
Segretario generale

JOSÉ MARÍA GIL-ROBLES GIL-DELGADO,  
Presidente

Venerdì 21 febbraio 1997

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

**1. Applicazione del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità \***  
(Articolo 99 del regolamento)

**Proposta di regolamento (CE, CEEA, CECA) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEEA, CECA, CEE) che stabilisce le categorie di funzionari e agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, scondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità (COM(96)0400 – C4-0534/96 – 96/0214(CNS))**

(Procedura di consultazione)

La proposta è stata approvata.

---

**2. Applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee \*** (Articolo 99 del regolamento)

**Proposta di regolamento (CE, CEEA, CECA) del Consiglio che modifica il regolamento (CEEA, CECA, CEE) 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (COM(96)0400 – C4-0535/96 – 96/0215(CNS))**

(Procedura di consultazione)

La proposta è stata approvata.

---

**3. Settore dell'olio d'oliva \*** (Articolo 99 del regolamento)

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (COM(96)0571 – C4-0004/97 – 96/0275(CNS))**

(Procedura di consultazione)

La proposta è stata approvata.

---

**4. Efficienza delle strutture agricole \*** (Articolo 99 del regolamento)

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 riguardante il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (COM(96)0614 – C4-0036/97 – 96/0288(CNS))**

(Procedura di consultazione)

La proposta è stata approvata.

---

Venerdì 21 febbraio 1997

## 5. Enzimi e microrganismi nell'alimentazione animale \* (Articolo 99 del regolamento)

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (CEE) 93/113/CE relativa all'utilizzo e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e alla loro preparazione nell'alimentazione animale (COM(96)0715 – C4-0064/97 – 97/0014(CNS))**

(Procedura di consultazione)

La proposta è stata approvata.

---

## 6. Lavori dell'Assemblea paritetica ACP-UE nel 1996

A4-0019/97

### Risoluzione sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica ACP-UE nel 1996

*Il Parlamento europeo,*

- viste le risoluzioni approvate dall'Assemblea paritetica ACP-UE nelle sue riunioni di Windhoek (marzo 1996) e Lussemburgo (settembre 1996) <sup>(1)</sup>,
- visto l'articolo 148 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0019/97),

- A. considerando di dover essere regolarmente informato sull'attività dell'Assemblea paritetica ACP-UE, al fine di assicurare una politica coerente in materia di sviluppo,
- B. considerando che la presentazione della relazione generale 1996 sul futuro delle relazioni fra i paesi ACP e l'Unione europea ha avviato il dibattito sulla politica di sviluppo dell'Unione europea, dibattito proseguito con la presentazione del Libro Verde della Commissione,
- C. considerando il ruolo che l'Assemblea paritetica può svolgere assieme al Parlamento europeo, grazie alla legittimazione democratica di entrambe le istituzioni, nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica agli obiettivi della politica di sviluppo e nella formulazione dei suoi orientamenti,
- D. considerando che, dal momento che l'Unione europea si colloca al primo posto a livello mondiale per gli aiuti allo sviluppo, il destino dei paesi più poveri di questa terra dipende anche dalla posizione riconosciuta alla politica di sviluppo nel quadro della politica estera dell'Unione,
- E. considerando il ruolo sempre più importante che le ONG svolgono per l'aiuto allo sviluppo e la necessità di un loro riconoscimento all'interno dell'Assemblea paritetica ACP-UE,

1. sottolinea il ruolo e l'apporto essenziale dell'Assemblea paritetica ACP-UE nella riflessione avviata sugli obiettivi e le sfide rappresentate, per l'Unione europea e i suoi partner ACP, dal rinnovo del quadro di cooperazione che al di là dell'orizzonte 2000, in un contesto mondiale in profondo mutamento, dovrà continuare a ispirare le relazioni privilegiate che li uniscono dalle origini della costruzione europea;

2. auspica, di conseguenza, che l'Assemblea paritetica sia associata in modo opportuno alle discussioni che il Libro verde è destinato a suscitare e che il suo contributo sia debitamente considerato nel quadro dei negoziati che, a partire da settembre 1998, dovranno definire le relazioni fra l'Unione e gli Stati ACP;

<sup>(1)</sup> GU C 254 del 2.9.1996.

Venerdì 21 febbraio 1997

3. si impegna affinché i diversi aspetti della politica estera siano riuniti, nel quadro della revisione del trattato sull'Unione, in un unico capitolo, nell'ambito del quale alla politica di sviluppo sia riservato un posto particolare e di questa si tenga conto nella realizzazione della politica estera e di sicurezza comune; si impegna inoltre affinché la cooperazione ACP-UE, più che in passato, sia sottoposta a un efficace controllo parlamentare e sia dotata degli strumenti necessari all'espletamento dei suoi compiti;
4. ribadisce l'esigenza di iscrivere il Fondo europeo di sviluppo nel bilancio della Comunità europea, al fine di assoggettarlo a un efficace controllo parlamentare per quanto riguarda la dotazione e l'esecuzione;
5. sottolinea esplicitamente che un'efficace cooperazione allo sviluppo dell'Unione implica necessariamente che l'Unione e i suoi Stati membri coordinino le proprie azioni e ricorda le relative disposizioni del trattato sull'Unione nonché le decisioni del Consiglio in materia di coordinamento;
6. si impegna, nel quadro dei negoziati sulle future relazioni con i paesi ACP, a salvaguardare il loro interesse a beneficiare di una vera politica di sviluppo; ritiene indispensabile impostare tale politica sui bisogni delle popolazioni più svantaggiate e auspica quindi un sostegno alle misure nel campo della sicurezza alimentare, della salute e della formazione di base, nonché il sostegno al settore privato mediante la creazione di un quadro idoneo allo sviluppo di forze produttive;
7. esprime profonda preoccupazione per i numerosi conflitti interni e le violazioni dei diritti umani in talune regioni ACP e appoggia le iniziative al riguardo da parte dell'Assemblea paritetica; esprime la propria soddisfazione per la posizione chiara da essa adottata in merito a diversi casi di gravi violazioni dei diritti umani; sottolinea quanto siano importanti il dialogo, da un lato, e la fedeltà ai principi e la vigilanza, dall'altro, in questo sensibile settore;
8. sottolinea lo stretto legame fra sviluppo e rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici; auspica la continuazione delle riflessioni sul diritto di intervento per motivi umanitari da parte della comunità internazionale; richiama tuttavia l'attenzione sulla responsabilità solidale di tale comunità per assicurare una esistenza dignitosa agli esseri umani in tutto il mondo;
9. prende atto con interesse delle conclusioni e delle proposte formulate dai gruppi di lavoro che, in seno all'Assemblea, si sono occupati, da un lato, dello sviluppo industriale nei paesi ACP e, dall'altro, della questione dei rifugiati e degli sfollati, questione particolarmente acuta soprattutto nella regione dei Grandi Laghi e del Corno d'Africa;
10. prende atto con soddisfazione della decisione dell'Assemblea paritetica, adottata in seguito all'audizione da essa organizzata su tale argomento nel corso della riunione di settembre a Lussemburgo, di costituire un gruppo di lavoro sui mutamenti climatici, di cui sono vittime soprattutto i piccoli Stati insulari;
11. appoggerà con forza tutte le iniziative volte a bandire ed eliminare le mine antiuomo che minacciano quotidianamente la vita e la salute delle popolazioni e lo sviluppo dei paesi interessati;
12. prende atto delle preoccupazioni espresse dall'Assemblea per quanto riguarda le minacce che gravano su talune produzioni che, come il cacao, lo zucchero o le banane, rivestono un'importanza considerevole per le economie di taluni paesi ACP e si impegna a farsi portavoce di tali preoccupazioni legittime e a promuovere la salvaguardia dei regimi preferenziali di cui beneficiano i paesi ACP nei loro rapporti commerciali con l'Unione;
13. esprime la propria soddisfazione di fronte al rafforzamento costante della rappresentanza parlamentare in seno all'Assemblea paritetica, che consolida la sua autorità e la sua legittimità e conferma l'impegno crescente degli Stati ACP sulla via della democrazia, e si compiace degli impegni presi nel contesto dell'articolo 32 della Convenzione di Lomé IV quale rivista;
14. auspica la massima autonomia istituzionale possibile dell'Assemblea paritetica affinché possa organizzare la sua attività, sotto la propria responsabilità, soprattutto in ordine alla definizione dei luoghi di riunione; ritiene che le missioni delle delegazioni nei singoli Stati ACP, effettuate per raccogliere informazioni dirette sulle realtà locali, siano indispensabili ai fini di una fruttuosa cooperazione allo sviluppo e appoggia quindi i viaggi d'informazione e i contatti nel quadro delle risorse di bilancio disponibili;

Venerdì 21 febbraio 1997

15. terrà debitamente conto, nelle sue decisioni sulla politica estera e di sviluppo nonché su altre politiche comunitarie, delle posizioni espresse nelle risoluzioni dell'Assemblea paritetica e invita il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione le opinioni dell'Assemblea paritetica;

16. ricorda l'importanza che entri rapidamente in vigore la IV Convenzione di Lomé, così come rivista a Maurizio, e invita quindi gli Stati firmatari, in particolare gli Stati membri dell'Unione che non hanno ancora ratificato il testo rivisto, a provvedervi quanto prima e invita la Presidenza olandese, durante il suo mandato, a insistere presso gli Stati membri affinché accelerino le loro procedure di ratifica;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Assemblea paritetica ACP-UE, al Consiglio dei ministri ACP-UE, ai governi degli Stati membri dell'Unione europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati ACP, al Consiglio e alla Commissione.

## 7. Politica di cooperazione allo sviluppo

A4-0028/97

### **Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla complementarità fra la politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità e le politiche degli Stati membri (COM(95)0160 – C4-0178/95)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la comunicazione della Commissione (COM(95)0160 – C4-0178/95),
  - vista la sua risoluzione del 28 ottobre 1993 sul rafforzamento del coordinamento degli aiuti allo sviluppo degli Stati membri e della Comunità europea <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0028/97),
- A. ricordando che l'Unione europea è il primo donatore di aiuto pubblico allo sviluppo del mondo,
- B. ribadendo la necessità che l'Unione europea continui ad accordare alla cooperazione e allo sviluppo l'importanza che meritano,
- C. avendo preso atto dei risultati dell'audizione organizzata dalla commissione per lo sviluppo e la cooperazione, durante la quale gli Stati membri si sono pronunciati sul coordinamento delle politiche di sviluppo,
- D. ricordando che la complementarità delle politiche degli Stati membri e della politica comune dello sviluppo è uno degli obiettivi sanciti dal trattato sull'Unione europea,
- E. considerando che, oltre alla molteplicità dei protagonisti, dei canali d'intervento e delle procedure che caratterizzano l'azione degli Stati membri, la differenza di prospettive a cui obbediscono le politiche nazionali e la politica europea è una delle cause della mancanza di coordinamento tra la politica comunitaria di aiuto allo sviluppo e le politiche degli Stati membri in questo settore,
- F. considerando le relazioni bilaterali di alcuni Stati membri con alcuni paesi in via di sviluppo sono importanti, ma non possono essere in contrasto con la politica dell'Unione e degli altri Stati membri e devono orientarsi a criteri comuni,
- G. avendo preso atto dei risultati dell'esperienza pilota di coordinamento operativo tra la Comunità e i suoi Stati membri,

<sup>(1)</sup> GU C 315 del 22.11.1993, pag. 250.

Venerdì 21 febbraio 1997

- H. informato del fatto che le ultime riunioni del Consiglio, in cui è stato esaminato il coordinamento, hanno prodotto scarsi risultati e consapevole, in particolare, dell'esito del tutto insoddisfacente della riunione del Consiglio del 28 maggio 1996,
- I. vivamente preoccupato per gli scarsissimi progressi compiuti in materia di coordinamento delle politiche di sviluppo degli Stati membri e perché, nonostante gli sforzi compiuti in alcuni settori come la sanità, l'istruzione e i programmi contro l'AIDS, sembra che il coordinamento sia peggiorato,
1. ritiene che l'incapacità dell'Unione europea di attuare la complementarità delle politiche degli Stati membri e di quella dell'Unione, prevista dal trattato sull'Unione europea, sia un fallimento politico dell'Unione europea;
  2. rileva che al di là delle difficoltà dovute alla complementarità, soprattutto l'enorme diversità dei dispositivi nazionali, questa incapacità dipende innanzitutto da una mancanza di volontà politica del Consiglio e degli Stati membri;
  3. ritiene che questa incapacità sia dovuta da una parte alle difficoltà di progredire sul piano della politica estera e di sicurezza comune e, dall'altra, a un abbandono degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo che in passato costituivano una priorità della Comunità europea;
  4. richiama l'attenzione, in tale contesto, sul fatto che i risultati del rapporto di valutazione sul progetto pilota di coordinamento operativo fra la Comunità e i suoi Stati membri evidenziano quale ostacolo principale ad un maggiore coordinamento «la carenza di personale negli uffici locali degli Stati membri e della Commissione»;
  5. ritiene tuttavia che i valori intorno a cui si è costruita la politica comune di sviluppo sono tali da contribuire a conferire all'Unione un'identità esterna e ritiene che l'esistenza di un vero coordinamento tra politiche nazionali di aiuto allo sviluppo e politica comunitaria in questo settore potrebbe contribuire a favorire il riconoscimento dell'identità europea sulla scena mondiale;
  6. ritiene che manchi la volontà politica per compiere progressi in materia di coordinamento dell'aiuto allo sviluppo e che la mancanza di progressi in materia di PESC venga spesso utilizzata come pretesto;
  7. ritiene che, nell'interesse delle popolazioni dei paesi associati all'Unione europea da accordi in materia di sviluppo, sia necessario progredire in materia di coordinamento e ricorda altresì che l'Unione fornisce, a livello mondiale, più della metà dell'aiuto pubblico;
  8. ritiene che i progressi in materia di coordinamento siano indispensabili non soltanto per quanto riguarda l'articolazione delle azioni intraprese a livello dell'Unione con quelle attuate sul piano nazionale ma anche, all'interno dell'Unione, per quanto riguarda l'articolazione tra le varie iniziative comunitarie allo scopo di assicurare la coerenza globale dell'azione esterna dell'Unione;
  9. ritiene che il coordinamento interno dell'Unione, per la cui riuscita la Commissione ha una responsabilità particolare, deve, per produrre i massimi risultati, essere prolungato tanto in direzione degli Stati o delle entità beneficiarie quanto verso, se del caso, altri donatori internazionali; che sarebbe pertanto opportuno coinvolgere in futuro questi protagonisti esterni nel processo di coordinamento;
  10. ritiene che il controllo democratico delle spese e la trasparenza delle responsabilità rendano obbligatoria l'iscrizione in bilancio del FSE, cosa che consentirebbe di rafforzare il carattere comunitario della politica di sviluppo;
  11. ritiene che occorra dare maggiore importanza alla valutazione e che ciò consenta in particolare di progredire in materia di coordinamento;
  12. rileva che alcuni Stati membri reputano il coordinamento a livello mondiale più importante del coordinamento a livello europeo; ritiene che il dramma verificatosi in Africa nella regione dei Grandi Laghi dimostri l'urgente necessità di un efficace coordinamento delle politiche e dei programmi dell'Unione europea; ritiene che i paesi in via di sviluppo, oltre l'Europa, dovrebbero beneficiare dalla fine della guerra fredda e che occorra urgentemente coordinare gli sforzi dell'Unione europea e dei suoi Stati membri per ridurre drasticamente il commercio mondiale di armi;
  13. ritiene al contrario che progressi del coordinamento a livello europeo costituirebbero un efficace strumento per migliorare il coordinamento a livello mondiale;
  14. deplora in particolare la mancanza di coordinamento degli Stati membri nelle istituzioni di Bretton Woods e, a un livello inferiore, nel quadro dell'ONU;

Venerdì 21 febbraio 1997

15. ritiene che progressi in materia di coordinamento implicino un ravvicinamento dei punti di vista sul piano dell'elaborazione delle politiche nei paesi beneficiari dell'aiuto e tra i finanziatori;
  16. ritiene in particolare che sarebbe utile rafforzare il coordinamento a monte delle politiche di cooperazione, migliorando in particolare gli scambi di informazioni e la concertazione durante le fasi di programmazione degli aiuti comunitari e degli aiuti degli Stati membri;
  17. rileva che l'azione degli Stati membri è caratterizzata da una molteplicità di attori, canali strumentali e procedure;
  18. ritiene che un buon coordinamento sia impossibile se gli Stati beneficiari dell'aiuto non hanno essi stessi la capacità di gestire l'aiuto in maniera efficace;
  19. ritiene che la questione del debito dei PVS debba essere prevista nell'ambito del settore in cui verrà esercitato il coordinamento; ribadisce il suo punto di vista, secondo cui il problema del debito deve essere affrontato sul piano comunitario;
  20. sostiene la necessità di un maggior coordinamento tra Stati membri e Unione europea in materia di aiuti per evitare una duplicazione degli stessi a livello nazionale e a livello comunitario;
  21. deplora che l'Unione europea, che è di gran lunga il finanziatore più importante a livello mondiale e ha compiuto lo sforzo maggiore in termini di prodotto interno lordo, non sia capace di far sentire la sua voce a livello internazionale per quanto riguarda l'aiuto allo sviluppo e ancor di più per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo;
  22. ritiene che sia necessario cercare un maggior sostegno in Europa, tanto a livello politico quanto a livello dell'opinione pubblica, mediante azioni dirette e iniziative autonome:
    - a) il Consiglio dovrebbe essere invitato ad assistere ad ogni riunione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione con la partecipazione della presidenza oppure di un alto funzionario a nome della presidenza, come è stato deciso quale seguito del trattato sull'Unione europea;
    - b) la commissione per lo sviluppo e la cooperazione dovrebbe effettuare un dibattito prima e dopo ogni sessione del Consiglio per lo sviluppo;
    - c) la commissione per lo sviluppo e la cooperazione dovrebbe chiedere lo status di osservatore per ogni riunione del Consiglio per lo sviluppo;
    - d) sono necessarie chiare dichiarazioni politiche del Consiglio e degli Stati membri sul coordinamento;
    - e) in ogni riunione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione dovrebbe essere previsto un tempo delle interrogazioni e delle risposte con la partecipazione del Consiglio e della Commissione;
    - f) la commissione per lo sviluppo e la cooperazione dovrebbe invitare i parlamentari degli Stati membri a partecipare a una riunione della commissione almeno una volta all'anno;
    - g) ogni nuovo Presidente del Parlamento europeo dovrebbe essere invitato a intervenire di fronte alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione all'inizio di ogni mandato;
    - h) all'inizio di ogni riunione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione una trentina di minuti è dedicata all'audizione delle ONG;
    - i) occorre dare urgentemente un seguito all'approvazione della presente risoluzione, nel cui contesto occorre prevedere l'invio di una delegazione nei paesi su cui vengono effettuati gli studi sullo sviluppo;
  23. invita l'Ufficio di presidenza e il relatore della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla questione della complementarità a controllare strettamente il miglioramento proposto in materia di coordinamento e a istituire i necessari contatti con il Consiglio;
  24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Venerdì 21 febbraio 1997

## 8. Aiuto d'urgenza, ricostruzione e sviluppo \*

A4-0021/97

### Risoluzione sull'aiuto umanitario dell'Unione europea e il ruolo di ECHO e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al collegamento tra aiuto, ricostruzione e sviluppo (COM(96)0153 – C4-0265/96)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la comunicazione della Commissione (COM(96)0153 – C4-0265/96),
  - vista la sua risoluzione del 19 novembre 1993 concernente la relazione della Commissione sull'applicazione negli Stati membri della raccomandazione del Consiglio del 13 giugno 1985 sulla protezione sociale degli operatori volontari nel settore dello sviluppo <sup>(1)</sup>,
  - vista la sua raccomandazione al Consiglio del 19 gennaio 1996 sull'azione umanitaria dell'Unione europea <sup>(2)</sup>,
  - visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1257/96 del 20 giugno 1996 sull'aiuto umanitario <sup>(3)</sup>,
  - viste le conclusioni del Consiglio del 22 novembre 1996 sull'equiparazione dei sessi in ordine a prevenzione di conflitti, interventi di emergenza e ricostruzione,
  - visto l'articolo 148 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e della commissione per le relazioni economiche esterne (A4-0021/97),
- A. considerando che è essenziale uno stretto coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione ai fine dell'efficacia dell'aiuto umanitario della Comunità,
- B. considerando che, nel perseguire tale obiettivo, la struttura interna della Commissione deve essere idonea a seguire una strategia di aiuto umanitario della Comunità globale e coerente,
- C. considerando che la Comunità, per lo stesso scopo, dovrebbe anche coordinare la propria azione con quella dei paesi terzi e delle agenzie e organizzazioni internazionali specializzate negli aiuti umanitari, oltre a collaborare strettamente con le organizzazioni non governative,
- D. considerando che le continue ed elevate esigenze in materia di aiuto umanitario non devono avere quale conseguenza una riduzione dei fondi disponibili per i programmi di sviluppo e per le misure preventive poiché la povertà e i conflitti sono la causa delle sofferenze umane nelle situazioni di emergenza,
- E. considerando le cifre pubblicate nella Comunicazione della Commissione, in base alle quali fra il 1988 e il 1993 le spese per gli aiuti d'urgenza degli Stati membri dell'OCSE sono passate da 500 milioni di dollari a 3.500 milioni annui, mentre i programmi di aiuto, nel complesso, tendenzialmente stagnano o sono addirittura ridotti,
- F. constatando che tali cifre contrastano in modo deplorabile con gli obiettivi della Comunicazione della Commissione, vale a dire riconoscere priorità alla prevenzione dei conflitti,
- G. convinto che occorra un nuovo e sostenuto sforzo per sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica di tutta l'Europa al fine di promuovere il ruolo dell'assistenza allo sviluppo sul lungo periodo; ritenendo che ciò potrebbe avvenire dimostrando il legame causale fra povertà e crisi umanitarie,
- H. considerando che la creazione di un servizio volontario europeo a livello comunitario potrebbe diventare una preziosa risorsa per le attività della Comunità in materia di sviluppo e di aiuto umanitario,
- I. considerando che la maggioranza di tutti i profughi è costituita da donne,

<sup>(1)</sup> GU C 329 del 6.12.1993, pag. 381.

<sup>(2)</sup> GU C 32 del 5.2.1996, pag. 145.

<sup>(3)</sup> GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

Venerdì 21 febbraio 1997

- J. considerando che la distinzione tra aiuti a breve, medio e lungo termine deve permettere di elaborare un approccio coerente in materia di aiuti e di attribuire al loro collegamento una sempre maggiore attenzione,
- K. convinto che a medio e lungo termine, per porre rimedio alle sofferenze umane, non esista metodo migliore della prevenzione dei conflitti e ritenendo necessario avviare, non appena la situazione in un paese lo richiede, azioni di carattere preventivo (diplomatiche, economiche, mediatiche, ecc.),
1. ritiene essenziale che la Commissione utilizzi pienamente il proprio potere di iniziativa per coordinare le azioni di aiuto umanitario della Comunità e degli Stati membri e a tale riguardo chiede al Consiglio di adottare le misure necessarie affinché gli Stati membri cooperino senza riserve con la Commissione; auspica vivamente che la Conferenza intergovernativa porti al rafforzamento della politica estera comune dell'Unione;
  2. propone, ai fini di un'efficacia e coerenza maggiori fra politica di sviluppo, di ricostruzione e di aiuto umanitario, che le responsabilità e le azioni siano chiaramente definite, ovvero in taluni casi raggruppate; auspica che la riorganizzazione strutturale necessaria fra i diversi settori di attività sia improntata a una trasparenza e informazione maggiori, sia in seno alla Commissione stessa che per quanto riguarda altri partner, ivi compreso il Parlamento europeo; ritiene che la Commissione dovrebbe riorganizzare la sua struttura per essere in grado di adottare una strategia veramente coerente per le sue politiche umanitarie e di sviluppo; ritiene che i servizi esterni della Commissione nel loro complesso dovrebbero essere fatti rientrare nelle competenze di un unico commissario;
  3. invita la Commissione a definire ai fini di una maggiore efficacia i mezzi e il rafforzamento della comunicazione e dell'informazione con le agenzie delle Nazioni Unite e le altre grandi organizzazioni internazionali;
  4. approva la formulazione dei criteri di ammissibilità per le ONG e la revisione degli Accordi quadro di partenariato che consentiranno a ECHO e ai loro partner di incrementare la qualità della loro cooperazione;
  5. ritiene essenziale il ruolo svolto dalle delegazioni esterne della Comunità, in particolare in caso di grave crisi; deplora nel contesto la scarsità di personale messo a disposizione nei periodi di crisi; ritiene che le delegazioni esterne della Commissione dovrebbero svolgere un ruolo maggiore nel coordinamento delle azioni umanitarie nei rispettivi paesi;
  6. auspica, in caso di conflitto o di crisi, l'incremento delle risorse finanziarie e umane delle delegazioni; auspica inoltre che tali disposizioni eccezionali siano mantenute in vigore fintantoché la situazione non sia migliorata;
  7. invita ECHO a diffondere i risultati delle valutazioni e a rafforzare il feedback delle informazioni dei paesi dove si svolgono le azioni di aiuto umanitario;
  8. invita ECHO a esaminare il problema del troppo frequente spostamento del personale, che potrebbe impedire una sufficiente accumulazione di esperienze per quanto riguarda un particolare paese o una crisi specifica; chiede a ECHO, nella sua politica di assunzione di personale per missioni specifiche, di tenere in considerazione l'esperienza acquisita dai candidati in azioni di aiuto umanitario in loco;
  9. invita il Consiglio e la Commissione a dare la precedenza a misure atte a consentire che le attività della Commissione nel settore degli aiuti umanitari a lungo termine acquistino maggiore visibilità; ritiene che ciò debba essere fatto nell'ambito di una strategia che dimostri il legame causale fra povertà e crisi umanitarie; sottolinea che l'efficienza delle misure di aiuto non può andare a scapito della «visibilità», negli ultimi tempi considerata molto importante, degli aiuti comunitari;
  10. invita la Commissione a dotare ECHO, a partire dal suo progetto preliminare di bilancio per il 1998, di risorse finanziarie sufficienti nelle linee di bilancio interessate, per porre fine alla pratica di costituire riserve, che ostacola il suo funzionamento e ritarda i suoi interventi;
  11. ribadisce la propria convinzione che, nel quadro di una politica comune di difesa, occorra tener conto della possibilità di istituire una forza civile europea di pace al fine di potenziare l'intervento umanitario, contribuire alla risoluzione pacifica dei conflitti, prevenire lo scoppio di nuovi conflitti e attuare le azioni necessarie per la costruzione di fiducia;
  12. chiede al Consiglio e alla Commissione di studiare la possibilità di creare un corpo europeo, comprendente unità civili e militari, in cooperazione con l'UEO, incaricato delle operazioni di mantenimento e ripristino della pace (missioni Petersberg);
  13. approva la comunicazione della Commissione in oggetto; è del parere che costituisca un importante primo passo per il miglioramento della coerenza degli aiuti comunitari a breve, medio e lungo termine;

Venerdì 21 febbraio 1997

14. è inoltre del parere che l'accento posto dalla Commissione sulle analisi d'impatto per un singolo paese prima dell'inizio delle azioni di aiuto debba essere accompagnata da un controllo e seguito approfonditi sul modo in cui le azioni umanitarie influenzano gli obiettivi a lungo termine;
15. riconosce che un approccio in funzione del sesso all'aiuto umanitario contribuirebbe a conciliare le esigenze contrastanti derivanti dal tentativo di collegare aiuti, ricostruzione e sviluppo; chiede alla Commissione di prevedere un'analisi approfondita in funzione del sesso in tutte le fasi dell'aiuto d'emergenza, della ricostruzione e dello sviluppo e di sostenere finanziariamente le iniziative locali prese in situazioni di crisi, in particolare quelle che provengono dalle donne;
16. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a considerare, nell'attuazione di aiuti d'emergenza, ricostruzione e sviluppo la condizione specifica delle donne in situazioni di crisi e di emergenza, il loro particolare ruolo nel processo di ricostruzione e nel consolidamento sociale delle società, nonché a elaborare e dare attuazione a progetti o elementi progettuali autonomi, tenendo conto delle summenzionate conclusioni del Consiglio del 22 dicembre 1996;
17. riconosce che la grande maggioranza dei beneficiari di aiuto umanitario sono donne e bambini e che è quindi necessario considerare le loro esigenze, in particolare quelle sanitarie;
18. sottolinea che la difficoltà, per il momento, di incorporare gli aspetti dello sviluppo nelle operazioni di aiuto è in parte dovuta al fatto che le agenzie umanitarie hanno separato i due aspetti; considera che, a breve termine, il coordinamento tra i servizi della Commissione debba continuare a essere rafforzato e che la proposta di istituire gruppi di coordinamento composti da addetti specializzati dovrebbe essere attuata senza indugio; ritiene che, a lungo termine, la Commissione debba riorganizzare la sua struttura amministrativa per essere in grado di attuare una strategia più globale, coerente e integrata nei settori complementari dell'aiuto umanitario e dell'aiuto allo sviluppo;
19. sottolinea che le crisi di natura cronica sono sempre più frequenti e, nel contesto, gli aiuti alla ricostruzione non sono a breve termine, destinati a facilitare il passaggio dall'aiuto di emergenza allo sviluppo, ma puntano piuttosto a far fronte a situazioni prolungate di instabilità; ritiene che debbano essere messe a disposizione maggiori risorse finanziarie per i programmi di ricostruzione;
20. invita la Commissione ad assicurare che i suoi interventi di aiuto e ricostruzione sostengano il funzionamento dei mercati locali, nazionali e regionali, riconoscendo priorità alle possibilità locali, nazionali e regionali in termini di risorse;
21. ritiene che sia necessario dare maggior rilievo alle abilità e alle capacità della popolazione locale affinché i programmi di sviluppo possano meglio tener conto del rischio di emergenze e, per analogia, le azioni umanitarie tengano meglio conto degli aspetti dello sviluppo;
22. invita il Consiglio e la Commissione ad appoggiare gli sforzi locali miranti a promuovere la preparazione preventiva alle catastrofi;
23. sottolinea che, nella definizione dei programmi di riforma macroeconomica, è opportuno tenere pienamente conto della vulnerabilità dei paesi di fronte alle catastrofi naturali;
24. ritiene essenziale che la Commissione definisca chiaramente le circostanze e il momento in cui la condizionalità diviene parte integrante del processo di aiuti d'emergenza-ricostruzione-sviluppo e stabilisca parallelamente un calendario dei progressi da realizzare;
25. esprime preoccupazione per la mancanza di progressi realizzati dal Consiglio per quanto riguarda l'attuazione di misure di prevenzione dei conflitti, richiama a più riprese da questo Parlamento;
26. ritiene che occorra attribuire una maggiore attenzione al ruolo della società civile locale ai fini della prevenzione dei conflitti; è convinto che nel quadro di una politica di prevenzione dei conflitti siano necessarie azioni di promozione della democrazia miranti a favorire una maggiore partecipazione sociale e l'integrazione delle popolazioni locali; in tal senso ritiene inoltre che una politica di prevenzione delle catastrofi naturali e dei conflitti armati debba riconoscere un ruolo preminente allo sviluppo, all'integrazione e alla partecipazione sociale delle donne;
27. ritiene che gli aiuti umanitari debbano essere non discriminatori nei confronti delle vittime concessi su base apolitica; ritiene tuttavia inevitabile che gli aiuti umanitari nelle zone sensibili abbiano conseguenze politiche; è del parere che la Commissione, ed ECHO in particolare, dovrebbero valutare attentamente tali conseguenze e, per quanto possibile, rafforzare le misure concernenti i preparativi in caso di conflitti;

Venerdì 21 febbraio 1997

28. chiede una riforma della PESC al fine di potenziarne la coerenza, conferendo all'Unione la possibilità di associare gli sforzi diplomatici e la capacità di intervento umanitario (militare e civile) al ricorso a politiche commerciali e di aiuto allo sviluppo;
29. chiede un controllo a livello europeo delle esportazioni di armi, nonché il rafforzamento e il chiarimento dei criteri adottati nel corso delle riunioni del Consiglio europeo di giugno 1991 e giugno 1992 per impedire le esportazioni di armi nelle zone in conflitto;
30. ritiene indispensabile che le istituzioni comunitarie accordino la massima attenzione alla prevenzione dei conflitti e all'«individuazione precoce» e sottolinea a tale riguardo che è auspicabile creare un Centro europeo di analisi per la prevenzione attiva delle crisi;
31. chiede al Consiglio di perorare, presso le Nazioni Unite, l'insediamento di un Tribunale penale internazionale permanente, quale importante strumento di prevenzione dei conflitti;
32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

## 9. Liquidazione dei conti del FEAOG

A4-0043/97

**Risoluzione intesa a informare la Commissione dei motivi per cui non può esserle attualmente concesso il discarico per la liquidazione dei conti del FEAOG per l'esercizio 1992 (C(96)0417 – C4-0259/96)**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il suo articolo 206,
  - visto l'articolo 89 del regolamento finanziario,
  - visto il paragrafo 4 della sua decisione del 5 aprile 1995 <sup>(1)</sup>, sulla concessione del discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale per l'esercizio 1992,
  - viste le decisioni della Commissione del 10 aprile 1996 relative alla liquidazione dei conti per l'esercizio 1992 <sup>(2)</sup> e del 20 novembre 1996 <sup>(3)</sup>,
  - vista la relazione speciale n. 1/97 della Corte dei conti europea sulle decisioni della Commissione del 10 aprile 1996 e del 20 novembre 1996 in merito alla liquidazione dei conti per l'esercizio 1992 e di alcune spese per l'esercizio 1993 accompagnata dalle spese della Commissione (C4-0063/97) <sup>(4)</sup>,
  - vista la relazione interlocutoria della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0043/97),
- A. considerando l'articolo 206, paragrafo 3, del trattato CE, il quale stabilisce che la Commissione deve compiere tutti i passi necessari per dare seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni sul discarico del Parlamento sull'esecuzione delle spese,
  - B. considerando che la procedura di discarico per un esercizio finanziario non può essere considerata conclusa prima che il Parlamento abbia verificato le relative decisioni concernenti la liquidazione dei conti, con le rettifiche finanziarie delle spese effettuate nel corso dell'esercizio in questione,
  - C. considerando che la liquidazione dei conti deve assicurare che non siano imputati alla Comunità importi pagati senza una base giuridica,

<sup>(1)</sup> GU C 109 dell'1.5.1995, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 117 del 14.5.1996, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU L 323 del 13.12.1996, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU C 52 del 21.2.1997.

Venerdì 21 febbraio 1997

- D. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea ha ripetutamente confermato che la Commissione può rifiutare completamente le spese a carico del FEAOG, quando non è possibile determinare il volume degli importi indebitamente corrisposti e che l'onere della prova per l'effettiva entità del danno è a carico degli Stati membri,
- E. considerando che il rispetto delle disposizioni comunitarie dovrebbe essere un fatto assolutamente normale e quindi non da incentivare o comprare con concessioni finanziarie a carico del bilancio comunitario,
- F. considerando il paragrafo 2 della sua risoluzione del 17 aprile 1996 sulla concessione del discarico alla Commissione in ordine alla liquidazione dei conti del FEAOG per l'esercizio 1991 <sup>(1)</sup>, in cui si ammette che le correzioni finanziarie e forfettarie costituiscono uno strumento legittimo per recuperare fondi dagli Stati membri purché esse siano applicate in modo da fornire una valutazione obiettiva della perdita reale subita dal bilancio comunitario a causa di spese inammissibili o irregolari effettuate negli Stati membri,
- G. considerando il paragrafo 3 di detta risoluzione in cui si esorta la Commissione a porre immediatamente termine alla pratica rilevata nella liquidazione dei conti per l'esercizio 1991, di trattare gli importi delle correzioni finanziarie come qualcosa di negoziabile sulla base di criteri diversi dalle prove oggettive della perdita reale subita dal bilancio comunitario,
1. esprime preoccupazione per l'entità delle rettifiche finanziarie resesi necessarie nel quadro della liquidazione dei conti per l'esercizio 1992, che ammontano a circa 800.000.000 ecu; ritiene che ciò rappresenti una conferma del fatto che tuttora esistono grossi problemi nell'applicazione delle norme comunitarie nel settore agricolo;
  2. rileva che gli importi delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve stabilire devono basarsi esclusivamente sull'entità delle perdite effettivamente subite dal bilancio comunitario e non possono essere negoziabili sulla base di altri criteri; ricorda alla Commissione che il mancato rispetto di tale indicazione comporterà il rifiuto del discarico e le conseguenze politiche ad esso connesse;
  3. deplora il fatto che la Commissione, nella sua succitata decisione del 10 aprile 1996, non tenga conto del rifiuto del visto del suo Controllore finanziario e riduca di 30.300.000 ecu la rettifica finanziaria nel contesto dell'ammasso pubblico di carni bovine in Irlanda; deplora inoltre che le rettifiche finanziarie siano limitate agli esercizi 1990 e 1991 e manchino completamente per il 1992, sebbene la Corte dei conti abbia accertato carenze notevoli anche nel 1992;
  4. deplora che la decisione della Commissione di ridurre di 96.200.000 ecu la rettifica finanziaria per la Grecia, a causa di controlli insufficienti nel settore del cotone, abbia creato l'impressione che la Commissione debba pagare agli Stati membri il rispetto delle norme;
  5. rinuncia, per considerazioni superiori nell'interesse della certezza giuridica, a pretendere dalla Commissione una revisione di tali decisioni; invita tuttavia la Commissione a prevedere nella prossima decisione sulla liquidazione dei conti una rettifica finanziaria adeguata al rischio di perdite registrato nel 1993 a carico del FEAOG nel settore del cotone in Grecia;
  6. è allarmato dal potenziale volume delle perdite finanziarie per il bilancio comunitario, derivanti dal fatto che l'unità responsabile per la liquidazione dei conti alla Commissione non dispone di risorse umane sufficienti;
  7. constata che la procedura di conciliazione impiegata per la prima volta per la liquidazione dell'esercizio 1992 ha ulteriormente rinviato le decisioni e che la sua utilità deve essere ancora dimostrata;
  8. rinvia la propria decisione sul discarico fino a quando
    - a) la richiesta avanzata nella sua risoluzione del 17 aprile 1996 non sarà accolta e l'organico dell'unità competente per la liquidazione dei conti non sarà incrementato, tramite trasferimenti, di altri 15 posti;

<sup>(1)</sup> GU C 141 del 13.5.1996, pag. 107.

Venerdì 21 febbraio 1997

- b) la Commissione, nella sua regolamentazione per il calcolo delle rettifiche forfettarie, non avrà integrato le aliquote vigenti pari al 2, 5 e 10% con una quarta aliquota pari al 25%, non avrà definito i criteri per l'applicazione di tali aliquote ed evidenziato che il volume delle rettifiche deve basarsi esclusivamente sulle perdite subite dal bilancio comunitario, per cui il fatto che le autorità nazionali abbiano adottato misure efficaci per eliminare le carenze constatate non rappresenta più un criterio per la fissazione dell'importo della rettifica;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

## 10. Coniugi partecipanti alle attività dei lavoratori autonomi

A4-0005/97

### Risoluzione sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 148 del suo regolamento,
  - vista la direttiva 86/613/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1986 relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità <sup>(1)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 25 giugno 1993 sulla valutazione del lavoro non retribuito delle donne <sup>(2)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 21 gennaio 1994 sulla situazione delle donne occupate in agricoltura negli Stati membri della Comunità <sup>(3)</sup>,
  - vista la relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva 86/613/CEE (COM(94)0163),
  - vista la relazione della commissione per i diritti della donna (A4-0005/97),
- A. considerando che è difficile determinare il numero delle donne e degli uomini che partecipano alle attività del coniuge, in mancanza di una registrazione ufficiale, ma che si tratta certamente di vari milioni di persone in tutta l'Unione europea,
- B. considerando che il ruolo del coniuge che partecipa alle attività è spesso percepito sia sul piano giuridico che nell'atteggiamento generale come normale dovere coniugale da assolvere a titolo gratuito,
- C. considerando che in gran parte degli Stati membri i coniugi che partecipano alle attività non sono ufficialmente riconosciuti, sono pertanto invisibili e in pratica spesso sono più svantaggiati dei lavoratori atipici,
- D. considerando che la direttiva 86/613/CEE non ha raggiunto il proprio obiettivo di fornire ai coniugi che partecipano alle attività uno statuto professionale chiaramente definito e stabilire i loro diritti in materia di sicurezza sociale,
- E. considerando che tale fallimento è in parte dovuto alla complessità che caratterizza lo status giuridico dei coniugi che partecipano alle attività, nell'ambito del quale entrano in gioco la normativa fiscale, il diritto matrimoniale, la normativa in materia di sicurezza sociale, il diritto del lavoro e il diritto societario degli Stati membri,
- F. considerando che è necessaria una normativa UE più vincolante che stabilisca un quadro di garanzie minime per i coniugi che partecipano alle attività, nell'ambito del quale gli Stati membri dovranno scegliere il modo più opportuno per adattare i loro regimi,

<sup>(1)</sup> GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56.

<sup>(2)</sup> GU C 194 del 19.7.1993, pag. 389.

<sup>(3)</sup> GU C 44 del 14.2.1994, pag. 210.

Venerdì 21 febbraio 1997

- G. considerando che coloro i quali partecipano alle attività e beneficiano esclusivamente di diritti derivati in materia di protezione sociale a titolo dei contributi del coniuge sono assai vulnerabili, specialmente in caso di divorzio, di fallimento dell'azienda o della società o decesso del lavoratore autonomo,
- H. considerando che lo status dei coniugi che partecipano alle attività è diverso da settore a settore anche all'interno di uno stesso Stato membro e che gli uomini e le donne che espletano la loro collaborazione nell'ambito delle libere professioni spesso non sono coperti dalle disposizioni che tutelano il coniuge in altri settori,
- I. considerando che l'adesione a regimi di contribuzione volontaria alla sicurezza sociale è stata scarsa anche laddove ciò è stato reso possibile,
- J. considerando che la scarsa adesione a regimi volontari è dovuta in ugual misura agli atteggiamenti tradizionali e agli ostacoli giuridici e amministrativi,
1. deplora che la timida formulazione della precitata direttiva 86/613/CEE abbia comportato scarsi progressi per i coniugi che partecipano alle attività di lavoratori autonomi in termini di riconoscimento del loro lavoro e di un'adeguata protezione sociale;
  2. si compiace dell'intenzione della Commissione di organizzare tavole rotonde alle quali partecipino le organizzazioni interessate, per discutere le esigenze dei coniugi che partecipano alle attività, e di avanzare una proposta di modifica della direttiva nel 1997, ma rileva che ciò avrebbe dovuto avvenire alcuni anni orsono, per rispondere alle condizioni della precitata direttiva 86/613/CEE;
  3. chiede che la direttiva modificata sia più vincolante per gli Stati membri di quanto non lo sia stata la direttiva 86/613/CEE, essendo questo l'unico modo per garantire che tale normativa raggiunga i propri obiettivi;
  4. ritiene che la direttiva modificata potrebbe applicarsi non soltanto ai coniugi che partecipano alle attività ma anche ai conviventi coadiuvanti, che intrattengono un'altra forma di rapporto stabile negli Stati membri che riconoscono questo tipo di contratto;
  5. chiede che la direttiva modificata includa:
    - la registrazione obbligatoria dei coniugi che partecipano alle attività in modo da non essere più lavoratori invisibili;
    - l'obbligo per gli Stati membri di adottare le necessarie misure atte a garantire che i coniugi che partecipano alle attività possano contrarre una copertura assicurativa per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, le pensioni di vecchiaia, l'indennità di maternità e i servizi di sostituzione nonché l'assegno di invalidità;
    - condizioni di accesso alla formazione professionale per i coniugi che partecipano alle attività pari a quelle di cui beneficiano i lavoratori autonomi;
    - il diritto per i coniugi che partecipano alle attività di rappresentare la loro impresa e/o di votare ed essere eletti in seno agli organismi professionali pertinenti, salvi i casi in cui l'appartenenza a tali organismi richieda un diploma o una qualifica professionale di cui l'interessato non sia in possesso;
  6. sollecita gli Stati membri a definire uno status giuridico dei coniugi coadiuvanti che consenta loro di optare fra lo status di coniuge retribuito, coniuge associato o coniuge coadiuvante, fermo restando che negli ultimi due casi l'interessato, anche se non retribuito, dovrà risultare iscritto e avere diritto a beneficiare della protezione sociale;
  7. ritiene che i contributi ai regimi di sicurezza sociale per i coniugi che partecipano alle attività dovrebbero essere obbligatori qualora siano prescritti per i lavoratori autonomi;
  8. riconosce i timori delle piccole imprese familiari, che sarebbero confrontate a costi aggiuntivi qualora fossero resi obbligatori i contributi per i coniugi che partecipano alle attività;
  9. sottolinea pertanto la necessità di mettere a punto una formula flessibile e ritiene che sarebbe opportuno offrire la possibilità di calcolare i contributi in funzione del reddito professionale o su una base forfettaria;
  10. raccomanda agli Stati membri di predisporre incentivi fiscali nei propri regimi tributari qualora le imprese familiari dovessero scegliere di contrarre una copertura di sicurezza sociale per i coniugi che partecipano alle attività e ritiene che tutti i contributi versati per tali coniugi, siano essi volontari o obbligatori, dovrebbero essere detraibili dal reddito della società o dell'impresa;

Venerdì 21 febbraio 1997

11. riconosce la necessità di una maggiore informazione sull'incidenza dei sistemi fiscali sui coadiuvanti d'impresa e in particolare in merito alle conseguenze di un'imputazione tra le spese di gestione della società della retribuzione effettivamente assegnata al coniuge, alla duplice condizione però che si tratti di una retribuzione normale per servizi effettivamente prestati e che siano versate tutte le ritenute e i contributi obbligatori per legge;
12. riconosce la particolare rilevanza di detti provvedimenti per il mondo rurale e rammenta che la grande maggioranza delle coniugi di agricoltori si trova in questa situazione;
13. sollecita gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto ad adottare le necessarie misure atte a garantire che i coniugi che partecipano alle attività e abbiano lavorato per vari anni nell'impresa familiare non siano svantaggiati in termini di diritti patrimoniali o di successione o in caso di divorzio;
14. ritiene che gli Stati membri i quali non l'hanno ancora fatto debbano intervenire per includere nei periodi che danno diritto a beneficiare delle prestazioni di sicurezza sociale i periodi dedicati all'educazione dei figli o all'assistenza di altri familiari, per evitare ogni discriminazione nei confronti di coloro i quali si sono assunti l'onere dell'assistenza dei familiari;
15. sollecita gli organismi professionali dei settori interessati a difendere la causa dei coniugi che partecipano alle attività e a operare in collegamento con le organizzazioni di tali coniugi a livello nazionale ed europeo;
16. ritiene che sia necessario un maggior coordinamento tra i dicasteri nazionali competenti per le pari opportunità, le PMI e i lavoratori autonomi da un lato e, dall'altro, le organizzazioni di sostegno ai coniugi che partecipano alle attività e altre ONG che promuovono la parità di trattamento e di possibilità tra uomini e donne, al fine di assicurare la tutela dei coniugi che partecipano alle attività;
17. sollecita vivamente i servizi nazionali e gli organismi professionali a incrementare l'opera di sensibilizzazione in merito sia ai rischi di una mancata assunzione di una copertura assicurativa per tali coniugi sia alle opzioni di cui dispongono;
18. raccomanda agli Stati membri di organizzare, in collaborazione con le organizzazioni femminili, dei liberi professionisti, degli imprenditori autonomi oltreché delle PMI campagne tese a informare le donne interessate e i loro coniugi sullo status giuridico e su tutti i possibili regimi volontari basati sul diritto delle società, sul diritto matrimoniale oltreché sul diritto di successione atti a migliorare la loro situazione giuridica;
19. sollecita gli Stati membri a elaborare statistiche distinte per quanto riguarda i coniugi che partecipano alle attività statistiche che evidenzino l'importanza del loro lavoro all'interno delle imprese familiari e stabiliscano il numero degli interessati attivi in ogni settore;
20. invita la Commissione, nell'ambito della prossima relazione sulla protezione sociale nell'Unione, a dedicare un capitolo separato ai coniugi che partecipano alle attività;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

## 11. Tagliole

B4-0154/97

### Risoluzione sulle tagliole

*Il Parlamento europeo,*

- visto il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà <sup>(1)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 308 del 9.11.1991, pag. 1.

Venerdì 21 febbraio 1997

- visto il regolamento (CE) n. 1771/94 del Consiglio che stabilisce norme concernenti l'introduzione nella Comunità di pellicce e prodotti manufatti di talune specie di animali selvatici <sup>(1)</sup>,
- A. considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3254/91 sancisce che l'introduzione nella Comunità di pellicce delle specie animali elencate nell'allegato I di detto regolamento è vietata a decorrere dal 1° gennaio 1995, a meno che siano in vigore norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà, e considerando che il regolamento (CE) n. 1771/94 rinvia la data succitata al 1° gennaio 1996,
- B. considerando che la Commissione non ha presentato le misure di attuazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3254/91,
- C. considerando di avere affermato in più occasioni, in particolare nel suo parere del 10 settembre 1990 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'importazione di talune specie da pelliccia (COM(89)0198 — C3-0082/89) <sup>(2)</sup>, nella sua risoluzione del 14 dicembre 1995 sulle tagliole <sup>(3)</sup> (a seguito di una dichiarazione del Commissario Bjerregaard sull'argomento) e nel suo parere del 19 giugno 1996 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento del Consiglio (CEE) n. 3254/91 che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manufatti di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà (COM(95)0737 — C4-0105/96 — 95-0357 SYN) <sup>(4)</sup>, che le tagliole costituiscono un metodo inaccettabile e crudele di cattura mediante trappole e che pertanto l'importazione di pellicce catturate mediante tagliole deve essere vietata come stabilisce l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1771/94,
- D. considerando che la Commissione ha ricevuto mandato dal Consiglio di negoziare norme in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà con Stati Uniti, Canada e Russia,
- E. considerando che la Commissione ha siglato accordi in materia con il Canada il 6 dicembre 1996 e con la Russia il 17 dicembre 1996,
- F. considerando che il 9 dicembre 1996 il Consiglio ambiente ha giudicato insoddisfacente l'esito dei negoziati e ha deciso che le importazioni di pellicce di animali catturati mediante tagliole dovranno essere vietate se entro marzo 1997 non saranno conclusi accordi più appropriati,
- G. considerando che la Commissione ha deciso il 18 dicembre 1996 di raccomandare al Consiglio di sottoscrivere gli accordi, ignorando così la succitata decisione del Consiglio ambiente,
1. ritiene che i risultati dei negoziati con Stati Uniti, Canada e Russia su un accordo internazionale su norme in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà vadano contro il mandato assegnato dal Consiglio ambiente e il parere di questo Parlamento;
  2. è contrario alla decisione della Commissione di approvare i risultati dei negoziati e di trasmetterli al Consiglio;
  3. ribadisce che un divieto sulle importazioni di pellicce di animali catturati mediante tagliole è in vigore dal 1° gennaio 1996 e dovrebbe essere applicato quanto prima, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 1997, in conformità della decisione del Consiglio ambiente del 9 dicembre 1996;
  4. chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie per dare applicazione alla succitata decisione del Consiglio;
  5. si oppone alla posizione della Commissione che privilegia gli scambi commerciali anziché il benessere degli animali;

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 20.7.1994, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU C 260 del 15.10.1990, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU C 17 del 22.1.1996, pag. 167.

<sup>(4)</sup> GU C 198 dell'8.7.1996, pag. 101.

---

Venerdì 21 febbraio 1997

6. disapprova il mancato rispetto da parte della Commissione della decisione del Consiglio del 9 dicembre 1996 e del parere del Parlamento sulla questione;
  7. si dichiara sdegnato per il fatto che la Commissione abbia chiesto al Consiglio affari generali di iscrivere tale problema all'ordine del giorno della sua riunione del 24 febbraio 1997 in spregio delle competenze del Consiglio ambiente;
  8. invita il Consiglio affari generali ad appoggiare la suddetta decisione del Consiglio ambiente;
  9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Venerdì 21 febbraio 1997

**ELENCO DEI PRESENTI****Seduta del 21 febbraio 1997**

Hanno firmato:

Adam, Ahern, Alber, Anastassopoulos, d'Ancona, Andrews, Aparicio Sánchez, Argyros, Avgerinos, Baldi, Banotti, Barthet-Mayer, Barton, Belleré, Berend, Bertens, Berthu, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Botz, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Brok, Camisón Asensio, Campos, Carlotti, Cars, Caudron, Coates, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Cot, Crampton, Crawley, Cunha, Cushnahan, Dary, De Coene, De Esteban Martin, Dell'Alba, De Melo, Deprez, Desama, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Donnay, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dupuis, Dury, Eisma, Elchlepp, Eriksson, Estevan Bolea, Ettl, Evans, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fassa, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Ferrer, Filippi, Fitzsimons, Flemming, Fontaine, Ford, Formentini, Friedrich, Funk, Gahrton, Gallagher, Gasòliba i Böhm, Gebhardt, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Goepel, Goerens, Görlach, Gomolka, González Álvarez, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Green, Gröner, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Hatzidakis, Haug, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hernandez Mollar, Hoff, Holm, Hory, Howitt, Hughes, Imaz San Miguel, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Kaklamanis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Kindermann, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuhn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lambraki, Lambrias, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Lenz, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Lucas Pires, Lüttge, Lulling, Macartney, McCartin, McGowan, McKenna, Malangré, Malerba, Malone, Mann Thomas, Marset Campos, Martens, Martin David W., Mayer, Medina Ortega, Megahy, Menrad, Miller, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Moniz, Moreau, Mosiek-Urbahn, Mulder, Myller, Nassauer, Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Oddy, Ojala, Olsson, Orlando, Paasilinna, Paasio, Pack, Pailler, Papayannakis, Pasty, Peijs, Perry, Peter, Pettinari, Pimenta, des Places, Plooi-j-van Gorsel, Plumb, Podestà, Poettering, Pollack, Porto, Posselt, Provan, Rack, Rapkay, Raschhofer, Redondo Jiménez, Ribeiro, Robles Piquer, Roth, Rothe, Rübig, Ryyänänen, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Schaffner, Schiedermeier, Schlechter, Schleicher, Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schröder, Schulz, Schwaiger, Seal, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Smith, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Stenmarck, Stockmann, Striby, Tannert, Tappin, Taubira-Delannon, Telkämper, Theato, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Truscott, Tsatsos, Vallvé, Valverde López, Vanhecke, van Velzen W.G., Verwaerde, Viola, Virrankoski, Voggenhuber, van der Waal, Walter, Weber, Weiler, Wemheuer, White, Wiebenga, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wynn, Zimmermann

Venerdì 21 febbraio 1997

*ALLEGATO***Risultato delle votazioni per appello nominale**

(+) = Favorevoli

(−) = Contrari

(O) = Astensioni

*1. Risoluzione comune sulle tagliole**Insieme*

(+)

**ELDR:** Cars, Eisma, Haarder, Lindqvist, Olsson**GUE/NGL:** Eriksson, Gutierrez Diaz, Marset Campos, Mohamed Ali, Pailler**I-EDN:** van der Waal**PPE:** de Brémond d'Ars, Deprez, Fabra Vallés, Ferrer, Filippi, Flemming, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Hernandez Mollar, Kellett-Bowman, Martens, Pimenta, Posselt, Provan, Redondo Jiménez, Robles Piquer, Rübzig, Schiedermeier, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Thyssen, Viola**PSE:** Avgerinos, Campos, Collins Kenneth D., De Coene, Díez de Rivera Icaza, Elchlepp, Ettl, Ford, Gebhardt, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Hawlicek, Hendrick, Hughes, McGowan, Malone, Martin David W., Medina Ortega, Miller, Newman, Pollack, Schulz, Thomas, Titley, Tomlinson, Wemheuer, White, Wynn**V:** Breyer, van Dijk, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Lindholm, Roth, Schörling, Voggenhuber

(−)

**I-EDN:** Fabre-Aubrespy, Sandbæk**UPE:** Pasty

(O)

**I-EDN:** Berthu, des Places

---